

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 ottobre 2025 - n. XII/5163

Approvazione della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale e Naturale delle Groane

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la Direttiva «Habitat» 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e la Direttiva «Uccelli» 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Richiamate:

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», in particolare l'art. 19, commi 1 e 2 che disciplinano le procedure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali e relative varianti;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
- la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», in cui in particolare sono confluite la l.r.n. 31 del 20 agosto 1976 (istituzione del Parco Regionale delle Groane) e la l.r. n. 7 del 29 aprile 2011 (istituzione del Parco Naturale delle Groane e della Brughiera Briantea);
- la d.c.r del 13 marzo 2007, n. 351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 l.r. 11 marzo 2005 n. 12)»;
- la d.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale» (PTR), integrato ai sensi della L.R. 31/2014 con d.c.r. 411 del 19 dicembre 2018, e in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR.), parte integrante dello stesso, che contiene la disciplina paesaggistica regionale;
- la d.g.r. 10 novembre 2010, n. IX/761 «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
- la d.g.r. 7 febbraio 2014, n. X/1343 «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione»;
- la d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visti altresì i seguenti istituti di tutela presenti all'interno del perimetro del Parco Regionale delle Groane riconosciuti con decreto ministeriale 15 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 186 del 10 agosto 2016 e gestite dal Parco Regionale delle Groane:

- ZSC Pineta di Cesate (IT2050001);
- ZSC Boschi delle Groane (IT2050002);
- ZSC Fontana del Guercio (IT2020008);

Richiamata, inoltre, la d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3814 «Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale delle Groane (art. 19, comma 2, l.r. 86/83)» e le d.g.r. di approvazione delle relative varianti parziali n. X/203 del 31 maggio 2013, n. X/1729 del 30 aprile 2014 e n. X/3147 del 18 febbraio 2015;

Preso atto che:

- l'Ente gestore del Parco delle Groane con deliberazione del Consiglio di gestione n. 31 del 29 luglio 2020 ha avviato il procedimento di redazione della Variante al PTC del Parco contestualmente all'individuazione dell'Autorità procedente e competente per la VAS, revocando le precedenti Deliberazioni del Consiglio di gestione n. 52 del 3 settembre 2018 e n. 87 del 27 novembre 2019;
- con deliberazione n. 17 del 21 dicembre 2021 della Comunità del Parco è stata adottata la «Variante generale al Pia-

no Territoriale del Parco finalizzata alle aree di ampliamento di cui alla l.r. n. 39/2017, alla stesura delle norme del Parco Naturale e all'adeguamento ed aggiornamento delle norme tecniche, alle rettifiche della disciplina del Parco, di cui alla l.r. 31/1976 e la l.r. 7/2011»;

- con deliberazione n. 4 del 22 febbraio 2023 della Comunità del Parco sono state esaminate le osservazioni e approvate le controdeduzioni della variante generale al PTC del Parco delle Groane;

Dato atto che:

- il Parco Regionale delle Groane ha trasmesso in data 9 marzo 2023 (prot. M1.2023.0043404) all'allora D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – Struttura Parchi e aree protette, la proposta di variante generale al PTC, comprensiva del rapporto ambientale, per l'approvazione in Giunta regionale;
- il Dirigente della Struttura Parchi e aree protette, con nota del 6 aprile 2023, prot. M1.2023.0063132, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e i nominativi dei referenti al Parco delle Groane e agli enti interessati, e, con nota prot. M1.2023.0063120, ha richiesto alla Direzione Generale Ambiente e clima, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 8, della l.r. 86/83, l'espressione della Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito VIC);
- l'istruttoria regionale è stata condotta dalla Struttura Parchi e Aree Protette con il supporto del Gruppo di Lavoro interdirezionale (di seguito GdL) istituito con Decreto n. 13483 del 13 settembre 2023, prorogato con decreto n. 13382 del 11 settembre 2024 e aggiornato con decreto n. 10371 del 21 luglio 2025;
- in data 26 settembre 2023 si è svolto il primo incontro del suddetto GdL per la presentazione dei contenuti della Variante Generale al PTC vigente da parte dell'Ente gestore del Parco, in modalità mista (presenza e webinar), così come i successivi lavori istruttori sono avvenuti con scambio di documentazione via e-mail e con interlocuzioni anche in modalità webinar;

Richiamati i seguenti contenuti della proposta di variante generale al PTC del Parco Regionale e Naturale delle Groane:

- attribuire un azzonamento alle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale approvato con la l.r. 39/2017;
- predisporre le norme del Parco Naturale istituito con l.r. 7/2011;
- aggiornare le norme tecniche di Attuazione e gli elaborati approvati con le d.g.r. n. IX/3814 del 2012 e n. X/1729/2014;
- aggiornare e semplificare la cartografia migliorandone la lettura e arricchendola di informazioni territoriali;
- consolidare e verificare le politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali, con la formazione di un quadro strategico che possa includere anche le nuove competenze in materia paesistica;
- promuovere la formazione di un sistema integrato di corridoi ecologici con le aree protette limitrofe;
- tutelare e conservare le specie floristiche d'interesse comunitario o in ogni caso rare, attraverso la salvaguardia dei principali habitat individuati nel territorio;
- favorire una corretta gestione della fruizione pubblica del Parco garantendone l'accesso e riducendo il disturbo ambientale;

Considerato che il suddetto GdL, sulla base degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia e tenendo conto dei «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali» approvati con la citata d.g.r. 1343/2014, ha ritenuto di modificare e integrare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e la cartografia allegate alla proposta di variante generale, sulla base delle valutazioni emerse nel corso dell'istruttoria regionale e meglio dettagliate nella dichiarazione di sintesi finale;

Considerato, altresì, che l'istruttoria del GdL ha apportato, in via generale, alcune modifiche alle NTA, agli azzonamenti e alla cartografia del PTC, al fine di:

- garantire la conformità alla l.r. 86/83 e ad altre norme di settore, nonché la compatibilità col PTR;
- aggiornare i riferimenti normativi;
- semplificare il testo eliminando gli articoli o commi contenenti rimandi a procedure disciplinate da altre norme o parti delle NTA del PTC vigente;
- rendere coerenti le scelte di pianificazione delle aree oggetto dell'ampliamento approvato con l.r. 39/2017;

- perfezionare gli azzonamenti o i confini quando gli stessi non coincidevano con elementi fisici, cartografici o con infrastrutture presenti sul territorio oppure quando in evidente contrasto con le aree di pertinenza degli immobili o con gli immobili stessi;

Rilevato che la Struttura Parchi e aree protette, in qualità di Autorità procedente regionale, in esito all'istruttoria del GdL, ha apportato le seguenti principali modifiche ed integrazioni alle NTA:

- sono stati aggiornati, corretti o eliminati i riferimenti normativi errati o impropri e sono state introdotte modifiche ed integrazioni in coerenza con la normativa nazionale, regionale di settore e con i piani e programmi regionali e provinciali;
- sono stati eliminati i riferimenti a forme di obbligazione compensativa poiché, in assenza di una specifica previsione legislativa, le stesse non possono essere applicabili, in quanto rivestono carattere meramente patrimoniale in relazione ad opere e al rilascio di titoli abilitativi in favore dei richiedenti delle trasformazioni del territorio;
- è stato introdotto un «Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del parco», allegato 1 alle NTA;
- è stato modificato l'art. 30 rimandando ad una convenzione la definizione delle modalità di accesso al pubblico dei complessi storico-architettonici di proprietà privata e introducendo la disciplina degli interventi nelle more dell'approvazione del Piano di settore;
- è stato introdotto un nuovo articolo dedicato alle opere infrastrutturali viabilistiche in conformità ai contenuti di cui all'art. 102 bis della l.r 12/2005 (obiettivi prioritari del PTR);

Rilevato, altresì, che la Struttura Parchi e aree protette, in qualità di Autorità procedente regionale, in esito all'istruttoria del GdL, ha apportato le seguenti principali modifiche alle proposte di nuovi azzonamenti e di modifica dei confini:

- sono stati modificati alcuni azzonamenti da «zone agricole» o da «indirizzo naturalistico» in quanto tali aree risultano effettivamente edificate; pertanto, in coerenza con le altre aree edificate individuate dal parco, è stata alle stesse attribuita la corretta destinazione;
- sono stati modificati alcuni azzonamenti da «zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo» a «zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico» in quanto tali aree risultano aree boscate con vocazione naturalistica come altre aree presenti nel parco;
- all'interno delle «Zone di interesse storico-architettonico» sono state distinte le aree o gli immobili gravati da vincolo ministeriale o regionale da quelle senza vincolo;
- sono state inserite le opere già realizzate o in progetto ricadenti tra le opere di interesse prioritario nell'aggiornamento del PTR («Canturina bis»; vasche di laminazione dei fiumi Seveso Pudiga e dei torrenti Guisa e Terrò Certesa; «Opere di trasporto pubblico nell'area ex Alfa di Arese recependo gli esiti dell'AdP di iniziativa regionale»);
- al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, è stata recepita la modifica del perimetro del Parco nel Comune di Solaro, limitatamente alla realizzazione della rotatoria sulla ex strada statale 527 ed evitando la frammentazione degli edifici esistenti, presentata dal Comune di Solaro come richiesta di autorizzazione in deroga alle NTA del PTC e con parere favorevole del Parco;

Rilevato, infine, che la Struttura Parchi e aree protette, in qualità di Autorità procedente regionale, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla cartografia e agli allegati, dove necessario, per coerenza con le modifiche alle NTA e per una maggior leggibilità della cartografia stessa, come meglio specificato nella dichiarazione di sintesi finale;

Dato atto che:

- le modifiche apportate nel corso dell'istruttoria alle Norme di piano, alle proposte di nuovi azzonamenti e alla cartografia sono contenute nei documenti istruttori depositati agli atti della Struttura Parchi e aree protette e meglio specificate nella dichiarazione di sintesi finale;
- in data 24 aprile 2025 sono stati terminati i lavori istruttori del GdL, a seguito di numerose interlocuzioni con i componenti del GdL e con altri funzionari regionali per le loro materie di competenza, in esito alle quali sono state condivise le scelte di modifica degli elaborati del piano, anche con il coinvolgimento dell'Ente gestore del Parco;
- con nota del 10 luglio 2025 (prot. Z1.2025.0022828) è stato richiesto all'Autorità regionale competente per la VAS, l'e-

spressione del parere motivato finale ed è stato comunicato all'Autorità competente per la VIC la fine dell'istruttoria;

Richiamato il decreto n. 10568 del 12 luglio 2023 del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità, Autorità competente per la VIC, con cui è stata espressa Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del d.p.r. 357/1997, sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, della proposta di variante generale al PTC e al Piano del Parco regionale e naturale delle Groane, così come definita a seguito delle determinazioni assunte in sede di istruttoria regionale, a condizione che venga adottata la prescrizione per cui siano assoggettati a VIC gli interventi di edificazione, cementificazione o che comunque, abbiano un effetto sull'aumento della pressione antropica sul territorio, ricadenti in prossimità o nelle adiacenze dei Siti Natura 2000 o nelle aree individuate come elementi primari della RER o in prossimità dei varchi tracciati dalla RER, allo scopo di verificare le incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario tutelate dai siti stessi ed, eventualmente, mettere in atto tutte le misure che consentano di mitigare gli impatti negativi degli interventi;

Richiamato altresì il decreto del 1° settembre 2025 n. 11920 con cui L'Autorità regionale competente per la VAS ha espresso parere motivato finale positivo in merito alle modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità procedente regionale alla Variante generale al PTC del Parco regionale delle Groane, ritenendo che esse possano assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che:

- siano recepite le prescrizioni della VIC;
- siano ripristinate all'interno delle NTA misure e criteri per ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e il paesaggio. Nello specifico, fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei procedimenti di VIA e indicare l'allegato 1 «Elenco specie arboree e arbustive autoctone» come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi;
- sia inserito nell'elenco degli strumenti di pianificazione, all'articolo 16 delle NTA, un riferimento all'AQST poiché il Parco delle Groane è interessato dal Contratto di Fiume Seveso, così come proposto: «Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) «Contratto di Fiume Seveso», composto da un Piano Strategico di sottobacino e un programma delle azioni.»;
- nell'ex art. 13 «Oggetto della tutela e della salvaguardia», dopo «(...) dei valori e delle funzioni di cui appresso:>> aggiungere quanto previsto nel Rapporto Ambientale: <<a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici»; sia previsto per le cascine riconosciute dalla Soprintendenza di interesse storico architettonico, anche se ammalorate dal punto di vista statico, oltre al mantenimento e al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali, anche la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali;
- per i Piani di settore sia prevista una verifica preliminare di ricaduta nell'ambito di applicazione definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/06;
- per quanto riguarda il monitoraggio ambientale del piano:
 - sia integrato il sistema di monitoraggio indicando la fonte dei dati da reperire, l'ente che effettuerà il monitoraggio e le relative risorse;
 - per gli indicatori individuati sia specificato per ognuno di essi se sono di tipo qualitativo o quantitativo e per questi ultimi definita la modalità di calcolo e le unità di misura;
 - siano individuati specifici indicatori in grado di verificare il contributo dato dalle azioni del Piano al perseguimento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
 - le relazioni di monitoraggio biennali previste dal Piano siano comprensive dei risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare e siano pubblicate sul sito web dell'Ente Parco e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art. 18 del d.lgs. 152/06;

Rilevato che il recepimento delle condizioni contenute nel parere motivato finale e nella VIC ha comportato la modifica delle Norme di piano con i relativi allegati e del rapporto ambientale con il relativo Piano di monitoraggio, come più precisamente indicato nella dichiarazione di sintesi finale;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 21 ottobre 2025

Evidenziato che la proposta di Variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane, così come modificata dalla Struttura Parchi e Aree Protette in esito al lavoro del GdL e a seguito della VIC e del parere motivato finale VAS:

- non arreca incidenza sull'integrità dei siti Natura 2000, come attestato nel decreto n. 10568 del 12 luglio 2023 sopra richiamato (decreto di VIC);
- non comporta effetti significativi sull'ambiente, come attestato nel decreto n. 11920 del 1 settembre 2025 sopra richiamato (parere finale VAS);
- assicura che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto della Valutazione di Incidenza (VIC) positiva espressa con decreto n. 10568 del 12 luglio 2023 della competente struttura regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato sopra e nella Dichiarazione di sintesi finale;
- prendere atto del parere motivato finale positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, espresso con decreto n. 11920 del 1 settembre 2025 della competente Unità Organizzativa regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato in premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale;
- approvare la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - Norme di Piano comprensive dell'allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone
 - Tavola 1 A, B, C, D - Planimetria di Piano (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 2 A, B, C, D – Vincoli e tutele (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 3 A, B, C, D – Analisi e cognizione del paesaggio (tavole in scala 1: 10.000)
 - Rapporto ambientale;
 - Dichiarazione di sintesi finale;
- demandare al Parco regionale e naturale delle Groane:
 - la pubblicazione sul proprio sito web della variante generale al relativo Piano territoriale di coordinamento, della documentazione di cui al punto 1 comprensiva del Piano di monitoraggio contenuto nel rapporto ambientale e della documentazione a corredo del piano ritenuta utile;
 - la pubblicazione sul proprio sito e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art. 18 del d.lgs. 152/06, dei Rapporti tecnici di monitoraggio, contenenti i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate;

stituita dai seguenti elaborati parte integrante e sostanziale del presente atto¹:

- Norme di Piano comprensive dell'allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone
 - Tavola 1 A, B, C, D - Planimetria di Piano (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 2 A, B, C, D – Vincoli e tutele (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 3 A, B, C, D – Analisi e cognizione del Paesaggio (tavole in scala 1: 10.000)
 - Rapporto ambientale;
 - Dichiarazione di sintesi finale;
2. di prendere atto della Valutazione di Incidenza (VIC) positiva della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, espressa con decreto n. 10568 del 12 luglio 2023 della competente struttura regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato in premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale;
3. di prendere atto del parere motivato finale positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, espresso con decreto n. 11920 del 1° settembre 2025 della competente Unità Organizzativa regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato in premessa e nella dichiarazione di sintesi finale;
4. di demandare al Parco regionale delle Groane:
- la pubblicazione sul proprio sito web della variante generale al relativo Piano territoriale di coordinamento, della documentazione di cui al punto 1 comprensiva del Piano di monitoraggio contenuto nel rapporto ambientale e della documentazione a corredo del piano ritenuta utile;
 - la pubblicazione sul proprio sito e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art. 18 del d.lgs. 152/06, dei Rapporti tecnici di monitoraggio, contenenti i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate;
5. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», in ottemperanza all'art. 39 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

Dato atto che il presente provvedimento:

- conclude il procedimento relativo all'approvazione del PTC del Parco regionale e naturale delle Groane previsto dall'art. 19 della l.r. 86/1983;
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 del d.lgs. 33/2013;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede tra l'altro, nell'ambito del Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», l'Obiettivo strategico 5.3.5 «Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagilate ed assunte le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente recepite e confermate;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, co-

¹ Gli allegati alla presente delibera sono disponibili al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettalioProcedimento/servizi-e-information/enti-e-operatori/Ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/approvazione-PTC-parco-regionale-naturale-e-varianti/approvazione-PTC-parco-regionale-naturale-e-varianti>

DELIBERAZIONE N. XII/ 5163

SEDUTA DEL 13/10/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente* ROMANO MARIA LA RUSSA
 ALESSANDRO BEDUSCHI ELENA LUCCHINI
 GUIDO BERTOLASO FRANCO LUCENTE
 FRANCESCA CARUSO GIORGIO MAIONE
 GIANLUCA COMAZZI BARBARA MAZZALI
 ALESSANDRO FERMI MASSIMO SERTORI
 PAOLO FRANCO CLAUDIA MARIA TERZI
 GUIDO GUIDESI SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Gianluca Comazzi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE E NATURALE DELLE GROANE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

La Dirigente Nadia Padovan



RegioneLombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- la L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e la Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

RICHIAMATE:

- la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", in particolare l'art. 19, commi 1 e 2 che disciplinano le procedure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali e relative varianti;
- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";
- la L.R. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in cui in particolare sono confluite la L.R. n. 31 del 20 agosto 1976 (istituzione del Parco regionale delle Groane) e la L.R. n. 7 del 29 aprile 2011 (istituzione del Parco Naturale delle Groane e della Brughiera Briantea);
- la D.C.R del 13 marzo 2007, n. 351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 L.R. 11 marzo 2005 n. 12)";
- la D.C.R. 19 gennaio 2010, n. 951 "Approvazione del Piano Territoriale Regionale" (PTR), integrato ai sensi della L.R. 31/2014 con D.C.R. 411 del 19/12/2018, e in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), parte integrante dello stesso, che contiene la disciplina paesaggistica regionale;
- la D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle D.D.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971";
- la D.G.R. 7 febbraio 2014, n. X/1343 "Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione";
- la D.G.R. 29 marzo 2021, n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTI altresì i seguenti istituti di tutela presenti all'interno del perimetro del Parco Regionale delle Groane riconosciuti con Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 186 del 10.08.2016 e gestite dal Parco Regionale delle Groane:



RegioneLombardia
LA GIUNTA

- ZSC Pineta di Cesate (IT2050001);
- ZSC Boschi delle Groane (IT2050002);
- ZSC Fontana del Guercio (IT2020008);

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3814 "Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale delle Groane (art. 19, comma 2, L.R. 86/83)" e le D.G.R. di approvazione delle relative varianti parziali n. X/203 del 31/05/2013, n. X/1729 del 30/04/2014 e n. X/3147 del 18/02/2015;

PRESO ATTO che:

- l'Ente gestore del Parco delle Groane con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 29 luglio 2020 ha avviato il procedimento di redazione della Variante al PTC del Parco contestualmente all'individuazione dell'Autorità procedente e competente per la VAS, revocando le precedenti Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 52 del 3 settembre 2018 e n. 87 del 27 novembre 2019;
- con deliberazione n. 17 del 21/12/2021 della Comunità del Parco è stata adottata la " *Variante Generale al Piano Territoriale del Parco finalizzata alle aree di ampliamento di cui alla L.R. n. 39/2017, alla stesura delle Norme del Parco Naturale e all'adeguamento ed aggiornamento delle Norme Tecniche, alle rettifiche della disciplina del Parco, di cui alla L.R. 31/1976 e la L.R. 7/2011*" ;
- con deliberazione n. 4 del 22/02/2023 della Comunità del Parco sono state esaminate le osservazioni e approvate le controdeduzioni della variante generale al PTC del Parco delle Groane;

DATO ATTO che:

- il Parco Regionale delle Groane ha trasmesso in data 09/03/2023 (prot. M1.2023.0043404) all'allora D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Struttura Parchi e Aree Protette, la proposta di variante generale al PTC, comprensiva del rapporto ambientale, per l'approvazione in Giunta regionale;
- il Dirigente della Struttura Parchi e Aree Protette, con nota del 06/04/2023, prot. M1.2023.0063132, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e i nominativi dei referenti al Parco delle Groane e agli enti interessati, e, con nota prot. M1.2023.0063120, ha richiesto alla Direzione Generale Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 8, della L.R. 86/83, l'espressione della Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito VIC);
- l'istruttoria regionale è stata condotta dalla Struttura Parchi e Aree Protette con il supporto del Gruppo di Lavoro interdirezionale (di seguito GdL) istituito con Decreto n. 13483 del 13/09/2023, prorogato con Decreto n. 13382 del 11/09/2024 e aggiornato con Decreto n. 10371 del 21/7/2025;
- in data 26/09/2023 si è svolto il primo incontro del suddetto GdL per la presentazione dei contenuti della Variante Generale al PTC vigente da parte dell'Ente gestore del Parco, in modalità mista (presenza e webinar), così come i successivi lavori istruttori sono avvenuti con scambio di documentazione via e-mail e con interlocuzioni anche in modalità webinar;



RegioneLombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATI i seguenti contenuti della proposta di variante generale al PTC del Parco Regionale e Naturale delle Groane:

- attribuire un azzonamento alle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale approvato con la L.R. 39/2017;
- predisporre le norme del Parco Naturale istituito con L.R. 7/2011;
- aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati approvati con le D.G.R. n. IX/3814 del 2012 e n. X/1729/2014;
- aggiornare e semplificare la cartografia migliorandone la lettura e arricchendola di informazioni territoriali;
- consolidare e verificare le politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali, con la formazione di un quadro strategico che possa includere anche le nuove competenze in materia paesistica;
- promuovere la formazione di un sistema integrato di corridoi ecologici con le aree protette limitrofe;
- tutelare e conservare le specie floristiche d'interesse comunitario o in ogni caso rare, attraverso la salvaguardia dei principali habitat individuati nel territorio;
- favorire una corretta gestione della fruizione pubblica del Parco garantendone l'accesso e riducendo il disturbo ambientale;

CONSIDERATO che il suddetto GdL, sulla base degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia e tenendo conto dei *"Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali"* approvati con la citata D.G.R. 1343/2014, ha ritenuto di modificare e integrare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e la Cartografia allegate alla proposta di variante generale, sulla base delle valutazioni emerse nel corso dell'istruttoria regionale e meglio dettagliate nella Dichiarazione di Sintesi finale;

CONSIDERATO, altresì, che l'istruttoria del GdL ha apportato, in via generale, alcune modifiche alle NTA, agli azzonamenti e alla cartografia del PTC, al fine di:

- garantire la conformità alla L.R. 86/83 e ad altre norme di settore, nonché la compatibilità col PTR;
- aggiornare i riferimenti normativi;
- semplificare il testo eliminando gli articoli o commi contenenti rimandi a procedure disciplinate da altre norme o parti delle NTA del PTC vigente;
- rendere coerenti le scelte di pianificazione delle aree oggetto dell'ampliamento approvato con L.R. 39/2017;
- perfezionare gli azzonamenti o i confini quando gli stessi non coincidevano con elementi fisici, cartografici o con infrastrutture presenti sul territorio oppure quando in evidente contrasto con le aree di pertinenza degli immobili o con gli immobili stessi;

RILEVATO che la Struttura Parchi e Aree Protette, in qualità di Autorità procedente regionale, in esito all'istruttoria del GdL, ha apportato le seguenti principali modifiche ed integrazioni alle NTA:



RegioneLombardia LA GIUNTA

- sono stati aggiornati, corretti o eliminati i riferimenti normativi errati o impropri e sono state introdotte modifiche ed integrazioni in coerenza con la normativa nazionale, regionale di settore e con i piani e programmi regionali e provinciali;
- sono stati eliminati i riferimenti a forme di obbligazione compensativa poiché, in assenza di una specifica previsione legislativa, le stesse non possono essere applicabili, in quanto rivestono carattere meramente patrimoniale in relazione ad opere e al rilascio di titoli abilitativi in favore dei richiedenti delle trasformazioni del territorio;
- è stato introdotto un "Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del parco", Allegato 1 alle NTA;
- è stato modificato l'art. 30 rimandando ad una convenzione la definizione delle modalità di accesso al pubblico dei complessi storico-architettonici di proprietà privata e introducendo la disciplina degli interventi nelle more dell'approvazione del Piano di Settore;
- è stato introdotto un nuovo articolo dedicato alle opere infrastrutturali viabilistiche in conformità ai contenuti di cui all'art. 102 bis della L.R 12/2005 (obiettivi prioritari del PTR);

RILEVATO, altresì, che la Struttura Parchi e Aree Protette, in qualità di Autorità procedente regionale, in esito all'istruttoria del GdL, ha apportato le seguenti principali modifiche alle proposte di nuovi azzonamenti e di modifica dei confini:

- sono stati modificati alcuni azzonamenti da "zone agricole" o di "indirizzo naturalistico" in quanto tali aree risultano effettivamente edificate; pertanto, in coerenza con le altre aree edificate individuate dal Parco, è stata alle stesse attribuita la corretta destinazione;
- sono stati modificati alcuni azzonamenti da "zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo" a "zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico" in quanto tali aree risultano aree boscate con vocazione naturalistica come altre aree presenti nel Parco;
- all'interno delle "Zone di interesse storico-architettonico" sono state distinte le aree o gli immobili gravati da vincolo ministeriale o regionale da quelle senza vincolo;
- sono state inserite le opere già realizzate o in progetto ricadenti tra le opere di interesse prioritario nell'aggiornamento del PTR ("Canturina bis"; vasche di laminazione dei fiumi Seveso Pudiga e dei torrenti Guisa e Terrò Certesa; "Opere di trasporto pubblico nell'area ex Alfa di Arese recependo gli esiti dell'AdP di iniziativa regionale");
- al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, è stata recepita la modifica del perimetro del Parco nel Comune di Solaro, limitatamente alla realizzazione della rotatoria sulla ex strada statale 527 ed evitando la frammentazione degli edifici esistenti, presentata dal Comune di Solaro come richiesta di autorizzazione in deroga alle NTA del PTC e con parere favorevole del Parco;

RILEVATO, infine, che la Struttura Parchi e Aree Protette, in qualità di Autorità procedente regionale, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla



RegioneLombardia LA GIUNTA

cartografia e agli allegati, dove necessario, per coerenza con le modifiche alle NTA e per una maggior leggibilità della cartografia stessa, come meglio specificato nella Dichiarazione di Sintesi finale;

DATO ATTO che:

- le modifiche apportate nel corso dell'istruttoria alle Norme di Piano, alle proposte di nuovi azzonamenti e alla cartografia sono contenute nei documenti istruttori depositati agli atti della Struttura Parchi e Aree Protette e meglio specificate nella Dichiarazione di Sintesi finale;
- in data 24/04/2025 sono stati terminati i lavori istruttori del GdL, a seguito di numerose interlocuzioni con i componenti del GdL e con altri funzionari regionali per le loro materie di competenza, in esito alle quali sono state condivise le scelte di modifica degli elaborati del piano, anche con il coinvolgimento dell'Ente gestore del Parco;
- con nota del 10/07/2025 (prot. Z1.2025.0022828) è stato richiesto all'Autorità regionale competente per la VAS, l'espressione del parere motivato finale ed è stato comunicato all'Autorità competente per la VIC la fine dell'istruttoria;

RICHIAMATO il decreto n. 10568 del 12/07/2023 del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità, Autorità competente per la VIC, con cui è stata espressa Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del D.P.R. 357/1997, sull' integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, della proposta di variante generale al PTC e al Piano del Parco regionale e naturale delle Groane, così come definita a seguito delle determinazioni assunte in sede di istruttoria regionale, a condizione che venga adottata la prescrizione per cui siano assoggettati a VIC gli interventi di edificazione, cementificazione o che comunque, abbiano un effetto sull'aumento della pressione antropica sul territorio, ricadenti in prossimità o nelle adiacenze dei Siti Natura 2000 o nelle aree individuate come elementi primari della RER o in prossimità dei varchi tracciati dalla RER, allo scopo di verificare le incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario tutelate dai siti stessi ed, eventualmente, mettere in atto tutte le misure che consentano di mitigare gli impatti negativi degli interventi;

RICHIAMATO altresì il Decreto del 1/9/2025 n. 11920 con cui L'Autorità regionale competente per la VAS ha espresso parere motivato finale positivo in merito alle modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità procedente regionale alla Variante generale al PTC del Parco regionale delle Groane, ritenendo che esse possano assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che:

- siano recepite le prescrizioni della VIC;
- siano ripristinate all'interno delle NTA misure e criteri per ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e il paesaggio. Nello specifico, fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei



RegioneLombardia LA GIUNTA

procedimenti di VIA e indicare l'Allegato 1 "Elenco specie arboree e arbustive autoctone" come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi;

- sia inserito nell'elenco degli strumenti di pianificazione, all'articolo 16 delle NTA, un riferimento all'AQST poiché il Parco delle Groane è interessato dal Contratto di Fiume Seveso, così come proposto: <<Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Seveso", composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un Programma delle Azioni.>>;
- nell'ex art. 13 "Oggetto della tutela e della salvaguardia", dopo << (...) dei valori e delle funzioni di cui appresso:>> aggiungere quanto previsto nel Rapporto Ambientale: <<a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici>>; sia previsto per le cascine riconosciute dalla Soprintendenza di interesse storico architettonico, anche se ammalorate dal punto di vista statico, oltre al mantenimento e al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali, anche la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali;
- per i Piani di settore sia prevista una verifica preliminare di ricaduta nell'ambito di applicazione definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.lgs 152/06;
- per quanto riguarda il monitoraggio ambientale del Piano:
 - sia integrato il sistema di monitoraggio indicando la fonte dei dati da reperire, l'ente che effettuerà il monitoraggio e le relative risorse;
 - per gli indicatori individuati sia specificato per ognuno di essi se sono di tipo qualitativo o quantitativo e per quest'ultimi definita la modalità di calcolo e le unità di misura;
 - siano individuati specifici indicatori in grado di verificare il contributo dato dalle azioni del Piano al perseguitamento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
 - le relazioni di monitoraggio biennali previste dal Piano siano comprensive dei risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare e siano pubblicate sul sito web dell'Ente Parco e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art. 18 del D.lgs. 152/06;

RILEVATO che il recepimento delle condizioni contenute nel parere motivato finale e nella VIC ha comportato la modifica delle Norme di Piano con i relativi allegati e del Rapporto Ambientale con il relativo Piano di Monitoraggio, come più precisamente indicato nella Dichiarazione di Sintesi Finale;

EVIDENZIATO che la proposta di Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, così come modificata dalla Struttura Parchi e Aree Protette in esito al lavoro del GdL e a seguito della VIC e del parere motivato VAS:

- non arreca incidenza sull'integrità dei siti Natura 2000, come attestato nel decreto n. 10568 del 12/07/2023 sopra richiamato (decreto di VIC);



RegioneLombardia
LA GIUNTA

- non comporta effetti significativi sull'ambiente, come attestato nel decreto n. 11920 del 1/9/2025 sopra richiamato (parere finale VAS);
- assicura che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della Valutazione di Incidenza (VIC) positiva espressa con decreto n. 10568 del 12/07/2023 della competente struttura regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato sopra e nella Dichiarazione di sintesi finale;
- prendere atto del parere motivato finale positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, espresso con decreto n.11920 del 1/9/2025 della competente Unità Organizzativa regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato in premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale;
- approvare la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane composta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - Norme di Piano comprensive dell'Allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone
 - Tavola 1 A, B, C, D - Planimetria di Piano (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 2 A, B, C, D – Vincoli e Tutele (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 3 A, B, C, D – Analisi e ricognizione del Paesaggio (tavole in scala 1: 10.000)
 - Rapporto Ambientale;
 - Dichiarazione di sintesi finale;
- demandare al Parco regionale e naturale delle Groane:
 - la pubblicazione sul proprio sito web della variante generale al relativo Piano Territoriale di Coordinamento, della documentazione di cui al punto precedente, comprensiva del Piano di Monitoraggio contenuto nel rapporto Ambientale e della documentazione a corredo del piano ritenuta utile;
 - la pubblicazione sul proprio sito e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art. 18 del D.lgs. 152/06, dei Rapporti tecnici di monitoraggio, contenenti i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- conclude il procedimento relativo all'approvazione del PTC del Parco regionale e naturale delle Groane previsto dall'art. 19 della L.R. 86/1983;
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 del d.lgs. 33/2013;



RegioneLombardia LA GIUNTA

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede tra l'altro, nell'ambito del Pilastro 5 "Lombardia Green", Ambito 5.3 "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini", l'Obiettivo Strategico 5.3.5 "Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità";

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

VAGLIATE ED ASSUNTE le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente recepite e confermate;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, costituita dai seguenti elaborati parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Norme di Piano comprensive dell'Allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone
 - Tavola 1 A, B, C, D - Planimetria di Piano (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 2 A, B, C, D – Vincoli e Tutele (tavole in scala 1: 10.000)
 - Tavola 3 A, B, C, D – Analisi e cognizione del Paesaggio (tavole in scala 1: 10.000)
 - Rapporto Ambientale;
 - Dichiarazione di Sintesi finale;
2. di prendere atto della Valutazione di Incidenza (VIC) positiva della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, espressa con decreto n. 10568 del 12/07/2023 della competente struttura regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato in premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale;
3. di prendere atto del parere motivato finale positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale e naturale delle Groane, espresso con decreto n. 11920 del 1/9/2025 della competente Unità Organizzativa regionale e del recepimento delle condizioni ivi contenute, come specificato in premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale;



RegioneLombardia
LA GIUNTA

4. di demandare al Parco regionale delle Groane:
 - la pubblicazione sul proprio sito web della variante generale al relativo Piano Territoriale di Coordinamento, della documentazione di cui al punto 1 comprensiva del Piano di Monitoraggio contenuto nel rapporto Ambientale e della documentazione a corredo del piano ritenuta utile;
 - la pubblicazione sul proprio sito e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art.18 del D.lgs.152/06, dei Rapporti tecnici di monitoraggio, contenenti i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate;
5. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente», in ottemperanza all'art. 39 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO DELLE GROANE**

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006, della L.R. 12/2005, degli indirizzi della D.C.R. 351/2007
commi 5.16 e 6.7 e dell'Allegato 1d, c. 6.10 alla D.G.R. 761/2010

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Partecipazione**
- 3. Istruttoria regionale**
- 4. Vinca, Parere motivato finale. Recepimento nel PTC**
- 5. Conclusioni**

1. Premessa

La presente dichiarazione di sintesi accompagna la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco delle Groane ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento integrato di pianificazione e di valutazione ambientale strategica (VAS), così come previsto dall'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 152/2006 e dalla D.C.R. 351/2007. Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella D.G.R. n. 761/2010, Allegato 1d.

Questo documento illustra in che modo le considerazioni relative alla sostenibilità ambientale siano state integrate nella variante e come si sia tenuto conto del Rapporto ambientale, dello Studio d'Incidenza, degli esiti delle consultazioni, del parere motivato di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente VAS del Parco, della valutazione di incidenza dell'autorità competente regionale, del parere motivato finale dell'autorità competente regionale per la VAS.

Il Parco forestale e di cintura metropolitana delle Groane è stato istituito nel 1976 (L.R. n. 31 del 20 agosto 1976).

Il PTC vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.IX/3814 del 25 luglio 2012. Il Parco Naturale delle Groane è stato istituito con legge regionale del 29 aprile 2011, n. 7.

Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è parte integrante del sistema aree regionali protette e della rete ecologica regionale costituito dai parchi regionali, dalle riserve naturali regionali, dai parchi di cintura metropolitana e dai parchi locali di interesse sovra comunale. In particolare, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è elemento di raccordo e continuità con Parco Nord Milano a sud-est, con il parco locale di interesse sovracomunale del Lura e il Parco regionale Agricolo Sud Milano a ovest, con il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto Villoresi a est, con il Parco regionale della Spina Verde e il sistema dei laghi insubrici (ovvero parco della valle del Lambro) a nord.

Il territorio del Parco Regionale, in cui il Piano ha il compito di promuovere la formazione di un sistema integrato di corridoi ecologici con le aree protette limitrofe, ricomprende, oltre al Parco Naturale, anche tre Siti Natura 2000: la ZSC IT2050001 “Pineta di Cesate”, la ZSC IT2050002 “Boschi delle Groane” e, con l’accorpamento della Riserva naturale Fontana del Guercio nel 2017, la ZSC IT2020008 “Fontana del Guercio”.

Dall’approvazione nel 2012 sono state successivamente approvate due varianti parziali al PTC del Parco (d.g.r. n. x/203 del 31.05.2013 e d.g.r. n. X/3147 del 18.02.2015) e una variante per le zone di ampliamento ex L.R. 7/2011 (d.g.r. n. X/1729 del 30.04.2014).

Con L.R. n.39 del 28 dicembre 2017 è stato approvato un ampliamento dei confini del Parco Regionale con accorpamento della Riserva Naturale Fontana del Guercio e del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea. Il Parco delle Groane, localizzato a nord-ovest di Milano, comprendeva un territorio di circa 3.800 ettari e si estendeva sul territorio di 16 comuni appartenenti a due amministrazioni Provinciali (Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza). L’ampliamento di cui alla legge regionale n. 39/2017 ha interessato un’area di oltre 4.000 ettari, interessando i comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Lentate sul Seveso e Meda, sempre all’interno dei territori di Città metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza e i Comuni di Cabiate, Mariano Comense, Carugo, Figino Serenza, Novegrate, Carimate, Cermenate, Vertemate con Minoprio, Fino Mornasco, Cuggiago e Cantù in Provincia di Como.

Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis della L.R. 86/1983 l’Ente deve adottare la variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) entro due anni dall’entrata in vigore dalla sopracitata L.R. n. 39/2017, con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52 del 3 settembre 2018 è stato avviato il procedimento per la variante al PTC delle zone di ampliamento del Parco e con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 15 del 20 febbraio 2019 è stata formalizzata l’istituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione della variante.

Considerato inoltre che nella seduta del 31 ottobre 2019, con deliberazione n. 22, la Comunità del Parco ha approvato il Documento di Indirizzo per la variante al PTC per il territorio del Parco delle Groane (eccezione fatta per le aree Natura 2000 e per il Parco Naturale) di cui alla DGR n 3814/2012 e alle L.R. n. 31/1976 e che – stante le indicazioni degli Uffici Regionali competenti – si è ritenuto opportuno procedere anche alla redazione del Regolamento del Parco Naturale delle Groane, istituito con L.R. n. 7/2011, è stata avanzata la proposta di deliberazione del consiglio di gestione n. 44924 del 21 novembre 2019, avente ad oggetto “AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE GENERALE AL PTC (DGR N. IX/3814 – 2012) E REGOLAMENTO AL PARCO NATURALE (L.R. 11/2011)”.

La variante è perciò suddivisa in tre parti:

- a. la variante al piano territoriale finalizzata ad attribuire gli azzonamenti alle zone di ampliamento di cui alla legge regionale n. 39/2017;
- b. predisporre il piano del parco naturale delle Groane di cui alla legge regionale n. 7/2011;
- c. la variante al piano territoriale di coordinamento approvata con deliberazione della giunta regionale n. IX/3814 del 2012 e deliberazione della giunta regionale n X/1729/2014 finalizzata ad aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati vigenti;

ed è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborati grafici:
 - Tav1_Planimetria di piano (scala 1:10.000. Quattro fogli: A, B - per le zone oggetto di ampliamento - C e D)
 - Tav2_Vincoli e tutele (scala 1:10.000. Quattro fogli: A, B - per le zone oggetto di ampliamento - C e D)
 - Tav3_Analisi e ricognizione del paesaggio (scala 1:10.000. Quattro fogli: A, B - per le zone oggetto di ampliamento - C e D)

- Tavola A: carta dell'uso del suolo (solo per le aree oggetto di ampliamento. Scala 1:15.000)
- Tavola B: carta geologica (solo per le aree oggetto di ampliamento. Scala 1:15.000)
- Tavola C: carta delle tipologie forestali (solo per le aree oggetto di ampliamento. Scala 1:15.000)
- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione tecnica e relativi allegati
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non tecnica
- Studio di incidenza
- Parere motivato
- Dichiarazione di sintesi con allegato

2. Partecipazione

Il processo partecipativo ai fini dell'adozione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento ha coinvolto i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, le associazioni e gli enti portatori d'interessi particolari o diffusi.

Al fine di adempiere all'obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS:

- L'ente gestore del Parco delle Groane, con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 87 del 27 novembre 2019, avente ad oggetto: "AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE GENERALE AL PTC (DGR N. IX/3814 – 2012) E REGOLAMENTO AL PARCO NATURALE (L.R. 11/2011)" approva la proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione n. 44924 del 21 novembre 2019 avviando il procedimento di redazione della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco e relativa VAS;
- L'ente gestore del Parco delle Groane, con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 29.07.2020 ha dato avvio al procedimento di formazione della Variante Generale al PTC del Parco, contestualmente all'individuazione dell'Autorità precedente e competente per la VAS, revocando le precedenti Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 52/2018 e n. 87/2019. Le autorità precedente e competente per la VAS - come stabilito dalla d.g.r. n. IX/761 del 10.11.2010 - hanno individuato con determina n. 167/2020 del 24.09.2020 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alle sedute della Conferenza di Valutazione, definendo le modalità di convocazione alla prima seduta della stessa Conferenza.

✓ **Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.):** il Direttore del Parco.

✓ **Autorità procedente:** Responsabile dell'area tecnica dell'Ente.

✓ **Soggetti competenti in materia ambientale:**

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano, Dipartimento di Monza e Brianza, Dipartimento di Como;
- ATS Agenzie di Tutela della Salute competenti per zona;
- Segretario Regionale per la Lombardia del MIBACT;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima;
- Regione Lombardia, Uffici Territoriali Regionali Insubria, Milano, Monza e Brianza;
- Provincia di Como (Ente Gestore di Siti Rete Natura 2000 limitrofi);
- Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 interessati: Ente gestore del Parco delle Groane (per ZSC Pineta di Cesate e ZSC Boschi delle Groane), Ente gestore del Parco regionale Spina Verde di Como (per ZSC Spina Verde), Provincia di Como (per ZSC Palude di Albate), Ente gestore del Parco regionale Valle del Lambro (per ZSC Lago di Montorfano);
- Autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza – Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima;

✓ **Enti territorialmente interessati:**

- Regione Lombardia: Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Direzione Generale Ambiente e Clima; Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; Direzione Generale Territorio e Protezione civile;
- Città Metropolitana di Milano (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale; Area Pianificazione Territoriale, Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico);
- Provincia di Monza e Brianza (Settore Territorio);
- Provincia di Como (Dipartimento Programmazione, Territorio e Parchi);
- Parco Regionale Spina Verde;
- Parco Regionale Valle Lambro;
- Parco Regionale Bosco delle Querce;
- Parco Nord Milano;
- PLIS Lura;
- PLIS Grugnotorto;
- Comuni del Parco Regionale delle Groane;
- Comuni confinanti e limitrofi;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

✓ **Pubblico interessato**

- Cittadinanza;
- Principali associazioni ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWF, sezioni locali);
- Associazioni locali di tutela ambientale;
- Ambiti Territoriali di Caccia competenti;
- Associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, CIA, Coldiretti;
- Ordini/collegi professionali regionali: Geometri, Architetti e Pianificatori, Ingegneri, Agronomi e Forestali.

✓ **modalità di informazione e partecipazione del pubblico**, al fine del coinvolgimento degli Enti e del pubblico:

- albo pretorio dell'ente;
- Posta Elettronica Certificata;
- Sito web dell'ente;
- Social network dell'ente, con particolare riferimento alla pagina Facebook;
- Portale SIVAS di Regione Lombardia;
- BURL e stampa per quanto attiene agli avvisi e alle informazioni da pubblicare per cui i disposti normativi prevedano la messa a disposizione mediante i canali ufficiali indicati nei precedenti punti.

Il Parco ha attuato un primo coinvolgimento degli Enti territoriali interessati: con avviso pubblico del 31.07.2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato definito il termine del 25.9.2020 per formulare e trasmettere istanze o proposte, inerenti agli obiettivi richiamati nella precitata delibera di avvio. Il Consiglio di Gestione del Parco, con la finalità di mettere nelle migliori condizioni tutti i componenti della Comunità del Parco ha trasmesso, in anticipo, i contenuti della bozza delle attività tecniche prodotte dall'Ufficio di Piano, per una opportuna condivisione e verifica interna con le rispettive strutture tecniche. Quindi, al fine di condividere e confrontarsi in ordine ai documenti trasmessi è stato avviato un ciclo di cinque incontri a distanza oppure in videoconferenza, tenutisi fra il 14 ottobre e il 10 novembre 2020. Le principali necessità emerse alla fine degli incontri sono state:

- la verifica dei confini del Parco rispetto ad oggettivi limiti ed alla disciplina assunta nei rispettivi Piani di Governo del Territorio;
- la possibilità di individuare una disciplina di Piano al fine di normare gli orti di iniziativa comunale e/o esistenti di natura privata che interessano molti dei Comuni del Parco;

- un approfondimento rispetto alla viabilità di previsione di ruolo comunale e non;
- valutare le possibilità di azioni condivise per il recupero degli elementi individuati dalla bozza presentata come attività incompatibili (cave, attività di trattamento rifiuti, ecc.);
- consentire il recupero, per una successiva fruizione e conservazione, degli elementi individuati nella bozza presentata come elementi storico - culturali;
- aggiornare, rispetto alle evidenze che trasmetteranno i comuni interessati, le porzioni di Parco che effettivamente sono coltivate o comunque in capo ad aziende agricole attive nel Parco ai fini di una classificazione coerente con gli usi.

Quanto alla sintesi riportata si è dato tempo, non oltre la fine di dicembre 2020, ai singoli Comuni di trasmettere le proprie proposte in ordine alla disciplina di Piano che ritengono maggiormente coerente e allineata ai rispettivi territori e indirizzi di programmazione. A seguito di tale fase, il Parco ha proceduto nella valutazione dei contributi trasmessi e dai confronti avviati nelle more degli obiettivi espressi nella Delibera n. 22 del 31.10.2019 della Comunità del Parco, nel rispetto alle facoltà concesse dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 s.m.i. rimandando alla pianificazione di settore elementi quali la pianificazione puntuale delle aree di iniziativa comunale, le fornaci e la mobilità debole.

In data 16.12.2020 è stato messo a disposizione su SIVAS e sul sito web del Parco il Documento di *Scoping* (Rapporto preliminare) e il 21.12.2020 è stata convocata la prima Conferenza di valutazione in modalità asincrona con la richiesta di inviare contributi entro la data del 20.01.2021; il verbale della prima Conferenza asincrona e i contributi ricevuti sono stati pubblicati su SIVAS in data 22.02.2021.

Durante la fase di consultazione preliminare (*scoping*) della VAS sono pervenuti n.10 contributi da parte dei seguenti soggetti:

| N. | Prot. | Data | Soggetto |
|----|-------|------------|--|
| 1 | 153 | 15/01/2021 | Brianza Acque |
| 2 | 173 | 18/01/2021 | WWF Lombardia |
| 3 | 189 | 19/01/2021 | Provincia di Monza e Brianza |
| 4 | 202 | 20/01/2021 | MIBACT_SABAP-CO-LC |
| 5 | 217 | 21/01/2021 | ATS Brianza |
| 6 | 218 | 21/01/2021 | Regione Lombardia UTR Brianza |
| 7 | 375 | 01/02/2021 | Comitato "No alla strada nel Parco" |
| 8 | 711 | 19/02/2021 | Parco regionale della Valle del Lambro |
| 9 | 712 | 19/02/2021 | ARPA Lombardia |
| 10 | 713 | 19/02/2021 | SNAM SpA |

In data 13.08.2021 è stato trasmesso a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati l'avviso di messa a disposizione della Proposta di Variante al PTC del Parco e la convocazione per la seconda conferenza di VAS.

La proposta di variante del PTC del Parco ed il Rapporto Ambientale con relativa Sintesi Non Tecnica e Studio di Incidenza sono stati messi a disposizione in data 16.08.2021 sul sito internet dell'Ente Parco e sul sito web SIVAS al fine di acquisire osservazioni entro il 14.10.2021.

Alla data del 10.11.2021, a seguito del periodo di consultazione pubblica per la VAS del Piano sono pervenute n. 74 osservazioni dai seguenti soggetti:

| N. | Prot. | Data | Soggetto |
|----|-------|------------|-------------------|
| 1 | 3557 | 24/08/2021 | Privato |
| 2 | 3558 | 24/08/2021 | Brianza acque srl |
| 3 | 3651 | 06/09/2021 | Privato |

| | | | |
|----|------|------------|---|
| 4 | 3838 | 21/09/2021 | Privato |
| 5 | 3969 | 04/10/2021 | Privato |
| 6 | 3970 | 04/10/2021 | Privato |
| 7 | 3971 | 04/10/2021 | Privato |
| 8 | 4015 | 06/10/2021 | Privato |
| 9 | 4042 | 07/10/2021 | Privato |
| 10 | 4045 | 07/10/2021 | Privato |
| 11 | 4056 | 11/10/2021 | Privato |
| 12 | 4057 | 11/10/2021 | Privato |
| 13 | 4059 | 11/10/2021 | Privato |
| 14 | 4080 | 12/10/2021 | Privato |
| 15 | 4081 | 12/10/2021 | Privato |
| 16 | 4082 | 12/10/2021 | Privato |
| 17 | 4084 | 12/10/2021 | Impulsi Sostenibilità e Solidarietà - Sinistra e Ambiente |
| 18 | 4088 | 12/10/2021 | Privato |
| 19 | 4101 | 12/10/2021 | Privato |
| 20 | 4102 | 12/10/2021 | Privato |
| 21 | 4105 | 12/10/2021 | Privato |
| 22 | 4107 | 12/10/2021 | Privato |
| 23 | 4108 | 12/10/2021 | Privato |
| 24 | 4112 | 13/10/021 | Privato |
| 25 | 4113 | 13/10/021 | Regione Lombardia |
| 26 | 4114 | 13/10/021 | Privato |
| 27 | 4117 | 13/10/021 | Privato |
| 28 | 4124 | 13/10/021 | Privato |
| 29 | 4125 | 13/10/021 | Provincia di Monza e Brianza |
| 30 | 4128 | 13/10/021 | Comune di Milano |
| 31 | 4129 | 13/10/021 | Comune di Meda |
| 32 | 4131 | 13/10/021 | ARPA Lombardia |
| 33 | 4132 | 13/10/021 | Privato |
| 34 | 4141 | 14/10/2021 | Comune di Carimate |
| 35 | 4142 | 14/10/2021 | WWF LOMBARDIA |
| 36 | 4143 | 14/10/2021 | Comune di Mariano Comense |
| 37 | 4144 | 14/10/2021 | Privato |
| 38 | 4145 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 39 | 4146 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 40 | 4147 | 14/10/2021 | Comune di Arese |
| 41 | 4148 | 14/10/2021 | MIBACT |
| 42 | 4149 | 14/10/2021 | Comune di Cantù |
| 43 | 4152 | 14/10/2021 | ATC Canturina |
| 44 | 4153 | 14/10/2021 | Privato |
| 45 | 4154 | 14/10/2021 | Privato |
| 46 | 4156 | 14/10/2021 | Privato |
| 47 | 4157 | 14/10/2021 | Privato |
| 48 | 4159 | 14/10/2021 | Federcaccia |
| 49 | 4161 | 14/10/2021 | Comune di Cesate |
| 50 | 4162 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 51 | 4163 | 14/10/2021 | Privato |
| 52 | 4166 | 14/10/2021 | ATC Brianteo |
| 53 | 4167 | 14/10/2021 | Comune di Vertemate |
| 54 | 4172 | 14/10/2021 | RUP UT Parco Groane |

| | | | |
|----|------|------------|---|
| 55 | 4173 | 14/10/2021 | Privato |
| 56 | 4174 | 14/10/2021 | Privato |
| 57 | 4175 | 14/10/2021 | Comune di Cantù |
| 58 | 4188 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 59 | 4194 | 14/10/2021 | Soprintendenza CO-MB-MI |
| 60 | 4195 | 14/10/2021 | Privato |
| 61 | 4197 | 14/10/2021 | Privato |
| 62 | 4189 | 15/10/2021 | Provincia di Como |
| 63 | 6306 | 25/10/2021 | MIC Segretariato Regionale per la Lombardia |
| 64 | 4267 | 21/10/2021 | Privato |
| 65 | 4268 | 21/10/2021 | Privato |
| 66 | 4319 | 26/10/2021 | Comune di Solaro |
| 67 | 4333 | 26/10/2021 | ATS Brianza |
| 68 | 4343 | 27/10/2021 | Privato |
| 69 | 4344 | 27/10/2021 | Comune Cesano Maderno |
| 70 | 4421 | 04/11/2021 | Privato |
| 71 | 4490 | 09/11/2021 | RUP UT Parco Groane - Integrazioni |
| 72 | 4718 | 15/11/2021 | Privato |
| 73 | 4576 | 16/11/2021 | Privato |
| 74 | 4642 | 19/11/2021 | Privato |

In data 26/10/2021 si è svolta la seconda Conferenza di valutazione per la VAS e il relativo verbale è stato pubblicato sul sito web SIVAS.

In data 03.12.2021 l'Autorità Competente per la VAS del Parco ha espresso Parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

Con deliberazione n. 17 del 21.12.2021 la Comunità del Parco ha adottato la variante generale al PTC.

La deliberazione di adozione e i relativi allegati sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio del Parco in data 10.01.2022 e messi a disposizione fino al 25.01.2022; sono stati altresì pubblicati su SIVAS, negli Albi Pretori dei Comuni e delle Province del Parco, sul sito web del Parco in data 11.01.2022, sui quotidiani nazionali Avvenire e Messaggero in data 19.01.2022;

L'avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 26.01.2022;

Nei sessanta giorni successivi al deposito (dal 25.02.2022 e fino al 26.04.2022) gli Enti e i privati interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni al protocollo dell'Ente.

A seguito della pubblicazione del Piano adottato sono pervenute, nei 60 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione e quindi entro il termine del 26.04.2022, n. 114 osservazioni, corrispondenti a n. 303 richieste controdedotte, delle quali n. 3 (corrispondenti a n. 17 richieste controdedotte) sono state integrate in date successive al 26.04.2022. Sono pervenute inoltre, in data 27.04.2022, n. 5 osservazioni tardive, corrispondenti ad altrettante richieste controdedotte.

Con deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 22.02.2023 sono state esaminate le osservazioni (n. 100 accolte, n. 60 parzialmente accolte e n. 148 respinte) e approvate le controdeduzioni.

3. Istruttoria regionale

Il Parco regionale delle Groane ha trasmesso in data 09.03.2023 (prot. M1.2023.0043404) alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Struttura Parchi e Aree protette, in qualità di Autorità procedente regionale, la proposta di variante al PTC, modificata a seguito delle controdeduzioni, per l'approvazione in Giunta regionale.

Con nota prot. M1.2023.0063132 del 06.04.2023, la Struttura Parchi e Aree protette ha comunicato al Parco delle Groane, agli enti e alle Direzioni Generali interessati l'avvio del procedimento amministrativo e i nominativi dei referenti e contestualmente, con nota prot. M1.2023.0063120 del 06.04.2023, ha richiesto alla Direzione Generale Ambiente e Clima, in qualità di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VIncA), ai sensi dell'art. 25 bis, comma 8, della L.R. 86/83, l'espressione della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Iter istruttorio

Con mail del 15.09.2023 la dirigente della Struttura Parchi e Aree Protette ha convocato il primo incontro del Gruppo di Lavoro, stabilito in data 26.09.2023, dando così avvio al processo istruttorio della variante generale del Parco delle Groane.

Si precisa che il Gruppo di Lavoro (GdL) a supporto dell'attività istruttoria dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti è stato costituito con decreto del Direttore Generale della D.G. Territorio e Sistemi Verdi n. 13483 del 13.09.2023. L'attività del GdL è stata successivamente prorogata dal decreto n. 13382 del 11.09.2024 e la composizione del GdL è stata aggiornata con decreto n. 10371 del 21.07.2025.

Alla prima riunione del GdL del 26.09.2023 hanno partecipato amministratori e tecnici del Parco, che hanno illustrato i contenuti essenziali della proposta di variante.

Di seguito si sintetizzano le fasi del percorso istruttorio coordinato dalla competente Struttura e condiviso con il GdL e il Parco:

- In data **13.10.2023** sono state trasmesse tramite mail al GdL:
 - le N.T.A. contenenti le prime osservazioni da parte della Struttura Parchi e Aree Protette, con la richiesta di integrare i propri contributi;
 - un collegamento a un documento di analisi delle proposte di variazione degli azzonamenti nella parte del Parco non in ampliamento, con la richiesta di valutazione soprattutto delle situazioni ritenute più problematiche dalla Struttura stessa;
 - il Verbale definitivo della prima riunione del GdL.
- La Struttura Parchi e Aree Protette ha richiesto un riscontro entro il 03.11.2023, rimandando a un successivo invio la trasmissione al GdL dei documenti di analisi delle proposte di rettifica dei confini del Parco e di analisi delle proposte di azzonamento per la parte interessata dall'ampliamento in attuazione della L.R. 39/2017.
- i contributi del GdL di cui al punto precedente sono pervenuti fra il 31.10 e il 27.11.2023.
- in data 23.09.2024 la Str. Parchi ha richiesto un ulteriore contributo sulle NTA alla Str. Paesaggio, che ha risposto in data 25.09.2024.
- in data 25.09.2024 e 21.11.2024 la Str. Parchi ha richiesto due ulteriori contributi giuridici sulle NTA, pervenuti in data 27.09.2024 e 22.11.2024.
- in data 16.12.24 la DG Infrastrutture e Opere Pubbliche ha inviato un aggiornamento del contributo trasmesso nel 2023, in seguito all'aggiornamento PTR 2024, approvato con d.c.r. del 26 novembre 2024 - n. XII/650. Nel PTR è compresa un'opera (metrotranvia di Arese, parte del *Sistema di trasporto pubblico*

di collegamento tra l'area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l'area MIND e Milano) di competenza della DG Trasporti e Mobilità Sostenibile.

- conseguentemente a quanto riportato al punto precedente, è stato richiesto in data 18.12.24 un contributo alla DG Trasporti e Mobilità Sostenibile, pervenuto in data 14.01.2025.
- in data 18.09.2024 (prot. Z1.2024.0033777) la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso al Parco tre documenti di analisi territoriale (riguardanti le modifiche agli azzonamenti vigenti, gli azzonamenti per le aree di ampliamento, le rettifiche di perimetro) con relativi shapefile per facilitare l'individuazione delle aree interessate. Gli shapefile sono stati successivamente reinviati tramite mail in data 30.09.2024 in quanto quelli trasmessi via PEC risultavano illeggibili.
- in data 07.10.2024 (prot. Z1.2024.0035639) la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso al Parco altri tre documenti di analisi territoriale e normativa (riguardanti le osservazioni del GdL alle Norme Tecniche di Attuazione – NTA - e agli elaborati cartografici).
- in data 12.11.2024 si è tenuto un incontro fra la Str. Parchi e Aree Protette e il Parco, per esaminare i contributi del GdL sulle NTA inviati in data 07.10.2024.
- in data 18.12.2024 il Parco ha trasmesso le proprie osservazioni ai contributi del GdL.
- in data 14.01.2025 si è tenuto un ulteriore incontro fra la Str. Parchi e Aree Protette e il Parco, per approfondire le criticità emerse in istruttoria nelle NTA e in cartografia.
- in data 14.01.2025 la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso al Parco tramite mail una tabella contenente alcune note del GdL alle NTA per le controdeduzioni, le proposte di rettifica di perimetro avanzate dalla stessa Struttura Parchi, le proposte di modifica alla Cartografia, l'Allegato 1 dell'elenco delle specie arboree ed arbustive autoctone e uno shapefile che individua 4 Aree a Servizi Comprensoriali prive di classificazione, affinché il Parco le includa in una sottocATEGORIA.
- in data 20.01.2025 il Parco ha risposto confermando la ricezione della nota al punto precedente e correggendo il proprio invio del 18.12 relativamente a un'area (Bollate, via Pace).
- in data 27.01.2025 la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso al Parco una mail integrativa all'invio del 14.01, trasmettendo i file contenenti le modifiche cartografiche concordate con il Parco all'ultimo incontro.
- in data 2 e 3.02.2025 il Parco ha risposto alla mail del 14.01 riguardo cartografia e NTA.
- in data 20.02.2025, su richiesta del Parco, si è tenuto un incontro fra la Str. Parchi e Aree Protette, il Parco e il cartografo incaricato dal Parco per l'aggiornamento delle tavole di Piano.
- in data 20 e 26.02.2025 la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso tramite mail al Parco gli shapefile di due vasche di laminazione mancanti nelle tavole 1, gli shapefile del perimetro del Parco rettificato e una nuova determinazione della Str. Parchi riguardo alla modifica di perimetro riportata all'ID8 del relativo shapefile.
- in data 26.02.2025 la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso via e-mail al GdL il testo delle NTA comprensivo di tutte le note apportate dal GdL stesso, una prima versione definitiva delle NTA, una tabella contenente tutte le note alle NTA con le determinazioni della Struttura Parchi e lo spazio per le determinazioni del GdL, l'allegato delle specie autoctone definitivo, le osservazioni alla cartografia (comprese di azzonamenti e perimetro), con richiesta di rispondere entro il 10.03.2025 in merito alle note alle NTA e alla cartografia;
- tra il 04.03.2025 e il 12.03.2025 sono pervenuti i contributi dei componenti del GdL (Ambiente e Clima, Paesaggio, Biodiversità, Infrastrutture, Progr. Territoriale e Paesistica) alle richieste contenute nella comunicazione del 26.02.2025;
- in data 05.03.2025 sono state inviate al Parco le note e le osservazioni della D.G. Agricoltura e della Str. Assetto Idrogeologico, che per errore non erano mai state condivise con il Parco.
- in data 14.03.2025 è pervenuta, in risposta alla comunicazione del 26.02.2025, una mail della Str. Pianificazione e Tutela Risorsa Idrica contenente nuove proposte di integrazione delle NTA.
- in data 17.03.2025 il Parco ha trasmesso una risposta alle note della D.G. Agricoltura e della Str. Assetto Idrogeologico inviate il 05.03.

- in data 24.03.2025 la Str. Parchi ha trasmesso alla D.G. Agricoltura e alla Str. Assetto Idrogeologico le controdeduzioni del Parco pervenute il 17.03, con le relative determinazioni della Str. Parchi, chiedendo di rispondere entro il 02.04.2025.
- in data 07.04.2025 il Parco ha trasmesso la richiesta di eliminare il comma 4 dell'art. 43, che risulta superato dalla giurisprudenza e dalla normativa sovraordinata, allegando copia di una sentenza che dichiara illegittima l'applicazione di tale norma.
- in data 10.04.2025 e 16.04.2025 il Parco ha trasmesso una prima versione rispettivamente delle tavole di azzonamento (Tavole 1) e dei vincoli e delle tutele (Tavole 2) che recepiscono le indicazioni del GdL.
- in data 17.04.2025 La Str. Parchi ha inviato al GdL la documentazione a conclusione dell'istruttoria, con la richiesta di trasmettere le eventuali osservazioni entro il 28.04.2025.
- in data 23.04.2025 il Parco ha trasmesso una seconda versione delle tavole di azzonamento (Tavole 1) e le Tavole 3 (Analisi e ricognizione del paesaggio).
- fra il 22 e il 24.04.2025 sono pervenute le ultime osservazioni del GdL (da parte della D.G. Infrastrutture e della Str. Pianificazione e Tutela Risorsa Idrica).
- in data 05.05.2025 la Str. Parchi ha trasmesso al Parco le ultime indicazioni per le tavole 1, 2 e 3. La risposta è pervenuta in data 07.05.2025.
- in data 26.05.2025 il Parco ha trasmesso le Tavole definitive, in attesa di assenso della Str. Parchi per inviare anche i relativi shapefile.
- in data 14.07.2025 la Str. Parchi ha trasmesso al Parco la documentazione conclusiva dell'istruttoria richiedendo la condivisione dei contenuti e la trasmissione da parte del Parco degli shapefile relativi alle tavole definitive già trasmesse. È stata contestualmente inviata - in data 10.07.2025, prot. Z1.2025.0022828 - alla Unità Organizzativa Urbanistica e VAS, in qualità di Autorità competente per la VAS regionale la richiesta di Parere Motivato Finale.
- in data 24.07.2025 (prot. Z1.2025.0024129) il Parco ha condiviso i contenuti della comunicazione del 14.07.2025 e trasmesso gli shapefile delle Tavole definitive.
- in data 01.09.2025 la UO Urbanistica e VAS, con decreto n. 11920, ha espresso il Parere Motivato Finale positivo con condizioni, come meglio dettagliato nel successivo capitolo 4.
- in data 04.09.2025 la Str. Parchi e Aree Protette ha inviato al Parco il Parere Motivato Finale con una proposta di recepimento delle condizioni contenute nel Parere Motivato Finale.
- in data 24.09.2025 si è tenuto un incontro fra la Str. Parchi e Aree Protette e il Parco, richiesto da quest'ultimo per approfondire i contenuti del Parere Motivato Finale.
- in data 30.09.2025 il Parco ha trasmesso le controproposte riguardo agli elaborati ricevuti in data 04.09.2025.

Istruttoria regionale

Il Gruppo di Lavoro, istituito per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti, ha verificato il Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia.

In esito all'attività istruttoria, l'Autorità Procedente regionale con il supporto del GdL ha proposto modifiche ed integrazioni alla variante al PTC adottata e controdedotta dal Parco, volte a renderla maggiormente adeguata alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali. Le modifiche riguardano sia le Norme Tecniche di Attuazione, sia la cartografia.

Le NTA proposte sono state analizzate e modificate come meglio descritto di seguito (gli articoli indicati di seguito sono quelli contenuti nella proposta di NTA del Parco):

- Sono stati corretti o eliminati i riferimenti normativi errati e sono state introdotte modifiche e precisazioni, in coerenza con: L 765/1967 (art. 8 c. 2) L.R. 86/83 (artt. 1 c. 2; 1 c. 3; 3 c. 1; 5 c. 2; 7 c. 1

- e 2; 9; 10) L.R. 12/05 (artt. 7 c.2 e 4; 20 c. 4; 29 c. 4) L.R. 10/08 (artt. 14 c. 7; 15 c. 3) L.R. 31/08 (artt. 14.12; 16 c. 6) L.R. 5/2017 (art. 41) L.R. 20/21 (art. 22 c. 6) d.p.r. 380/01 (art. 20 c. 1) d.p.r. 31/2007 (art. 43 c. 3) d.g.r. 10962/09 (art. 20 c. 3) d.g.r. 2482/2019 (art. 22 c. 1) D.Lgs. 152/06 (artt. 21 c. 3; 22 c. 3) D.Lgs. 42/04 (art. 17 c. 1; 20 c. 1) dcr 1801/84 (art. 40 c. 1) dcr 411/18 (rt. 17 c. 2) d.g.r. 11348/10 (art. 22 c. 4) DPR 31/2017 (art. 17 c.3).
- Sono stati eliminati i riferimenti a forme di obbligazione compensativa poiché, in assenza di una specifica previsione legislativa, tali forme non possono essere applicabili, in quanto rivestono carattere meramente patrimoniale in relazione ad opere e al rilascio di titoli abilitativi in favore dei richiedenti delle trasformazioni del territorio (eliminato l'intero art. 23 e i riferimenti ad esso – artt. 21bis, 29 c. 4, 30 c. 5 lett. f), 32 c. 3, 37 c. 1.2, 37 c. 2 lett. b), 38 c. 2, 43 c. 3). (L'articolo è stato successivamente ripristinato con modifiche ed integrazioni a seguito del recepimento delle condizioni del Parere Motivato Finale Cap. 4 della presente Dichiarazione. Allo stesso modo sono stati ripristinati i riferimenti negli altri articoli, limitatamente ai casi in cui non viene fatto esplicito riferimento alle obbligazioni compensative).
 - Sono stati eliminati i riferimenti al Piano di Gestione del PTC, in linea con l'aggiornamento normativo dell'art. 17 c. 1 lett. b) della L.R. 86/1983 in forza della L.R. 38/2015 art. 16 c. 1 lett. w). (artt. 3 c. 1 lett. a), 4).
 - In mancanza di un elenco di specie arboree ed arbustive autoctone, è stato predisposto dal Parco l'"Allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone" sulla base del Piano di Settore Boschi e dell'Allegato C del r.r. 5/2007. I rimandi allo stesso Allegato 1 sono stati inseriti nel testo (artt. 14 c. 1; 14 c. 7; 14 c. 8; 19 c. 1 lett. b), 27 c. 2, 33 c. 2, 34 c. 2, 36 c. 3.7, 37 c. 3, 38 c. 2, 42 c. 2).
 - Sono state eliminate alcune disposizioni già previste dalla normativa vigente (art. 6, art. 30 c. 1, Titolo VI "Ulteriori disposizioni") ed eliminati i commi privi di riscontro legislativo (artt. 8 c. 2 e 3, 14 c. 3 lett. b), 14 c. 7, 14 c. 10).
 - Sono stati introdotti commi che disciplinano l'attività di monitoraggio delle specie alloctone invasive, sia vegetali (artt. 14 c. 13, 14 c. 14) che animali (artt. 15 c. 9, 15 c. 10).
 - Sono stati eliminati i riferimenti alle pubblicazioni delle integrazioni al Piano Territoriale – Piano Paesaggistico Regionale, in quanto quest'ultimo viene periodicamente aggiornato (art. 17 c. 2). Similmente all'art. 22 c. 6 sono stati sostituiti i riferimenti specifici agli Ambiti Estrattivi con un rimando al piano cave vigente, in quanto i piani cave sono periodicamente aggiornati.
 - Sono stati corretti formulazioni e termini poco chiari, errati, impropri, fuorvianti o pleonastici: art. 19 c.2, art. 13 lett. e), art. 14 c. 1, art. 14 c. 3 lett. a), 21 c. 2 lett. b) e c), 21 c. 3, 29 c.4 e 9, artt. 28 c. 7, 29 c. 8 e 31 c. 3 e 6, art. 33 c. 2 art. 35 c.3 art. 37 c. 1.2 lett. e) art. 37 c. 3 art. 40 c. 1 art. 44. Sono stati eliminati alcuni refusi (art. 29 c.7, art. 31 c. 1, art. 31 c. 3 art. 37 c. 1.2 lett. d) art. 37 c. 3).
 - È stato corretto il riferimento alle norme di circolazione stradale (art. 19 c. 1 lett. d)) citando il codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
 - È stato riformulato il comma 2 dell'art. 19 "Recinzioni" meglio dettagliando le eccezioni a quanto disciplinato dall'art. 19 c. 1.
 - All'art. 20 c.2 è stato introdotto un inciso per coerenzia i contenuti del comma con l'articolo 21.
 - È stato eliminato l'art. 20 c. 3 in quanto la procedura SUAP non può produrre effetti di variante e/o deroga al PTC. Varianti e deroghe sono soggette a specifiche procedure stabilite per legge.
 - Sono stati corretti i riferimenti ai siti Rete Natura 2000 (artt. 21 c. 1, 27 c. 6, 42 c.1, 43 c. 1) eliminando i rimandi ai Siti di Interesse Comunitario (SIC – assenti nel territorio del Parco) e sostituendoli con rimandi generici ai "siti della Rete Natura 2000".
 - È stato inserito il BURL di pubblicazione all'art. 11.1.
 - All'art. 13 è stata aggiunta la lett. h) per citare gli elementi dell'architettura tradizionale fra gli oggetti di tutela e salvaguardia.
 - All'art. 14 c. 2 è stata aggiunta l'attività di gestione e miglioramento delle brughiere e zone umide, in quanto habitat di elevata importanza per il Parco, fra le attività per le quali l'EG può concedere

contributi a chi le svolgesse. In chiusura del comma è stata estesa a tutti gli habitat naturali la possibilità per l'EG di intervenire su di essi, in caso di terreni in proprietà privata, mediante forme di convenzionamento o occupazione temporanea. È stata inoltre introdotta una precisazione al riferimento ai Piani di Settore, specificando che si tratta in particolare del piano di indirizzo forestale.

- All'art. 14.7 il riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007 è stato corretto separando gli interventi boschivi a fini produttivi dagli altri e precisando di riferirsi, per i primi, all'allegato C del r.r. 5/2007, e per i secondi all'Allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone.
- All'art. 15 c. 2 sono state aggiunte le misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 fra le discipline per la conservazione della fauna e della flora.
- Per quanto riguarda i vincoli idrogeologici, è stato inserito il comma 6, art. 16, citando il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione dei Rischi Alluvionali come riferimenti normativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta.
- Per quanto riguarda la tutela delle acque, è stato inserito il comma 7, art. 16, che richiama i contenuti e le disposizioni del Piano di Gestione di distretto del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA). È stato inoltre modificato il titolo dell'articolo aggiungendo *"e tutela delle acque"*.
- All'art. 17 c. 2 è stata eliminata la voce "ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi" per separare il tema degli interventi da quello dei piani di settore, in linea con la vigente normativa.
- All'Art. 19 "Recinzioni" sono state inserite precisazioni sulle tipologie di legno utilizzabili per realizzare le recinzioni.
- All'art. 20 c.1, in riferimento agli interventi sugli edifici, sono state aggiunte attenzioni da tenere nei confronti di uccelli e strigiformi eventualmente presenti.
- All'art. 20 c. 4 è stata aggiunta la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo fra gli interventi consentiti sugli elementi di carattere storico – culturale.
- È stato riformulato l'art. 22 c. 5 eliminando, in riferimento all'Accordo di Programma, "di valenza Regionale" e sostituendo l'elenco dei soggetti sottoscriventi con un generico riferimento agli "Enti interessati", in quanto il Parco non può determinare a priori lo strumento di programmazione negoziata necessario, né di conseguenza i soggetti sottoscriventi.
- L'art. 27 c. 2 è stato riformulato allineando i termini utilizzati per le specie vegetali autoctone con l'art. 14 c. 7, dedicato ai boschi. È stato inoltre eliminato il termine "grandi" riferito alle aree di brughiera, per estendere gli interventi ed i piani di settore anche alle aree di minor entità. È stata infine riformulata la frase riferita agli interventi di conservazione attiva, in modo da far ricedere gli interventi finalizzati alla fruizione o alla ricerca scientifica in tale categoria di interventi.
- All'art. 27 c. 3 lett. c) è stato specificato che il divieto di trasformazione o cambio d'uso di boschi, zone di rinnovazione spontanea, brughiere, molinietti e zone umide non è generalizzato, ma si intende in caso di trasformazione o cambio d'uso in aree agricole.
- All'art. 27 c. 3 lett. g) è stata sostituita la formulazione "specie non caratteristiche del territorio" con "specie esotiche", in coerenza con l'art. 14 c. 7 dedicato ai boschi.
- All'art. 27 c. 6 sono state aggiunte le misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000 alle discipline che tutelano gli stessi siti, in accordo con la normativa vigente. È stata inoltre inserita una virgola dopo il termine "seminativo" per rendere più chiaro il testo.
- All'art. 28 c. 2 lett. a) è stata inserita una parentesi dopo "ricostruzione e riqualificazione" per precisare che gli interventi riguardanti gli edifici sono indicati alla lettera g) dello stesso comma, e che perciò la lett. a) non riguarda i manufatti edilizi.
- All'art. 28 c. 5 sono stati inseriti dettagli riguardanti l'atto di convenzione citato (soggetti firmatari e data di sottoscrizione).
- Gli artt. 28 c. 7 e 29 c. 8, che disciplinano gli ampliamenti consentiti sugli edifici, rispettivamente in Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e in Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, sono stati modificati come di seguito:

- a. La dicitura “tutti gli edifici” è stata modificata in “gli edifici” in quanto fuorviante;
 - b. il termine “areale” è stato modificato in “presente zona” per maggior chiarezza;
 - c. il riferimento allo “strumento di maggior definizione” (PGT) è stato eliminato, in quanto non sono i PGT che riconoscono la legittima realizzazione di un edificio;
 - d. è stato chiarito il riferimento agli “spazi di fruizione”. Sono stati posti dei limiti agli interventi consentiti sugli stessi spazi, vietando la realizzazione di nuovo volumi e superfici coperte, e prevedendo il mantenimento o l’impianto a verde per superfici non inferiori al 50% per i lotti residenziali e misti e al 30% negli altri casi;
 - e. è stato chiarito il riferimento al “limite di 10 m” specificando che si intende di altezza, misurata secondo norma di PGT. La precisazione è stata estesa anche ad altri articoli delle NTA;
 - f. all’art. 29 c. 8 è stato specificato l’articolo della L.R. 12/2005 a cui il comma fa riferimento.
- È stato riformulato l’art. 30 “Zone di interesse storico-architettonico” c. 1 per allineare l’articolato con il contenuto delle tavole 1, in quanto queste ultime non contengono solamente edifici o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma anche altri elementi ritenuti dal Parco di particolare interesse storico-architettonico. Le tavole sono state modificate di conseguenza, distinguendo i beni tutelati dal D.Lgs. dai restanti.
 - È stata eliminata la possibilità di realizzare parcheggi in superficie se legati a Piano di Settore (art. 30 c. 3) in quanto in contrasto con lo stesso comma, che postula il divieto di creare nuovi volumi fuori terra, e in quanto non sono stati definiti limiti planivolumetrici.
 - L’art. 30 c. 5 è stato riformulato al fine di regolamentare l’accesso al pubblico nei beni storico architettonici di proprietà privata, attraverso una convenzione.
 - È stato introdotto un nuovo comma 6 all’art. 30 – “Zone di interesse storico – architettonico” per consentire, in assenza di PdS Zone di interesse storico – architettonico e nelle more di approvazione dello stesso, gli interventi descritti all’art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) del DPR 380/01.
 - All’art. 31 c. 6 è stato specificato il riferimento generico alla scheda del piano di settore zone edificate, ed è stata eliminata la seconda frase (“La superficie ... in loco.”) in quanto introduceva una determinazione di SL priva di elementi certi. All’inizio dello stesso comma, è stato sostituito per chiarezza il termine “le aree” con “le Zone edificate”.
 - La dicitura “trovano disciplina nel PGT” contenuta all’art. 31 c. 7 e riferita alle articolazioni degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici, è stata sostituita e riformulata con: “sono disciplinate nel piano di settore zone edificate e, in assenza di questo, nei PGT”.
 - All’art. 33 c. 2 lett. b), in riferimento ai piazzali di servizio delle imprese, è stata modificata la dicitura *“Sono consentiti impianti per la movimentazione di materiali e la posa di strutture per riparare i prodotti da eventi atmosferici”*, priva di specificazioni su tipologie e dimensioni consentite, inserendo la clausola di temporaneità degli impianti, della presenza di un presidio, di non generare nuova SL e introducendo il limite del 50% della superficie del piazzale.
 - All’art. 33 c. 2 lett. e) è stata modificata la possibilità di realizzare, in aree a verde privato e spazi pertinenziali, un ricovero attrezzi per singolo proprietario, con la possibilità di realizzare un ricovero per singolo mappale catastale, per escludere la possibilità della realizzazione di un elevato numero di ricoveri in caso di comproprietà.
 - All’art. 33 c. 4 lett. a) è stata allargato il divieto di messa a dimora di essenze alloctone nel Parco Naturale sostituendo il termine “specie arboree e arbustive” con “specie vegetali”, generico. È stato inserito anche un riferimento all’Allegato 1.
 - All’art. 36 c. 2, al fine di limitare la possibilità di incrementare la superficie linda di pavimento nelle zone a servizi, si è specificato che gli incrementi sono consentiti solo in caso di adeguamento tecnico per ottemperanza alle normative specifiche.
 - All’art. 36 c.3 è stato specificato il riferimento alle vasche di laminazione dei corsi d’acqua.

- L'art. 36 c. 3.6 (Zone per servizi – sub-zona Centrali di trasformazione dell'energia elettrica) al fine di limitare nuove realizzazioni, è stato modificato inserendo il limite massimo del 50% della SC esistente e il limite di altezza pari a quello delle strutture già esistenti nella sub-zona. Lo stesso è stato effettuato per il successivo art. 36 c. 3.7 per quanto riguarda la sub-zona degli impianti di depurazione delle acque.
- È stato aggiunto, come ultimo periodo dell'art. 36, l'obbligo di utilizzo delle specie autoctone di cui all'Allegato 1 alle NTA per gli interventi a verde nelle zone per servizi. Lo stesso è stato fatto anche per gli articoli 37 (zone a parco attrezzato) e 38 (zone riservate alla pianificazione comunale orientata).
- All'art. 38 "Zone riservate alla pianificazione comunale orientata", comma 2, dove si fa riferimento alla costituzione di compatti attuativi da parte dei Comuni, è stato aggiunto un rimando alla disciplina del Titolo II delle NTA.
- All'art. 39 "Disposizioni comuni" (riferite al Parco Naturale), comma 4, si è aggiunta una formulazione che specifica che la disciplina di zona non può essere in ogni caso in contrasto con le disposizioni del titolo relativo al Parco Naturale e con i divieti di cui alla L 394/1991.
- L'ultimo periodo dell'art. 41 è stato riformulato, determinando di inserire in NTA e cartografia solo i progetti dei tracciati ciclopedinali che il Parco ha già approvato o per i quali ha già dato parere favorevole all'interno di una Conferenza dei Servizi.
- All'art. 42 "Parcheggi ad uso pubblico", c. 1, è stato ampliato l'elenco degli articoli che consentono la realizzazione di parcheggi ed è stato chiarito il riferimento alla LR 31/2008 (da "31/8").
- L'art. 43 c. 4 è stato eliminato in quanto risulta superato dalla giurisprudenza e dalla normativa sovraordinata, che considera l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni "opere di urbanizzazione".
- Considerata la presenza di aree non azzonate in cartografia, corrispondenti alla viabilità stradale, se ne è inserito rimando nelle NTA (nuovo comma 4, art. 43).
- È stato introdotto un nuovo articolo ("43bis - Infrastrutture viabilistiche sovracomunali") dedicato specificamente alle opere infrastrutturali prioritarie viabilistiche e per la mobilità, differenziandole dai contenuti dell'art. 43 – Infrastrutture e servizi pubblici, che richiama la sussistenza dei corridoi di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis L.R. 12/2005.
- Sono stati uniformati i termini SL e m²

Nei documenti "**Nta_CONTRIBUTI_GDL**" e "**Nta_CONTRIBUTI_Agricoltura_Idrogeologico**" depositati agli atti della Struttura Parchi e Aree protette, sono contenute tutte le modifiche apportate al testo proposto da Parco, con l'indicazione della Direzione proponente.

La cartografia è stata modificata come di seguito:

Per quanto riguarda gli azzonamenti (tavole 1_planimetria di piano) e i confini del Parco (la LR 86/83 all'art. 17 comma 3 prevede che "*Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste*") i criteri utilizzati per valutare le proposte di variazione sono stati i seguenti:

- si è valutata la coerenza con d.g.r. 7 febbraio 2014 - n. X/1343 - Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione;
- sono state accolte le modifiche finalizzate ad una maggior tutela degli elementi naturalistici, alla salvaguardia della biodiversità ed alla difesa del suolo;
- sono state accolte le modifiche di azzonamento e di perimetro nei casi in cui si è riscontrata una evidente errata classificazione nel PTC vigente o qualora ci fosse un evidente disallineamento con le aree di pertinenza degli immobili o con gli immobili stessi;

- Si è valutata la coerenza degli elaborati proposti con stato di fatto dei luoghi (ortofoto 2021, Google Maps) con i PTCP di Como e Monza Brianza (per quanto riguarda Rete Ecologica, Centri Storici, Beni vincolati D.Lgs. 42-2004, Vincoli paesistico-ambientali, Mobilità di progetto, Piani Cave) con la Destinazione d'Uso del Suolo Agricolo e Forestale (DUSAf 7) con i limiti catastali e i confini degli immobili; con il Piano Territoriale Regionale (PTR); con le perimetrazioni dei Siti di Rete Natura 2000;
- Si è verificata la corretta individuazione delle aree destinate alla realizzazione di vasche laminazione, o in cui queste sono già presenti;
- Si è verificata la coerenza fra gli elaborati e i criteri adottati dal Parco, sia generali (Documento di Scoping) che specifici ("DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ZONE DI AMPLIAMENTO DEL PARCO" approvato con Deliberà della Comunità n° 22/2019).
- secondo il c.3 art 17 lr 86/83 se un edificio – segnalato dal Parco o individuato nel corso dell'istruttoria - risulta "tagliato" dal confine del parco, si è proceduto a ridefinire il perimetro escludendo lo stesso edificio;
- non si è ritenuto di proporre riclassificazioni agli azzonamenti proposti come "zona edificata" e "zona per servizi all'agricoltura" prendendo atto del risultato della cognizione effettuata dall'ente parco, anche in quanto un'eventuale riclassificazione potrebbe portare a minori tutele.

MODIFICHE ISTRUTTORIE ALLA CARTOGRAFIA

Sulla base delle interlocuzioni con il G.d.L. e il Parco, nel corso dell'istruttoria sono state apportate modifiche alla cartografia, riassunte nei tre paragrafi successivi dedicati alle tavole di azzonamento ("Planimetria di piano" - Tavole 1), alle tavole "Vincoli e tutele" e "Analisi e cognizione del paesaggio" (Tavole 2 e 3) e ai confini del parco regionale.

TAVOLE 1 PLANIMETRIA DI PIANO

- Si sono modificati gli azzonamenti in corrispondenza di 7 aree classificate come "ad indirizzo naturalistico" o "agricolo" ma con caratteristiche che, in base alle scelte di pianificazione adottate dal Parco in altre aree con caratteristiche simili e allo stato di fatto dei luoghi, sono riconducibili a quelle delle "Zone edificate". Gli azzonamenti sono stati modificati di conseguenza. Un'area è stata inoltre esclusa dal Parco, in quanto contenente un'"attività incompatibile" e interessata dalla fascia di rispetto della "Canturina bis". Altre 2 aree (delle 7) sono state riclassificate anche a "Verde privato e spazi pertinenziali";
- Si sono modificati gli azzonamenti in corrispondenza di 6 aree classificate come "Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo" ma con caratteristiche che, in base alle scelte di pianificazione adottate dal Parco in altre aree con caratteristiche simili e allo stato di fatto dei luoghi, sono riconducibili a quelle delle "Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico". Gli azzonamenti sono stati modificati di conseguenza;
- Si sono modificati gli azzonamenti in corrispondenza di 6 ulteriori aree con caratteristiche fra loro diverse ma che, in base alle scelte di pianificazione adottate dal Parco in altre aree con caratteristiche simili e allo stato di fatto dei luoghi, sono riconducibili ad azzonamenti differenti rispetto a quelli proposti. Gli azzonamenti sono stati modificati di conseguenza:
 - 1 da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona a verde privato e spazi pertinenziali;
 - 1 da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico a zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo;
 - 1 da zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo a zone agricole per servizi all'agricoltura;
 - 1 da zone edificate a zona a verde privato e spazi pertinenziali;
 - 1 area non azzonata per errore materiale del Parco.

- In 3 casi si sono rettificati i confini fra gli azzonamenti e in 1 caso si è rettificato il confine dello stesso Parco Regionale per allinearsi con limiti certi (confini degli edifici e delle).
- Per quanto riguarda le “Zone di interesse storico-architettonico” e gli “Elementi di carattere storico culturale” si è rilevato che queste categorie comprendono indistintamente sia beni immobili e complessi assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice) sia beni “minori” di interesse comunale, non assoggettati a specifica tutela ai sensi del medesimo decreto. Si sono perciò modificate le tavole 1 distinguendo i beni vincolati ai sensi del Codice (indicati con il simbolo #) dagli altri. Conseguentemente, nell’articolo 30 delle NTA – Zone di interesse storico-architettonico è stato introdotto un comma dedicato.
- Ai sensi degli artt. 20 e 102 bis della L.R. 12/2005, nelle Tavole 1 è stato inserito il tracciato della “Variante agli abitati di Cantù e Mariano Comense con collegamento alla S.P. 32 (c.d. “Canturina Bis”), i perimetri degli invasi di laminazione dei fiumi Seveso e Pudiga e dei torrenti Guisa e Terrò Certesa non già presenti in cartografia, e le opere previste dal “Sistema di trasporto pubblico di collegamento tra l’area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l’area MIND e Milano.” che ricadono all’interno del Parco (linea tranviaria e rotatoria). In corrispondenza della rotatoria prevista da quest’ultimo progetto il confine del Parco è stato rettificato ad escludere la stessa. Per le opere infrastrutturali sono stati inseriti i corridoi di salvaguardia urbanistica descritti dall’art. 102 bis della L.R. 12/2005 e dimensionati come riportato nella sezione Strumenti Operativi del PTR al capitolo “Corridoi di salvaguardia urbanistica art. 102 bis L.R. 12/2005. Criteri di applicazione”.
- È stata aggiunta una “Zona per servizi comprensoriali – sub centrale elettrica di Barlassina” in corrispondenza della centrale recentemente autorizzata con d.g.r. n. 3593/2024.
- È stata inserita in legenda la voce relativa alle strade e alle parti prive di azzonamento, in coerenza con l’aggiunta del comma ad esse dedicato all’art. 41 delle NTA “Viabilità”.
- Sono stati eliminati due refusi: aree azzonate come “zone edificate” ma esterne ai confini del Parco (Comune di Figino Serenza – via Kennedy e via Matteotti).
- Sono state eliminate le classificazioni dei campi fotovoltaici fra le “attività incompatibili” in quanto non considerate più tali in normativa. Si è inoltre corretto il riferimento alle NTA della voce “Campo fotovoltaico” (art. 21.2 let. c)) in “art. 21.2 let. b)”.
- Come indicato nelle NTA, si sono inseriti i tracciati delle opere di viabilità ciclopedenale introdotti all’art. 41 “Viabilità”.

TAVOLE 2 VINCOLI E TUTELE e 3 ANALISI E RICOGNIZIONE DEL PAESAGGIO

- Sono state integrate le tavole con l’indicazione dei Comuni di Arese, Bollate, Garbagnate Milanese e Senago, interessati dalle “Misure di gestione dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee da attuare nel nord ovest milanese, comprendente i comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Caronno Pertusella, Garbagnate Milanese, Lainate, Milano, Novate Milanese, Origgio, Pero, Rho, Senago (Art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006), approvate con D.G.R. n. 2482 del 18/11/2019 e che costituiscono misure vincolanti.
- È stata corretta l’attribuzione degli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica, indicati come vincolati in forza del DM 7 luglio 1965, inserendo i riferimenti corretti e perciò distinguendo altre tre categorie di tutela (“Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 22/12/1965”; “Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 2/11/1967” e “Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DGR 22/07/2009”).
- Considerato che la finalità delle tavole 2 è quella di effettuare una cognizione di tutti i vincoli e le tutele insistenti sul territorio del Parco, si è ritenuto opportuno inserire puntualmente i beni e i complessi monumentali assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i fiumi e i corsi d’acqua e le relative fasce di tutela, di cui alla lettera c) dell’art. 142, c. 1, dello stesso Codice.

- Le Tavole 2 contengono elementi quali i tracciati guida paesaggistici di cui al PPR, la strada panoramica SS 233 e gli elementi della Rete Ecologica Regionale, che si ritengono non costituire vincoli in senso stretto, ma bensì elementi di attenzione-rilievo paesaggistico. Si è ritenuto perciò di spostarli nelle tavole 3.

CONFINI DEL PARCO REGIONALE

- All'interno della Relazione Tecnica allegata alla variante al PTC controdedotta dal Parco, sono elencate, descritte e motivate le “rettifiche di perimetro” apportate alle zone “storiche” del parco (figg. 93 – 107) e alle zone di ampliamento (figg. 81 – 92), relativamente alle quali non si sono rilevate criticità. Durante l'istruttoria sono tuttavia emerse ulteriori rettifiche ai confini del Parco per le sole zone di ampliamento (ad eccezione di un caso che risulta nel perimetro del parco “storico”) non indicate nella Relazione Tecnica. Tali rettifiche si sono ritenute tutte accettabili in quanto si tratta di specificazioni del perimetro atte a migliorare la rappresentazione dei confini stessi mediante i riferimenti catastali, i confini amministrativi, evitando il frazionamento di edifici o manufatti esistenti. Nel corso dell'istruttoria si sono rilevate ulteriori situazioni di incongruenza fra il confine del Parco e limiti certi presenti in loco (confini degli edifici e delle pertinenze, limiti amministrativi, catasto...) per le quali si è ritenuto necessario rettificare il perimetro.
- Il Comune di Solaro ha presentato una richiesta di autorizzazione in deroga alle NTA del PTC del Paco per la realizzazione di una rotatoria in via Roma/C.so Europa. Attualmente la richiesta è in istruttoria presso la Struttura Parchi. Considerato che il Parco, ai sensi dell'art. 18 comma 6 ter della L.R. 86/1983, ha già espresso parere favorevole alla deroga, si è recepito in istruttoria il progetto della rotatoria modificando il perimetro del parco, evitando anche a sud-est della rotonda la frammentazione degli edifici esistenti.
- Per quanto riguarda la rotonda prevista ad Arese dal “SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA EX FIAT-ALFA ROMEO, ARESE, IL NODO DI INTERSCAMBIO RHO/FIERA, L'AREA MIND E MILANO – ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 16.11.2020 E RELATIVO ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON D.P.G.R. N. 6 DEL 22.03.2023”: il perimetro del Parco è stato rettificato in corso di istruttoria secondo il progetto. L'opera risulta inoltre fra gli “Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale”.

4. VIncA, Parere motivato finale. Recepimento nel PTC

In data 06.04.2023 la Struttura Parchi e Aree Protette della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, in qualità di Autorità precedente regionale, ha trasmesso alla D.G. Ambiente e Clima, in qualità di Autorità competente per la VIncA la richiesta di Valutazione di Incidenza.

L'Autorità competente per la VincA, con decreto n. 10568 del 12.07.2023, ha espresso valutazione di incidenza positiva, a condizione che siano assoggettati a Valutazione di Incidenza gli interventi di edificazione, cementificazione o che, comunque, abbiano un effetto sull'aumento della pressione antropica sul territorio, ricadenti in prossimità o nelle adiacenze dei siti Natura 2000, o nelle aree individuate come elementi primari della RER o in prossimità dei varchi tracciati dalla RER, allo scopo di verificare le incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario tutelate dai siti stessi ed, eventualmente, mettere in atto tutte le misure che consentano di mitigare gli impatti negativi degli interventi.

In data 10/07/2025 (prot. Z1.2025.0022828) la Struttura Parchi e Aree Protette ha trasmesso all'Autorità competente regionale per la VAS (U.O. Urbanistica e VAS) la richiesta di parere motivato finale.

L'Autorità competente per la VAS regionale, con decreto n. 11920 del 01/09/2025, d'intesa con l'Autorità precedente regionale, ha espresso parere motivato finale positivo in merito alle modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità precedente regionale alla variante generale al PTC del Parco delle Groane, in quanto si ritiene che esse possano assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della

salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che:

| Condizioni | Recepimento |
|--|--|
| siano recepite le prescrizioni della Valutazione d'Incidenza | Le prescrizioni della Valutazione di Incidenza, come da decreto n. 10568 del 12/07/2023, sono state recepite riportandole nell'art. 25 c. 4 lett. a). È stato inoltre modificato il titolo dell'articolo da "Siti di rete natura 2000" a "Rete Natura 2000": le prescrizioni della Valutazione di Incidenza non si applicano infatti solo all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ma anche per interventi all'esterno dei siti. |
| siano ripristinate all'interno delle NTA misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e il paesaggio. Nello specifico, si invita a fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei procedimenti di VIA e ad indicare l'Allegato 1 "Elenco specie arboree e arbustive autoctone" come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi; | L'ex art. 23, eliminato nel corso dell'istruttoria, è stato ripristinato e riformulato rinominandolo "Interventi di mitigazione e compensazione", escludendo l'"obbligo compensativo" e le relative quantificazioni finanziarie, che avrebbero gravato sui cittadini senza che ci fosse una norma di riferimento che possa legittimare tale onere. Oltre all'eliminazione dei riferimenti all'"Obbligazione compensativa", sono stati distinti gli interventi di compensazione da quelli di mitigazione ed è stato inserito il riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle specie autoctone del Parco". |
| sia inserito nell'elenco degli strumenti di pianificazione, all'articolo 16 delle NTA, un riferimento all'AQST poiché il Parco delle Groane è interessato dal Contratto di Fiume Seveso, così come proposto: <<Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Seveso", composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un Programma delle Azioni.>> | Nell'ex art. 16, c. 7, è stato aggiunto un punto dedicato all'AQST. |
| nell'ex art. 13 "Oggetto della tutela e della salvaguardia", dopo << (...) dei valori e delle funzioni di cui appresso:>> aggiungere quanto previsto nel Rapporto Ambientale: <<a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici>>; | L'ex art. 13 è stato modificato inserendo la frase riportata nel Rapporto Ambientale. |
| per le cascine a cui è stato riconosciuto un interesse storico architettonico dalla Soprintendenza, anche se ammalorate dal punto di vista statico, è consigliabile prevedere, oltre al mantenimento e al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali, anche la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali; | l'ex art. 20, c. 3, è stato modificato inserendo un riferimento alla conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali. |
| per i Piani di settore sia prevista una verifica preliminare di ricaduta nell'ambito di applicazione definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del Dlgs 152/06; | L'ex art. 5 delle NTA, c. 2, è stato modificato inserendo il riferimento alla verifica preliminare di eventuale ricaduta nell'ambito di applicazione |

| | |
|--|---|
| | <p>definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.lgs 152/06.</p> |
| <p>per quanto riguarda il monitoraggio ambientale del Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia integrato il sistema di monitoraggio indicando la fonte dei dati da reperire, l'ente che effettuerà il monitoraggio e le relative risorse; • per gli indicatori individuati sia specificato per ognuno di essi se sono di tipo qualitativo o quantitativo e per quest'ultimi definita la modalità di calcolo e le unità di misura; • siano individuati specifici indicatori in grado di verificare il contributo dato dalle azioni del Piano al perseguimento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; • le relazioni di monitoraggio biennali previste dal Piano siano comprensive dei risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare e siano pubblicate sul sito web dell'Ente Parco e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art.18 del D.lgs.152/06; | <p>Il Rapporto Ambientale è stato integrato e modificato come di seguito.</p> <p>Si è aggiunto un capitolo dedicato alle modifiche e alle integrazioni, nel quale si sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ente che effettuerà il monitoraggio; - le risorse che saranno utilizzate; - le principali fonti dei dati; - il rimando alle procedure previste dall'art. 18 del D.lgs.152/06 e le prescrizioni riguardanti le relazioni di monitoraggio biennali; - gli indicatori di performance già elencati nel Rapporto Ambientale, specificando per ciascuno il tipo di dato (qualitativo/quantitativo) l'unità di misura, la modalità di calcolo e la fonte; - i cinque indicatori di performance aggiuntivi relativi alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, specificando per ciascuno il tipo di dato (qualitativo/quantitativo) l'unità di misura, la modalità di calcolo e la fonte. <p>Inoltre, considerato che l'art. 23 e più in generale gli interventi di mitigazione e compensazione sono citati nel Rapporto Ambientale, si è ritenuto di aggiornare il Rapporto stesso con precisazioni che esplicitino le modifiche all'articolo intervenute nel corso dell'istruttoria regionale e successivamente a seguito del recepimento delle condizioni del Parere Motivato Finale.</p> <p>È stata di conseguenza modificata la Tabella nel "Capitolo 4.3 - I contenuti della variante" nella colonna della descrizione dei contenuti dell'art. 24 (23 con la nuova numerazione) a pagina 45 e la tabella con gli "Obiettivi Generali e Specifici delle NTA della variante", nella colonna "Contenuto disciplina - Articolo" a pagina 53.</p> |

5. Conclusioni

Come sopra illustrato, le condizioni contenute nel Parere Motivato Finale sono state recepite nella Normativa di Piano, nel Rapporto Ambientale, nella dichiarazione di sintesi finale e nella deliberazione di Giunta regionale di approvazione della variante generale al PTC.



Regione
Lombardia




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

NORME DI PIANO

Allegato 1 – Elenco specie arboree e arbustive autoctone



Le seguenti specie sono considerate autoctone, e sono suddivise in tre categorie.

A) Specie che possono essere impiantate senza alcuna limitazione:

| | |
|---|---|
| Acero campestre (<i>Acer campestre</i> L.) | Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.) |
| Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.) | Berretta da prete (<i>Euonymus europaeus</i> L.) |
| Ciavardello (<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto) | Brugo (<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull) |
| Ciliegio a grappoli (<i>Prunus padus</i> L.) | Frangola (<i>Frangula alnus</i> Mill.) |
| Ciliegio (<i>Prunus avium</i> L.) | Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link) |
| Farnia (<i>Quercus robur</i> L.) | Ginestra nera (<i>Cytisus nigricans</i> L.) |
| Frassino (<i>Fraxinus excelsior</i> L.) | Ginestra spinosa (<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link) |
| Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.) | Ginestrella (<i>Genista tinctoria</i> L.) |
| Olmo campestre (<i>Ulmus minor</i> Mill.) | Ligusto (<i>Ligustrum vulgare</i> L.) |
| Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.) | Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) |
| Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i> L.) | Pallon di neve (<i>Viburnum opulus</i> L.) |
| Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.) | Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i> L.) |
| Pioppo gatterino (<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm.) | Rosa cavallina (<i>Rosa arvensis</i> Huds.) |
| Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.) | Rosa selvatica (<i>Rosa canina</i> L.) |
| Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i> L.) | Rosa serpeggiante (<i>Rosa gallica</i> L.) |
| Rovere (<i>Quercus paetrea</i> (Matt.) Liebl.) | Salice ripaiolo (<i>Salix eleagnos</i> Scop.) |
| Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.) | Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i> L.) |
| Salice grigio (<i>Salix cinerea</i> L.) | Sambuco (<i>Sambucus nigra</i> L.) |
| Salicone (<i>Salix capraea</i> L.) | Tiglio selvatico (<i>Tilia cordata</i> Mill.) |

B) Specie che possono essere impiantate solo nell'ambito di progetti autorizzati dall'Ente:

| |
|--|
| Acero montano (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) |
| Castagno (<i>Castanea sativa</i> Mill.) |
| Frassino (<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.) |
| Noce (<i>Juglans regia</i> L.) |
| Olmo ciliato (<i>Ulmus laevis</i> Pall.) |
| Orniello (<i>Fraxinus ornus</i> L.) |
| Tiglio nostrale (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) |
| Gelso (<i>Morus alba, Morus nigra</i> L.) |

C) Specie che possono essere impiantate nell'ambito di interventi di iniziativa pubblica o di ricerca scientifica:

| |
|--|
| Acero riccio (<i>Acer platanoides</i> L.) |
| Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i> L.) |
| Bagolaro (<i>Celtis australis</i> L.) |
| Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) |
| Sorbo montano (<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem.) |
| Tasso (<i>Taxus baccata</i> L.) |
| Ginepro (<i>Juniperus communis</i> L.) |
| Rovo (<i>Rubus ulmifolius</i> Schott) |



Regione
Lombardia



PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

NORME DI PIANO



| | |
|--|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC | 4 |
| Art. 2 Elaborati del PTC | 4 |
| Art. 3 Strumenti di attuazione del PTC | 4 |
| Art. 4 Piani di Settore | 4 |
| Art. 5 Rapporto con i piani di governo del territorio comunali | 4 |
| Art. 6 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale | 5 |
| Art. 7 Sanzioni amministrative | 5 |
| Art. 8 Deroghe al PTC | 5 |
| Art. 9 Parametri, indici e definizioni | 5 |
| TITOLO II - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 6 |
| Art. 10 Campo di applicazione | 6 |
| Art. 11 Oggetto della tutela e della salvaguardia | 6 |
| Art. 12 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale | 6 |
| Art. 13 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale | 7 |
| Art. 14 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico e tutela delle acque | 8 |
| Art. 15 Tutela e salvaguardia del paesaggio | 8 |
| Art. 16 Circolazione e sosta dei veicoli a motore | 9 |
| Art. 17 Recinzioni | 9 |
| Art. 18 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti | 9 |
| Art. 19 Attività ed insediamenti incompatibili | 10 |
| Art. 19bis Attività produttive con sede produttiva ai margini del Parco | 10 |
| Art. 20 Siti contaminati, aree degradate e cave | 10 |
| Art. 21 Interventi di mitigazione e compensazione | 11 |
| Art. 22 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici | 12 |
| Art. 23 Siti di Rete Natura 2000 | 12 |
| TITOLO III - NORME DI ZONA | 13 |
| Art. 24 Azzonamento | 13 |
| Art. 25 Zone di tutela naturalistica | 13 |
| Art. 26 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico | 14 |
| Art. 27 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | 14 |
| Art. 28 Zone di interesse storico-architettonico | 15 |
| Art. 29 Zone edificate | 16 |
| Art. 30 Zone fornaci archeologia industriale | 17 |
| Art. 31 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | 17 |
| Art. 32 Zone per orti familiari e comunali | 18 |
| Art. 33 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | 18 |
| Art. 34 Zone per servizi | 18 |
| Art. 35 Zone a parco attrezzato | 20 |
| Art. 36 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata | 20 |
| TITOLO IV - DISCIPLINA DI PARCO NATURALE | 22 |
| Art. 37 Disposizioni comuni | 22 |

| | |
|--|----|
| TITOLO V - NORME DI SETTORE | 23 |
| Art. 38 Fontana del Guercio | 23 |
| Art. 39 Viabilità | 23 |
| Art. 40 Parcheggi di uso pubblico | 23 |
| Art. 41 Infrastrutture e servizi pubblici | 24 |
| Art. 41bis Infrastrutture viabilistiche sovraffamate | 24 |
| Art. 42 Fasce di rispetto | 24 |
| Art. 43 Norma transitoria | 24 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC

- 1.1. Il Parco delle Groane è classificato come parco regionale forestale e di cintura metropolitana. Le aree di parco naturale sono disciplinate dalla legge istitutiva n. 7 del 29 aprile 2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale".
- 1.2. I contenuti e gli effetti del PTC sono quelli previsti e regolati dall'art 17 dalla legge regionale 86/83 e dalle presenti norme.
- 1.3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dall'art 18 dalla legge regionale 86/83.

Art. 2 Elaborati del PTC

- 2.1. Il PTC del parco regionale è costituito, oltre alle presenti norme tecniche di attuazione, dalle seguenti tavole:
 - a Planimetria di piano - Tav 1A, Tav 1B, Tav 1C e Tav 1D;
 - b Vincoli e tutele - Tav 2A, Tav 2B, Tav 2C e Tav 2D;
 - c Analisi e ricognizione del paesaggio - Tav 3A, Tav 3B, Tav 3C e Tav 3D

Art. 3 Strumenti di attuazione del PTC

- 3.1. Il PTC è attuato mediante i seguenti strumenti:
 - a Piani di Settore con i contenuti e le finalità previsti dall'art 20 della legge regionale 86/83 nonché dal successivo art. 4;
 - b piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
 - c convenzioni con i Comuni e partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare piani attuativi di cui all'art. 12 della LR 12/2005 e s.m.i. nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata;
 - d autorizzazioni e pareri previsti da disposizioni di legge;
 - e nulla-osta ed altri atti equipollenti previsti in base all'art 34, comma 3, della LR 31/2008 ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale n. 5/2007.

Art. 4 Piani di Settore

- 4.1. I Piani di Settore devono essere conformi alla disciplina del PTC; possono essere approvati anche per stralci, se dotati comunque di autonomia funzionale.
- 4.2. Per l'approvazione dei Piani di Settore si applica quanto disposto dall'art 20 della LR 86/83 fatta eccezione per il Piano di Indirizzo Forestale per il quale deve essere osservata la specifica disciplina. I Piani di Settore sono predisposti dall'EG anche su iniziativa dei soggetti interessati, anche per stralci, e in particolare, quelli:
 - a. d'indirizzo agricolo;
 - b. per la tutela delle aree umide e degli stagni;
 - c. per la tutela della fauna;
 - d. per il recupero ed il riuso delle fornaci;
 - e. delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del parco;
 - f. della viabilità ciclopedinale e della sentieristica;
 - g. delle zone di interesse storico-architettonico;
 - h. delle attività ed insediamenti incompatibili;
 - i. d'indirizzo forestale;
 - j. dei siti contaminati, aree degradate e cave cessate.L'EG provvede alla verifica preliminare di eventuale ricaduta nell'ambito di applicazione definito dall'art 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.Lgs 152/2006, dei contenuti dei suddetti Piani di Settore.
- 4.3. Nelle more della approvazione dei Piani di Settore, di cui al comma precedente, sono ammessi gli interventi già previsti dai Piani di Settore vigenti che non siano in contrasto con il PTC.

Art. 5 Rapporto con i piani di governo del territorio comunali

- 5.1 I Comuni provvedono al recepimento del PTC e della fascia per la conservazione degli aspetti paesaggistici di cui all'art. 6.2 ai sensi dell'art. 18 comma 5 della LR 86/83.
- 5.2 Al fine di integrare la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, il piano dei servizi dei PGT comunali può individuare come ambiti per servizi di interesse comunale aree ricomprese nel parco regionale classificate dal PTC come zone a parco attrezzato, purché abbiano i requisiti di cui all'art. 9, comma 10 della LR 12/05; il piano dei servizi è subordinato al parere favorevole dell'Ente gestore.
- 5.3 Ai sensi e con le procedure dell'art. 18 comma 5ter della LR 86/83 i confini del parco possono essere meglio dettagliati dai piani di governo del territorio mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio.
- 5.4 Indipendentemente dalla normativa di zona, gli interventi edificatori ammissibili sul territorio del Parco devono rispettare le prescrizioni di fattibilità geologica contenute nei PGT comunali ai sensi dell'art. 57 della LR 12/2005.

Art. 6 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale

- 6.1 L'EG indirizza i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Milano all'inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del parco sulle fasce per la conservazione degli aspetti paesaggistici, di cui al comma successivo, nonché alle esigenze di accesso e di fruizione del parco medesimo e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto per quanti intendano accedere al parco.
- 6.2 La verifica, da parte dell'EG, dei Piani di governo del territorio comunali in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate, all'interno di una fascia per la conservazione degli aspetti paesaggistici pari a m 25 di profondità dal confine del Parco, in cui fatte salve le aree urbanizzate o edificate in presenza di titolo abilitativo esistente o le preesistenze ante 1° settembre 1967 a seguito della pubblicazione sul BURL del PTC, la realizzazione di interventi dovrà favorire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

Art. 7 Sanzioni amministrative

Le attività di vigilanza e le sanzioni amministrative sono disciplinate dal titolo III della LR 86/83.

Art. 8 Deroghe al PTC

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n 86 art. 18 comma 6 ter.

Art. 9 Parametri, indici e definizioni

- 9.1 Ai fini della realizzazione degli interventi edilizi nel territorio del parco si fa riferimento alle Definizioni Tecniche Uniformi di cui all'allegato B della dGR XI/695 del 24 ottobre 2018 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 del 31/10/2018 o alle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali qualora non ancora recepite.
- 9.2 Le espressioni *esistente* (od *esistenti*), *già utilizzate*, *in essere* e *già in essere* usate dalle presenti norme s'intendono riferite alla situazione di fatto esistente alla data di adozione della variante al PTC.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 10 Campo di applicazione

I principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica si applicano in tutto il territorio del parco, fatte salve le norme di settore di cui al successivo titolo V e le eventuali specificazioni od eccezioni previste dalle norme di zona di cui al successivo titolo III.

Art. 11 Oggetto della tutela e della salvaguardia

Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del parco debbono essere volti a perseguire la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici e a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni di cui appresso:

- a la biodiversità vegetale, nella sua articolazione in boschi, brughiera, siepi boscate, zone umide;
- b la biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali;
- c la morfologia, l'orografia e l'assetto idrogeologico del territorio del parco;
- d la qualità delle acque;
- e il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute;
- f l'attività agricola nelle sue colture tradizionali e innovative, nel rispetto del paesaggio agrario;
- g gli edifici ed i giardini di interesse storico;
- h gli elementi dell'architettura tradizionale quali edifici rurali e sacri, i mulini, le ghiacciaie.

Art. 12 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale

- 12.1 Per le zone boscate si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia forestale. I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie arbustive ed arboree autoctone di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*, privilegiando quelle mellifere, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia.
- 12.2 L'EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le indicazioni del piano territoriale, dei Piani di Settore (e in particolare del Piano di Indirizzo Forestale) o del piano di gestione, all'imboschimento di terreni nudi con specie tipiche, alla gestione e al miglioramento dell'habitat di brughiera e delle zone umide, alla ricostituzione o miglioria di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentive, alle cure culturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione di contributi in caso di impianti di arboricoltura da legno. L'EG può intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione culturale dei complessi boscati e relative fasce presenti lungo i sentieri, e degli altri habitat naturali, nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
- 12.3 Per i diversi interventi di cui al comma precedente, è prevista la seguente procedura autorizzatoria: ogni intervento di utilizzo o di trasformazione d'uso delle aree con vegetazione di brughiera, delle aree incolte ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva e della vegetazione elofitica e idrofitica presente nelle zone umide è soggetto ad autorizzazione dell'EG, qualora previsto dalla normativa vigente.
- 12.4 È vietato il pascolo di ovini e caprini nelle zone boscate e nelle aree di rinnovazione spontanea di specie arboree.
- 12.5 L'EG promuove il rilancio della filiera bosco legno, favorendo il coinvolgimento dei proprietari e possessori dei boschi, delle imprese boschive e delle imprese di trasformazione;
- 12.6 Le utilizzazioni e gli altri tagli nei boschi debbono essere di tipo culturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precise al presente articolo;
- 12.7 Per la realizzazione di interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale in bosco, di miglioria forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita esclusivamente la messa a dimora delle specie vegetali autoctone indicate nell'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*, ad eccezione degli interventi selvicolturali a fini produttivi, per i quali è consentita la messa a dimora delle specie indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007, come eventualmente modificato dal PIF; l'introduzione di specie esotiche è vietata.
- 12.8 Nella realizzazione e nella gestione del verde attrezzato e dei giardini, gli enti pubblici ed i privati debbono utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone, privilegiando quelle mellifere, indicate nell'*Allegato 1* alle presenti NTA; l'uso di specie non autoctone è soggetto ad autorizzazione dell'EG che provvede, se necessario, ai sensi della LR 10/2008, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo di specie vegetali esotiche negli ambienti naturali.
- 12.9 Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela.
- 12.10 L'EG può partecipare, come previsto dall'art 4, comma 4, lettera b) della LR 86/1983, a forme associative, in particolare ai consorzi forestali, ai quali possono essere conferiti in gestione pianificata terreni agro-silvo-pastorali e altri beni immobili.
- 12.11 L'EG concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 L 353/2000 e s.m.i.; l'EG svolge i compiti previsti dalla LR n. 31/2008.
- 12.12 La tutela e la raccolta dei funghi epigei sono disciplinate dalla LR 31/2008 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione della flora e della fauna e dal regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato con dCG n. 27 del 29/04/2015.

- 12.13 Sull'intera superficie è fatto divieto di utilizzare le specie vegetali presenti in Lista nera, approvata con dGR 16 dicembre 2019, n. XI/2658 e successivi aggiornamenti e integrazioni, nonché quelle vietate da normativa statale e dell'Unione Europea.
- 12.14 L'EG provvede all'attività di monitoraggio delle specie alloctone invasive, al fine di individuarle precocemente, con particolare riguardo a quelle elencate nella Lista nera di cui alla dGR 2658/2019, e secondo le modalità riportate nella Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive. Il monitoraggio sarà seguito da immediata comunicazione alla task force invasive di Regione Lombardia, al fine di individuare la corretta gestione delle specie aliene secondo le modalità previste dalla suddetta Strategia.

Art. 13 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale

- 13.1 In materia di tutela e salvaguardia della biodiversità animale, l'attività del parco persegue i seguenti obiettivi:
- conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;
 - conservazione e ripristino degli ambienti naturali utili alla fauna selvatica, attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale, anche attraverso l'interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici;
 - controllo delle specie alloctone e/o invasive che determinano danni all'ambiente naturale, alla conservazione delle specie autoctone e che provocano danni alle colture agrarie.
- 13.2 La conservazione e la gestione della fauna e della flora sono disciplinati dalla vigente legislazione europea, statale e regionale in materia, e relativi provvedimenti attuativi, e sono specificatamente regolamentati dalle previsioni del presente piano, da quelle del Piano di Settore di cui al successivo comma 6, e dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, ove approvati. Sono vietate:
- le azioni dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso; sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica che non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni;
 - le introduzioni in natura di specie non autoctone, fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.
- 13.3 Per le finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estintesi successivamente, secondo le disposizioni del Piano di Settore di cui al successivo comma 6, o previa autorizzazione dell'EG, e preventiva autorizzazione della Regione, ai sensi della LR 10/2008, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, siano stati rimossi i fattori che hanno portato all'estinzione locale della specie e sia stato redatto un progetto ai sensi della LR 10/2008 e deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n 4345 e s.m.i.
- 13.4 Durante le attività selviculturali, fatto salvo l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, di cui all'articolo 24 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n 5, il parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi utili alla sopravvivenza delle specie faunistiche costituiti da individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati o individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenta cavità.
- 13.5 L'EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.
- 13.6 La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del parco è definita da apposito Piano di Settore che, in particolare:
- definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi delle caratteristiche ambientali;
 - prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con gli Enti competenti, dei dati inerenti alla gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;
 - indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
 - indica ulteriori operazioni tecnico- scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento, e per il controllo delle popolazioni esistenti tramite interventi volti, inoltre, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone o invasive;
 - stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.
- 13.7 Ai fini della tutela faunistica, l'EG assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale, istituito ai sensi della LR 7/2011. Nelle restanti aree del Parco, la gestione faunistica è disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1993, n 26 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). I relativi piani venatori sono approvati in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal Piano di Settore di cui al precedente comma 6, ove formato, e previo parere dell'EG.
- 13.8 La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività ittica nel parco è disciplinata dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nel parco naturale e nella Riserva naturale della Fontana del Guerco.
- 13.9 Sull'intera superficie è fatto divieto di introdurre le specie animali presenti in Lista nera, approvata con dGR 16 dicembre 2019, n. XI/2658 e successivi aggiornamenti e integrazioni, nonché quelle vietate da normativa statale e dell'Unione Europea.
- 13.10 L'EG provvede all'attività di monitoraggio delle specie alloctone invasive, al fine di individuarle precocemente, con particolare riguardo a quelle elencate nella Lista nera di cui alla dGR 2658/2019, e secondo le modalità riportate nella Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive. Il monitoraggio sarà seguito da

immediata comunicazione alla task force invasive di Regione Lombardia, al fine di individuare la corretta gestione delle specie aliene secondo le modalità previste dalla suddetta Strategia.

Art. 14 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico e tutela delle acque

- 14.1 I riempimenti, provenienti da scavi di terreno naturale e finalizzati esclusivamente al recupero ambientale e paesaggistico, sulla base di un progetto di recupero, dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica e criteri di naturalizzazione, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali.
- 14.2 I riempimenti potranno essere realizzati solo con terre e rocce da scavo (come definiti dall'art. 186 del d.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
- 14.3 Gli interventi di nuova realizzazione di vasche di laminazione dei corsi d'acqua, non previsti dal PTR dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri:
 - salvo che le opere non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 4 della LR 12/2005, dimostrare che non siano realizzabili al di fuori del territorio del Parco e che non ci siano in nessun modo misure alternative, di natura non economica, alla loro realizzazione;
 - siano realizzati, laddove possibile, interventi di adeguamento delle strutture e dei manufatti idraulici già esistenti; siano realizzati tenuto conto degli aspetti di natura paesaggistica e naturalistica, oltre che degli aspetti di natura idraulica;
 - siano privilegiate per la loro realizzazione tutte le tecniche e le opere di ingegneria naturalistica limitando al minimo indispensabile manufatti e opere di carattere edilizio;
 - siano favoriti i deflussi naturali delle acque limitando al minimo le previsioni di stazioni di pompaggio;
 - siano garantiti idonei programmi di manutenzione;
 - l'intervento coinvolga, a titolo di mitigazione e compensazione e in termini di riqualificazione e rinaturalizzazione, le aree circostanti, anche mediante interventi indirizzati alla fruizione di tipo estensivo.
- 14.4 Gli interventi che costituiscono i livellamenti dei terreni agricoli e modificazioni dell'alveo, delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica ed avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali.
- 14.5 È fatto divieto di alterare gli orli di terrazzo morfologico, terrazzamenti, balze e declivi individuati all'interno delle carte geomorfologiche indicate ai Piani di Governo del Territorio; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza.
- 14.6 Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - N.d.A e il Piano di Gestione dei Rischi Alluvionali (PGRA) costituiscono riferimenti normativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta.
- 14.7 Per quanto riguarda la tutela delle acque, si richiamano i contenuti e le disposizioni dei seguenti strumenti di pianificazione:
 - Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) - attualmente vigente è il PdGPO 2021-2027 adottato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Deliberazione n. 4/2021 e approvato con DPCM del 7/6/2023;
 - Piano di Tutela delle Acque (PTA), costituito ai sensi della LR 26/2003 dall'Atto di indirizzi e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). Gli atti attualmente vigenti risultano essere la dCR n. XI/2569 del 22/11/2022 di approvazione dell'Atto di indirizzi del PTA e la dGR n. 6990 del 31/07/2017 di approvazione del PTUA. Con dGR n. 4238 del 15/04/2025 la Giunta della Regione Lombardia ha preso atto della proposta di aggiornamento del PTUA (PTUA 2025).
 - Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) - Contratto di Fiume Seveso" composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un programma delle Azioni.

Art. 15 Tutela e salvaguardia del paesaggio

- 15.1 Il territorio del parco è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art. 142 d.lgs n. 42/2004. Ogni intervento, pubblico o privato, è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto e nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici e dev'essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce; ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la progettazione e l'utilizzazione del verde e degli spazi aperti.
- 15.2 I Piani di Settore debbono rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Piano Territoriale - Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, integrato ai sensi della LR 31/2014 con dCR 411 del 19/12/2018.
- 15.3 Il territorio del parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art 142 d.lgs n 42/2004. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art 149 del sopracitato d.lgs e di quelle indicate nel DPR 31/2017, è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto nel rispetto dei disposti di cui all'art 80 LR 11 marzo 2005 n 12, nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.
- 15.4 In tutto il territorio del parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al Piano di Settore zone edificate e alle norme paesaggistiche in esso contenute.
- 15.5 È vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade; le insegne per le attività interne al parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei coni ottici indicati all'interno della tavola dell'analisi

paesaggistica, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzando un armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico; l'EG cura la segnaletica direzionale e informativa del parco.

Art. 16 Circolazione e sosta dei veicoli a motore

- 16.1 La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti od in costruzione.
- 16.2 L'EG, d'intesa con gli Enti proprietari, adotta provvedimenti per limitare il traffico sulle strade di cui al precedente primo comma, che attraversano i SIC e/o le aree di maggior pregio ambientale.
- 16.3 La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle strutture di cui al precedente primo comma. Tale divieto non si applica ai mezzi:
 - a. di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'EG, di altri enti pubblici o privati o di soggetti incaricati dell'erogazione di pubblici servizi;
 - b. di servizio all'agricoltura e di estrazione dell'argilla e per l'esercizio di attività selvicolturali;
 - c. di servizio alle attività ed alle abitazioni esistenti;
 - d. per l'esecuzione di opere o attività temporanee, per l'esercizio di attività vicinali o di servitù.
- 16.4 Specifiche limitazioni sono previste all'interno del regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato con dCG n. 27 del 29/04/2015 e s.m.i.

Art. 17 Recinzioni

- 17.1 La recinzione dei terreni è disciplinata dai Piani di Settore o specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso:
 - a. nel Parco naturale, nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono vietate le recinzioni fatte salve le sole recinzioni con pali in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, o materiale eco-compatibile e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell'EG, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
 - b. nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in border misto, da realizzarsi con specie arboree o arbustive autoctone da scegliere tra quelle nell'elenco delle specie autoctone del Parco di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*, eventualmente integrata con pali in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, o materiali eco-compatibili e filo metallico di altezza non superiore a m 1,50;
 - c. nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo possono essere recintati con pali e filo elettrico o staccionata in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, o materiali eco-compatibili di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;
 - d. sui fronti dei fondi che affacciano sulle strade pubbliche o di uso pubblico è ammesso delimitare il terreno con steccato in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, border misto o materiali eco-compatibili mantenendo le caratteristiche di permeabilità ottica con altezza complessiva non superiore a m 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm 30, nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - e. per la tutela di attività esistenti legate all'agricoltura, in qualsiasi zona ricadano, oltre ai vivai, serre, florovivaisti etc., zone a orti familiari e comunali è comunque ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm. 30 derogabili in caso di documentata presenza di coltivazioni sensibili che necessitano di protezione dagli animali;
 - f. nelle zone a verde privato ed a spazi pertinenziali è ammessa la recinzione in legno trattato chimicamente e in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50.
- 17.2 Sono previste eccezioni rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo solo nel caso in cui la nuova recinzione risulti in linea con altre recinzioni presenti in loco, e la commissione del paesaggio ne valuti positivamente l'inserimento.

Art. 18 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti

- 18.1 Fermi, da un lato, i più consistenti interventi eventualmente consentiti dalle disposizioni speciali di cui al successivo Titolo III e, dall'altro, i maggiori limiti previsti per le attività e gli insediamenti incompatibili, per gli edifici e gli insediamenti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico, il risanamento conservativo ed il restauro, nonché la ristrutturazione edilizia. Per gli edifici ricadenti nelle zone fornaci e nelle zone di interesse storico-architettonico, la ristrutturazione edilizia, con le limitazioni previste all'art. 3.1 d del DPR 380/2001, deve essere disciplinata e autorizzata dai relativi Piani di Settore, fatti salvi gli immobili e i complessi tutelati ai sensi della Parte II del D.Igs 42/2004 sui quali l'autorizzazione di ogni tipo di intervento è di competenza del Ministero - Soprintendenza.
Gli interventi dovranno tenere conto della presenza di eventuali colonie di uccelli nidificanti (balestrucci, rondoni, ecc.), di nidi di Strigiformi o altre specie di uccelli, di colonie di chiroteri ed essere programmati, quindi, nel periodo dell'anno migliore per evitare interferenze nella fase riproduttiva, secondo le indicazioni che saranno fornite

dall'Ente gestore.

Resta ferma la possibilità, per le Zone di interesse storico-architettonico, di realizzare interventi di recupero delle superfici legittimamente esistenti senza permanenza di persone per il passaggio a superfici con permanenza di persone, come consentito dall'art. 28.3, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla medesima norma.

- 18.2 Il mutamento, integrale o parziale, della destinazione d'uso degli edifici esistenti non è consentito nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 19.1 per cambi di destinazione delle attività e degli insediamenti incompatibili; nelle altre zone, il suddetto mutamento, qualora ammesso dalla disciplina di zona, va preventivamente autorizzato dall'EG che valuta l'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica e le forme di compensazione.
- 18.3 Al fine di preservare i luoghi identitari del Parco legati alla memoria storica e spirito dei luoghi, nella planimetria di Piano sono individuati gli elementi di carattere storico - culturale. Sono ammessi, per tutti gli elementi individuati, gli interventi di: restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le cascine, sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria e, solo in caso di certificato degrado statico, ristrutturazione edilizia con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana, mantenendo il rispetto della tipologia architettonica e dei materiali e la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali.

Art. 19 Attività ed insediamenti incompatibili

- 19.1 Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili con le finalità statutarie di tutela ambientale del Parco, per i quali sono ammessi solo interventi di recupero e di bonifica ambientale approvati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti ai fini della loro riconversione per destinazioni e attività compatibili. Per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del parco, individuate in cartografia con apposito simbolo, l'EG predispone forme di convenzione, sottoscritta dalle parti interessate, che esplicitino i tempi ed i metodi di gestione e le mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività sia riconvertita in destinazioni compatibili, risultati tollerabile e si riduca l'incidenza sui siti della Rete Natura 2000, nonché i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione.
- 19.2 Nel territorio del parco è vietato il nuovo insediamento e l'ampliamento dei seguenti impianti ed attività:
- impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal Piano di Settore agricoltura;
 - impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi fatto salvo l'attività di produzione energetica da fonti rinnovabili; è comunque vietato su tutto il territorio del Parco l'abbandono di rifiuti così come definiti dalla normativa regionale e provinciale;
 - il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami o auto in demolizione, le attività di autocross, motocross e ciclocross, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo e le attività di crash-test salvo quelle esistenti e regolarmente autorizzate e convenzionate con l'EG in cui siano previste le opere di mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente;
 - la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata, ad esclusione di quelli localizzati nelle zone per servizi di interesse comunale e nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata.
- Sono ammessi:
- per i suddetti impianti, già esistenti, gli interventi di cui al c.1 lettere a), b) dell'art 3 del DPR 380/2001 nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri e compatibili al relativo ambito territoriale;
 - i percorsi esistenti dedicati alle mountain-bike previa convenzione con l'EG in cui siano previste le opere di mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente.
- 19.3 Per le sole attività soggette ad autorizzazione ambientale o alla gestione rifiuti, ritenute incompatibili ai fini della presente normativa, le autorizzazioni in scadenza possono essere rinnovate, da parte dell'Ente competente, esclusivamente previo convenzionamento con l'EG. La convenzione dovrà disciplinare le opere di mitigazione e compensazione, per ridurre o comunque limitare l'impatto delle attività sull'ambiente e relativo paesaggio, e definire i tempi e le modalità per la cessazione dell'attività anche nel caso che venga meno l'Autorizzazione dell'Ente, inclusi gli interventi da eseguirsi obbligatoriamente al fine di riqualificare l'ambiente ed il relativo paesaggio.
- 19.4 Le consistenze volumetriche legittimamente assentite possono essere demolite e trasferite in zone esterne del parco ai sensi dell'art. 11 della LR 12/2005 e s.m.i. previo recepimento negli strumenti urbanistici comunali" e l'individuazione in cartografia con simbolo delle "attività insediamenti incompatibili (art. 19)".

Art. 19bis Attività produttive con sede produttiva ai margini del Parco

Le attività produttive che hanno la sede produttiva ai margini del Parco ed il cui lotto funzionale si estende all'interno del Parco (ovvero strutture a cavallo del confine del Parco) possono realizzare sulla superficie già urbanizzata ed impermeabilizzata le strutture ammesse dalla zona di riferimento.

Art. 20 Siti contaminati, aree degradate e cave

- 20.1 Per le aree incluse, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco, che rientrano nell'applicazione del Titolo V, Parte IV del D Lgs 152/2006 e s.m.i. si applicano i disposti normativi e regolamentari nazionali e regionali in materia di bonifica di siti contaminati; gli interventi di bonifica dovranno tenere conto della destinazione d'uso prevista dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente.

Si ritiene altresì opportuno che gli interventi di bonifica si muovano secondo i principi di eco-sostenibilità facendo ad esempio ricorso all'applicazione di tecnologie innovative di bonifica, soprattutto in riferimento ad ambiti di particolare interesse ambientale e/o paesistico. In tema di sostenibilità ed economia circolare, si ritiene fondamentale la scelta delle opportune tecnologie di bonifica secondo i criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici, abbattendo i costi e contemporaneamente i tempi per la bonifica e per la rigenerazione territoriale. Per le aree non incluse nel perimetro del Parco, ma ad esso limitrofe, si raccomanda che la loro riqualificazione sia orientata non solo al recupero funzionale ed urbanistico delle stesse, ma anche alla riqualificazione paesistica dell'area e del suo intorno, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio circostante e con specifica attenzione al potenziamento della rete eco-paesistica.

Con riferimento alla verifica della potenziale contaminazione della matrice acque, in particolare per i Comuni di Arese, Bollate, Garbagnate Milanese e Senago, interessati dalle "Misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee da attuare nel nord ovest milanese, (...)", approvate con dGR n. 2482 del 18/11/2019, sarà necessario nell'ambito della gestione del territorio, considerare e valutare i seguenti aspetti:

- a. stato qualitativo delle acque sotterranee, con considerazioni sull'evoluzione temporale;
- b. vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area.

- 20.2 L'autorità competente per il procedimento tecnico - amministrativo di bonifica dei siti contaminati dovrà coinvolgere l'Ente Parco in ogni fase procedurale prevista dalla legge; a tal fine il soggetto interessato dovrà trasmettere la documentazione progettuale all'Ente Parco per l'espressione del parere di competenza durante i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'amministrazione precedente. Le azioni di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dovranno essere opportunamente monitorate, prevedendo specifiche indagini delle matrici ambientali potenzialmente impattate dall'intervento (qualità dell'aria, corpi idrici superficiali, acque sotterranee, vegetazione, ecc.) minimizzando i rischi di dispersione degli inquinamenti e prevedendo misure aggiuntive da attuare qualora si riscontrino rischi per le matrici ambientali e gli ecosistemi. A tal fine potrà essere chiesto al soggetto obbligato/interessato alla bonifica uno specifico piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art 242 del D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i.
- 20.3 Nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo di bonifica dei siti contaminati, ricadenti parzialmente o totalmente nel territorio del Parco, potranno essere adottati obiettivi di bonifica più cauterelativi in considerazione delle valenze ambientali tutelate. Nel caso di applicazione di analisi di rischio sito-specifiche per la definizione di obiettivi di bonifica, il superamento delle concentrazioni di rischio deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico erariale competente e al Parco. In caso di modifica della destinazione d'uso delle aree bonificate e qualora la nuova destinazione d'uso preveda obiettivi di bonifica dei terreni più cauterelativi è obbligo per il soggetto interessato l'avvio di un nuovo procedimento per la bonifica delle aree. In linea generale, i siti contaminati o potenzialmente tali o già bonificati, ad esclusione dei siti già indagati con verifica di assenza di contaminazioni, devono essere esplicitati nella cartografia dei PGT comunali e riportati nel certificato di destinazione urbanistica, in coerenza a quanto prescritto al comma 2, art. 251 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 15 ter dell'art. 21 della LR 26/2003.
- 20.4 Per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti in bonifica e bonificati si applicano le linee guida in materia di bonifica di siti contaminati approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n 11348 del 10 febbraio 2010 pubblicata sul BURL 9/2010 e s.m.i.
- 20.5 Per l'area individuata con apposita campitura, all'interno del Comune di Mariano Comense, gli interventi di ripristino ambientale e di utilizzo dell'area dovranno essere oggetto di specifico Accordo di Programma da sottoscriversi a cura degli Enti interessati e dell'eventuale operatore economico. Ai fini della tutela del territorio del Parco l'AdP dovrà perseguire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi mediante usi e funzioni compatibili e con adeguate compensazioni a favore del Parco, è comunque ammesso ai fini del recupero della discarica la realizzazione di sistemi della regimazione delle acque nelle aree limitrofe all'ambito della discarica e con diversa disciplina.
- 20.6 Per gli ambiti di cava previsti dai piani cave vigenti che insistono nel territorio del Parco si prescrive che il progetto di ripristino ambientale sia compatibile con gli indirizzi di pianificazione, programmazione e tutela del Parco. Il progetto di ripristino ambientale dovrà essere certificato dal Comune, sentito il Parco, al fine di verificare la coerenza degli interventi con le disposizioni del PTC.

Art. 21 Interventi di mitigazione e compensazione

- 21.1 Tutte le trasformazioni eseguibili nell'area protetta devono ridurre al minimo gli impatti sulle matrici ambientali e sul paesaggio. Gli elaborati progettuali devono indicare le soluzioni tese alla minimizzazione degli effetti perturbativi e, delle esternalità diffuse sull'ambiente e sul paesaggio e devono rappresentare espressamente gli effetti perturbativi non ulteriormente riducibili né suscettibili di mitigazione. Gli interventi e le opere con effetti perturbativi e suscettibili di generare esternalità diffuse che provochino pressioni sulle matrici ambientali e alterazioni della qualità del paesaggio devono prevedere nel progetto interventi di mitigazione o compensazione. Gli interventi di mitigazione servono a ridurre al minimo o sopprimere impatti di tipo naturalistico, fisico territoriale, antropico o paesaggistico e sono necessari nel caso di opere o interventi che determinano:
- a. riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche;
 - b. scavi, riporti, rimodellamento morfologico, consumo di suolo in genere;

- c. inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali;
- d. impatto visuale dell'opera.

Gli interventi di compensazione, da realizzare a parziale compensazione di danni prodotti non completamente mitigabili, di norma sono necessari nel caso di trasformazioni che determinano:

- a. estensione della superficie impermeabilizzata;
- b. incremento della superficie da adibire a parcheggio sia di natura privata che aperti al pubblico, compresi quelli interrati;
- c. incremento del carico urbanistico, con conseguente aumento del fabbisogno di dotazioni territoriali e con incremento delle pressioni sulla maglia infrastrutturale e sulle matrici ambientali.

Qualora le opere e gli interventi perturbativi riguardino terreni agricoli, di cui all'art. 27.4, dovranno essere previste altresì compensazioni rivolte al comparto agro-produttivo.

Gli interventi di compensazione devono garantire l'imboschimento, la miglioria forestale, la riqualificazione o l'innalzamento della qualità ambientale, il potenziamento e mantenimento in efficienza e piena funzionalità delle connessioni e delle infrastrutture puntuali e lineari del parco ed essere realizzati prioritariamente nel quadrante territoriale interessato delle trasformazioni perturbative.

La realizzazione degli interventi compensativi dovrà prevedere l'utilizzo delle specie arboree e arbustive contenute nell'*Allegato 1 "Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone"*.

- 21.2 Gli interventi di mitigazione o compensazione previsti dalla normativa vigente, concordati tra le parti o da richiedere nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), dovranno essere eseguiti, salvo diverso accordo con l'EG, in via preventiva rispetto alla trasformazione. La corretta esecuzione dovrà essere garantita da fideiussione.

I criteri puntuali di realizzazione degli interventi di mitigazione o compensazione, della tipologia di opere ed interventi compensativi, delle modalità di adempimento, le correlate garanzie e gli interventi sostitutivi ed ogni ulteriore profilo di dettaglio sono definiti da apposito Regolamento da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione della variante al PTC.

Piani di settore od altri strumenti attuativi del PTC possono disciplinare in via autonoma la realizzazione di interventi di mitigazione o compensazione.

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al precedente periodo o in caso di trasformazioni non tipizzate, gli interventi di mitigazione o compensazione verranno valutati secondo i metodi convenzionali tra i quali: "Metodo Strain" approvato con D.d.g. 7 maggio 2007 - n. 4517 "Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale"; "Tecniche e metodi per la realizzazione della RER" - ERSAF.

Art. 22 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici

- 22.1 Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA) si applica quanto disposto dalla normativa vigente
- 22.2 Gli eventuali usi civici in essere continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti. L'EG e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli artt. 12 e 29 L 1766/1927 e del Titolo XI della LR n. 31/2008, la liquidazione od il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente piano.

Art. 23 Siti di Rete Natura 2000

- 23.1 Ai sensi delle Direttive comunitarie e della legislazione nazionale e regionale in materia, è affidata all'EG la gestione dei seguenti siti di importanza comunitaria, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria di piano:

| <i>codice Sito Natura</i> | <i>denominazione</i> |
|---------------------------|----------------------------|
| <i>IT2050001</i> | <i>Pineta di Cesate</i> |
| <i>IT2050002</i> | <i>Boschi delle Groane</i> |
| <i>IT2020008</i> | <i>Fontana del Guercio</i> |

- 23.2 Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire la tutela e la conservazione:
- a. degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE;
 - b. delle comunità floristiche e faunistiche;
 - c. della biodiversità in tutti i suoi livelli;
 - d. delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione dei Regolamenti vigenti.
- 23.3 Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al DPR 357/1997, valgono, oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC del parco Regionale e del Parco naturale, le tutele e i vincoli di cui ai Piani di gestione ed alle misure di conservazione.
- 23.4 L'EG, fatte salve le competenze delle provincie o della Città Metropolitana di Milano:
- a. effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
 - b. provvede al monitoraggio, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 357/1997, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
 - c. esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione e dalle valutazioni di incidenza.

TITOLO III - NORME DI ZONA

Art. 24 Azzonamento

- 24.1 Il territorio del parco regionale, rappresentato graficamente in scala 1/10.000 nella planimetria di piano, è suddiviso nelle seguenti zone disciplinate dalle norme del presente titolo:
- zone di tutela naturalistica;
 - zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico;
 - zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo;
 - zone di interesse storico-architettonico;
 - zone edificate;
 - zone fornaci;
 - zone a verde privato ed a spazi pertinenziali;
 - zone per orti familiari e comunali;
 - zone agricole per servizi all'agricoltura;
 - zone per servizi;
 - zone a parco attrezzato;
 - zone riservate alla pianificazione comunale orientata.
- 24.2 La disciplina delle singole zone è integrata dalle norme generali di tutela di cui al precedente Titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale e dalle norme di settore.

Art. 25 Zone di tutela naturalistica

- 25.1 Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di tutela naturalistica:
- 1 Stagno di Lentate - Comune di Lentate sul Seveso;
 - 2 Boschi di Lazzate - Comuni di Lazzate e Lentate sul Seveso;
 - 3 Boschi di S. Andrea - Comuni di Misinto, Lentate sul Seveso, Cogliate, Barlassina
 - 4 Altopiano di Seveso - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno;
 - 5 Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate, Ceriano Laghetto;
 - 6 Cà del Re e ex Polveriera - Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro;
 - 7 Boschi di Cesate - Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate Milanese e Limbiate;
 - 8 Brughiera di Castellazzo - Comune di Bollate;
 - 9 Fosso del Ronchetto - Comune di Seveso
 - 10 Valli della Brughiera - Comune di Lentate sul Seveso, Novedrate, Meda, Cabiate e Mariano Comense
 - 11 Boschi di Carugo e della Cà Nova - Comune di Carugo, Mariano Comense e Cantù
 - 12 Valle del Seveso - Comune di Vertemate con Minoprio
 - 13 Rio Acqua Negra - Comune di Fino Mornasco e Cuggiago
 - 14 Boschi della Varenna e della Specola - Comune di Cantù
 - 15 Boschi del Mirabello - Comune di Cantù, Figino Serenza, Novedrate e Mariano Comense
 - 16 Fontana del Guercio - Comune di Carugo
- Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento della biodiversità ed alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane e della Brughiera briantea, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinietti, fontanili, risorgive, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all'indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinetti.
- 25.2 Gli interventi, attuati o autorizzati dall'EG, debbono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali. Per le aree boscate dev'essere in particolare favorita la diffusione delle specie vegetali autoctone di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone* e la conversione dei boschi cedui in cedui composti e d'alto fusto; per le aree di rinnovazione spontanea dev'essere favorita l'evoluzione verso tipologie forestali in equilibrio con lo stato climax. Per le aree di brughiera gli interventi ed i Piani di Settore debbono tendere alla conservazione dell'associazione vegetale tipica di tale ambiente naturale, favorendone la diffusione ed il potenziamento e, se del caso, contenendone ed indirizzandone l'evoluzione naturale. Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva, eventualmente o finalizzati anche a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica.
- Sono consentiti gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito Piano di Settore della viabilità.
- 25.3 È vietato:
- a. realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione;
 - b. asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
 - c. trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinetti, di zone umide in aree agricole;
 - d. esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma fatte salve le attività esistenti alla data di adozione del PTC;
 - e. impiantare pioppetti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
 - f. danneggiare e disturbare animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi, fatta salva l'attività venatoria come disciplinata dalle normative in materia;
 - g. introdurre specie animali o vegetali esotiche;

- h. captare, deviare od occultare acque o risorgive;
- 25.4 La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturali, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal Piano di Settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini nonché come definiti e autorizzati dai competenti enti comunali.
- 25.5 L'esercizio dell'attività agricola è consentito nelle aree già utilizzate per tale uso.
- 25.6 Le zone di tutela naturalistica sono disciplinate anche da uno o più Piani di Settore, dalle norme del parco naturale ove ricadenti o dal piano di gestione o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000 ove presenti. I Piani di Settore e di gestione debbono prevedere modalità di esercizio dell'attività agricola con l'obiettivo di ridurre le colture a seminativo, l'uso di diserbanti o concimi chimici nonché di incentivare la formazione di prati stabili o prati-pascolo.

Art. 26 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico

- 26.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.
- 26.2 Sono consentiti i seguenti interventi:
- ricostruzione e riqualificazione (di cui, per gli edifici, alla successiva lettera g) volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale delle Groane e della Brughiera;
 - conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide;
 - iniziativa per la tutela, in ambiti delimitati di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
 - utilizzazioni forestali delle aree boscate e altre attività selviculturali entro i limiti precisati dal precedente art. 12, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto;
 - imboschimento e rimboschimento;
 - formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopedonali ed equestri;
 - l'esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo asciutto, seminativo irriguo, florovivaistico, ortofrutticoltura, coltivazione di piccoli frutti e frutti del bosco, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pascolo con la possibilità di realizzare mangiatoie e ricoveri temporanei atti esclusivamente al ricovero di animali, pioppetti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale.
- 26.3 È vietato:
- realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40.1;
 - asportare minerali o terriccio vegetale;
 - trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinietti, di zone umide.
- 26.4 Nell'ambito dell'intervento del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese è individuata, con apposito simbolo grafico, l'area di interesse naturalistico, in gestione all'Ente Gestore, che dovrà essere conservata nello stato attuale; in questa area è consentita la predisposizione di una piazzola per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero di soccorso.
- 26.5 L'area Crash-Test di Senago, individuata nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico è attività incompatibile ai sensi dell'art. 19 delle presenti NTA.
- Sono ammessi gli interventi per la realizzazione o manutenzione dei servizi ovvero campo prove, ricerche e collaudi di veicoli, secondo quanto stabilito nell'atto di convenzione già sottoscritto tra il Comune e la proprietà il 9 marzo 2007, in data antecedente all'inserimento dell'area nel perimetro del parco regionale. A scadenza della convenzione o a cessazione dell'attività in essere l'area dovrà essere ripristinata secondo un progetto di recupero ambientale atto a garantire la riqualificazione paesaggistica e naturalistica dei luoghi coerente con la destinazione di zona.
- 26.6 La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal Piano di Settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini nonché come definiti e autorizzati dai competenti enti comunali.
- 26.7 Per gli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del PTC ricadenti all'interno della presente zona, è possibile usufruire sia di un ampliamento entro il limite di 60 m² di SL sia della realizzazione di uno spazio di fruizione dello stesso (senza nuovi volumi o superfici coperte e prevedendo il mantenimento o l'impianto a verde per superfici non inferiori al 50% per i lotti residenziali e misti e al 30% negli altri casi) o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.

Art. 27 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

- 27.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo: esse sono destinate alla valorizzazione dell'attività agricola nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica.
- 27.2 L'EG definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscono il rispetto degli obiettivi generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco ed a tal fine elabora il Piano di Settore d'indirizzo agricolo che in particolare:
- determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
 - indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;

- c. individua oltremodo, rispetto a quelle indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, le aree dei coni visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;
 - d. individua determinati tipi di coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della tradizione storica;
 - e. individua i fabbricati rurali da destinare al recupero e alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali;
 - f. individua i criteri di corretto inserimento paesaggistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesaggistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi hanno con il contesto paesaggistico;
 - g. individua aree ove potere insediare nuove strutture aziendali compatibilmente con la tutela del paesaggio.
- 27.3 Nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo gli interventi di nuova edificazione sono consentiti, anche in quelle ricomprese nel Parco Naturale, con concentrazione delle nuove volumetrie nelle aree indicate dal Piano di Settore di indirizzo agricolo, in attuazione delle previsioni di cui al Titolo III della LR n. 12/2005.
- 27.4 Gli indici di cui al Titolo III della LR n. 12/2005 sopra indicati debbono essere computati sulla sola superficie aziendale compresa nel perimetro del parco.
 Per le aziende agricole esistenti all'interno del Parco e con attrezzature legate alla conduzione agricole, ovvero residenza ed infrastrutture di pertinenza, qualora dimostrino la saturazione della propria capacità edificatoria e la necessità aziendale di ampliamento potranno utilizzare per la definizione dell'indice le aree agricole esterne al Parco in gestione all'azienda, ancorché ricomprese nei territori dei comuni afferenti al Parco.
 L'applicazione del precedente art. 21 rileva proporzionalmente esclusivamente rispetto alla quota di indice generato da terreni esterni al Parco ma comunque ricompresi nei territori dei comuni afferenti al Parco.
- 27.5 Per l'edificazione su terreni esterni al perimetro del Parco, possono essere asserviti terreni compresi nel perimetro stesso.
- 27.6 È consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, frutticoltura e colture orticole, coltivazione di piccoli frutti e frutti del bosco, pioppieti e colture di specie arborea a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell'EG rilasciata in ragione della tutela dei coni visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico indicati all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica.
 Sono inoltre consentiti interventi di miglioria agraria volti a ripristinare le quote naturali dei terreni, previa autorizzazione dell'EG.
- 27.7 È vietato il cambio di destinazione d'uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinieto, a rinnovazione spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto indicato all'art 12; le aree acquisite dall'EG e dai Comuni afferenti al Parco debbono essere destinate all'imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica. È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali terrazzamenti, torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, siepi di campagna, fasce tamponi e fasce boscate, sentieri e strade poderali.
- 27.8 Per gli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del PTC ricadenti all'interno della presente zona, ad esito della perdita del carattere della ruralità ai sensi ex LR 12/2005 art. 40-ter e s.m.i., sono ammessi interventi di trasformazione: è possibile usufruire sia di un ampliamento entro il limite di 60 m² di SL sia della realizzazione di uno spazio di fruizione dello stesso (senza nuovi volumi o superfici coperte e prevedendo il mantenimento o l'impianto a verde per superfici non inferiori al 50% per i lotti residenziali e misti e al 30% negli altri casi) o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.
- 27.9 Nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo è possibile realizzare parcheggi limitatamente alle attività agricole complementari (agriturismi, vendita di prodotti, fattorie sociali, fattorie didattiche), nella misura di 1 m² di parcheggio per ogni 10 m² di superficie dell'attività agricola complementare, da realizzarsi con soluzioni filtranti e idonee a mitigare l'impatto percettivo.

Art. 28 Zone di interesse storico-architettonico

- 28.1 Sono compresi in queste zone, individuati nella planimetria di piano, tavola 1 A – 1 B – 1 C – 1 D, e soggetti a speciale tutela, le aree, il verde, i giardini storici, i giardini di villa, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse storico-architettonico, i quali, in caso comprendano edifici o aree vincolati ai sensi del D Lgs n 42/2004, sono distinti in cartografia con specifica simbologia. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica.
- 28.2 La valorizzazione, la trasformazione o l'eventuale ristrutturazione dei complessi individuati, nonché il loro utilizzo funzionale, sono disciplinati dallo specifico Piano di Settore zone di interesse storico-architettonico. Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, ricettive, per il tempo libero e di servizio, sedi di associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, sociali, e dei relativi spazi e fabbricati per lo svolgimento delle attività di studio, residenziali, residenza sanitaria assistita, strutture di ricovero e cura pubbliche o private di ogni grado, artigianali di servizio e di tipo artistico, agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico-architettonica, scuole ed istituti scolastici pubblici o privati di ogni grado, sedi universitarie e relative strutture di supporto, studio e ricerca. Sono escluse le destinazioni commerciali di media e grande distribuzione nonché le attività industriali e le altre attività artigianali.
- 28.3 Fermo il divieto di creare nuovi volumi fuori terra e a condizione che non determinino modifiche della sagoma e del sedime dei fabbricati, è consentito il recupero delle superfici legittimamente esistenti senza permanenza di persone per il passaggio a superfici con permanenza di persone (da computarsi nel calcolo della SL). È, inoltre,

possibile realizzare manufatti, ivi inclusi i parcheggi, nel sottosuolo ove previsto nel Piano di Settore di cui al precedente comma. I giardini e gli spazi aperti delle ville e delle residenze comprese in queste zone debbono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentito utilizzare gli spazi aperti, i giardini e i cortili di pertinenza delle ville e delle residenze per attività intensive, di carattere agricolo, ortofrutticolo florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal Piano di Settore e le manifestazioni temporanee all'aria aperta. Il Piano di Settore può, invece, consentire di destinare detti spazi ad attività agricole, ortofrutticole e florovivaistiche di prossimità, purché non determinino uno sfruttamento intensivo delle aree.

- 28.4 Il Piano di Settore delle zone di interesse storico-architettonico prende in considerazione i beni indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesaggistico. In tal senso il Piano di Settore deve contenere un'analisi storico-morfologica dei complessi edificati, rilievo botanico, relative pertinenze, eventuali documentate preesistenze di rilevanza architettonica e costituenti elementi di rilievo del complesso monumentale, ed elementi di relazione paesaggistica di interesse storico-architettonico, estesa a tutti gli immobili costituenti ogni plesso monumentale e, ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:
- giardini storici;
 - borghi agricoli;
 - complessi religiosi;
 - viali di accesso;
 - terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
 - ogni altro elemento del paesaggio storico individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
 - le aree per servizi pubblici esistenti
- 28.5 Il Piano di Settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per ogni complesso storico-architettonico:
- le destinazioni specifiche consentite. Le eventuali visite all'interno degli spazi di maggior pregio potranno avvenire esclusivamente sulla base di una convenzione stipulata tra l'ente gestore e la proprietà degli stessi;
 - gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
 - i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
 - i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e oltremodo, rispetto a quelle indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, le visuali da salvaguardare;
 - i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta;
 - le opere di mitigazione e compensazione di cui al precedente art. 21.
- 28.6 Nelle more di approvazione del Piano di Settore, sono ammessi gli interventi edilizi di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) del DPR 380/2001.

Art. 29 Zone edificate

- 29.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla residenza ed alle attività terziarie e produttive nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. L'EG predispone un Piano di Settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione, nonché norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzate a precisarne la disciplina d'uso.
- 29.2 Il Piano di Settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco:
- analizza l'assetto degli insediamenti esistenti ed i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesaggistico dei luoghi;
 - individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
 - determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.
- 29.3 Nella sottozona ad assetto definito, il Piano di Settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti, esclusivamente:
- in altezza, mantenendo invariato sedime, nella misura dell'altezza utile consentita pari a 10 m misurati secondo norma di PGT;
 - per adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti;
 - per le sole costruzioni residenziali con tipologia a villetta, composte da non più di tre unità immobiliari, ampliamento entro il limite di 60 m² di SL, o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.
- Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del Parco per gli edifici condonati in base L 47/1985 qualora lo strumento col grado di maggior definizione riconosca che sono ammessi interventi di trasformazione.
- 29.4 Nelle sottozona per la trasformazione il Piano di Settore zone edificate può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:
- per destinazione produttiva: SCOP massima = 0,30 m²/ m² elevabile a 0,60 m²/m², previa la realizzazione di idonee mitigazioni ambientali, da precisare nel Piano di Settore;
 - per destinazioni residenziali e terziarie: If massimo = 0,80 m³/m²;
 - altezza utile m 10.
- 29.5 Le zone edificate, ricomprese nel Parco Naturale di cui all'art. 37, sono da intendersi esclusivamente quali sottozona ad assetto definito.

- 29.6 Fino all'aggiornamento del Piano di Settore zone edificate ed in assenza di scheda del Piano di Settore delle zone edificate, queste sono da intendersi quali sottozone per la trasformazione di cui all'art. 29.4. e possono usufruire dei relativi indici. Oltremodo, per le sole costruzioni residenziali con tipologia a villetta, composte da non più di tre unità immobiliari, è possibile usufruire di un ampliamento entro il limite di 60 m². di SL, o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.
- 29.7 Le articolazioni degli interventi di manutenzione straordinaria anche con formazione di volumi incrementali ove non incidenti sul volume geometrico (ovvero contenuto all'interno dalla sagoma originaria dell'edificio) sono disciplinate nel Piano di Settore zone edificate e, in assenza di questo, nel PGT.

Art. 30 Zone fornaci archeologia industriale

- 30.1 Tali zone sono destinate al recupero dell'archeologia industriale, urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane ed alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale.
- 30.2 Il Piano di Settore fornaci individua:
- a. gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero;
 - b. la SL esistente al momento di approvazione delle seguenti norme, determinata sulla base del catasto storico e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari, qualora non assentite con idoneo titolo abilitativo;
 - c. gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi ed i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;
 - d. i manufatti privi di valenza storico-architettonica e le superfetazioni da demolire;
 - e. le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito.
- È ammessa, previa intesa con i Comuni interessati ed il parco, la traslazione di volumetrie e/o superfici lorde di pavimento esistenti nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata e/o in località esterne al parco. In assenza di piano, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo. Il Piano di Settore fornaci, previa convenzione tra EG e il Comune territorialmente interessato e/o i Comuni territorialmente interessati, può prevedere un incremento della SL esistente non superiore al 15%, a fronte di rilevanti benefici pubblici, proposti dall'operatore agli Enti coinvolti per la valutazione, in proporzione all'intervento ed alla sua ubicazione nell'ambito territoriale, da tradursi in opere o in monetizzazione secondo gli indici predeterminati dal Piano di Settore.
- 30.3 Ogni intervento deve prevedere le idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, ai sensi del precedente articolo 21, e deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni, da recuperare nella loro globalità conservando gli aspetti architettonici, materici, formali e dimensionali.
- 30.4 All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi:
- a. le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;
 - b. lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali.
- 30.5 La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art 17, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato ed a spazi pertinenziali ed a parco attrezzato adiacente.

Art. 31 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali

- 31.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel parco. In esse sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.
- 31.2 Sono consentiti i seguenti interventi:
- a. realizzazione di attrezzature sportive (ivi comprese piscine) scoperte, entro il 30% della superficie del lotto se di pertinenza di edifici residenziali esistenti;
 - b. mantenimento di piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto. Sono consentiti impianti stagionali e/o temporanei dotati di presidi per la movimentazione, la protezione e lo stoccaggio di materiali e prodotti a condizione che gli stessi impianti non generino nuova SL (ai sensi del PGT comunale di appartenenza) e non superino il 50% della superficie del piazzale;
 - c. realizzazione di orti familiari annessi alle residenze e di allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare;
 - d. realizzazione di parcheggi scoperti, preferibilmente con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti;
 - e. realizzazione di ricovero attrezzi, entro l'indice massimo 0,03 m²/m² di SCOP e con un massimo di m² 30 ed altezza 2,5 m per singolo mappale catastale;
 - f. realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 17.

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dall'*'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone'*. I piazzali di cui alla lett. b del precedente comma debbono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale, ambientale od igienico.

- 31.3 È vietato:
- a. attivare e mantenere, anche all'aperto, attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma;

- b. costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui al precedente secondo comma;
 - c. la realizzazione di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma, la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque.
- 31.4 Nel Parco Naturale, di cui all'art. 37, ai fini di preservare le caratteristiche ecologiche ed ambientali, sono da intendersi vietate:
- a. la messa a dimora di specie vegetali alloctone. Per le specie arboree e arbustive, occorrerà fare riferimento esclusivamente all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*;
 - b. la realizzazione di piscine interrate, seminterrate o fuori terra;
 - c. la realizzazione di ricovero attrezzi.

Art. 32 Zone per orti familiari e comunali

32.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento degli orti familiari e comunali presenti in area a non specifica vocazione agricola - paesaggistica.

32.2 Sono consentiti i seguenti interventi:

- a. realizzazione di ricovero attrezzi di dimensioni massime di 10 m² ed altezza 2,5 m per singolo conduttore;
- b. realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 17.

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, indicate nell'elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del parco di cui all'*Allegato 1*.

32.3 È vietata la realizzazione: di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente c. 2 e la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque.

Art. 33 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura

33.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla concentrazione delle attrezzature legate alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa la residenza per i conduttori e gli addetti. L'edificazione è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui al Titolo III della LR n 12/2005.

33.2 Tutti gli interventi debbono essere assolutamente rispettosi del contesto paesaggistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici debbono rispettare i caratteri tipologici, materici e la tecnica costruttiva dei manufatti esistenti e le relazioni che detti manufatti hanno con il contesto paesaggistico: viali di accesso, filari e siepi boscate, elementi dell'idrografia superficiale ed altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni debbono rispettare i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio, nonché i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo dev'essere attentamente studiata, prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed un'attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

33.3 Sono assentite le strutture di cui alla lett. e) comma 1 art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i. e per il ricovero dei prodotti agricoli (ad es. tensostrutture e tunnel agricoli) oltre alle strutture per il ricovero degli animali, e prive di alcuna struttura in muratura, da prevedersi ad integrazione di strutture aziendali esistenti, e comunque contigue alle stesse.

Art. 34 Zone per servizi

34.1 Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del parco, servizi di interesse locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del parco, zone per servizi comprensoriali e zone per servizi di interesse comunale.

34.2 Le zone per servizi del parco sono specificamente destinate al mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG, quali la sede del parco, il centro visitatori, musei, l'orto botanico ed altre attrezzature culturali.

Con apposito simbolo grafico sono individuate le seguenti sub-zone:

- a. Centro Parco Polveriera
- b. Campo Vallone
- c. Centro Langer e Oasi Lipu
- d. Cascina Mordina
- e. Centro Fontana del Guercio

Nelle zone a servizi sono ammessi incrementi di superficie limitatamente ai casi di adeguamento tecnico per ottemperanza alle normative specifiche.

34.3 Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico quali:

- Il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;
- Il Canale Scolmatore Nord-Ovest;
- Il Canale Villoresi;
- L'Area Stazione Parco Groane
- Vasche goleinali e di laminazione dei corsi d'acqua previste dal PTR
- Centrali di trasformazione dell'energia elettrica
- Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso

Gli interventi dovranno conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al Piano di Settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco

Fra le quali si individuano le sotto riportate Sub zone:

34.3.1 Sub zona Nuovo Spedale di Garbagnate Milanese. Resta in vigore quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data il 15 gennaio 2010, tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Parco delle Groane, Azienda Ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate, che individua, tra l'altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, che si intendono interamente richiamati.

Per l'intero compendio di proprietà comunale relativo al plesso dell'Ex Ospedale di Garbagnate Milanese ed alla ex Scuola di Senago si demanda all'Istituto dell'Accordo di Programma regionale volto alla possibilità di salvaguardare le volumetrie esistenti da recuperare e ristrutturare/restaurare anche mediante demolizione e ricostruzione, con i seguenti attori: Regione Lombardia, Parco delle Groane, Città Metropolitana di Milano, Comuni di Garbagnate Milanese, Senago e Milano e con il coinvolgimento della Soprintendenza e degli Enti a vario titolo coinvolti nelle procedure di tutela dei beni vincolati, nel cui ambito definire le linee strategiche di intervento, indici volumetrici, destinazioni ammesse o escluse definendo un mix funzionale, oltre alle invarianti necessarie a garantire il pubblico interesse di quota a parte dell'intervento complessivo, anche sulla base di eventuali manifestazioni di interesse di parte, ove le stesse:

- Siano ritenute dall'Ente proprietario congrue dal punto di vista tecnico-economico, delle destinazioni previste, delle attività e servizi proposti;
- Siano meritevoli di valutazione positiva in rapporto all'effettiva sostenibilità delle stesse, come delineata da idoneo piano economico e finanziario e siano foriere di positive ricadute non solo entri i perimetri della proprietà del Comune di Milano ma, più in generale, sul contesto di riferimento tenuto conto della sostenibilità del PEF, in una logica di rigenerazione urbanistica e sociale dello stesso, anche in riferimento al livello occupazionale;
- Siano rispettose della normativa di tutela e dei vincoli che interessa i siti in oggetto, sia con riguardo a quella paesistico-ambientale, sia con riguardo a quella afferente al vincolo storico-architettonico di parte del compendio.

La disciplina del presente articolo è da intendersi prevalente rispetto a qualsiasi altra previsione di cui alle presenti norme che si ponga ad essa eventualmente in contrasto.

34.3.2 Sub-zona Canale Scolmatore Nord- Ovest: è destinata alla conservazione e al mantenimento del canale scolmatore Nord-Ovest.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad esso collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 18 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

34.3.3 Sub-zona Canale Villoresi: è destinata alla conservazione e al mantenimento del Canale Villoresi.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad esso collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 18 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

34.3.4 Sub-Zona Stazione Parco Groane: è destinata alla realizzazione di un punto di accesso al parco in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane; è ammessa la realizzazione di parcheggi di interscambio su una superficie massima al 20% dell'area e la realizzazione di un punto informazione, ristoro, assistenza al pubblico, nolo biciclette per una superficie linda di pavimento non superiore a m² 150, previa convenzione con l'EG finalizzata a definire le reali esigenze funzionali e le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell'intervento.

34.3.5 Sub-Zona Vasche goleinali e di laminazione dei corsi d'acqua: è destinata alla raccolta ed al deflusso controllato delle acque di piena dei corsi d'acqua.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

34.3.6 Sub-Zona Centrali di trasformazione dell'energia elettrica:

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad esse collegati (cabine, manufatti, trasformatori ecc.).

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 18 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

Quanto alle nuove realizzazioni le stesse dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SC ammessa nel limite massimo pari al 50% della SC esistente e dell'altezza delle strutture esistenti ed eventuali forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

34.3.7 Sub-Zona Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso:

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad essi collegati (cabine, manufatti, vasche ecc.).

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 18 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

Quanto alle nuove realizzazioni o potenziamento degli impianti esistenti gli stessi dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SCOP ammessa nel limite massimo pari al 50% della SC esistente e dell'altezza delle strutture esistenti ed eventuali forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

34.4 Nelle zone per servizi di interesse comunale sono ammesse attrezzature pubbliche o di uso pubblico come individuate nel piano dei servizi comunale. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- a. i distributori di carburante esistenti;
- b. i servizi ed impianti annessi alle industrie esistenti, compresi gli impianti di depurazione, i laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica;
- c. le cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica.

Su richiesta del Comune, l'EG può cedere, a titolo oneroso, il diritto di superficie al Comune stesso sulle sue proprietà, comprese in queste zone, al fine di realizzarvi i succitati servizi.

Le zone per servizi d'interesse comunale sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale; i progetti d'intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni delle zone a parco attrezzato di progetto ed alle prescrizioni del titolo II.

I cimiteri esistenti, in caso di riorganizzazione dei campi e degli spazi, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli elementi monumentali debbono inserirsi nel contesto storico e paesaggistico. Per gli interventi a verde nelle Zone per servizi vanno utilizzate sempre le specie autoctone di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*.

Art. 35 Zone a parco attrezzato

35.1 Le aree comprese in queste zone si distinguono in zone a parco attrezzato consolidato e zone a parco attrezzato di progetto.

35.1.1 Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a. attrezzature sportive;
- b. attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero;
- c. campeggio attrezzato;
- d. attrezzature ricettive;
- e. bacini idrici destinati alla pesca sportiva;
- f. servizi e parcheggi relativi alle attrezzature;
- g. residenza del personale di custodia per una SL non superiore a m² 120 per unità d'azzonamento.

35.1.2 Gli interventi sono soggetti a convenzionamento con l'EG e con il Comune interessato, debbono prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale definite ai sensi del precedente art. 21 e debbono rispettare i parametri e le prescrizioni seguenti:

- a. altezza del fronte m 10;
- b. altezza del fronte attrezzature per il gioco e lo sport da definirsi in sede convenzionale;
- c. le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per SCOP = SL; la SCOP è quella della attrezzatura stessa;
- d. i parcheggi debbono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi debbono essere prioritariamente localizzati nella planimetria di piano, tavola 1A, 1B, 1C, 1D o, in carenza, sia nelle presenti zone che in quelle a verde privato ed a spazi pertinenziali;

35.1.3 In assenza di convenzione sono ammessi solo i seguenti interventi:

- a. manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della SCOP per un massimo di m² 100 per edificio, nel rispetto degli indici di cui al precedente comma;
- b. ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima SCOP e destinazione funzionale;
- c. sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati.

Le recinzioni debbono essere conformi al precedente art. 17 e non possono estendersi oltre alle aree di parcheggio eventualmente adiacenti alle zone per servizi.

35.2 Nell'ambito delle zone a parco attrezzato consolidato sono consentiti, previa convenzione con il Parco:

- a. ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al precedente comma 35.1.1;
- b. ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 15% della SCOP esistente, garantendo una superficie a verde permeabile non attrezzato di almeno il 50% delle superficie libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo; un ulteriore ampliamento non superiore al 10% della SL esistente può essere consentito ove il proprietario s'impegni ad usare l'immobile o l'attrezzatura per organizzare o far organizzare attività collettive di fruizione all'interno del territorio del parco - con escursioni guidate di tipo podistico, ciclistico od equestre - per una durata non inferiore a 15 anni eventualmente rinnovabili; la convenzione deve prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale ai sensi del precedente articolo 21, le modalità di esecuzione e le relative garanzie fideiussorie da prestare;

Le aree occupate da bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti sono prioritariamente destinate al mantenimento di detta attività; in questi lotti è ammesso realizzare un'edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo ed a punto di ristoro, per un massimo di m² 250 di SL, con altezza del fronte pari a m 7.

35.3 Nell'ambito delle zone a parco attrezzato di progetto sono altresì consentiti, previa predisposizione di apposito piano, gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature per le funzioni di cui al precedente comma 35.1.1., anche mediante nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a. SL pari al 30% del lotto;
- b. IC pari al 20% del lotto;
- c. superficie a verde permeabile, attrezzato e non, pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.

Nel caso di zone a parco attrezzato di progetto collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-architettonico e a zone fornaci, il progetto dovrà tenere conto della presenza degli elementi paesaggisticamente rilevanti, dei coni visuali indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, dei manufatti di interesse storico- ambientale e deve assicurare il rispetto dei rapporti visivi e delle opportune distanze nonché che gli edifici e manufatti siano realizzati con idonee dimensioni, ingombri e caratteri costruttivi. Per gli interventi a verde nelle Zone a parco attrezzato vanno utilizzate sempre le specie autoctone di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*.

Art. 36 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

36.1 La disciplina delle zone riservate alla pianificazione comunale orientata dev'essere volta alla ridefinizione e

ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi. La disciplina d'uso dei comparti è ulteriormente specificata dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti dal presente articolo.

36.2 In particolare, il Comune:

- pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree esterne al perimetro del parco e le aree urbane in modo organico e coordinato, prevedendo altresì tutte quelle forme di tutela e salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell'assetto vegetazionale e, in genere, delle esigenze ambientali presenti nel loco;
- favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronti urbanizzati che rappresentino elementi di cesure o scissione con il territorio del parco e che si caratterizzino per l'elevata qualità ambientale e paesaggistica in ottemperanza alla disciplina del Titolo II delle NTA; individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
- prevede la realizzazione dei corridoi a verde e il recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del parco interrotti dall'edificazione;
- prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di progettazione dell'EG;
- determina per ogni singolo comparto l'edificabilità massima realizzabile, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di cui all'art. 21 delle presenti NTA, da localizzare preferibilmente nelle aree allo scopo indicate;
- individua le aree da destinare a compensazione all'interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di tutela naturalistica, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo. Per gli interventi a verde nelle Zone riservate alla pianificazione comunale orientata vanno utilizzate preferibilmente le specie autoctone di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*.

TITOLO IV - DISCIPLINA DI PARCO NATURALE

Art. 37 Disposizioni comuni

- 37.1 Al fine di garantire il perseguitamento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato:
- a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
 - b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nonché l'introduzione di specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - c) aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
 - d) modificare il regime delle acque, captare, deviare od occultare acque o risorgive;
 - e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
 - f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatta eccezione per gli abbattimenti selettivi;
 - g) accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezature di uso pubblico;
 - h) sorvolare con velivoli o droni non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - i) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati, nelle strade di servizio del parco e nei sentieri;
 - j) realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione salvo quanto previsto nelle specifiche zone;
 - k) trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinietti, di zone umide; la pulizia del sottobosco è ammessa limitatamente ad attività selviculturali e lungo il perimetro delle recinzioni per una larghezza massima di 2 m.
 - l) esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto per le Zone di interesse Storico - Architettonico;
 - m) impiantare pioppi e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
 - n) modificare, alterare, trasformare i prati stabili esistenti e individuati nella cartografia di piano.
- 37.2 Nel Parco Naturale l'EG incentiva:
- a) la conservazione e la riqualificazione del patrimonio forestale e faunistico;
 - b) le opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
 - c) la realizzazione dei corridoi ecologici e degli interventi volti alla connessione ambientale - ecologica;
 - d) il restauro degli edifici di particolare valore storico culturale;
 - e) il recupero dei nuclei abitati rurali;
 - f) le opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - g) le attività culturali nei campi di interesse del Parco nonché la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
 - h) le attività agrituristiche;
 - i) l'acquisizione a patrimonio pubblico delle aree di maggior pregio.
- 37.3 Sono consentiti:
- a) gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito Piano di Settore della viabilità minore;
 - b) la fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedinali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini;
 - c) la ricerca scientifica ai fini biologici.
- 37.4 Per quanto specificatamente non previsto nel presente Titolo si applica la disciplina di zona, che in ogni caso non può essere in contrasto con le disposizioni del presente articolo e con i divieti di cui alla L. 394/1991.

TITOLO V - NORME DI SETTORE

Art. 38 Fontana del Guercio

- 38.1 L'area individuata con dedicata perimetrazione all'interno della disciplina di Piano denominata Riserva Naturale Fontana del Guercio è stata istituita ai sensi della dCR III/1801 del 15 novembre 1984 pubblicata sul BURL del 20/02/1985, 1° suppl. straordinario n. 8.
Il territorio della riserva è disciplinato dal Piano della Riserva approvato con dGR V/65759 del 28 marzo 1995 a cui si rimanda.
- 38.2 Il prelievo delle acque di falda dai pozzi circostanti la riserva non deve compromettere il deflusso minimo vitale delle acque all'interno dei fontanili.

Art. 39 Viabilità

L'EG redige il Piano di Settore della viabilità ciclopedonale e della sentieristica; il suddetto piano, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco compresi i percorsi in mountain bike, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione all'individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune, l'EG può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale di cui alla deliberazione dGR 08/08/2003 n VII/14016, pubblicata sul BURL 3 suppl. straordinario al n 35 del 29 Agosto 2003.

Ai sensi dell'art. 1 c. 1bis della LR 5/2017 e s.m.i. i percorsi ricompresi nella REL (Rete Escursionistica Lombarda) sono considerati di interesse pubblico. Pertanto, i comuni sono tenuti al recepimento della viabilità minore nella propria strumentazione urbanistica, nello specifico nel Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., al fine di consentirne la realizzazione.

Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Settore della viabilità ciclopedonale e della sentieristica possono essere realizzate le seguenti opere individuate in cartografia:

1. la dorsale ciclabile di collegamento nord-sud del Parco, finanziata dal Parco stesso, il cui Studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dal Consiglio di Gestione con Deliberazione n. 71 del 2021;
2. i progetti approvati e finanziati dai Comuni di Cantù e Fino Mornasco con parere favorevole del Parco (rispettivamente CdS prot. 3149 del 06/08/2024 e CdS prot. 3984 del 09/10/2024).

Art. 40 Parcheggi di uso pubblico

- 40.1 L'EG ed i Comuni realizzano e autorizzano la realizzazione di parcheggi sul suolo o nel sottosuolo, in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco. Nel Parco delle Groane, compreso anche il perimetro del Parco Naturale, i parcheggi, sul suolo o nel sottosuolo, debbono essere localizzati nelle zone edificate (art. 29), nelle zone per servizi (art. 34), nelle zone a parco attrezzato (art. 35) nelle zone a verde privato e a spazi pertinenziali (art. 31) e, solo ove espressamente previsto nei Piani di Settore, anche nelle Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo (art. 27) e Zone di interesse storico-architettonico (art. 28), anche se ricadenti nel perimetro del Parco Naturale. Eccezionalmente e previa verifica della indisponibilità di aree da adibire a parcheggio nel rispetto della normativa vigente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto ogni 10.000 m², anche in altre zone, ad esclusione delle zone di tutela naturalistica e dei siti della Rete Natura 2000, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale o l'intervento non comporti trasformazione d'uso di aree boscate, se non a fronte di opere di ripristino ambientale certificate da un progetto puntuale per la pari valorizzazione naturalistica e secondo i disposti della LR 31/2008 e dell'eventuale Piano di Indirizzo Forestale, o di brughiera, per iniziativa dell'EG o di altri enti pubblici o soggetti privati a seguito di convenzionamento, previe le autorizzazioni necessarie. L'EG ha la facoltà, all'interno del territorio del Parco delle Groane, compreso anche il perimetro del Parco Naturale, di autorizzare la sosta temporanea, in occasione di eventi aperti al pubblico, anche di iniziativa pubblica, escluse le aree boscate e di brughiera previa corresponsione di proporzionata polizza fideiussoria atta a garantire il ripristino dei luoghi e misure compensative da definirsi mediante apposita disposizione dell'EG. In tale ipotesi, l'EG, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, anche nell'ambito del Piano di Settore, può prevedere il rilascio di una preventiva autorizzazione alla realizzazione di spazi per la sosta temporanea in occasione di eventi aperti al pubblico, anche di iniziativa pubblica, prevedendo, altresì, l'onere di comunicare all'EG, almeno 10 giorni prima dell'evento, l'utilizzo degli spazi per la sosta temporanea.
- 40.2 Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda i filari alberati, le siepi boscate e le cortine alberate di contorno; i parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, debbono preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali. Per gli interventi a verde vanno utilizzate preferibilmente le specie autoctone di cui all'*Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone*.

40.3 Prevedere qualora possibile la realizzazione di almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico di futura realizzazione; oltremodo prevedere nei parcheggi di nuova realizzazione stalli per la sosta di biciclette corredate eventualmente di depositi e stazione di ricarica elettrica.

Art. 41 Infrastrutture e servizi pubblici

- 41.1 Fatto salvo quanto disposto dalla legge istitutiva del parco naturale, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, sono realizzabili, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al presente articolo. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, d'intesa con l'EG ed i Comuni interessati, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e le modalità, nonché le garanzie fideiussorie, per l'esecuzione L'EG, in sede di espressione del previsto parere, può richiedere interventi di mitigazione o precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesaggistiche non siano irrimediabilmente compromesse o eventualmente indennizzate.
- 41.2 La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del piano territoriale regionale e perseguire i seguenti obiettivi:
- dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del territorio del parco;
 - ridurre al minimo l'occupazione di suolo concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
 - ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio od al miglioramento del bilancio ambientale;
 - recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;
 - prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio), nonché prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.
- 41.3 Sono ammesse le terebrazioni dei pozzi, anche di natura privata, per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, qualora:
- il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta a bosco od a brughiera;
 - i manufatti in elevazione non superino i m 3 dal piano di campagna e siano realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e dei suoi piani attuativi di settore;
 - l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre m² 150 di superficie e sia alberata con specie autoctone;
 - gli allacciamenti siano posti sotto le sedi di strade e piste ciclabili.
- I relativi lavori sono soggetti, ai sensi del DPR 31/2007 e s.m.i., ad autorizzazione dell'EG il quale indica le opere di mitigazione e compensazione ai sensi dell'art. 21.
- 41.4 È rappresentata in cartografia la viabilità comunale, provinciale, regionale la cui gestione è in capo agli enti preposti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in relazione alla loro classificazione.

Art. 41bis Infrastrutture viabilistiche sovracomunali

Sono rappresentati in cartografia i corridoi di salvaguardia urbanistica delle seguenti opere infrastrutturali e per la mobilità previste dal PTR vigente sul territorio del Parco:

- Variante agli abitati di Cantù e Mariano Comense con collegamento alla S.P. 32 (c.d. "Canturina Bis").
- Sistema di trasporto pubblico di collegamento tra l'area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l'area MIND e Milano.

Gli interventi ammissibili all'interno di tali corridoi di tutela, e gli adempimenti occorrenti ai fini della loro eventuale realizzazione, sono disciplinati dall'art. 102 bis LR 12/2005.

Art. 42 Fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. Indipendentemente dalle disposizioni della zona in cui ricadono le fasce di rispetto, l'ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.

Art. 43 Norma transitoria

Sino all'approvazione da parte dell'EG del Piano di Indirizzo Forestale del parco delle Groane, vigono i PIF attualmente vigenti salvo che non contrastino con la prevalente disciplina di zona del PTC.



Ente di gestione del Parco regionale delle Groane

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENERALE 2021

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Rapporto Ambientale

D.C.R. 13.3.2007, n. VIII/351 e D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761

D.lgs 3.4.2006, n. 152 e smi, art. 13

NOVEMBRE 2021

**OTTOBRE 2025 - Aggiornamento a seguito del recepimento delle condizioni
 contenute nel Parere Motivato Finale**



Sistema di gestione per la qualità certificato da DNV
UNI EN ISO 9001:2015
CERT-12313-2003-AQ-MIL-SINCERT

Sistema di gestione ambientale certificato da DNV
UNI EN ISO 14001:2015
CERT-98617-2011-AE-ITA-ACCREDIA

Progettazione ed erogazione di servizi di ricerca, analisi, pianificazione e consulenza nel campo dell'ambiente e del territorio



ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE

Via della Polveriera n. 2, 20020 Solaro (MI)

www.parcogroane.it

AUTORITÀ PROCEDENTE

Arch. Mauro Botta

Responsabile del procedimento (Responsabile Area Tecnica)

AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Dr. Mario R. Girelli

Direttore

Società responsabile per la stesura dei documenti di VAS e VInCA



AMBIENTE ITALIA S.R.L.
Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano
tel +39.02.27744.1 / fax +39.02.27744.222
www.ambienteitalia.it
Posta elettronica certificata:
ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it

| | |
|--------------|--|
| Redazione | <i>Dott. Laura Andreazzoli, Dott. Giulio Conte, Dott. Elisa Damico, Arch. M. Miglio, Eng. T. Freixo Santos</i> |
| Revisione | <i>Eng. T. Freixo Santos</i> |
| Approvazione | <i>Dott. M. Zambrini</i> |

Documento

| | |
|-----------------|---------------|
| Codice | <i>19V024</i> |
| Versione | <i>01</i> |
| Stato documento | <i>Def.</i> |

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. PREMESSA | 6 |
| 1.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco vigente | 6 |
| 1.2 L'ampliamento del Parco regionale | 7 |
| 1.3 La Variante generale 2021 del PTC del Parco | 7 |
| 1.4 La procedura di Valutazione Ambientale Strategica delle Variante del PTC-P | 8 |
| 1.5 La procedura di Valutazione di Incidenza | 9 |
| 1.6 I contenuti e la finalità del presente documento | 10 |
| 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO | 11 |
| 2.1 Riferimenti normativi nazionali della VAS | 11 |
| 2.2 Riferimenti normativi regionali della VAS | 12 |
| 2.3 Riferimenti normativi nazionali sulla Valutazione di Incidenza | 15 |
| 2.4 Riferimenti normativi regionali sulla Valutazione di Incidenza | 17 |
| 2.5 Lo schema procedurale proposto integrato di VAS e VIncA | 18 |
| 3. I SOGGETTI INTERESSATI | 21 |
| 3.1 Autorità precedente e Autorità competente per la VAS | 21 |
| 3.2 Soggetti con competenze in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati | 21 |
| 3.2.1 Modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione | 22 |
| 3.3 Settori del pubblico | 23 |
| 3.4 Modalità di coinvolgimento | 24 |
| CONFERENZA DI VALUTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO | 25 |
| 3.5 Coinvolgimento in fase di avvio della redazione della Variante del PTC del Parco | 25 |
| 3.6 Coinvolgimento in fase di scoping | 26 |
| 3.7 Coinvolgimento in fase di Proposta di PTC-P e di Rapporto ambientale | 28 |
| 3.8 Considerazione delle osservazioni prevenute | 35 |
| 4. IL VIGENTE PTC DEL PARCO E I CONTENUTI DELLA VARIANTE | 39 |
| 4.1 I contenuti del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco | 39 |
| 4.2 Gli indirizzi per la Variante | 40 |
| 4.3 I contenuti della Variante | 41 |

| | |
|--|------------|
| 5. CONTESTO AMBIENTALE - SINTESI | 56 |
| 5.1 Premessa | 56 |
| 5.2 Sintesi del quadro ambientale | 61 |
| 6. VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA | 69 |
| 6.1 Premessa | 69 |
| 6.2 Obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile | 69 |
| 6.3 Obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità | 71 |
| 6.4 Obiettivi strategici di adattamento al cambiamento climatico per la Lombardia | 73 |
| 6.5 Obiettivi normativi regionali sulla riduzione del consumo di suolo | 76 |
| 6.6 Obiettivi regionali per le aree protette e il Parco delle Groane | 76 |
| 6.7 Obiettivi di sostenibilità ambientale già individuati nelle precedenti VAS del PTC del Parco | 78 |
| 6.8 Obiettivi del PTR e obiettivi ambientali di riferimento della VAS del PTR | 79 |
| 6.9 Obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano di Città Metropolitana di Milano | 83 |
| 6.10 Obiettivi del PTC della Provincia di Monza e della Brianza | 84 |
| 6.11 Obiettivi del PTC della Provincia di Como | 85 |
| 6.12 Obiettivi ambientali di riferimento | 86 |
| 6.13 Esiti della verifica di coerenza esterna con gli obiettivi ambientali di riferimento | 89 |
| 7. VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA | 93 |
| 7.1 Premessa | 93 |
| 7.2 Esiti della verifica della coerenza interna tra obiettivi e azioni del PTC-P | 93 |
| 7.3 Proposte di modifiche e integrazioni per garantire una maggiore coerenza | 97 |
| 8. ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE | 98 |
| 8.1 Premessa | 98 |
| 8.2 Criteri per la valutazione degli effetti | 99 |
| 8.3 Effetti delle modifiche alle NTA del PTC del Parco | 100 |
| 8.4 Effetti delle modifiche alla vigente zonizzazione del PTC del Parco | 104 |
| 8.5 Effetti della zonizzazione a Parco naturale e delle aree di ampliamento del Parco | 118 |
| 9. RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA | 136 |
| 9.1 Premessa | 136 |
| 9.2 Esiti dello screening | 136 |
| 10. PIANO DI MONITORAGGIO | 137 |



| | | |
|------|---|-----|
| 10.1 | Premessa | 137 |
| 10.2 | Piano di monitoraggio del vigente PTC del Parco | 137 |
| 10.3 | Proposta d'integrazione del Piano di monitoraggio del PTC-P | 138 |

**AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE CONDIZIONI
CONTENUTE NEL PARERE MOTIVATO FINALE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ REGIONALE**

| | | |
|------|--------------------------------------|-----|
| 10.4 | Integrazioni del Rapporto Ambientale | 140 |
| 10.5 | Modifiche del Rapporto Ambientale | 142 |



1. PREMESSA

1.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco vigente

Il Parco regionale delle Groane, istituito con L.R. 20.8.1976, n. 31 (abrogata dalla L.R. 16/2007, testo unico di riordino in materia d’istituzione dei parchi regionali e naturali), successivamente ampliato con la L.R. 29.4.2011, n. 7, di contestuale istituzione del Parco naturale delle Groane, è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC), relativamente al Parco regionale, approvato, come Variante generale, con la D.G.R. 30.7.2004, n. 7/18476 e con la D.G.R. 25.7.2012, n. 9/3814, e come Variante per le zone di ampliamento, con la D.G.R. 30.4.2014, n. X/1729.

Il vigente PTC è stato sottoposto alla procedura di VAS e alla procedura di VIC, concluse, rispettivamente, nel caso della Variante generale del 2012, con Parere motivato positivo, assunto con Decreto dirigenziale n. 5604 del 26.6.2012 della Struttura Strumenti per la pianificazione della DG Territorio della Regione Lombardia, e con valutazione d’incidenza positiva, assunta con Decreto n. 11259 del 25.11.2011, confermato con Decreto n. 5123 del 8.6.2012, della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della DG Ambiente della Regione Lombardia, e nel caso della Variante per le zone di ampliamento, con Parere motivato positivo assunto con Decreto dirigenziale n. 2658 del 27.3.2014 della Struttura Strumenti per la pianificazione della DG Territorio della Regione Lombardia, e con Decreto n. 1621 del 27.2.2014, della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della DG Ambiente della Regione Lombardia.

Tale Piano è composto dalle Norme Tecniche di Attuazione, dalle Tavole “Planimetria di piano” (scala 1:10.000), Tavola 1A e Tavola 1B, dalle Tavole “Vincoli e tutele” (scala 1:10.000), Tavola 2A e Tavola 2B, dalla Dichiarazione di sintesi finale.

Il PTC, come definito all’art. 17, comma 1, della L.R. 86/1983 e s.m.i, è strumento che ha effetti di piano paesistico coordinato con i contenuti paesistici del PTCP e di piano territoriale regionale per le previsioni riguardanti il Parco naturale. Tale Piano può disciplinare, come previsto al comma 4bis dello stesso articolo 17, le riserve istituite all’interno del Parco con apposito azzonamento. Il PTC è immediatamente vincolante, con riguardo alle previsioni urbanistiche, che devono essere recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi; tale Piano può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale, per le quali detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici (art. 18).

Il Piano Territoriale del Parco delle Groane è altresì definito, nelle funzioni e contenuti, all’articolo 10 della L.R. 16/2007 che precisa il necessario recepimento delle previsioni, mediante adeguamento degli strumenti urbanistici; le previsioni, comunque, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono, in caso di eventuali difformità, a quelle degli strumenti urbanistici.

Per quanto attiene al Parco naturale, come stabilito dall’articolo 12 quinque (aggiunto dalla L.R. 7/2011) della L.R. 16/2007, il territorio è sottoposto al Piano del Parco, che contiene la disciplina del Parco naturale in applicazione dell’articolo 19 della L.R. 86/1983. Tale strumento, che deve essere approvato dal Consiglio regionale, *“si conforma e si adegua al Piano Paesaggistico Regionale e, in quanto tale, ha valore anche di piano paesaggistico, nonché di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello”*.

In merito al citato art. 19 della L.R. 86/1983, in questo si precisa che il Piano del Parco naturale costituisce titolo specifico del PTC del Parco regionale e che il Piano del Parco naturale *“articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali,*

nonché storici, culturali e antropologici tradizionali”, individuando le attività antropiche tradizionali compatibili e promuovendo un’attività agricola eco-compatibile.

La procedura di approvazione del Piano del Parco naturale è quella stabilità per il PTC-P del Parco regionale (art. 19 della L.R. 86/1983), con deliberazione della proposta di competenza dell’Ente di gestione del Parco.

1.2 L’ampliamento del Parco regionale

La L.R. 28.12.2017, n. 39, di modifica e integrazione della L.R. 16.7.2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), estende i confini del Parco regionale delle Groane, includendo parte del territorio appartenente ai Comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio, ampliando le aree incluse nel Parco in territorio dei Comuni di Arese e Garbagnate Milanese, accorpando la Riserva naturale Fontana del Guercio e il PLIS della Brughiera Briantea, ricadenti nel territorio dei Comuni di Cabiate, Carimate, Carugo, Figino Serenza, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda e Novedrate.

Il Parco regionale delle Groane interessa, quindi, il territorio dei Comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio.

L’Ente di gestione dell’area protetta è composto dagli elencati comuni, dal comune di Milano, dalla provincia di Como, dalla Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e della Brianza; all’Ente di gestione del Parco Groane è affidata anche la gestione della Riserva naturale Fontana del Guercio, istituita ai sensi dell’articolo 37 della L.R. 86/1983.

La L.R. 7/2011, aggiungendo alla L.R. 16/2007 l’articolo 12 bis 1, stabilisce che la Variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è adottata, dall’Ente gestore del Parco, entro in periodo indicato con riferimento alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale e che tale Variante non opera nelle aree ricomprese nella Riserva naturale Fontana del Guercio, che mantiene tale denominazione e regime, all’interno del Parco, restando ferma l’applicazione del relativo Piano di gestione.

Per il territorio oggetto di ampliamento, con esclusione delle aree ricomprese nella Riserva naturale Fontana del Guercio, si applica il dettato dell’articolo 206bis, commi 2, 3 e 5, della L.R. 7/2011; in merito alle norme di salvaguardia, fino alla data di adozione della proposta di PTC e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del Parco regionale, si applicano, nelle aree costituenti l’ampliamento del parco ricadenti all’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato individuato nel Piano delle regole dei PGT, i divieti elencati nel comma 5 dello stesso articolo. Nel caso di ampliamento del Parco naturale si applicano le norme di salvaguardia e i divieti previsti dalla legge istitutiva.

Con deliberazione del Consiglio di gestione del Parco n. 17/2021 viene chiesto a Regione Lombardia una proroga del periodo di validità delle misure di salvaguardia per le zone di ampliamento del parco che è concessa con L.R. 8/2021, art. 28, di modifica dell’art. 12 bis1 della L.R. 16/2007 in misura di dodici mesi, ovvero fino al 30 giugno 2022.

1.3 La Variante generale 2021 del PTC del Parco

Il Consiglio di Gestione del Parco, con Deliberazione n. 31 del 29.7.2020, prende atto del Documento di Indirizzo per la pianificazione delle zone di ampliamento del Parco e dei relativi allegati, approvando la proposta n. 49425 del 23.7.2020, che diventa parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione. Con tale atto viene dato avvio al procedimento di redazione della Variante Generale del PTC, contestualmente a quello di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza.



Nella stessa deliberazione è individuata l’Autorità procedente e l’Autorità competente, revocando le precedenti Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 52 del 3.9.2018 e n. 87 del 27.11.2019.

Con tale deliberazione, il Consiglio di Gestione del Parco delle Groane provvede ad armonizzazione le procedure in essere oltre a dare una migliore declinazione degli indirizzi espressi dalla Comunità del Parco con la citata Delibera n. 22 del 31.10.2019 e relativi allegati.

In merito al Documento di Indirizzo, questo è stato in precedenza approvato dalla Comunità del Parco, con deliberazione n. 22 del 31.10.2019. Nel citato provvedimento, oltre a fare proprio il citato Documento di Indirizzo, si dà atto della necessità di un nuovo procedimento parallelo da avviare per la Variante generale del PTC-P; per il territorio del Parco, fatta eccezione per le aree individuate come SIC-ZSC o Parco naturale delle Groane, sono confermate le attuali previsioni urbanistiche, salvo eventuali osservazioni riconducibili a rettifiche, precisazioni, miglioramenti o piccole variazioni, se compatibili con la riduzione del consumo di suolo prevista dal PTR e calcolata a livello comunale.

La Variante generale del PTC è finalizzata: alle aree di ampliamento di cui alla L.R. 39/2017; alla stesura delle Norme del Parco naturale; all’adeguamento e aggiornamento delle Norme Tecniche del Piano del Parco; alle rettifiche della vigente disciplina del Parco. Anche in tale caso si fa eccezione “*per le aree individuate come SIC-ZSC o Parco Naturale delle Groane, confermando le attuali previsioni urbanistiche, fatte salve le valutazioni di eventuali osservazioni che siano riconducibili a rettifiche, precisazioni, miglioramenti o piccole variazioni purché compatibili con la riduzione del consumo di suolo prevista dal PTR e calcolata a livello comunale*”.

Con successivo avviso pubblico, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Parco, datato 31.7.2020, è comunicato l’avvio del procedimento ed è definito il termine del 25 settembre 2020 per formulare e trasmettere, al Parco, le istanze o proposte, in aderenza agli obiettivi richiamati nella precipitata delibera di avvio.

Il Consiglio di Gestione del Parco, con la Deliberazione n. 32 del 29.7.2020, approva la proposta n. 49247 del 23.7.2020, allegata e parte integrante della stessa delibera, di costituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione della Variante generale al PTC, secondo quanto indicato nella deliberazione della Comunità del Parco n. 22 del 31.10.2019, delle Norme del Parco naturale e dell’adeguamento e aggiornamento delle Norme Tecniche del PTC del Parco.

1.4 La procedura di Valutazione Ambientale Strategica delle Variante del PTC-P

La procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) dei Piani è prevista dal comma 1, dell’articolo 4 della L.R. 11.3.2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che introduce l’applicazione della stessa in recepimento della Direttiva 2001/42/CEE e rimanda, per le specifiche, agli indirizzi, successivamente approvati con la D.C.R. 13.3.2007, n. VIII/351, “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”, a cui si aggiunge la D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, di “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi”, che modifica e integra le precedenti D.G.R. 27.12.2008, n. 8/6420 e D.G.R. 30.12.2008, n. 8/10971 e che contiene il modello metodologico procedurale e organizzativo generale per la VAS (allegato 1) e il modello specifico della VAS del PTC del Parco (allegato 1d).

Il PTC del Parco, come da punto 4.1 e 4.2 dell’Allegato 1, della citata delibera del 2007, e come da elenco dell’Allegato A della stessa, rientra tra i Piani assoggettati a tale procedura. L’avvio della procedura di VAS, come indicato al punto 6.2, dell’Allegato 1d, della richiamata delibera del 2010, avviene, contestualmente a quello dell’avvio della procedura di redazione del PTC-P, con avviso pubblicato sul sito web SIVAS.



L'Ente di gestione del Parco ha formalmente avviato il procedimento di Variante del PTC del Parco e contestualmente quelli di VAS e di VIncA; il 31.7.2020 è pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

Come indicato al punto 5.11, dell'Allegato 1, e come stabilito nel punto 6.4 dell'Allegato 1d, è stato redatto e messo a disposizione il Documento di scoping, elaborato che contiene la definizione dell'ambito d'influenza del PTC del Parco e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e che riporta lo schema del percorso metodologico e procedurale, come definito, d'intesa, tra le due citate Autorità. Tale documento, inoltre, da conto della verifica delle interferenze con i siti della Rete Natura 2000.

Il Rapporto preliminare (Documento di scoping) sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano è il documento che avvia la fase di consultazione, tra Autorità proponente, Autorità competente per la VAS e Soggetti competenti in materia ambientale, attività prevista anche dall'articolo 13 del D.lgs 3.4.2006, n. 152. Il fine del citato Rapporto preliminare e della consultazione è di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Il Documento di scoping è stato reso pubblico in data 16.12.2020, con richiesta di inviare i contributi entro la data del 20.1.2021, relativa alla prima Conferenza di Valutazione, convocata con lettera del 21.12.2020 e tenuta in forma asincrona a causa della emergenza sanitaria; della prima Conferenza di Valutazione è redatto verbale, disponibile sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, che dà conto dei contributi pervenuti, i cui documenti sono integralmente allegati allo stesso verbale.

La procedura, come definita nel punto 6.4 dell'Allegato 1d, contempla, a seguito della citata prima fase, l'elaborazione della Proposta di Rapporto ambientale che deve contenere le informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva corrispondenti a quelle indicate nell'Allegato VI del Codice dell'ambiente.

Tale Proposta di Rapporto, unitamente alla Sintesi Non Tecnica e allo Studio di Incidenza e alla Proposta del PTC (Relazione tecnica, Norme, elaborati cartografici), è stata messa a disposizione, tramite pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, e si è dato avviso in data 16.8.2021, a firma dell'Autorità precedente. La messa a disposizione, per un periodo di 60 giorni, è finalizzata ad acquisire le osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territoriali interessati; gli stessi documenti sono stati resi accessibili anche al Pubblico che, allo stesso modo, ha potuto presentare osservazioni. Il termine fissato per la presentazione di osservazioni cadeva il 14.10.2021.

La seconda e conclusiva Conferenza di Valutazione, convocata con lettera Prot. n. 3510 e 3511 del 13.08.21, si è tenuta, in presenza, in data 26.10.2021 presso la sede dell'Ente Parco in Solaro. Il verbale della seconda Conferenza di verifica è messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia.

A seguito della considerazione delle osservazioni pervenute è stato ridefinito il contenuto della Variante del PTC-P, operando, rispetto alla versione della Proposta, limitate correzioni e integrazioni agli elaborati; conseguentemente, si è provveduto a predisporre il presente Rapporto ambientale, in una versione rivista e aggiornata rispetto a quella della Proposta.

1.5 La procedura di Valutazione di Incidenza

Nel territorio dell'attuale Parco regionale delle Groane ricadono due siti della Rete Natura 2000, la ZSC IT2050001 "Pineta di Cesate" e la ZSC IT2050002 "Boschi delle Groane". Con l'accorpamento della Riserva naturale Fontana del Guercio si aggiunge la ZSC IT2020008 "Fontana del Guercio".

Nel territorio circostante ai nuovi confini del Parco regionale, considerando una fascia di 2 km, s'individuano le seguenti altre aree appartenenti alla Rete Natura 2000: la ZSC IT2020003 "Palude di Albate", che si trova a circa



1,2 km; la ZSC IT2020004 “Laghi di Montorfano”, che si trova a circa 1,4 km; la ZSC IT2020011 “Spina Verde di Como”, che si trova a circa 1,8-2 km.

La presenza delle citate ZSC all’interno del territorio del Parco richiede l’avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza, di cui al D.P.R. n. 120, del 12.3.2003, e quindi la presentazione di uno Studio di incidenza (screening o valutazione appropriata), conforme a quanto definito nell’Allegato G del D.P.R. 357/1997.

Il comma 2, dell’articolo 25bis, della L.R. 30.11.1983, n. 86, stabilisce che la Regione effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, espressa previo parere obbligatorio dell’ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione d’incidenza dei piani territoriali di competenza regionale nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi. Per quanto attiene allo Studio di incidenza, la D.G.R. n. 7/14106 dell’8.8.2003 rimanda ai contenuti minimi dell’Allegato D alla stessa e al già citato Allegato G del D.P.R. 357/1997.

L’Autorità competente in materia di SIC e ZPS, come richiamato nell’Allegato 1d della citata D.G.R. 9/761 del 2010, partecipa alla Conferenza di Valutazione di cui alla procedura di VAS del PTC-P e la decisione assunta in materia di VIncA costituisce parere obbligatorio e vincolante.

L’Allegato 2 della D.C.R. 13.3.2007, n. VIII/351, riconfermato con modifiche e integrazioni dalla D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, al punto 2.2 definisce il rapporto tra la procedura di VAS e di VIncA e in particolare dettaglia le modalità operative.

Si attiva, quindi, la procedura di VAS integrata con quella di VIncA, inserendo, nel Rapporto ambientale, i richiami principali sull’analisi svolta e predisponendo, come documento separato, lo Studio di Incidenza (Screening); la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure da atto degli esiti della valutazione di incidenza.

1.6 I contenuti e la finalità del presente documento

Il presente documento, in osservanza di quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale: illustra il contenuto della Variante generale del PTC del Parco; considera lo stato attuale dell’ambiente e le caratteristiche delle aree interessate dal PTC-P; tiene conto degli obiettivi di protezione ambientale sovraordinati e definisce gli obiettivi ambientali di riferimento e svolge una verifica di coerenza esterna e interna tra questi e gli obiettivi della Variante; valuta i probabili effetti ambientali derivanti dall’attuazione della Variante e verifica se sussistono impatti negativi e significativi formulando, nel caso, proposte di modifiche e integrazioni al fine di ridurre gli stessi; descrive le misure per il monitoraggio.

Tale Rapporto tiene conto della documentazione richiesta per la procedura di Valutazione di Incidenza, facendo riferimento alla fase di “screening” e alle indicazioni metodologiche procedurali codificate a livello europeo, e considerando gli indirizzi dell’Allegato G del D.P.R. 357/97, così come indicato nell’Allegato D della D.G.R. 14106 del 8.8.2003, quest’ultimo di definizione dei contenuti minimi dello stesso studio. In particolare, come indicato nella citata D.G.R. 14106/2003, Allegato C, all’articolo 1, gli studi d’incidenza relativi ai piani territoriali, urbanistici e di settore, devono individuare e valutare gli effetti degli stessi piani sui SIC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, illustrando gli effetti diretti e indiretti ed evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia e indicando le misure di mitigazione e compensazione. Allo stesso modo si considera quanto indicato nelle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza / VIncA), pubblicate sulla G.U. SG n. 303 del 28.12.2019.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Riferimenti normativi nazionali della VAS

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è disciplinata dal D.lgs 152/2006, “Norme in materia ambientale”, e s.m.i, che recepisce la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione di impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Le norme sulla VAS sono contenute nella Parte Seconda del citato decreto legislativo e in dettaglio nel Titolo I, per gli aspetti generali, e nel Titolo II, per gli aspetti specifici inerenti alla VAS. In particolare, sono stabiliti gli elaborati da produrre (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica) e le informazioni da fornire, incluse quelle dell’analisi di contesto, e gli aspetti da considerare per la valutazione dei possibili impatti.

La VAS è definita (art. 5) come processo che comprende l’elaborazione di un Rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Piano, del Rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione del Parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio. In merito agli impatti ambientali di un Piano, si stabilisce di considerare gli effetti significativi, diretti e indiretti, sui fattori di seguito elencati (e anche le relative interazioni): popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e habitat protetti dalle Direttive Uccelli e Habitat; territorio; suolo; acqua; aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio.

La normativa nazionale (art. 6) definisce il campo di applicazione della VAS che riguarda la pianificazione territoriale o la destinazione d’uso dei suoli e anche i piani per i quali si ritiene necessaria la procedura di Valutazione d’Incidenza, salvo il caso in cui sono interessate piccole aree a livello locale o si tratta di modifiche minori, per le quali si valuta (in sede di Verifica di assoggettabilità) che non si producono impatti significativi sull’ambiente. Per i piani di competenza regionale, provinciale e degli enti locali, le disposizioni sulle diverse procedure di VAS sono stabilite dalle leggi regionali (art. 7).

Le norme nazionali (art. 10) prevedono il coordinamento della procedura di VAS con quella di Valutazione d’incidenza (VIC), nel senso che la VAS comprende la seconda e il Rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1977: la valutazione dell’Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione, proprie della VIC, oppure da atto degli esiti della Valutazione d’Incidenza.

La procedura di VAS si avvia con una fase di consultazione (art. 13), da sviluppare nei momenti preliminari dell’attività di elaborazione del Piano, che coinvolge l’Autorità proponente e l’Autorità competente per la VAS e anche gli altri Soggetti competenti in materia ambientale, *“al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”*. Per favorire tale attività è redatto un rapporto preliminare, sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano.

La seconda fase della procedura di VAS attiene alla redazione del Rapporto Ambientale, documento che accompagna il processo di approvazione del Piano e ne costituisce parte integrante. Nell’elaborato s’individuano, descrivono e valutano gli impatti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale e le ragionevoli alternative, adottabili in relazione agli obiettivi e all’ambito territoriale dello stesso Piano. Nel Rapporto, inoltre, si da atto delle consultazioni effettuate e delle modalità di considerazione dei contributi pervenuti.

Nell’Allegato VI dello stesso decreto legislativo si precisano le informazioni da riportare nel Rapporto Ambientale. In sintesi, si tratta di: (a) illustrare gli obiettivi e contenuti del Piano e il rapporto di questo con altri piani e programmi; (b) descrivere lo stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione in assenza di piano; (c) descrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree potenzialmente

interessate in misura significativa; (d) descrivere i problemi ambientali esistenti, considerando, in particolare, i siti della Rete Natura 2000 e i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità; (e) individuare gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano e illustrare come si è tenuto conto degli stessi; (f) illustrare i possibili impatti significativi sull’ambiente (biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio) e l’interazione tra gli stessi; (g) descrivere le misure previste per impedire, ridurre o compensare gli impatti negativi e significativi sull’ambiente derivanti dal piano; (h) sintetizzare le ragioni della scelta delle alternative individuate; (i) descrivere il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del Piano (indicatori, periodicità del rapporto).

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, congiuntamente alla proposta di Piano, sono comunicati all’Autorità competente e sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e anche del Pubblico, dandone comunicazione con avviso, mediante il deposito della documentazione presso gli uffici dell’Autorità competente e dell’Autorità precedente e gli uffici delle Regioni e Province interessate e con pubblicazione sul sito web delle due Autorità. In tale modo si apre la fase di consultazione durante la quale possono essere presentate, in forma scritta, entro 60 giorni dall’avviso, le osservazioni sulla proposta di Piano e sul Rapporto ambientale. La fase di deposito e raccolta delle osservazioni, di cui alla procedura di VAS, deve raccordarsi all’analoga fase eventualmente prevista per la procedura del Piano (art. 14).

L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità precedente, come stabilito dall’articolo 15, esprime il Parere motivato, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni, e provvede, prima dell’approvazione del Piano, ad apportare le opportune revisioni allo stesso; gli elaborati (Piano, Rapporto ambientale e Sintesi Non Tecnica e Piano di monitoraggio, Parere motivato, documenti relativi alla consultazione) sono trasmessi all’organo competente all’approvazione del Piano (art. 16). La decisione finale sul Piano è pubblicata sui siti web delle Autorità interessate e, allo stesso modo, sono resi pubblici, il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio (art. 17).

Nell’articolo 18 del richiamato Decreto si stabilisce che deve essere predisposto un Piano o Programma di monitoraggio, allo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano approvato e anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare eventuali impatti negativi non previsti e da adottare le misure correttive. La disciplina nazionale indica che il Piano di monitoraggio deve individuare le responsabilità e le risorse dedicate allo stesso monitoraggio e che le informazioni raccolte devono essere rese disponibili o comunicate attraverso i siti web; delle stesse, inoltre, si deve tenere conto, in sede di modifica del Piano e per l’integrazione del quadro conoscitivo. La norma nazionale precisa che il monitoraggio è condotto, dall’Autorità precedente, in collaborazione con l’Autorità competente, avvalendosi delle ARPA e di ISPRA.

2.2 Riferimenti normativi regionali della VAS

La L.R. 11.3.2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, e s.m.i., all’articolo 4, introduce l’applicazione della valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani. Nello stesso articolo sono definiti i requisiti dell’Autorità competente per la VAS e le funzioni attribuite alla stessa.

La Regione Lombardia ha approvato diversi provvedimenti dì indirizzo in materia di VAS tra i quali: la D.C.R. n. VIII/351 del 13.3.2007, contenente gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi; i provvedimenti esplicativi, comprendenti la D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007, la D.G.R. n. 8/7110 del 18.4.2008, la D.G.R. n. 8/8950 del 11.2.2009, la D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009 e la D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010, di “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi”, che modifica e integra le precedenti.



La citata D.G.R. VIII/351 del 2007, nell'Allegato 1, delinea le forme d'integrazione della dimensione ambientale nei piani, richiama l'ambito di applicazione della VAS, definisce le fasi metodologiche e procedurali, fornisce criteri per il processo di partecipazione, individua il raccordo con le altre procedure (VIC e VIA) e richiama la costituzione del SIVAS. Al punto 5.11 si precisa che l'Autorità competente per la VAS, collaborando con l'Autorità procedente, svolge una serie di attività, tra le quali, la definizione dell'ambito d'influenza del piano (scoping) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale.

La citata delibera del 2010, nell'Allegato 1d, al punto 2, richiama l'ambito di applicazione della VAS, che include le Varianti al PTC del Parco, e al punto 3 sono indicati i soggetti interessati al procedimento, elencati nell'Autorità procedente (Ente gestore del Parco), nell'Autorità competente per la VAS, nei Soggetti competenti in materia ambientale, nel Pubblico e nel Pubblico interessato, ai quali si può aggiungere l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS e/o l'Autorità competente per la VIA.

Nel punto 3.2 si precisa che Autorità procedente è individuata all'interno dell'Ente di gestione del Parco e al punto 3.3 che l'Autorità competente per la VAS, da individuare con atto formale, coincide con la figura del Direttore del Parco.

I Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla Conferenza di Valutazione, devono essere individuati con atto formale dell'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente (punto 3.3).

Nel punto 3.5 si fornisce la definizione di "Pubblico" e di "Pubblico interessato" e si stabilisce che l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, individua i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e definisce le modalità d'informazione e partecipazione del pubblico; negli indirizzi si segnala l'opportunità di avviare momenti di informazione e confronto nei confronti di associazioni, organizzazioni e gruppi presenti nel territorio considerato.

Nel punto 4 del citato Allegato 1d, sono delineate le modalità di consultazione, comunicazione e informazione, che riguardano i Soggetti e gli Enti facenti parte della Conferenza di valutazione e il Pubblico. Per quanto attiene alla Conferenza di Valutazione si definisce il compito della stessa, che si articola in almeno due sedute, la prima d'illustrazione del documento di scoping, la seconda di valutazione della proposta di PTC e di Rapporto Ambientale, di esame delle osservazioni e pareri pervenuti, di presa d'atto dei pareri obbligatori, con raccordo agli esiti della procedura di VIC. Per quanto riguarda il Pubblico, le modalità d'informazione e coinvolgimento devono essere precise con atto formale dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS.

Al punto 6 sono elencate le fasi del procedimento di valutazione, con riferimento al D.lgs 29.6.2010, n. 128, artt. 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, e al punto 5.0 degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", approvati con D.C.R. 13.3.2007, n. VIII/351.

Le fasi individuate sono le seguenti:

- avviso di avvio del procedimento;
- individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
- elaborazione e redazione del PTC-P e del Rapporto Ambientale;
- messa a disposizione dei documenti;
- convocazione della Conferenza di Valutazione;
- formulazione del Parere ambientale motivato;

- adozione del PTC-P;
- deposito e raccolta delle osservazioni;
- formulazione del Parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
- gestione e monitoraggio.

L’Autorità competente per la VAS collabora con l’Autorità procedente, come stabilito al punto 6.4 dell’Allegato 1d, nell’individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nella definizione dell’ambito d’influenza del Piano (in sede di scoping) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale, nella costruzione e gestione del sistema di monitoraggio.

In merito al “percorso metodologico e procedurale” (che definisce modalità di collaborazione, forme di consultazione, soggetti competenti in materia ambientale, pubblico da consultare), nel citato punto 6.4, si stabilisce che l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, definisce lo stesso sulla base dello “Schema PTC del Parco – Valutazione Ambientale – VAS”, inserito nello stesso Allegato 1d. Lo schema suddivide il percorso nelle seguenti diverse fasi: fase 0, di Preparazione; fase 1, di Orientamento; fase 2, di Elaborazione e redazione; fase 3, di Adozione e approvazione; fase 4, di attuazione e gestione.

Al termine della fase 1 si colloca l’avvio del confronto, con la prima seduta della Conferenza di Valutazione, mentre al termine della fase 2, a seguito del deposito della Proposta di PTC-P e della Proposta di Rapporto Ambientale, nel caso acquisita la determinazione dell’Autorità competente sulla procedura di VIncA, si tiene la seduta conclusiva della stessa Conferenza di Valutazione, con la successiva predisposizione del Parere motivato. La successiva fase 3 consiste nell’adozione, deposito e raccolta delle osservazioni e dei pareri espressi e della relativa predisposizione delle controdeduzioni, con eventuali indicazioni di modifiche e integrazioni al PTC-P e Rapporto ambientale. L’insieme dei documenti è quindi trasmesso in Regione affinché l’Autorità regionale competente per la VAS predisponga il Parere motivato finale, da portare in approvazione, assieme alla Dichiarazione di sintesi finale e al PTC-P e Rapporto ambientale.

Con riguardo ai contenuti del Rapporto Ambientale, nel punto 6.4 si rimanda all’Allegato I della Direttiva 2001/42/CEE, riportando stralcio dello stesso, e quindi, indirettamente, all’Allegato VI del D.lgs 152/2006 (richiamato, nel presente documento, al precedente paragrafo 2.1).

La procedura prevede che la Proposta di PTC del Parco e la Proposta di Rapporto ambientale (con la Sintesi Non Tecnica) sono messe a disposizione, per 60 giorni, presso gli uffici dell’Autorità procedente e pubblicate sul sito web (dell’Ente e SIVAS), comunicando la stessa messa a disposizione (mediante l’Albo dell’Ente e il sito web); la documentazione è trasmessa ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati che, entro il termine di 60 giorni, devono inoltrare i pareri.

La documentazione, che deve comprendere lo Studio di Incidenza, è trasmessa all’Autorità competente per la procedura di Valutazione di Incidenza, che partecipa alla Conferenza di Valutazione.

Al termine della fase di deposito e osservazioni e a seguito della Conferenza di Valutazione conclusiva, l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, formula il Parere motivato, che può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche e integrazioni del PTC del Parco; conseguentemente, l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede all’eventuale revisione del Piano e formula la Dichiarazione di sintesi.

Gli elaborati del PTC del Parco e quelli di VAS, nella loro versione finale, sono quindi adottati dall’Ente Parco, pubblicati sugli Albi pretori dei Comuni e Province interessate, depositati presso gli uffici dell’Ente Parco e il sito web SIVAS, per la raccolta delle osservazioni e dei pareri, entro 60 giorni. L’Autorità procedente comunica il



deposito con avviso sul BURL, su almeno due quotidiani, sul sito SIVAS e con avviso indirizzato ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Al termine del citato periodo, l’Ente di gestione del Parco delibera sulle controdeduzioni alle eventuali osservazioni e pareri pervenuti e trasmette i documenti alla Giunta Regionale.

Nel punto 6.9, dell’Allegato 1d, si precisa che, nel caso di rielaborazione parziale del PTC del Parco o di approfondimenti delle analisi e delle valutazioni ambientali, con aggiornamento del Rapporto ambientale, s’indice una nuova seduta della Conferenza di Valutazione.

La Giunta regionale provvede all’approvazione del PTC-P; l’Autorità regionale competente per la VAS formula il Parere motivato finale.

Al punto 6.11 dell’Allegato 1d, si precisa che in sede di VAS del PTC del Parco devono essere fornite indicazioni per l’applicazione della procedura di VAS ai Piani di Settore, al fine di evitare duplicazioni di valutazioni.

2.3 Riferimenti normativi nazionali sulla Valutazione di Incidenza

La Valutazione d’Incidenza è definita, all’articolo 5 del D.Lgs 3.4.2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, come “*procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della Rete Natura 2000, (...) tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso*”.

L’articolo 6, del D.P.R. 12.3.2003, n. 120, che sostituisce l’articolo 5 del D.P.R. 8.9.1997, n. 357, “*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”, di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, detta “*Habitat*”, disciplina la Valutazione di incidenza. Si precisa che tale procedura riguarda i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla Direttiva Habitat, ma è estesa anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla Direttiva 147/2009/UE Uccelli, per effetto dell’articolo 7 della Direttiva Habitat che si riferisce agli obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafi 2 (evitare disturbo e deterioramento di habitat e disturbo significativo di specie), 3 (applicazione valutazione di incidenza), e 4 (esiti negativi di valutazione e motivi imperativi), della stessa direttiva.

Nel comma 1, del citato articolo, si esprime un principio di carattere generale, laddove si dice che “... nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”.

Il comma 2 stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti; pertanto, i proponenti devono redigere uno studio, in conformità a quanto previsto dall’Allegato G del D.P.R. 357/97, atto a individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La valutazione di incidenza, come stabilito all’articolo 8, deve essere acquisita prima dell’approvazione definitiva del piano; questa, qualora non diversamente stabilito dalle Regioni, deve essere conclusa con il rilascio della relativa determinazione entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento dello Studio di incidenza.

L’Allegato G indica che, nello Studio di Incidenza, deve essere descritto il Piano con riferimento, in particolare:

- alle tipologie di azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

In tale Allegato si precisa che le interferenze di un Piano, con riferimento al sistema ambientale, devono essere descritte considerando le componenti abiotiche, biotiche e le connessioni ecologiche e si deve tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

Il percorso logico, della Valutazione d'Incidenza, è delineato nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", redatta da Oxford Brookes University, per conto della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea; la traduzione italiana, non ufficiale, è resa disponibile a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente - Servizio VIA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ("Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE", anno 2002). La seconda versione della Guida metodologica (Comunicazione della Commissione UE del 28.10.2021), che sostituisce la precedente versione del 2002, articola il processo in tre livelli (rispetto alle quattro precedenti, incorporando la valutazione delle soluzioni alternative nel livello II, quale prerequisito).

Le fasi procedurali, di valutazione progressiva, si articolano nelle seguenti.

- Livello I - Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del piano o progetto sul sito Natura 2000 e se ne valuta la significatività e qualora s'identifichi una possibile incidenza significativa si passa alla realizzazione di una valutazione d'incidenza completa;
- Livello II - Valutazione appropriata: gli impatti del piano o progetto sono considerati in relazione agli obiettivi di conservazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica e l'analisi comprende l'individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie;
- Livello III - Valutazione di deroga: include un primo momento di valutazione delle soluzioni alternative (esaminare le possibilità alternative per raggiungere gli obiettivi del piano o progetto evitando impatti negativi sull'integrità del sito) e in caso di assenza, qualora esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, sicurezza pubblica, ambiente) che impongano la realizzazione del piano o progetto, l'esame delle misure necessarie e da adottare per compensare il danno arrecato all'integrità del sito e quindi per tutelare la coerenza globale della Rete Natura 2000.

Il richiamato percorso non costituisce un vincolo: il passaggio alla valutazione appropriata dipende da quanto emerge in fase di screening ma se ritenuto opportuno il proponente può applicare direttamente la fase del livello II.

Infine, si devono considerare le "Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza / VIncA)", pubblicate sulla G.U. SG n. 303 del 28.12.2019, che definiscono il contesto e le finalità della Valutazione di Incidenza, i contenuti dello Screening e dello Studio per la valutazione appropriata, forniscono indicazioni in merito alle soluzioni alternative e alle misure di compensazione.

2.4 Riferimenti normativi regionali sulla Valutazione di Incidenza

La L.R. 30.11.1983, n. 86, “Piano generale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e smi, all’articolo 25 bis detta norme sulla Rete Natura 2000. In particolare, al comma 3, si stabilisce che la Regione effettua la VIC dei piani territoriali e al comma 6 che per la stessa deve essere acquisito il parere obbligatorio degli Enti di gestione dei siti interessati. Al comma 8 si precisa che la Regione, nel caso di Piani e relative varianti di competenza regionale, esprime la propria valutazione nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi, mentre negli altri casi, prima dell’approvazione. In fase di adozione, la valutazione dell’Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della VIC.

La D.G.R. 8.8.2003, n. 7/14106, nell’Allegato C, all’articolo 1, stabilisce che gli Studi d’incidenza relativi ai piani territoriali, urbanistici e di settore, devono individuare e valutare gli effetti degli stessi piani sui SIC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, illustrando gli effetti diretti e indiretti delle previsioni ed evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le stesse con le esigenze di salvaguardia e indicando le misure di mitigazione e compensazione già adottate o da adottare in sede attuativa. In tale articolo si precisa che lo Studio d’Incidenza deve avere i contenuti minimi dell’Allegato D alla stessa delibera e che deve essere redatto ai sensi dell’Allegato G del D.P.R. 357/1997.

L’articolo 2 del citato allegato descrive le procedure di VIC, confermando che l’Autorità competente della Regione si esprime, entro 60 giorni dal ricevimento degli elaborati di Piano e dello Studio di incidenza, con atto dirigenziale; tale termine, nel caso di richiesta d’integrazione, decorre dalla data di consegna delle stesse. In tale articolo si ribadisce che la valutazione degli effetti del Piano sui siti è condotta tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi siti.

Per quanto attiene all’Allegato D, nella sezione riguardante i piani, questo ribadisce che lo Studio d’Incidenza deve fare riferimento ai contenuti dell’Allegato G, del D.P.R. 357/1997, e agli obiettivi di conservazione dei siti e che deve indicare le misure di compatibilità e le mitigazioni e/o compensazioni. In tale Allegato sono elencati i contenuti dello Studio d’Incidenza di seguito ripresi:

- contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dal sito o siti di Rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell’intervento del piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area;
- descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, la zona interessata dalle previsioni del piano, anche con una analisi critica relativa alla realtà della situazione ambientale del sito, precisando se in relazione al tipo di intervento vi sono zone intorno ad esso che potrebbero subire effetti indotti;
- esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici; illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.);
- indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo.

La D.G.R. 8/8515 del 26.11.2008, di approvazione degli elaborati della RER, nell’Allegato “Rete ecologica e programmazione territoriale degli enti locali”, al Capitolo 11, definisce il rapporto tra le Reti ecologiche, da un lato, e le procedure di VIA e VIncA, dall’altro.



Nel caso della VIncA, si precisa che le reti ecologiche dei vari livelli (regionale, provinciali, locali) costituiranno riferimento per le Valutazioni di Incidenza, con particolare considerazione: del contributo ai quadri conoscitivi, per gli aspetti relativi alle relazioni strutturali e funzionali tra gli elementi della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e il loro contesto ambientale e territoriale; della fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani o programmi sugli habitat e sulle specie di interesse europeo; della fornitura di indicatori di importanza primaria nel monitoraggio dei processi indotti dai piani/programmi, da legare ai monitoraggi previsti nelle VAS; della fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione-compensazione che i piani-programmi potranno prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti negativi su habitat o specie rilevanti; degli aspetti procedurali da prevedere per integrare le procedure di VIC con i processi di VAS.

2.5 Lo schema procedurale proposto integrato di VAS e VIncA

Nel documento di scoping è stato definito il percorso procedurale, con un’articolazione e sequenza che tiene conto di quanto definito dalle richiamate normative nazionali e regionali e in particolare dello schema riferito al PTC del Parco, di cui all’Allegato 1d della D.G.R. n. 9/761 del 2010, e della necessaria integrazione tra la procedura di VAS e di VIncA, con riguardo anche a quanto contenuto nell’Allegato 2 della D.G.R. n. 8/6420 del 2007, quest’ultimo confermato dalla citata delibera del 2010.

Lo schema illustra l’articolazione in fasi del procedimento di elaborazione della Variante del PTC del Parco e della correlata VAS e VIncA, evidenziando le relazioni funzionali che intercorrono tra l’elaborazione dello strumento di pianificazione territoriale e la redazione del Rapporto Ambientale.

Si riprendono, dal documento di scoping, le tabelle di sintesi della procedura che sono revisionate, nella parte riguardante la Fase 2, tenendo conto del percorso già svolto.

| Fase | Variante del PTC | VAS | VIncA |
|------------------------|---|---|--|
| FASE 1 Orientamento | Definizione degli orientamenti iniziali e dello schema operativo della Variante del PTC-P. Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio. | Integrazione della dimensione ambientale nella Variante del PTC-P - prima individuazione degli obiettivi di riferimento per la sostenibilità. Definizione dello schema procedurale integrato tra Variante del PTC-P, VAS e VIC. Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e del Pubblico interessato. Definizione della modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione e delle forme per garantire l’informazione e partecipazione del Pubblico e la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. | Verifica della possibile interferenza con i siti della Rete Natura 2000. Considerazione degli elementi della RER e REP. |



| Fase | Variante del PTC | VAS | VInCA |
|---|---|---|--|
| Fase 2 Elaborazione redazione SCOPING | Definizione degli obiettivi generali e costruzione dello scenario di riferimento della Variante del PTC-P. Redazione del Documento d'indirizzo | Definizione dell'ambito d'influenza della Variante del PTC-P. Identificazione preliminare dei possibili effetti significativi sull'ambiente. Anticipazione dell'impostazione del Quadro ambientale di riferimento. Analisi preliminare delle possibili interferenze sui siti della Rete Natura 2000. Definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale. Redazione del Rapporto preliminare o Documento di scoping, | Pubblicazione sul sito web SIVAS del Rapporto preliminare (documento di scoping) Avviso della messa a disposizione del Rapporto preliminare (documento di scoping) Comunicazione indirizzata ai partecipanti della Conferenza di Valutazione, includendo l'Autorità competente alla VInCA. |
| CONFERENZA VALUTAZIONE | Convocazione della prima seduta della CV Acquisizione dei contributi a seguito della presentazione del Rapporto preliminare (Documento di scoping) | | |
| Fase 2 Elaborazione redazione PROPOSTA | Informazione e coinvolgimento del Pubblico. Messa a disposizione del documento. Raccolta di suggerimenti. Definizione degli obiettivi specifici. <i>Considerazione delle alternative.</i> Definizione delle azioni. | Analisi di coerenza esterna. <i>Valutazione delle alternative.</i> Analisi di coerenza interna. Valutazione degli effetti ambientali attesi. Definizione del piano di monitoraggio. <i>Indicazioni, per i successivi livelli di pianificazione (Piani di Settore), sull'applicazione del modello metodologico-procedurale.</i> | Restituzione degli elementi d'interesse dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (habitat e specie), delle previsioni (obiettivi di conservazione e azioni) dei siti e dei Piani di gestione, delle misure di conservazione dei siti e dell'area protetta in cui ricadono. Restituzione degli obiettivi, indirizzi e disciplina degli elementi che compongono la RER e REP. Verifica degli effetti rilevanti. |
| | Redazione della Proposta di Variante del PTC. | Redazione della Proposta di Rapporto Ambientale e SNT. | Integrazione del Rapporto ambientale con gli elementi richiesti per la valutazione di incidenza Documento di screening dello Studio di Incidenza |
| | Messa a disposizione, presso gli uffici dell'Ente, e pubblicazione sul sito web dell'Ente delle Proposte Avviso della messa a disposizione sull'Albo e sul sito web dell'Ente. Pubblicazione sul sito web SIVAS. Trasmissione delle Proposte ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati. Trasmissione delle Proposte all'Autorità competente alla VIC (Regione Lombardia). Deposito degli elaborati e presentazione delle osservazioni da parte del Pubblico (entro 60 gg dall'avviso). Trasmissione dei pareri da parte dei Soggetti e degli Enti (entro 60 gg dal deposito). | | |
| CONFERENZA VALUTAZIONE | Informazione e coinvolgimento del Pubblico. Raccolta delle osservazioni. | | |
| Fase 2 Elaborazione redazione PARERE DICHIARAZIONE | Revisione della Proposta di Variante del PTC-P a seguito dell'accoglimento di alcune delle osservazioni pervenute | Revisione del Rapporto ambientale a seguito delle modifiche alla Variante del PTC-P | Revisione del Documento di Screening a seguito delle modifiche alla Variante del PTC-P |
| | Eventuale revisione della Variante del PTC-P a seguito del Parere motivato Redazione della Dichiarazione di sintesi | Redazione del Parere motivato | |



La Fase 3 si avvia a seguito dell’adozione della Variante del PTC -P e degli elaborati di VAS, incluso lo Screening per la VinCA, il Parere motivato e la Dichiarazione di sintesi, e prosegue con il deposito degli atti e di tutti i documenti e l’invio e pubblicizzazione dell’avviso conseguente, per la raccolta delle eventuali osservazioni del Pubblico o degli Enti.

In caso di osservazioni sono predisposte le controdeduzioni e, qualora necessario, sono formulate proposte di modifica e integrazione degli elaborati.

La documentazione prodotta e quindi trasmessa in Regione per la successiva predisposizione, da parte delle Autorità competenti, del Parere motivato finale e della Dichiarazione di sintesi finale, da sottoporre all’approvazione in Giunta regionale.

| Fase | Variante del PTC | VAS | VinCA |
|------------------------|--|---|--|
| Fase 3 ADOZIONE | Adozione della Variante del PTC-P, del Rapporto Ambientale integrato e comprensivo del Piano di monitoraggio, della SNT, del Parere motivato e della Dichiarazione di sintesi. | | |
| | | Pubblicazione della Variante del PTC-P presso gli Albi pretori dei Comuni e delle Province interessate (per 30 gg). Avviso di pubblicazione sul BURL e su almeno due quotidiani. Deposito, presso l’Ente, e pubblicazione, sul sito web SIVAS, del provvedimento di adozione, della Variante del PTC-P, del Rapporto ambientale, del Piano di monitoraggio, del Parere motivato e della Dichiarazione di sintesi. Deposito presso i Comuni e le Province interessate della SNT, con indicazione delle sedi dove è consultabile la documentazione, ai fini della presentazione di osservazioni (entro 60 gg dal deposito). Comunicazione dell’avvenuto deposito ai Soggetti e agli Enti, con indicazione delle sedi dove è consultabile la documentazione. Presentazione delle osservazioni da parte di questi (entro 60 gg dal deposito). | |
| | | Controdeduzioni alle osservazioni presentate (deliberate dall’Ente) | |
| | | Eventuali proposte di modifiche e integrazioni parziali della Variante del PTC-P a seguito dell’accoglimento delle osservazioni. | Eventuali proposte di modifiche e integrazioni, non sostanziali, del Rapporto Ambientale e SNT. |
| Fase 3 APPROVAZIONE | Trasmissione alla Giunta regionale (entro 60 gg dal termine della fase di deposito/osservazione) degli elaborati adottati, delle osservazioni e delle controdeduzioni | | |
| | | Formulazione della Dichiarazione di sintesi finale e aggiornamento della Variante del PTC-P in base agli esiti dell’istruttoria regionale. | Formulazione del Parere motivato finale (da parte dell’Autorità regionale competente per la VAS). |
| | | Giunta regionale: approvazione | |
| | | Gli atti approvati sono depositati presso gli uffici della Giunta regionale e pubblicati per estratto sul BURL e sul web. Informazione in merito alla decisione | |

La Fase 4 “Attuazione e gestione”, successiva all’approvazione della Variante del PTC-P, si riferisce all’attuazione dello stesso Piano e all’attività di monitoraggio, quest’ultima da definire specificatamente, mediante indicatori selezionati, con correlata stesura di Rapporti di valutazione periodica degli effetti determinati dallo stesso Piano da rendere pubblici.



3. I SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Autorità procedente e Autorità competente per la VAS

Il D.lgs 152/2006 e s.m.i., identifica, quali soggetti con preciso ruolo all'interno della procedura di VAS, l'Autorità procedente, definita come "la pubblica amministrazione che elabora il piano", e l'Autorità competente per la VAS, definita come "la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato".

La L.R. 11.3.2005, n. 12, al comma 3ter stabilisce che l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'Ente al quale spetta l'approvazione del Piano, deve essere separata rispetto all'Autorità procedente, deve avere adeguato grado di autonomia ed essere dotata di competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'Allegato 1d, della già richiamata DGR 10.11.2010, n. 9/761, individua, quale autorità procedente, l'Ente di gestione del Parco, e quale autorità competente per la VAS la figura del Direttore (art. 8, comma 2, D.lgs 267/2000) del Parco.

Per quanto attiene al Parco delle Groane, con Deliberazione n. 31 del 29.7.2020 del Consiglio di Gestione si è provveduto a individuare l'Autorità procedente, nella figura del Responsabile dell'area Tecnica, e l'Autorità competente per la VAS, coincidente, come da indicazioni regionali, con il Direttore dell'Ente.

3.2 Soggetti con competenze in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati

Il D.lgs 152/2006 e s.m.i., prevede, in sede di procedura di VAS, il coinvolgimento dei Soggetti con competenze ambientali, definiti come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per competenze e responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

Il punto 3.4 del Modello 1d, allegato e parte integrante della D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, stabilisce che l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, individua, con atto formale, i Soggetti competenti in materia ambientale. In tale modello sono già indicati quelli da invitare, obbligatoriamente, alla Conferenza di Valutazione (ARPA, ASL ora rinominata ATS, Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggistici ora rinominata Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio), lasciando facoltà, all'Autorità procedente, di integrare gli stessi. Allo stesso tempo, come indicato nel citato punto 3.4, le due Autorità devono individuare gli Enti territorialmente interessati; nel modello sono indicati, quali Enti da consultare obbligatoriamente, la Regione, la Provincia (o Città Metropolitana), le Comunità Montane, i Comuni confinanti, l'Autorità di Bacino, anche in tale caso lasciando facoltà, all'Autorità procedente, d'integrare gli stessi.

L'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS (Direttore del Parco), hanno individuato, come richiesto al punto 6.3 del citato Allegato 1d, con atto formale (Determina 167/2020 del 24.9.2020) i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione e l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS; al contempo, nel citato atto, sono definite le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione.

I Soggetti competenti in materia ambientale, da invitare alla Conferenza di valutazione, sono individuati nei seguenti:

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano, Dipartimento di Monza e Brianza, Dipartimento di Como;
- ATS Agenzie di Tutela della Salute competenti per zona;
- Segretariato Regionale per la Lombardia del MiBACT;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano;



- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima;
- Regione Lombardia, Uffici Territoriali Regionali Insubria, Milano, Monza e Brianza
- Provincia di Como (Ente gestore di Siti Natura 2000 limitrofi);
- Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 interessati: Ente gestore del Parco delle Groane (per ZSC Pineta di Cesate e ZSC Boschi delle Groane), Ente gestore del Parco regionale Spina Verde di Como (per ZSC Spina Verde), Provincia di Como (per ZSC Palude di Albate), Ente gestore del Parco regionale Valle del Lambro (per ZSC Lago di Montorfano).
- Autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza – Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima.

Gli Enti territorialmente interessati, da invitare alle sedute della Conferenza di Valutazione, sono individuati nei seguenti:

- Regione Lombardia (DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; DG Ambiente e Clima; DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile; DG Territorio e Protezione civile);
- Città Metropolitana di Milano (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale; Area Pianificazione Territoriale, Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico);
- Provincia di Monza e Brianza (Settore Territorio);
- Provincia di Como (Dipartimento Programmazione, Territorio e Parchi)
- Parco Regionale Spina Verde;
- Parco Regionale Valle Lambro;
- Parco Regionale Bosco delle Querce;
- Parco Nord Milano;
- PLIS Lura;
- PLIS Grugnotorto;
- Comuni del Parco regionale delle Groane;
- Comuni confinanti e limitrofi;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

L'Ente gestore del Parco regionale, si ricorda che è un Consorzio costituito dai Comuni territorialmente interessati, dal Comune di Milano, dalla Provincia di Como, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Monza e della Brianza.

3.2.1 Modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione

La Conferenza di Valutazione, come precisato nella citata Determina delle due Autorità, si prevede che sarà convocata in almeno due sedute: la prima introduttiva, incentrata sul Documento di Scoping, per raccogliere contributi e osservazioni; la seconda, finale, di valutazione conclusiva a seguito delle osservazioni presentate e dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati.



Per quanto attiene alle modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, si prevede l’invio di lettera, mediante posta elettronica, normale e/o certificata, successivamente alla messa a disposizione, tramite caricamento sul sito web dell’Ente e/o sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, della documentazione prodotta (Documento di Scoping, Proposta di PTC del Parco e Proposta di Rapporto ambientale integrato e Sintesi Non Tecnica, Documento di Screening per la VincA), con indicazione del termine previsto per la trasmissione delle osservazioni e pareri e delle modalità d’invio degli stessi.

In occasione dell’ultima Conferenza di Valutazione si prevede di precisare come sono stati presi in considerazione gli stessi pareri.

La prima seduta, a seguito della pubblicazione dei documenti a far data dal 16.12.2020 e della lettera di convocazione del 21.12.2020, si è tenuta in modalità asincrona, con verbale redatto il 22.2.2021, comprensivo dei contributi pervenuti, messo a disposizione tramite caricamento sul sito web SIVAS.

La seconda seduta, convocata con lettera del 13.8.21, a cui ha fatto seguito l’avviso di messa a disposizione dei documenti, in data 16.8.2021, sia mediante il sito web SIVAS, sia con deposito presso la sede dell’Ente Parco in comune di Solaro, si è tenuta in modalità in presenza presso la sede dell’ente Parco in data 26.10.2021. Il verbale di tale seduta della Conferenza di Valutazione è a disposizione tramite il sito web SIVAS, tanto ai Soggetti e agli Enti partecipanti alla seduta quanto a tutti i Soggetti e gli Enti facenti parte della stessa Conferenza di Valutazione e al Pubblico.

3.3 Settori del pubblico

Il punto 3.5 del Modello 1d, approvato come allegato alla D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, stabilisce che l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individua, con atto formale, i singoli settori del Pubblico interessati dall’iter decisionale e definisce le modalità di informazione e di partecipazione da parte dello stesso.

Il Pubblico è inteso come persone fisiche o giuridiche e come associazioni, organizzazioni e gruppi di tali persone e la condizione di “interessamento” e correlata al fatto che subisce o può subire gli effetti delle procedure o ha un interesse in queste. Sono indicati, come pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e dotate dei requisiti stabiliti dalle norme nazionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS (Direttore del Parco), hanno individuato, come richiesto al punto 3.5 del citato Allegato 1d, con atto formale (Determina 167/2020 del 24.9.2020) i soggetti del Pubblico.

I settori del Pubblico interessato sono individuati nei seguenti:

- Cittadinanza;
- Principali associazioni ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWF, sezioni locali);
- Associazioni locali di tutela ambientale;
- Ambiti Territoriali di Caccia competenti;
- Associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, CIA, Coldiretti;
- Ordini/collegi professionali regionali: Geometri, Architetti e Pianificatori, Ingegneri, Agronomi e Forestali.



3.4 Modalità di coinvolgimento

Lo Statuto del Parco delle Groane, all'articolo 21, contempla la possibilità, prima dell'adozione di provvedimenti che possono interessare categorie di cittadini, di *"consultare i rappresentanti delle relative associazioni di categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed altre associazioni riconosciute dagli enti facenti parte del Parco che operano sul territorio in materia di sport e tempo libero"*; in aggiunta, ai diretti interessati, è data comunicazione scritta dell'avvio delle procedure.

Nella citata Determina delle due Autorità sono individuati i principali canali informativi che saranno utilizzati dall'Ente per la divulgazione e la messa a disposizione delle informazioni. In dettaglio, si tratta di quelli di seguito elencati:

- Albo pretorio dell'Ente;
- Posta Elettronica Certificata;
- Sito web dell'Ente, www.parcogroane.it, compreso il portale cartografico [parcogroane.webeeasygis.it](http://parcogroane.webeasygis.it);
- Social network dell'Ente, con particolare riferimento alla pagina Facebook;
- Portale SIVAS di Regione Lombardia;
- BURL e stampa per quanto attiene agli avvisi e alle informazioni da pubblicare per cui i disposti normativi prevedano la messa a disposizione mediante i canali ufficiali indicati nei precedenti punti.

Per quanto attiene al Documento di Scoping prima e successivamente alla Proposta di Variante del PTC-P, alla Proposta di Rapporto ambientale, alla SNT e al Documento di screening per la VincA, si è data comunicazione mediante avviso, sul sito web del Parco, della messa a disposizione presso la sede dell'ente Parco o mediante il sito web SIVAS, consentendo al Pubblico di presentare in forma scritta osservazioni e proposte entro la data indicata negli stessi avvisi.

CONFERENZA DI VALUTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

3.5 Coinvolgimento in fase di avvio della redazione della Variante del PTC del Parco

L'EG del Parco, nell'ambito della procedura di definizione dei contenuti della Variante del PTC del Parco, ha attuato un primo coinvolgimento degli Enti territoriali e del Pubblico interessati mediante avviso pubblico del comunicato di avvio del procedimento, con possibilità di trasmettere, dal 31.7.2020 ed entro il termine del 25.9.2020, istanze o proposte, inerenti agli obiettivi richiamati nel documento di indirizzo.

Il Consiglio di Gestione del Parco, con la finalità di rendere partecipi tutti i componenti della Comunità del Parco, ha trasmesso, agli stessi, i contenuti della bozza delle attività tecniche svolte dall'Ufficio di Piano, per una opportuna condivisione e per consentire una verifica interna con le rispettive strutture tecniche di ogni Ente. Il confronto in ordine ai documenti trasmessi è stato organizzato come ciclo di incontri, tra ottobre e novembre 2020, in videoconferenza, con gli Enti o soggetti elencati nella sottostante tabella.

| |
|--|
| In data 14.10.2020 |
| Comuni di Mariano Comense, Carimate, Novegro, Figino Serenza |
| In data 20.10.2020 |
| Comuni di Cantù, Cermenate, Carugo, Cabiate, Solaro, Lentate Sul Seveso |
| In data 27.10.2020 |
| Comuni di Meda, Barlassina, Limbiate, Cesano Maderno, Lazzate, Misinto, Bovisio Masciago |
| In data 3.11.2020 |
| Comuni di Ceriano Laghetto, Bollate, Arese, Garbagnate, Senago, Cesate, Seveso |
| In data 10.11.2020 |
| Comuni di Milano e di Cogliate. Provincia di Monza e Brianza e Provincia di Como. Città Metropolitana di Milano Coldiretti, CIA e Federazione Agricoltori |

In sintesi, le principali necessità emerse dalle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2020 e dal confronto durante gli incontri sono riconducibili alle seguenti:

- verifica dei confini del Parco rispetto ad oggettivi limiti ed alla disciplina assunta nei rispettivi Piani di Governo del Territorio;
- possibilità di individuare una disciplina di Piano al fine di normare gli orti di iniziativa comunale e/o esistenti di natura privata che interessano molti dei Comuni del Parco;
- approfondimento rispetto alla viabilità di previsione di ruolo comunale e non;
- valutazione delle possibilità di azioni condivise per il recupero degli elementi individuati dalla bozza presentata come attività incompatibili (cave, attività di trattamento rifiuti, ecc.);
- consentire il recupero, per una successiva fruizione e conservazione, degli elementi individuati nella bozza presentata come elementi storico - culturali;
- aggiornare, rispetto alle evidenze che trasmetteranno i comuni interessati, le porzioni di Parco che effettivamente sono coltivate o comunque in capo ad aziende agricole attive nel Parco ai fini di una classificazione coerente con gli usi.

L'EG del Parco, successivamente ai citati incontri, ha consentito ai singoli Comuni di trasmettere, entro la fine di dicembre 2020, le proprie proposte in ordine alla disciplina di Piano. Le proposte e i suggerimenti pervenuti,

anche quelli oltre i termini previsti e fino al 28.2.2021, sono oggetto di considerazione e di esame puntuale. Nella Relazione Tecnica della Variante Generale (punto A.2) si richiama sinteticamente il contenuto delle proposte/suggerimenti pervenuti, suddivisi in riferimento al territorio del comune interessato, con una nota di commento. Nella citata Relazione si riportano anche annotazioni riassuntive dei verbali degli incontri intercorsi con le amministrazioni comunali e con le associazioni di categoria del settore agricolo.

Al contempo, nella Relazione tecnica si richiamano e considerano i contributi pervenuti, in occasione della prima Conferenza di valutazione, dai soggetti di seguito elencati, aggiungendo, per alcuni, annotazioni a seguito dell'esame preliminare di quanto evidenziato o proposto:

- ARPA Lombardia (ric. prot. 712 del 19.2.2021e precedente ric. prot. 881 del 24.2.2020);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (ric. prot. 202 del 20.1.2021e precedente ric. prot. 818 del 24.2.2020);
- Settore territorio della provincia di Monza e Brianza (ric. prot. 189 del 1.19.2021 e precedente ric. prot. 717 del 19.2.2020);
- Ufficio territoriale regionale Brianza (ric. prot. 218 del 21.1.2021);
- Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ric. prot. 217 del 21.1.2021);
- SNAM S.p.A (ric. prot. 713 del 19.1.2021);
- Brianzacque s.r.l (ric. prot. 153 del 15.1.2021);
- Ente Parco regionale della Valle del Lambro (ric. prot. 711 del 19.2.2021).

3.6 Cointvolgimento in fase di scoping

Il Documento di scoping per la redazione del Rapporto ambientale è messo a disposizione con la pubblicazione dello stesso in data 16.12.2020; con lettera prot. 5077 del 21.12.2020 è convocata, in forma asincrona, la Conferenza di valutazione e contestualmente si chiede di inviare contributi entro la data del 20.1.2021. Il coinvolgimento riguarda, tanto i Soggetti ed Enti partecipanti alla Conferenza di Valutazione, quanto il Pubblico.

Il Verbale della Conferenza è pubblicato nel sito web SIVAS di Regione Lombardia.

Pe quanto attiene ai soggetti facenti parte della Conferenza di valutazione, sono pervenuti i contributi già elencati nel precedente paragrafo, dei quali si evidenziano, in sintesi, i contenuti.

MiBACT – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Nella comunicazione sono elencati i ritrovamenti archeologici noti nel territorio compreso all'interno del Parco, con riferimento a quello dei diversi Comuni e si chiede di individuare, nelle Tavole del PTC, come Aree di rischio archeologico, quelle dei siti citati e anche i nuclei di antica formazione e gli edifici di carattere storico monumentale, i luoghi di culto di antica fondazione e il tracciato dei percorsi storici.

Si chiede, inoltre, di precisare nel PTC “*che i progetti che comportino scavi anche di lieve entità all'interno dei nuclei di antica formazione, nel raggio di m 100 da tutti gli edifici di antica fondazione o di interesse storico e nelle aree circostanti i punti di rinvenimento sopra citati siano trasmessi alla competente Soprintendenza per valutazione archeologica al fine di mettere in atto le opportune azioni di tutela*”. Viene precisato che tra gli interventi per i quali è richiesta comunicazione rientrano la manutenzione e sistemazione dei corsi d'acqua, la creazione di nuovi bacini idrici e le opere di sistemazione ambientale con rimodellamento dei suoli. Infine, nella comunicazione si ricorda l'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere pubbliche.



Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne – Rapporti con gli Enti locali e loro aggregazioni – Coordinamento degli uffici territoriali regionali – Ufficio territoriale regionale Brianza.

Nella comunicazione viene evidenziato che l’Ufficio Territoriale Regionale è Autorità idraulica sul reticolo idrico principale e non riveste un ruolo diretto nel contesto della Conferenza VAS di cui alla Variante generale del PTC del Parco. Viene comunque richiesto di verificare che le scelte operate siano coerenti con le disposizioni regionali relative al Piano di Gestione del Rischio Alluvione, come prescritto dalla D.G.R. 6738 del 19.6.2017, con la normativa sull’Invarianza idraulica e con quanto previsto dalla D.G.R. 4037/2020 e s.m.i. in materia di Polizia idraulica.

Provincia di Monza e Brianza – Settore territorio

Nella nota si richiama quanto già inviato con nota prot. ProvMB n. 9187 del 4/3/2020 e si segnala l’avvio delle procedure di adeguamento del PTCP e di redazione del PUMS. In merito alla citata precedente nota, in sintesi: si evidenzia la necessità di un coordinamento tra il PTC del Parco e il PTC Provinciale; si annota che gli obiettivi indicati nel Documento di indirizzo e nel documento di scoping sono in linea con le finalità di tutela del Parco delle Groane, con lo statuto, la D.G.R 3814/2021 e con la L.R. 31/2014; si raccomanda nella definizione delle Norme relative agli ambiti ex PLIS Brughiera Briantea di tenere in debito conto i regimi di tutela pregressi stabiliti dal PTC della provincia di Monza e Brianza; si suggerisce di prestare particolare attenzione ai territori di confine, laddove sono presenti alcuni ambiti di tutela del PTCP non sempre ricadenti nella Rete Ecologica Provinciale o Rete Verde; si indicano le parti di territorio di confine per le quali si accomanda di attuare un idoneo regime di tutela.

ATS Brianza – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Nel contributo si suggerisce di incentivare la diffusione di parcheggi pubblici nelle vicinanze dei punti di accesso al parco e di facilitare la diffusione di punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi pubblici e privati, di favorire l’utilizzo della mobilità dolce (con stalli per la sosta, depositi, punti di ricarica elettrica, stazioni di bike-sharing), di promuovere nuovi percorsi pedonali con servizi/attrezzature che facilitino la relazione sociale all’interno del contesto urbano.

ARPA Lombardia – Direzione Tecnica - UO Procedimenti Integrati

Nel contributo (ric. Prot. 19,2,2021) si suggerisce di censire le trasformazioni e/o previsioni derivanti dai PGT e si auspica che l’EG del Parco si faccia carico delle eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale previste negli strumenti urbanistico comunali. Si chiede di considerare, in sede di redazione della parte relativa al contesto ambientale di cui al Rapporto ambientale, le specie alloctone e di prevedere un sistema di monitoraggio delle stesse; si richiama il progetto “Natura che vale”, nell’ambito del quale sono state definite una strategia regionale e dei protocolli di contenimento per le specie vegetali alloctone. Per la descrizione dello stato attuale dell’ambiente viene ricordato di considerare i fattori ambientali espressamente citati dalla direttiva europea 2001/42/CEE. Si chiede di evidenziare gli obiettivi generali della Variante e di dettagliare la relazione con le azioni. Si chiede di verificare la coerenza interna e la coerenza esterna tra obiettivi di variante e obiettivi di piani sovraordinati e tra obiettivi di variante e obiettivi di piani di settore. Si chiede di confrontare le eventuali alternative con lo scenario di riferimento. Sono forniti esempi d’impostazione della valutazione degli impatti ambientali e si suggerisce di evidenziare cosa la variante conferma, modifica o elimina in relazione agli ambiti di trasformazione comunali e di riportare la superficie di suoli agricoli e di suoli naturali eventualmente soggetti a trasformazione. Viene indicato come opportuno l’approfondimento delle mitigazioni o compensazioni previste



per gli ambiti di trasformazione dai PGT. Si invita a considerare quale base di partenza i dati provenienti dal monitoraggio del vigente PTC del Parco.

Ente Parco regionale Valle del Lambro

Nella nota (ric. Prot. 711 del 19.2.2021) viene precisato che l’Ente non ha contributi da fornire.

Pe quanto attiene ai soggetti facenti parte del Pubblico, sono pervenute le richieste di seguito riportate, delle quali si evidenziano, in sintesi, i contenuti.

WWF Lombardia

Nella nota (ric prot 173 del 18.1.2021) viene richiamato il divieto, di cui all’articolo 12 septies, lett. J) della legge istitutiva del Parco regionale delle Groane (L.R. 7/2011), a realizzare strade, elettrodotti aerei in alta tensione e reti di trasporto di vettori energetici in genere di nuova costruzione, salvi i casi espressamente esclusi dalla stessa norma, e si afferma che si attende che il PTC-P non deroghi. Si auspica lo sviluppo di norme coerenti con le linee guida per il PTC-P conseguente all’ampliamento del Parco e la pianificazione vigente; si segnala, con riguardo al capitolo 7 e paragrafo 7.2, dove si indicano possibili effetti favorevoli della Variante su acqua e suolo, un sottinteso, ad avviso della scrivente associazione, anche se non citato nel Documento di scoping, all’applicazione del Regolamento Regionale sull’Invarianza Idraulica. Sono allegati i contributi formulati dal Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera e dal Comitato “No alla strada nel Parco”, di cui il WWF è parte.

Brianzacque – Settore Progettazione e Pianificazione territoriale

Nella nota (ric prot 153 del 15.1.2021) si chiede di considerare la normativa nazionale e regionale di tutela e uso delle acque, i criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento Regionale 7/2017 e il Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016 (Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l.). Al contempo viene data informazione che la scrivente ha in corso di redazione lo “Studio di Gestione del Rischio Idraulico” per diversi comuni tra i quali rientrano alcuni facenti parte del Parco delle Groane.

SNAM SpA

Nella nota (ric prot 713 del 19.2.2021) si invita a tenere conto della presenza e ubicazione dei gasdotti e dei vincoli e servitù derivanti dalla loro presenza.

Comitato No alle strade nel Parco

Nella nota (ric. Prot. 375 del 1.2.2021) viene chiesto all’Ente Parco di esprimersi in merito alla previsione di realizzare nuove strade all’interno del territorio del Parco che dal Comitato si ritengono non necessarie e in subordine viene chiesto di considerare soluzioni alternative, indicando l’ampliamento o adeguamento delle strade esistenti, la promozione della mobilità sostenibile e del TPL. Con la nota viene chiesto di evitare ogni discontinuità delle connessioni ecologiche e di evitare ogni consumo di suolo agricolo e boschivo e infine si raccomanda di considerare e applicare quanto contenuto nel “Documento di indirizzo per la pianificazione delle zone di ampliamento” in sede di esame dell’eventuale richiesta di realizzare la Canturina Bis e la Tangenziale Ovest di Mariano Comense.

3.7 Coinvolgimento in fase di Proposta di PTC-P e di Rapporto ambientale

A seguito dell’avviso di messa a disposizione, in data 16.8.2021, della Proposta di Variante del PTC del Parco, della Proposta di Rapporto ambientale, con relativa Sintesi Non tecnica, e dello Studio di Incidenza (Screening),



nel quale si indicava la facoltà di prendere visione della documentazione depositata presso la sede dell’Ente Parco e pubblicata sul sito web SIVAS e di presentare osservazioni, in forma scritta, entro la data del 14.10.2021, sono complessivamente pervenute una settantina di queste, considerando quelle a firma di Soggetti con competenze ambientali ed Enti territoriali e quelle inoltrate da parte del Pubblico.

La Conferenza di valutazione, convocata con lettera Prot. n. 3510 e 3511 del 13.8.2021, si è tenuta in presenza, presso la sede dell’Ente Parco, in data 26.10.2021; il verbale della seduta è pubblicato nel sito web SIVAS.

Osservazioni dei Soggetti con competenze ambientali e degli Enti territoriali

Per quanto attiene ai contributi e pareri dei Soggetti ed Enti titolati a partecipare alla Conferenza di valutazione, si richiama, sintetizzando, il contenuto degli stessi, annotando che le osservazioni non riguardano tanto la Proposta del Rapporto ambientale quanto la Proposta di PTC-P, nella parte relativa sia alla zonizzazione, sia alle Norme di attuazione.

Arpa Lombardia

(Prot. 4131 del 13.10.21)

Con nota del Dirigente è formalizzato il contributo sul procedimento di VAS della Variante al PTC del Parco che riguarda il contenuto delle Norme e alcuni aspetti inerenti alle tutele già prevista dalla normativa vigente.

In dettaglio, con riguardo alla possibilità di realizzare parcheggi pubblici e di uso pubblico (art. 29), “*si raccomanda di mettere in atto in primis tutte le azioni necessarie ai fini di una mobilità sostenibile per la fruizione delle aree a parco, ovvero per limitare l’utilizzo di auto private e per incentivare, viceversa, la mobilità dolce e i mezzi pubblici*” e “*si suggerisce di definire a priori alcuni criteri per la sostenibilità ambientale dei parcheggi, quali l’impiego di materiali drenanti, il mantenimento di superfici completamente permeabili ed una opportuna dotazione di alberi e arbusti di specie autoctone ed ecologicamente idonee al sito*”. Viene anche suggerito di provvedere al censimento delle azioni di promozione turistica previste e attuate dai Comuni e di valutare le richieste per nuovi parcheggi agli obiettivi di promozione turistica e mobilità sostenibile del Parco.

Per quanto attiene all’insediamento di nuove strutture aziendali agricola (art. 29) si suggerisce, al fine di limitare il consumo di suolo, di “*preferire il recupero, la riqualificazione ed eventualmente l’ampliamento di strutture esistenti e sotto-utilizzate o abbandonate*”.

In merito alla disciplina del Parco naturale, “*si suggerisce di integrare la gestione attiva delle specie alloctone, in particolare di quelle invasive contenute nelle liste nere di cui alla d.g.r. n. 2658 del 16 dicembre 2019*” e “*di mettere a sistema le conoscenze acquisite in merito allo stato di fatto delle specie alloctone all’interno del territorio del Parco e di prevedere un sistema di monitoraggio quali-quantitativo (ovvero specie, abbondanza e diffusione spaziale) continuativo nel tempo, sulla base del quale pianificare un adeguato piano di controllo e contenimento o eradicazione specifico per ognuna di esse*”.

Per quanto riguarda la Fontana del Guercio (art. 40) viene chiesto di verificare con la Regione l’opportunità di garantire il DMV dei fontanili.

Con riguardo ai PIF e alla norma transitoria (art. 45) viene annotato che è già disponibile il PIF per il territorio oggetto di ampliamento in territorio della provincia di Como, al quale fare riferimento.

In merito al pascolo di ovini e caprini viene ricordato il divieto di tale attività nelle zone di rispetto dei punti di prelievo delle acque destinate al consumo umano.



ATS Milano – Città Metropolitana

(Prot. 4113 del 13.10.21)

Con nota a firma del Direttore UOC Salute e Ambiente viene precisato che, vista la documentazione depositata sul sito web SIVAS, “*non si esprimono osservazioni in merito alla variante*” del PTC del Parco.

ATS Brianza

(Prot. 4333 del 26.10.21)

Con nota a firma del Responsabile UOSD Salute e Ambiente viene precisato che si prende atto delle modifiche apportate alle Norme che recepiscono i suggerimenti espressi con precedente contributo e si ribadiscono alcuni aspetti al fine della valutazione della possibile loro applicazione.

In merito ai suggerimenti si tratta dei seguenti: realizzazione di almeno una stazione di ricarica per i veicoli elettrici nei nuovi parcheggi pubblici e privati e di stalli riservati alla sosta delle biciclette e di depositi/infrastrutture per la ricarica elettrica all'interno degli stessi parcheggi; previsione di servizi e attrezzature che facilitino le relazioni sociali (es. panchine) lungo i percorsi pedonali.

Segreteria Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura

(Prot. 6306 del 25.10.21, include osservazioni Soprintendenze)

Con documento a firma del Segretario Regionale, che acquisisce le valutazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano (nota del 20.10.2021) e della omonima Soprintendenza delle Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (nota del 22.10.2021), sono presentate osservazioni articolate in una parte riguardante i beni archeologici e in una relativa ai beni paesaggistici. Le richieste avanzate riguardano i contenuti del PTC del Parco e non fanno esplicito riferimento alla Proposta di Rapporto ambientale.

Per quanto attiene ai primi, con riguardo al territorio appartenente alla Città Metropolitana di Milano e alle Province di Monza e Brianza e di Como, sono segnalate le zone classificate come “aree a rischio archeologico”, ad integrazione di quelle già indicate nella Relazione Tecnica del PTC, per le quali viene trasmessa anche carta con il loro posizionamento. Nel merito, viene chiesto di inserire il riferimento a tali zone nel documento di Piano, di riportarle negli elaborati cartografici e di aggiungere, nelle Norme, uno specifico riferimento agli obblighi e procedure da osservare nel caso di scavi o altri interventi ricadenti entro i 100 metri dal perimetro delimitante le aree a rischio archeologico o dei nuclei di antica formazione o di edifici di carattere storico monumentale o dai punti di ritrovamento.

Per quanto riguarda i secondi viene chiesto di considerare e acquisire le linee di indirizzo, formulate nello stesso documento del Segretariato di reso parere, con riguardo ai nuclei di antica formazione – NAF, agli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale, alle espansioni urbane residenziali, alle infrastrutture e alle reti, alla cartellonistica, agli interventi di trasformazione in ambiti paesaggistici rilevanti, agli immobili e compatti di proprietà pubblica soggetti *de jure* a vincolo.

Provincia di Como

(Prot. 4189 del 15.10.21)



Il documento, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del territorio e del Responsabile del Servizio Pianificazione e tutela del territorio evidenzia che alcuni azzonamenti delle Tavole 1A e 1B non tengono conto della REP del PTCP come identificata nei vigenti PGT della connessa normativa (art. 11 della NTA del PTCP) che esclude, in linea generale, l'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo.

Sono indicate, quali categorie associate a norme del PTC del Parco che si ritengono in contrasto con quelle di cui al citato articolo delle NTA del PTCP o per le quali sono richieste verifiche tra previsioni di PTC-P, di PTCP e di PGT, al fine di risolvere le incongruenze, le seguenti: Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, per la possibilità di realizzare parcheggi; Zone edificate, per la possibilità di prevedere nuove volumetrie in sede di redazione del piano di settore e per una maggiore chiarezza della formulazione; Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, per la possibilità di realizzare attrezzature sportive entro il 30% della superficie del lotto di pertinenza di residenze e di realizzare parcheggi con superficie drenante; Zone per servizi di interesse comunale, per la possibilità di realizzare attrezzature pubbliche o di interesse pubblico de individuate nei PGT; Zone a parco attrezzato consolidato, per la possibilità di realizzare diversi tipi di attrezzature.

Con riguardo al contenuto delle Norme del PTC-P sono rilevati i seguenti punti: articolo 7.2, per la possibilità data al PdS del PGT di individuare ambiti per servizi di interesse comunale; art. 19 per l'apparente contrasto in merito alla possibilità di realizzare recinzioni nel parco naturale e nelle riserve naturali orientate; art. 22,6, per la competenza di approvazione dei progetti di ripristino dei siti di cava; art. 25.4, per la competenza della Provincia sulla VIncA se l'EG del Parco è il promotore dell'intervento; art. 31, per chiarimenti sul contenuto; art. 42, per disciplinare le modalità di recepimento e aggiornamento delle previsioni viabilistiche.

Provincia di Monza e Brianza

(prot. 4125 del 13.10.21)

Con documento a firma del Direttore del Settore Territorio sono presentate considerazioni inerenti alla procedura di VAS e “*volte a perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*”.

Per quanto attiene alla Relazione Tecnica del PTC-P si attesta che sono richiamati i contenuti principali dei contributi presentati in precedenza dalla provincia e che degli stessi si tiene conto nella Proposta del Rapporto ambientale, assumendo i contributi partecipativi, con una valutazione positiva in ordine alla formulazione dell'articolo 8 riguardante la fascia contigua al perimetro del Parco e all'introduzione nella disciplina (art. 16) di principi di tutela e criteri di intervento atti a garantire la salvaguardia ed il ripristino degli elementi morfologici e orografici presenti all'interno del Parco.

In merito alle Norme riguardanti gli interventi della viabilità, i parcheggi e le infrastrutture e servizi pubblici viene segnalata l'opportunità di “*introdurre idonee misure di compensazione e mitigazione territoriale ed ambientale laddove le stesse opere comportino una maggiore impermeabilizzazione del suolo*”.

Comune – Città di Arese

(Prot. 4147 del 14.10.21)

Con documento a firma del Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione, sono avanzate proposte di modifica riguardanti i contenuti del PTC-P ma non sono formulate osservazioni o indicazioni per quanto attiene alla Proposta di Rapporto ambientale e aspetti inerenti alla VAS.



In dettaglio viene chiesto di rettificare la perimetrazioni di un'area definita come Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico in località Valera, di riformulare, condividendone l'intento, il testo dell'articolo 23 inerente alle mitigazioni e compensazioni, di prendere atto del completamento del nuovo parcheggio pubblico e di attrezzature per il tempo libero in località Valdera per assegnare una categoria di zonizzazione corrispondente allo stato di fatto, di rettificare l'incongruenza dei confini comunali tra Arese e Garbagnate Milanese e di tenere conto che nel territorio di quest'ultimo comune ricade l'area di deposito terra individuata come attività e insediamenti incompatibili, di precisare la dimensione areale delle attività e insediamenti incompatibili. Viene inoltre preso positivamente atto della volontà di ampliare il perimetro del Parco includendo aree verdi ubicate a est dell'area Alfa Romeo.

Comune di Bollate

(Prot. 4145, 4146, 4162, 4188 del 14.10.21)

Con documento a firma del Sindaco sono pervenuti due contributi (4145 e 4146) nei quali sono segnalate alcune problematiche e presentate considerazioni che attengono al contenuto della disciplina del PTC-P, ad attività di trattamento rifiuti in essere ma incompatibili o non più autorizzate, all'individuazione dei vincoli di tutela di Villa Arconati e Castellazzo di Bollate e alle previsioni che riguardano quest'ultima ma nessuna riguardante il contenuto della Proposta di Rapporto ambientale o aspetti strettamente inerenti alla VAS. Le note successive sono di conferma e riproposta delle precedenti osservazioni.

In dettaglio si chiede di meglio definire le previsioni di Piano in ordine alle attività di trattamento dei rifiuti ricadenti nel territorio del Parco, proponendo una riformulazione del testo degli articoli 29 e 30 delle Norme del PTC-P, e si chiede di escludere espressamente attività di trattamento rifiuti nelle Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali. Per quanto attiene alla Villa Arconati viene chiesto di riconsiderare la zonizzazione e a tale fine sono richiamate le ipotesi definite d'individuazione di tre spazi da destinare a parcheggio e indicata la possibilità di inclusione nelle zone di interesse storico architettonico o l'ampliamento di tale zona o delle zone edificate o zone a verde privato e a spazi pertinenziali.

Comune di Cantù

(Prot. 4149 e 4175 del 14.10.2021)

Con documento a firma del Vicesindaco sono presentate osservazioni e proposte, rimandando alla precedente osservazione trasmessa in data 13.10.2021 e aggiungendo ulteriori indicazioni. Gli aspetti sollevati non riguardano il contenuto della Proposta del Rapporto ambientale e non attengono alla VAS.

In sintesi, si tratta della richiesta di modificare il perimetro di due Riserve naturali orientate o in alternativa di ridefinire le norme in considerazione dell'espansione delle attività agricole, florovivaistiche e dell'esercizio venatorio, di riformulare il testo dell'articolo 8 delle Norme del PTC-P in relazione ai divieti della fascia di rispetto o zona di protezione del Parco, dell'evidenza di contrasto con le norme di PGT che consentono ampliamenti dell'esistente in misura del 10% e realizzazione di nuovi edifici accessori di piccole dimensioni, della proposta di individuare una zona a servizi per il parco nel territorio comunale.

Comune di Carimate

(Prot. 4141 del 14.10.21)



Con documento a firma del Sindaco sono presentate osservazioni in ordine all'azzonamento e alle Norme del PTC-P ma nessuna considerazione per quanto attiene al contenuto della Proposta di Rapporto ambientale e agli aspetti inerenti alla VAS.

In dettaglio viene chiesta la modifica in Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico per un'area identificata, dal PGT, come comparto prativo e boscato di carattere ambientale, l'integrazione dell'articolo 8 delle Norme del PTC-P per definire eccezione specifica all'applicazione della fascia di inedificabilità esterna ai confini del Parco ridefinendo la distanza, la modifica della categoria di zona per edifici non più a destinazione agricola bensì residenziale; viene richiamata la proposta espressa dalla Giunta Comunale con atto 67/2019 relativa all'implementazione delle connessioni e fruizione per la valle del Seveso.

Comune di Cesano Maderno

(Prot. 4344 del 27.10.21)

Con nota dell'Assessore delegato viene formulata la richiesta di classificare, negli elaborati cartografici del PTC-P, come zona per servizi comunali l'area di proprietà dell'amministrazione comunale che si prevede di adibire a servizi e sede di associazioni.

Comune di Cesate

(Prot. 4146 del 14.10.21)

Con nota del 14.10.2021, il Servizio Territorio e Ambiente del comune presenta osservazioni e proposte che riguardano diversi articoli delle Norme del PTC del Parco o la zonizzazione del Piano ma nessuna riguardante i contenuti del Rapporto ambientale o gli aspetti inerenti alla VAS.

In dettaglio, in merito alle Norme, sono espressi dubbi sul contenuto e corretta interpretazione del testo dell'articolo 23 delle Norme del PTC-P e di utilizzare gli introiti delle compensazioni nel territorio interessato dagli interventi associati che determinano questa ultime e viene proposto di mantenere il testo del vigente art. 32.4 invece del nuovo art. 31.3. Per quanto attiene alla zonizzazione viene proposto di mantenere l'attuale previsione di zona a servizi di interesse comunale, viene condivisa la categoria di zona assegnata alle esistenti vasche goleinali e a due zone edificate, viene chiesto di considerare la proposta progettuale riguardante l'area ex cava Cavallini e l'osservazione di privato riguardante la ridefinizione della zonizzazione per un'area adiacente ad attività produttiva esistente.

Comune di Mariano Comense

(Prot. 4143 del 14.10.21)

Con documento a firma del Sindaco sono formulate richieste in ordine al contenuto delle Norme e alla zonizzazione del PTC-P e nessuna riguardante la Proposta di Rapporto Ambientale o gli aspetti inerenti alla VAS.

Nel merito, viene chiesto di mantenere la possibilità edificatoria già prevista per gli ambiti agricoli dal vigente PGT e di zonare come "accordo di programma" le aree riguardanti la discarica e a Zone per servizi di interesse comunale le aree adiacenti a Cascina Mondina.

Comune di Meda

(Prot. 4129 del 13.10.21)



Con documento a firma del Sindaco sono presentate osservazioni riguardanti il perimetro dell'area di ampliamento e il contenuto delle Norme del PTC-P ma non gli aspetti inerenti alla VAS e al contenuto della Proposta di Rapporto ambientale.

Per quanto attiene al perimetro dell'ampliamento del Parco viene evidenziato che questo non coincide perfettamente con quello del PLIS della Brughiera Briantea, come definiti con D.C.C. di adesione allo stesso PLIS, in alcuni casi per esclusione e in altri per aggiunta e viene chiesto di uniformarsi correggendo gli errori.

In merito alle previsioni delle Zone a verde privato e a spazi pertinenziali viene chiesto di limitare la possibilità di realizzare nuove attrezzature che ridurrebbero la superficie a verde o di riassegnare tali aree alla zona agricola.

Comune di Milano

(Prot. 4128 del 13.10.21)

Con documento a firma del Direttore dell'Area Patrimonio Immobiliare sono presentate osservazioni, da relazionare al PTC-P, con riguardo alle proprietà del comune di Milano ricadenti nel territorio del Parco; non sono avanzate osservazioni sul contenuto del Rapporto ambientale e sugli aspetti inerenti alla VAS.

In dettaglio sono proposte integrazioni e modifiche dell'articolo 28, 30, 31, 36 con riguardo agli interventi e funzioni consentite per il Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese, per l'area Crash-Test di Senago, del plesso scolastico di Senago e viene chiesto di aggiungere uno specifico articolo per il plesso scolastico di Senago.

Nel documento vengono richiamate le procedure in corso per assegnazioni di diritti alla CAP Holding SpA di aree in Garbagnate Milanese e di servitù temporanea di passaggio in aree ricadenti in territorio di Senago e Garbagnate Milanese.

Comune di Solaro

(Prot. 4319 del 26.10.21)

Con documento a firma del Sindaco, sono presentate osservazioni e proposte in merito ai contenuti del PTC-P e non viene fatto riferimento a quelli del Rapporto ambientale e agli aspetti correlati alla VAS,

In dettaglio viene evidenziata la incongruenza nella rappresentazione della viabilità dello stato di fatto e della previsione associata ad un AdT del vigente PGT, viene richiamata la riserva di espressione in merito alla variante della SS 527, ferma la previsione di realizzare una rotatoria su tale strada, viene chiesto di verificare i perimetri del Parco rispetto a quanto riportato negli elaborati dell'aggiornamento del PGT in corso di redazione.

Comune di Vertemate con Minoprio

(Prot. 4167 del 14.10.21)

Con documento a firma del Sindaco sono presentate osservazioni e proposte di modifica che non attengono al contenuto della Proposta di Rapporto ambientale e agli aspetti strettamente connessi alla VAS ma riguardano la zonizzazione e le norme del PTC del Parco.

Nello specifico, viene chiesta: la rettifica della zonizzazione con riferimento alla presenza dell'impianto di compostaggio, sito in località Pastura, che svolge attività in deroga con autorizzazione provinciale, riconoscendolo come attività e insediamento incompatibile; l'adeguamento dell'articolo 21 delle Norme del PTC-P per attualizzare i riferimenti normativi, precisare l'ammissione della sola riconversione degli impianti, attività, edifici e discariche di scarti di lavorazione e allargare il divieto anche all'ampliamento per alcuni impianti e



attività (piazzole per la RD dei rifiuti); la precisazione degli interventi edili ammessi per gli stessi impianti; la definizione di condizioni aggiuntive da disciplinare mediante la convenzione in sede di rinnovo di autorizzazioni di attività incompatibili.

RUP – EG Parco Groane

(Prot. 4172 del 14.10.21 e 4490 del 9.11.21)

Il documento prot 4172 a firma del RUP e Autorità procedente della Variante del PTC-P, contiene indicazioni per approfondimenti e ridefinizione del contenuto di alcuni articoli delle Norme del PTC-P e la nota prot 4490 riguarda la revisione di elaborato cartografico per la corretta classificazione di un'area e l'identificazione del bene Cappella del Lazzaretto.

In dettaglio viene proposto, per le Norme: di eliminare la parola “prevalentemente”, riferita alla redazione dei piani di settori da parte dell’EG del Parco, nell’articolo 5; di inserire il riferimento alla fascia di rispetto anche nell’articolo 7; di eliminare il refuso nell’articolo 8; di risolvere l’incongruenza tra lettera a) e b) dell’articolo 19, in merito ai divieti per le recinzioni; di risolvere l’incongruenza tra divieto di ciclocross e ammissibilità di percorsi per mountainbike, di cui all’articolo 21; di rivedere il divieto per il fotovoltaico, di cui agli articoli 21 e 29, in riferimento alle competenze a stabilire incompatibilità; di riformulare l’articolo 23 sulle mitigazioni e compensazioni; di riformulare i riferimenti agli strumenti di tutela e gestione dei siti rete Natura 2000, di cui all’articolo 26; di rivedere l’indicazione relativa agli orti comunali nell’articolo 29, considerando che è aggiunto specifici articolo per gli stessi; di verificare l’articolo 31 sulle zone edificate, con riguardo agli incrementi volumetrici in rapporto al Piano di settore delle zone edificate; di verificare con ARPA e ATS la possibilità o meno di realizzare parcheggi con pavimentazioni drenanti, con riguardo al contenuto dell’articolo 33; di precisare i criteri di ubicazione delle integrazioni delle strutture esistenti in zone a servizi all’agricoltura, di cui all’articolo 35.

Osservazioni del Pubblico

In merito alle osservazioni pervenute da parte del Pubblico, si annota che le stesse, anche quando citano il Rapporto ambientale, toccano aspetti strettamente legati alle scelte e ai contenuti del PTC-P; nel presente documento si richiama solo quella inviata da società di servizi.

Brianzacque S.r.l.

(Prot. 3558 del 24.8.21)

Con nota a firma del responsabile del Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale, viene confermato quanto comunicato con la precedente nota n. 368 del 13.01.2021, con la quale si evidenziava il dovuto rispetto della normativa riguardante la tutela e uso delle acque, del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica (R.R. 7/2017), del Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23.6.2016, di cui alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l. in data 11.11.2016, e si informava della redazione in corso dello “Studio di Gestione del Rischio Idraulico”, per i Comuni aderenti, parte dei quali ricadenti nel territorio del Parco.

3.8 Considerazione delle osservazioni prevenute

Le osservazioni pervenute, da parte dei Soggetti ed Enti titolati a partecipare alla Conferenza di valutazione, a seguito della messa a disposizione della Proposta di Rapporto ambientale non richiedono modifiche o integrazioni per quanto attiene al contenuto di tale documento. Analoga situazione si riscontra per le osservazioni del Pubblico che si precisa sono state parimenti prese in considerazione.



In merito alle osservazioni che riguardano direttamente i contenuti del PTC-P, l'orientamento definito dall'Autorità precedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, è quello di non discostarsi dagli indirizzi formalmente espressi dall'Assemblea del Parco, che circoscrivono l'ambito di azione della revisione dello strumento di pianificazione territoriale vigente, come da atti citati nella premessa del presente Rapporto, e di mantenere invariati i profili ambientali.

Rispetto ai contenuti delle osservazioni si è quindi operata una distinzione tra quelle totalmente incoerenti con le facoltà concesse dalla L.R. 86/1983, e/o agli indirizzi espressi dall'Assemblea del Parco, e/o ai criteri assunti per la redazione della proposta di PTC e/o con le valutazioni condotte dal Rapporto Ambientale (Proposta), quelle parzialmente coerenti e quelle coerenti e in ultimo quelle che sono già oggetto di recepimento nella Proposta del PTC o che non avanzano richieste di integrazione. In relazione a tali distinzioni sono accolte le osservazioni o i singoli punti che risultano essere pienamente coerenti con i principi di riferimento; il quadro relativo a tutte le osservazioni e alla loro valutazione è sintetizzato e restituito come Allegato alla Dichiarazione di Sintesi.

La versione ultima del PTC-P, definita ai fini dell'adozione, è quella a cui si fa riferimento nel presente Rapporto ambientale; nel successivo capitolo, di illustrazione dei contenuti della Variante, si dà evidenziazione delle integrazioni e/o modifiche apportate ai contenuti del PTC-P rispetto alla versione della Proposta.

Le analisi svolte nel presente documento, in termini di verifica di coerenza e di valutazione degli effetti, sono conseguentemente riviste, rispetto alla versione della Proposta, laddove i contenuti variano rispetto a quelli già considerati in sede di redazione della Proposta di Rapporto ambientale.

Con riguardo alle osservazioni presentate dai Soggetti con competenze ambientali si sintetizza in quale forma le stesse sono oggetto di considerazione, evidenziando le modalità del loro recepimento nel PTC-P o riportando le valutazioni di ordine generale basate sulla considerazione del ruolo proprio del PTC-P.

ARPA Lombardia.

Gli aspetti evidenziati trovano in parte già riscontro nei contenuti del PTC-P o sono oggetto di una ridefinizione delle norme con la Variante o di rimando alla successiva fase di gestione e monitoraggio del Piano e di controllo delle trasformazioni in sede di espressione di pareri o rilascio di autorizzazioni.

Con riguardo ai parcheggi si evidenzia che; la riformulazione dell'articolo 23 stabilisce, nel caso dell'incremento della superficie a parcheggio pubblico o privato, anche interrata, l'esecuzione di opere di ripristino, di mitigazione e forme di compensazione; l'articolo 33 stabilisce per i parcheggi scoperti nelle zone verdi private e spazi pertinenziali la sistemazione a superficie drenante e analoga disposizione vale per i parcheggi nelle zone a parco attrezzato (art. 37) con la precisazione che questi devono avere alberature.

In merito alla mobilità sostenibile, si evidenzia che per l'area di ampliamento del Parco è stata effettuata la ricognizione, anche con verifiche in campo, dello stato di fatto della rete dei percorsi e dei sentieri, della rete ciclabile regionale e del progetto sentieri valle dei Mulini – Acquanegra, restituita in cartografia (Allegato IX della Relazione Tecnica), che costituisce la base per organizzare un sistema a rete e per elaborare il piano di settore della viabilità minore (art. 41, l'EG redige il piano di settore della viabilità ciclopedenale e della sentieristica, che include le relative attrezzature, punti di sosta, aree pic-nic, aree per la fruizione, percorsi per disabili). Nella Relazione Tecnica si precisa che la rete sarà funzionale a promuovere e favorire modalità di spostamento dolci e sono forniti riferimenti generali per la traduzione operativa e indicazioni sui tracciati da realizzare e sugli

interventi puntuali, con riferimento anche ai punti attrezzati e alle velostazioni, e si tocca l’aspetto della accessibilità per tutti, in termini di accoglienza e inclusività del territorio.

Le norme, per la nuova edificazione in Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, stabiliscono che il piano di settore agricolo *“individua i fabbricati rurali da destinare al recupero, alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali”* e *“individua aree ove potere insediare nuove strutture aziendali compatibilmente con la tutela del paesaggio”* e si ritiene che tale strumento possa promuovere il recupero del patrimonio rurale esistente prima della nuova edificazione, fermo il rispetto del Titolo III della L.R. 12/2005.

Per quanto attiene alle specie alloctone vegetali, l’articolo 14 già indica che le azioni devono *“tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie arbustive ed arboree autoctone”* e con la Variante si aggiunge di privilegiare quelle *“endemiche e mielifere”*; la norma, inoltre, già prevede il sostegno, da parte dell’EG, *“alle cure culturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti”*. Nel citato articolo è stabilito che *“per la realizzazione di interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale in bosco, di miglioria forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita la sola messa a dimora di specie vegetali autoctone indicate nel PIF o, in mancanza, nell’allegato C del r.r. 5/2007; l’introduzione di specie esotiche è vietata”* e con la Variante si aggiunge che *“l’EG, ai sensi della L.r. 10/2008, segnala la presenza di predette specie esotiche all’Amministrazione Comunale competente per territorio che deve ordinarne l’eliminazione in qualsiasi area del parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse”*. Analoga disposizione vale per la realizzazione e gestione del verde attrezzato e dei giardini, da parte degli enti pubblici e dei privati, e in questi casi l’eventuale utilizzo di specie non autoctone deve essere autorizzato dall’EG che può anche attuare azioni di controllo delle specie vegetali esotiche ai sensi della L.R. 10/2008.

Per quanto riguarda le specie faunistiche alloctone l’articolo 15 già stabilisce il divieto le introduzioni in natura di specie non autoctone, *“fatto salvo l’utilizzo di invertebrati nell’ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge”*.

In merito alla messa a sistema delle conoscenze e al monitoraggio delle specie alloctone, nella Relazione Tecnica sono riportate le informazioni sulla presenza delle specie vegetazionali e faunistiche esotiche nelle aree umide indagate all’interno della zona di ampliamento del Parco con la segnalazione se rientrano nelle Liste nere regionali o nell’elenco delle specie invasive di rilevanza per la UE come da Regolamento 1143/2014 aggiornato al 2019. In merito all’avifauna, alla mammofauna e all’erpetofauna, nella citata Relazione, sono riportati gli elenchi (check-list) delle specie presenti nel territorio delle Groane e della Brughiera Briantea e sono evidenziate alcune delle specie alloctone. Per la zona del Parco naturale sono richiamate le criticità e vulnerabilità includendo le annotazioni sulla presenza di specie alloctone e invasive della vegetazione e della fauna. La proposta di integrazione del piano di monitoraggio, come formulata nel presente Rapporto ambientale, include l’indicatore sul numero di specie autoctone e alloctone presenti nel territorio del Parco.

Per quanto attiene alla conservazione qualitativa e quantitativa delle acque dei fontanili della Fontana del Guercio si evidenzia che nel nuovo articolo 40 “Fontana del Guercio” si stabilisce che *“il prelievo delle acque di falda dai pozzi circostanti la riserva non deve compromettere il deflusso minimo vitale delle acque all’interno dei fontanili”*.

In merito alle limitazioni del pascolo all’interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo delle acque ad uso potabile si ritiene che, a prescindere dal contenuto delle norme del PTC-P, deve essere applicato quanto stabilito



dalla normativa di settore nazionale e regionale e che la delimitazione delle aree afferenti ai pozzi idropotabili e gli eventuali richiami alle norme di tutela debbano essere oggetto di definizione e richiamo negli elaborati dei PGT e che l'EG in sede di espressione di parere potrà verificare e nel caso segnalare tale necessità ai Comuni.

ATS Milano.

Non formula richieste.

ATS Brianza.

La riformulazione dell'articolo 42, riguardante i parcheggi di uso pubblico, aggiunge il riferimento alla realizzazione di almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici e di area di sosta per biciclette e di eventuali depositi e stazioni di ricarica elettriche.

La realizzazione di attrezzature che favoriscono la socialità è contemplata nell'articolo 41, con riguardo agli interventi connessi e complementari alla rete pedonale e ciclabile, e nell'art. 37 relativo alle Zone a parco attrezzato, che contempla le attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago e il tempo libero.

Segretariato regionale del MiC.

Nella Relazione Tecnica della Variante del PTC-P sono segnalati i punti di interesse archeologico ricadenti nel territorio delle Groane e della Brughiera Briantea.

In merito all'individuazione e considerazione delle aree a rischio archeologico e all'archeologia preventiva, l'EG potrà segnalare ai Comuni la necessità, in sede di adeguamento dei PGT al PTC-P, di recepire le indicazioni relative alla loro presenza e più in generale a quella dei beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice, fermo restando, a prescindere dal contenuto delle norme del PTC-P, l'applicazione di quanto disposto dal D.lgs 42/2004, in particolare per quanto attiene all'archeologia preventiva e al controllo sugli scavi, e le attenzioni per le aree a rischio archeologico e per i NAF.

Si annota, in aggiunta, che i beni vincolati ai sensi del Codice rientrano tra quelli compresi nelle Zone di interesse storico-architettonico disciplinate dall'articolo 30 delle Norme del PTC-P e si ritiene che tale disposizione si applichi a prescindere dalla identificazione degli immobili tutelati sugli elaborati cartografici di Piano, tantopiù che il quadro dei vincoli potenzialmente varia nel tempo e si deve fare comunque riferimento alla situazione reale.



4. IL VIGENTE PTC DEL PARCO E I CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1 I contenuti del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

La L.R. 16/2007 contempla, per il Parco regionale delle Groane, il Piano Territoriale del Parco (art. 10), strumento che riguarda anche il parco naturale (art. 12 quinque). Tale Piano è inoltre previsto e definito, nelle finalità e nei contenuti, dalla L.R. 86/1983.

L'articolo 10 della L.R. 16/2007 definisce i seguenti compiti del Piano territoriale del parco:

- precisare, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
- individuare le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
- precisare i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;
- indicare le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;
- definire il sistema della mobilità interna all'area del parco.

L'articolo 12 quinque stabilisce che, per il perseguimento delle finalità istitutive del Parco naturale, deve essere redatto il Piano per il Parco, recante la disciplina del Parco naturale, a norma dell'articolo 19 della L.R. 86/1983. Tale Piano definisce l'articolazione del territorio in zone, con diverso regime di tutela, e le diverse tipologie d'interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali. Il Piano del Parco naturale si conforma e si adegua al Piano Paesaggistico Regionale e ha valore anche di piano paesaggistico e di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.

Il vigente PTC del Parco delle Groane, oggetto di Variante generale 2012 (D.G.R. IX/3814 del 25.7.2012) e di Variante generale 2014 per le zone di ampliamento (D.G.R. X/1729 del 30.4.2014), entrambe sottoposte a procedura di VAS e di Valutazione di incidenza, si articola e comprende i seguenti elaborati: Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.); Tav. 1A e 1B “Planimetria di Piano”; Tav. 2A e 2B “Vincoli e tutele”; Dichiarazione di sintesi finale.

Le Norme del PTC del Parco delle Groane, all'articolo 3, individuano gli strumenti di attuazione, tra i quali sono compresi il Piano di gestione, i Piani attuativi di settore (d'indirizzo agricolo; per la sistemazione e la manutenzione del reticolo idrografico superficiale, per i corsi d'acqua, gli stagni, le zone umide e per la qualità delle acque; per la tutela della fauna; per il recupero e il riuso delle fornaci; delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del Parco; della viabilità minore e ciclopedonale; delle zone di interesse storico-architettonico; delle attività ed insediamenti incompatibili) e il Piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC-ZSC).

Le Norme, con l'articolo 13, definiscono, quale orientamento generale degli interventi, quello di *“realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni”*, con riguardo: alla biodiversità vegetale; alla biodiversità animale; alla morfologia, orografia e assetto idrogeologico; alla qualità delle acque; al paesaggio; all'attività agricola; agli edifici e giardini d'interesse storico.



Per quanto attiene ai due siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel Parco, all'articolo 26 delle NTA, si precisa che si applica quanto previsto nei Piani di gestione e che dovrà essere favorita la tutela e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, delle comunità floristiche e faunistiche, della biodiversità, delle risorse in relazione alle attività agricole.

Il PTC suddivide il territorio del Parco in differenti tipi di zone (art. 27), ognuna oggetto di specifica disciplina contenuta nel Titolo III delle NTA e sottoposta alle norme generali di tutela (sulla biodiversità, il suolo, il paesaggio, la circolazione, le recinzioni, gli orti familiari, gli interventi edilizi, gli insediamenti compatibili, i siti contaminati) e alle norme di settore, come già definite nelle stesse NTA.

Le zone sono le seguenti:

- zone di riserva naturale orientata;
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico;
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo;
- zone di interesse storico-architettonico;
- zone edificate;
- zone fornaci;
- zone a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- zone agricole per servizi all'agricoltura;
- zone per servizi;
- zone a Parco attrezzato;
- zone riservate alla pianificazione comunale orientata.

Per quanto attiene alle norme di settore, sono disciplinati i seguenti aspetti: viabilità minore; parcheggi; infrastrutture e servizi pubblici, fasce di rispetto.

4.2 Gli indirizzi per la Variante

Il "Documento di indirizzo per la pianificazione delle zone di ampliamento del Parco" è approvato con Deliberazione n. 22 del 31.10.2019 della Comunità del Parco e oggetto di presa d'atto con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 29.7.2020 (facendo propria la citata deliberazione 22/2019)

Tale Documento, che contiene un quadro conoscitivo dell'area e una descrizione delle aree di maggiore interesse oggetto dell'ampliamento, delinea diversi obiettivi, riferiti alla flora e vegetazione, all'erpetofauna, all'avifauna e mammofauna, al paesaggio, che dovranno trovare declinazione attraverso la zonizzazione e la disciplina delle aree di ampliamento.

Per quanto riguarda la flora e vegetazione sono indicati tre obiettivi: quello primario, di tutela e conservazione delle specie floristiche d'interesse comunitario e di quelle rare, attraverso la tutela e conservazione dei principali habitat presenti nel territorio; quello secondario, di riqualificazione ambientale, in modo da aumentare il valore naturalistico; quello generale, di una fruizione pubblica che non arrechi disturbo all'ambiente naturale.

Per quanto attiene all'erpetofauna, l'obiettivo di riferimento è di conservare la biodiversità e sono indicativamente individuate, quali strategie, la conservazione delle zone umide, la conservazione dei boschi e la diversificazione ambientale, in quest'ultimo caso con particolare riferimento al mantenimento delle fasce ecotonali (ambienti di transizione) e delle fasce arbustive.

In merito all'avifauna e mammolofauna, l'obiettivo è di garantire il supporto alle specie prioritarie, mediante la conservazione delle connessioni ecologiche, il riconoscimento delle zone di maggiore pregio naturalistico e la regolamentazione dell'attività venatoria.

Per quanto riguarda il paesaggio storico l'obiettivo è di evitare il disperdersi della storia, tradizione e cultura attraverso la promozione turistico fruitiva, la valorizzazione dei beni storici e culturali, il restauro dei patrimoni immobiliari e la ricostruzione del paesaggio.

In tale Documento sono quindi declinati i criteri di riferimento per la redazione della variante del PTC-P, in sintesi riconducibili ai seguenti:

- salvaguardia della biodiversità (di habitat e specie floristiche e faunistiche);
- difesa del suolo (con riguardo alle funzioni ecosistemiche e di assetto idrogeologico);
- controllo dell'urbanizzato (deframmentazione, mantenimento e consolidamento dei varchi e connessioni ecologiche),
- conservazione e ripristino degli elementi del paesaggio agricolo e mantenimento, tutela e promozione dell'attività agricola;
- salvaguardia delle aree agricole (con riguardo all'attività agricola e al paesaggio),
- riqualificazione naturalistica delle fasce perimetrali;
- tutela e valorizzazione degli elementi storici e identitari;
- integrazione dei nuclei edificati nel contesto dell'area protetta;
- omogeneità di zonizzazione e creazione di una continuità di destinazioni territoriali;
- conferma delle aree destinate a servizi comprensoriali;
- riqualificazione naturalistica e paesaggistica delle aree degradate;
- individuazione delle attività incompatibili con la tutela;
- individuazione dei servizi eco sistemici;
- limitazione delle captazioni idriche interagenti con il sistema dei fontanili (Fontana del Guercio).

4.3 I contenuti della Variante

La Variante generale del PTC del Parco, accompagnata dalla Relazione Tecnica con i relativi allegati (I - rete idrografica principale, corsi d'acqua ed immissari; II - bacini idrografici; III - sezioni idrogeologiche; IV - carta delle isopiezometriche; V - elenco floristico; VI - tabelle fitososiologiche; VII - schema sin taxonomico; VIII - distribuzione tipologie forestali; IX - rilievo tracciati esistenti e classificazione), riguarda i seguenti documenti costitutivi del Piano:

- le Norme Tecniche di Attuazione, nella versione modificata e integrata;
- gli elaborati cartografici “Planimetria di piano”, nella versione integrata e modificata delle Tavole 1A e 1B, e nell'aggiunta delle Tavole 1C e 1D;
- gli elaborati cartografici “Vincoli e tutele”, nella versione integrata e modificata della Tavola 2A e 2B, e nell'aggiunta delle Tavole 2C e 2D;
- gli elaborati cartografici “Analisi e ricognizione del paesaggio”, Tavole 3A, 3B, 3C e 3D, di nuova redazione.

Per quanto attiene alle Norme Tecniche di Attuazione si presenta, nelle successive tabelle, un quadro di sintesi del contenuto delle modifiche e integrazioni degli articoli del vigente PTC del Parco, come definiti con la Variante generale, evidenziando, con testo di colore blu, le parti modificate a seguito delle osservazioni sulla Proposta di Variante.



| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|--|--|
| Art. 1 Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC | Viene stralciato il riferimento agli adeguamenti da parte dei PGT al PTC del Parco. |
| Art. 2 Elaborati del PTC | Si aggiungono, all'elenco degli elaborati del PTC del Parco, le nuove tavole 1C, 1D, 2C, 2D e quelle di "Analisi e ricognizione del paesaggio" – Tavole 3A, 3B, 3C e 3D. |
| Art. 3 Strumenti di attuazione del PTC | Si aggiunge, in riferimento ai Piani attuativi, il richiamo all'articolo 12 della L.R. 12/2005. |
| Art. 4 Piano di gestione | INVARIATO |
| Art. 5 Piani attuativi di settore | <p>Si eliminano le indicazioni relative alla procedura di approvazione dei Piani di settore (stralciando la parola "attuativi" associata agli stessi) inserendo un rimandando alle norme di settore. Si mantiene l'attuale elenco dei piani di settore con le seguenti modifiche: per il piano relativo alle acque si stralcia il riferimento al RIM e corsi d'acqua e si mantiene quello a stagni e zone umide; per il piano della viabilità si stralcia il riferimento a quella minore, si mantiene quello alla ciclopedinale e si aggiunge la sentieristica. All'elenco dei piani di settore si aggiunge quello d'indirizzo forestale e quello dei siti contaminati, aree degradate e cave.</p> <p>Si aggiunge una norma transitoria che mantiene validi i piani di settore vigenti, per le parti non in contrasto con il PTC. Si modifica il testo in modo da precisare che i piani di settore sono predisposti dall'EG o da altri soggetti titolati.</p> |
| Art. 6 Termini | Si elimina il riferimento a disposizioni e regolamenti del Parco per pareri e nulla osta di competenza, mantenendo solo quello ai termini previsti dalla legge. Si modifica la denominazione da "fascia di protezione paesaggistica" in "fascia di conservazione degli aspetti paesaggistici". |
| Art. 7 Rapporto con il PdS dei PGT comunali | Si aggiunge un comma che precisa le modalità di recepimento nei PGT del PTC (alla prima variante o comunque entro 24 mesi). <i>(da relazionare allo stralcio di cui all'articolo 1)</i> |
| Art. 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del parco | <p>Si sostituisce, nei commi, il riferimento generico alle "aree adiacenti" al territorio del Parco con quello alle "fasce di protezione paesaggistica" definite di ampiezza pari a 25 metri. Si modifica la denominazione da "fascia di protezione paesaggistica" a "fascia di conservazione degli aspetti paesaggistici".</p> <p>Si aggiunge, con riguardo al parere del parco sui PGT per tale fascia, l'indicazione alla finalità di escludere, salvo in aree edificate o urbanizzate, interventi che compromettono gli aspetti paesaggistici, oltre alla conservazione dell'ambiente naturale.</p> <p>Il comma 8.3, rispetto alla versione della Proposta, resta invariato, con il riferimento all'inedificabilità per una fascia di 5 metri (rispetto ai 10 m della Proposta)</p> <p>Si riporta stralcio del comma 8.2 nella versione finale, conseguente alle modifiche sopra richiamate.</p> <p><i>8.2. La verifica, da parte dell'EG, dei Piani di governo del territorio comunali in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate,</i></p> <p><i>all'interno di una fascia per la conservazione degli aspetti percettivi pari a m 25 di profondità dal confine del Parco, in cui non è consentito, fatte salve le aree urbanizzate o edificate in presenza di titolo abilitativo esistente o le preesistenze ante 1967 a seguito della pubblicazione sul BURL del PTC, la realizzazione di interventi che compromettano gli aspetti paesaggistici e la conservazione dell'ambiente naturale. Per gli interventi sulle preesistenze ante 1967, le aree urbanizzate o edificate, ricadenti in predetta fascia, dovrà essere reperito il parere vincolante della commissione paesaggistica del Comune Competente.</i></p> |
| Art. 9 Sanzioni amministrative | Si elimina il riferimento generico ad altre leggi in materia di sanzioni amministrative e si definiscono, in forma precisa, le procedure riguardanti le ordinanze di sospensione degli interventi in contrasto con le prescrizioni del PTC, dei piani di settore e regolamenti d'uso e si dettaglia il campo di applicazione e le modalità attuative di emanazione delle sanzioni amministrative da parte dell'EG del Parco. |

| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante |
|---|---|
| Art. 10 Deroghe al PTC | INVARIATO |
| Art. 11 Parametri, indici e definizioni | Si sostituisce la declinazione dei parametri e indici urbanistici attuali con il rimando alle definizioni tecniche uniformi contenute nella normativa regionale e si indica come riferimento temporale del termine “esistente” quello dell’adozione del PTC. |
| Art. 12 Campo di applicazione | INVARIATO |
| Art. 13 Oggetto della tutela e della salvaguardia | INVARIATO (si toglie una ripetizione di testo) (si aggiunge il riferimento alla connotazione dei terrazzamenti e alle colture innovative) |
| Art. 14 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale | Si aggiunge il riferimento per gli interventi in zona boschiva alla diffusione di specie endemiche e mellifere. Si aggiunge, con riguardo agli interventi dell’EG del parco su aree private per la migliore conservazione, il riferimento alle fasce boscate presenti lungo i sentieri. Si stralca la disposizione di regolamentazione del transito di ovini e caprini in aree non boscate o di rinnovazione spontanea della vegetazione. |
| Art. 15 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale | Si conferma l’applicazione del divieto di pesca al territorio del parco naturale mentre si modifica il riferimento da “zone di riserva orientata” a “Riserva naturale della Fontana del Guercio”. |
| Art. 16 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell’orografia e dell’assetto del territorio; vincolo idrogeologico | I criteri per le vasche di laminazione restano invariati ma si precisa il campo di applicazione riferendolo alle nuove realizzazioni e interventi non previsti dal PTR. Si aggiunge il divieto di alterare gli orli di terrazzo morfologico, terrazzamenti, balze e declivi individuati all’interno delle carte geomorfologiche indicate ai PGT, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza. |
| Art. 17 Tutela e salvaguardia del paesaggio | Si aggiunge la precisazione che le visuali e i coni ottici da considerare nella collocazione delle insegne sono quelli indicati nelle nuove tavole dell’analisi e ricognizione paesaggistica. Si stralciano le indicazioni sull’utilizzo di legname proveniente dal territorio del parco o aree limitrofe per interventi propri dell’EG del parco. |
| Art. 18 Circolazione e sosta dei veicoli a motore | Si aggiunge il riferimento alle specifiche limitazioni di cui al regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato nel 2015. |
| Art. 19 Recinzioni | Si precisa il divieto a realizzare recinzioni nel parco naturale e nelle “zone di tutela naturalistica” (sostituisce la precedente dizione di “riserve naturali orientate”) , salvo nei casi indicati. Si stralca il riferimento alla preferenza di quelli non trattati chimicamente per i pali in legno e si aggiunge quello a materiali eco-compatibili. Rispetto alla versione della Proposta si stralca il riferimento a parapetti e steccati in legno e si utilizza la dizione “steccati in legno” con riguardo alle recinzioni per il bestiame in zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico Si modifica, in leggero aumento, l’altezza massima delle recinzioni in affaccio a strade pubbliche o ad uso pubblico e si aggiunge il requisito di lasciare un franco di 30 cm da terra. Si introducono precisazioni alla lettera e), stralciando il riferimento alle zone edificate, a verde privato e spazi pertinenziali e aggiungendo il requisito di lasciare uno spazio di 30 cm da terra: per la tutela di attività esistenti legate all’agricoltura oltre ai vivai, serre, florovivaisti etc, zone a orti familiari e comunali è comunque ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm. 30. |



| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|--|---|
| Art. 20 Orti familiari | <p>L'articolo è soppresso (gli orti familiari sono trattati nel nuovo articolo 34)</p> |
| Art. 21 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti | <p>(diventa art. 20)</p> <p>Si modifica, per coordinamento, la denominazione da “zone di riserva naturale” a “zone di riserva naturalistica”. Si modifica il riferimento dimensionale degli ampliamenti una tantum (per mantenere o potenziare l’occupazione e favorire la riqualificazione paesistico ambientale) da approvare in procedura SUAP, dal 20% della Slp al 10% della SL esistente per insediamenti dotati di certificazioni ambientali.</p> <p>Si riformula il testo attuale precisando che l’approvazione di progetto in SUAP fa variante di PGT e che sarà successivamente recepita tale modifica dal PTC del Parco, quale zona edificata ad assetto definito.</p> <p>Si modifica il riferimento dimensionale degli ampliamenti una tantum degli insediamenti produttivi privi di certificazioni e registrazioni ambientali, dal 10% della Slp al 5% della SI esistente.</p> <p>Si aggiunge il seguente nuovo comma 20.4</p> <p><i>Al fine di preservare i luoghi identitari del Parco legati alla memoria storica e spirito dei luoghi, nella planimetria di Piano sono individuati gli elementi di carattere storico – culturale. Sono ammessi, per tutti gli elementi individuati, gli interventi di: restauro conservativo e manutenzione ordinaria.</i></p> <p><i>Per le cascine, sono altresì ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria e, solo in caso di certificato degrado statico, ristrutturazione edilizia con il vincolo di mantenimento di sagoma e sedime, oltre al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali.</i></p> |
| Art. 22 Attività e insediamenti incompatibili | <p>(diventa art. 21)</p> <p>Si aggiunge, per gli impianti e attività esistenti e incompatibili, che gli interventi di recupero hanno la finalità di riconversione per destinazioni e attività compatibili. Si aggiunge la previsione di apposito piano di settore per le attività e insediamenti incompatibili esistenti.</p> <p>Si aggiunge il divieto anche all’ampliamento per gli impianti e le attività elencate al comma 21.2. Si aggiungono i divieti per nuove attività o interventi inerenti a ciclocross e crash-test (salvo esistenti e autorizzati/convenzionati con l’EG e previsione di mitigazioni e compensazioni). Si stralca il precedente riferimento ai campi fotovoltaici facendo salva dal divieto la produzione da FER.</p> <p>Si aggiunge che sono ammessi i percorsi esistenti di mountain-bike a seguito di convenzione con l’EG del parco che include mitigazioni e compensazioni per ridurre gli impatti ambientali.</p> <p>Si aggiunge il seguente nuovo comma 21.3, integrato nella parte finale rispetto al testo della Proposta</p> <p><i>Per le sole attività soggette ad AUA o AIA, ritenute incompatibili ai fini della presente normativa, le autorizzazioni in scadenza possono essere rinnovate, da parte dell’Ente competente, esclusivamente previo convenzionamento con l’EG. La convenzione dovrà disciplinare le opere di mitigazione e compensazione, per ridurre o comunque limitare l’impatto delle attività sull’ambiente e relativo paesaggio, e definire i tempi e le modalità per la cessazione delle attività, inclusi gli interventi da eseguirsi obbligatoriamente al fine di riqualificare l’ambiente ed il relativo paesaggio.</i></p> |



| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|--|--|
| Art. 23 Siti contaminati | <p>(diventa art. 22)</p> <p>Si aggiungono i seguenti nuovi commi, con testo revisionato rispetto alla formulazione della Proposta con ulteriore riferimento all'ammissibilità di interventi di regimazione delle acque e con riallineamento alle competenze proprie del Parco (parere vincolante e non approvazione)</p> <p>22.5. Per l'area individuata con apposita campitura, all'interno del Comune di Mariano Comense, gli interventi di ripristino ambientale e di utilizzo dell'area dovranno essere oggetto di specifico Accordo di Programma di valenza Regionale da sottoscriversi a cura della Regione, della Provincia di Como, dell'Ente Parco, del Comune di Mariano Comense e l'eventuale operatore economico. Ai fini della tutela del territorio del Parco l'AdP dovrà perseguire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi mediante usi e funzioni compatibili e con adeguate compensazioni a favore del Parco, è comunque ammesso ai fini del recupero della discarica la realizzazione di sistemi della regimazione delle acque nelle aree limitrofe all'ambito della discarica e con diversa disciplina.</p> <p>22.6. Per gli ambiti di cava ATeg1 del Comune di Cucciago e ATeg16 del Comune di Fino Mornasco che insistono nel territorio del Parco si prescrive che il progetto di ripristino ambientale sia compatibile con gli indirizzi di pianificazione, programmazione e tutela del parco. Il progetto di ripristino ambientale dovrà essere sottoposto ad approvazione parere vincolante dell'EG al fine di verificare la coerenza degli interventi con le disposizioni del PTC.</p> |
| Art. 24 Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione | <p>(diventa art. 23)</p> <p>L'articolo 23 viene riformulato rispetto alla versione della Proposta in modo da meglio precisare il campo di applicazione della norma, che riguarda l'obbligo di opere di ripristino, di mitigazione e forme di compensazione, con una formulazione non più generica di "trasformazioni dell'assetto territoriale" ma dettagliata nei casi di: incremento della superficie impermeabile; incremento della superficie da adibire a parcheggio sia di natura privata che pubblica, compresi quelli interrati; incremento del carico insediativo; danni o effetti ambientali non ripristinabili o recuperabili. Si prevede di stabilire tipologie delle opere, modalità di realizzo e garanzie mediante apposito regolamento o normativa di settore (rispetto alla convenzione indicata nella Proposta) e si prevedono atti unilaterali obbligo tra EG e proponente in fase di redazione, aggiornamento o per opere non ancora disciplinate.</p> <p>Si aggiunge la richiesta di fideiussione per le opere di mitigazione.</p> <p>Si aggiunge un comma 3, in parte rivisto nella formulazione rispetto a quella della Proposta, che definisce: gli interventi soggetti a compensazione e la misura della stessa non inferiore al 22% del costo degli interventi da computo metrico estimativo; le modalità di corresponsione della stessa mediante imboschimento, miglioramento forestale o riqualificazione ambientale con la possibilità, qualora non possibili, di assolvere mediante monetizzazione in misura minima del 25% del costo. Gli introiti sono corrisposti all'EG e da utilizzare in via prioritaria per imboschimento, miglioramento forestale o riqualificazione ambientale o acquisto di aree di pregio ambientale.</p> |
| Art. 25 Procedure di verifica e VIA. Usi civici | <p>(diventa art. 24)</p> <p>INVARIATO</p> |
| Art. 26 Siti di rete natura 2000 | <p>(diventa art. 25)</p> <p>Si aggiunge in elenco il sito Fontana del Guercio e si riformulano i riferimenti aggiungendo il rimando ai divieti e prescrizioni, oltre che del PTC-P, a Parco naturale e alle tutele e vincoli dei Piani di Gestione e alle misure di conservazione (stralciando il richiamo alla deliberazione della Comunità del Parco 20/2019).</p> <p>Si precisa che sono fatte salve le competenze di CM di Milano e delle Province per la VInCA, monitoraggio e vigilanza.</p> |
| Art. 27 Azzonamento | <p>(diventa art. 26)</p> <p>Si aggiunge, all'elenco delle zone disciplinate, quella delle "zone per orti familiari e comunali" e si modifica la denominazione da "zone di riserva naturale" a "zone di tutela naturalistica".</p> <p>Aggiunta precisazione sul fatto salvo esercizio attività venatoria.</p> |

| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|--|--|
| Art. 28 Zone di riserva naturale orientata | <p>(diventa art. 27)</p> <p>Ridenominato come Zone di tutela naturalistica</p> <p>All'elenco delle zone di tutela naturalistica (secondo la ridenominazione rispetto alla precedente di riserva naturale orientata) si aggiungono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9. Fosso del Ronchetto – Comune di Seveso 10. Valli della Brughiera – Comune di Lentate sul Seveso, Novedrate, Meda, Cabiate e Mariano Comense 11. Boschi di Carugo e della Cá Nova – Comune di Carugo, Mariano Comense e Cantù 12. Valle del Seveso – Comune di Vertemate con Minoprio 13. Rio Acqua Negra – Comune di Fino Mornasco e Cuggiago 14. Boschi della Varenna e della Specola – Comune di Cantù 15. Boschi del Mirabello – Comune di Cantù, Figino Serenza, Novedrate e Mariano Comense 16. Fontana del Cuercio – Comune di Carugo <p>Si integra il testo in modo da includere tra i percorsi fruibili dai cittadini anche quelli di mountain-bike già utilizzati o previsti dal piano di settore della viabilità.</p> <p>Si integra la lettera f) del comma 27.3 con la precisazione “fatta salva l’attività venatoria”.</p> |
| Art. 29 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico | <p>(diventa art. 28)</p> <p>Si aggiunge il riferimento al paesaggio della Brughiera.</p> <p>Si aggiunge, agli interventi consentiti, la realizzazione di mangiaioie e ricoveri temporanei atti esclusivamente al ricovero di animali in zone già ad uso agricolo.</p> <p>Si stralciano, dall'elenco degli interventi consentiti, gli orti familiari e gli orti comunali.</p> <p>Si elimina, dagli interventi consentiti, il punto h) del comma 28.2, come formulato nella Proposta, relativo alla <i>“realizzazione di parcheggi pubblici o a uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a margine della viabilità, ai fini della migliore fruizione del parco e alla creazione di accessi privilegiati, salvo il rispetto dell'articolo 23”</i> (relativo alle opere di ripristino, mitigazione e compensazione).</p> <p>Si aggiunge il seguente nuovo comma 28.6</p> <p><i>La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopediniali esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal piano di settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini.</i></p> |
| Art. 30 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | <p>(diventa art. 29)</p> <p>Si aggiunge la precisazione che il piano di settore agricolo individua aree di coni visivi in aggiunta a quelli riportati nella tavola dell'analisi paesaggistica.</p> <p>Si aggiunge che il piano di settore agricolo individua aree ove potere insediare nuove strutture aziendali compatibilmente con la tutela del paesaggio.</p> <p>Si aggiunge che gli interventi di nuova edificazione nelle aree indicate dal Piano di settore di indirizzo agricolo, ammesse dalla L.R. 12/2005, sono consentite anche nel Parco naturale.</p> <p>Si precisa che per il computo degli indici la superficie aziendale è quella compresa nel perimetro del Parco.</p> <p>Si aggiunge che potrà essere utilizzato l'indice di aree agricole esterne al Parco, ricomprese nei comuni appartenenti al Parco, in gestione all'azienda ove questa, esistente e all'interno del Parco, dimostri la saturazione della capacità edificatoria nel Parco e la necessità aziendale di ampliamento.</p> <p>Si ridefinisce il riferimento alle attività consentite sostituendo “ortofrutticoltura” e “orti comunali” con “frutticoltura e colture orticole”.</p> <p>Si aggiunge il seguente nuovo comma 29.8</p> <p><i>L'area del campo fotovoltaico in Bollate e in Figino Serenza, individuate nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico, sono attività incompatibili ai sensi dell'art. 21 delle presenti NTA.</i></p> <p>Si elimina il comma 29.9 riguardante gli orti comunali e il rimando all'ex art. 34.</p> |

| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|---|---|
| Art. 31 Zone di interesse storico-architettonico | <p>(diventa art. 30)</p> <p>Si aggiunge il riferimento anche alle due nuove tavole 1C e 1D.</p> <p>Si integrano le funzioni ammesse (da disciplinare con Piano di settore di tali zone) estendendole a quelle proprie dell'associazionismo, allo studio, al ricovero e cura, all'istruzione e alla ricerca.</p> <p>Si aggiunge la precisazione che non sono comunque ammessi ampliamenti e incrementi volumetrici <i>"fuori terra; ferma, invece, restando la possibilità di realizzare manufatti, ivi inclusi i parcheggi, nel sottosuolo ove previsto nel piano di settore di cui al precedente comma. È tuttavia consentito, sempre a condizione che non determinino modifiche della sagoma e dei sedimi dei fabbricati, il recupero delle SL legittimamente esistenti senza permanenza di persone"</i>.</p> |
| Art. 32 Zone edificate | <p>(diventa art. 31)</p> <p>Si stralci il comma 32.3 riferito all'applicazione transitoria nelle more di approvazione del piano di settore zone edificate</p> <p>Si modificano le condizioni di incrementi volumetrici per fabbricati esistenti nella sottozona ad assetto definito, eventualmente ammessi dal piano di settore zone edificate, stralciando il riferimento agli incrementi volumetrici una tantum e limitandoli ai seguenti casi: incrementi in altezza, mantenendo invariato il sedime, nella misura dell'altezza utile consentita pari a 10 m; adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti.</p> <p>Si conferma la precisazione che tali incrementi sono comprensivi di quelli una tantum concessi in base a precedenti normative e delle opere condonate.</p> <p>Si aggiunge il comma 31.5 nel quale si precisa che le zone edificate, ricadenti nel Parco Naturale, sono da intendersi esclusivamente quali sotto-zone ad assetto definito.</p> |
| Art. 33 Zone fornaci | <p>(diventa art. 32 - Zone fornaci archeologia industriale)</p> <p>Si cancella l'indicazione di "attuativo" con riferimento al piano di settore fornaci.</p> <p>Si riformula il testo in merito alla possibilità di incremento della SLP, togliendo l'indicazione del "non superiore al 15% della superficie esistente" e reintroducendo la condizione già vigente che in sede di Piano di settore fornaci è possibile prevedere, a seguito di convenzione EG/Comuni, un incremento non superiore al 15% della SL esistente, sempre a fronte di relevanti benefici pubblici, con valutazione per la traduzione in opere o monetizzazione secondo indici determinati dallo stesso Piano di settore.</p> |
| Art. 34 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | <p>(diventa art. 33)</p> <p>Tra gli interventi consentiti si aggiunge quello di movimentazione e posa provvisoria di materiali e strutture necessari a riparare danni dovuti a eventi atmosferici.</p> <p>Si aggiunge l'indicazione dell'altezza dei ricoveri attrezzi e la precisazione che è realizzabile uno per singolo proprietario.</p> <p>Si aggiunge il divieto a realizzare depositi, manufatti diversi da quelli espressamente consentiti e recipienti di raccolta acque fuori terra.</p> <p><i>Si aggiunge il seguente nuovo comma 33.4, dal quale si stralci, rispetto alla Proposta, il punto relativo ai parcheggi scoperti:</i></p> <p><i>Nel Parco Naturale, di cui all'art. 39 ai fini di preservare le caratteristiche ecologiche ed ambientali, sono da intendersi vietate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. la messa a dimora di specie arboree ed arbustive alloctone;</i> <i>b. la realizzazione di piscine interrate, seminterrate o fuori terra;</i> <i>c. realizzazione di ricovero attrezzi.</i> |



| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|--|--|
| - | <p>(nuovo articolo 34 – Zone per orti familiari e comunali)</p> <p>Si riprende il contenuto di tale articolo</p> <p><i>34.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento degli orti familiari e comunali presenti in area a non specifica vocazione agricola – paesaggistica.</i></p> <p><i>34.2. Sono consentiti i seguenti interventi:</i></p> <p><i>a. realizzazione di ricovero attrezzi di dimensioni massime di 10 m² ed altezza 2,5 m per singolo conduttore;</i></p> <p><i>b. realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 19.</i></p> <p><i>Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dal PIF.</i></p> <p><i>34.3. È vietata la realizzazione: di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente c. 2 e la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque.</i></p> |
| Art. 35 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | <p>Si aggiunge il seguente nuovo comma 35.3, riformulato in parte nel testo rispetto a quello della Proposta</p> <p><i>Sono assentite le strutture di cui alla let. e) comma 1 art. 6 del Dpr. 380/2001 e smi e per il ricovero dei prodotti agricoli (ad es. tensostrutture e tunnel agricoli), e prive di alcuna struttura in muratura, da prevedersi ad integrazione e comunque contigue a di strutture fisse già in dotazione all'azienda aziendali esistenti.</i></p> |
| Art. 36 Zone per servizi | <p>Sono aggiunte le sub-zone Centro Langer e Oasi Lipu, Cascina Mordina e Centro Fontana del Guercio.</p> <p>Si modifica il punto 36.2 stabilendo che in tali zone sono ammessi incrementi di SLP.</p> <p>Sono aggiunte, all'elenco delle attrezzature ammesse in zone per servizi comprensoriali, le vasche goleinali e di laminazione dei corsi d'acqua, le centrali di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso e conseguentemente sono aggiunti le relative precisazioni sugli interventi consentiti.</p> <p>Al comma 36.3.1 riguardante la Sub zona Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese si aggiunge una lettera e) il cui contenuto riguarda il complesso scolastico ubicato a Senago per il quale si precisa che sono ammessi incrementi per adeguamenti igieni sanitari per massimo il 10% della SL esistente e funzioni sovracomunali scolastiche, universitarie e RSA.</p> <p>Si riportano i nuovi commi relativi alle sub-zone aggiunte</p> <p>36.3.5 Sub-Zona Vasche goleinali e di laminazione dei corsi d'acqua: è destinata alla raccolta ed al deflusso controllato delle acque di piena dei corsi d'acqua.</p> <p>Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc)</p> <p>36.3.6. Sub-Zona Centrali di trasformazione dell'energia elettrica:</p> <p>Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad essi collegati (cabine, manufatti, trasformatori ecc)</p> <p>Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 20 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico Quanto alle nuove realizzazioni le stesse dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SC ammessa e le forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica</p> <p>36.3.7. Sub-Zona Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso:</p> <p>Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad essi collegati (cabine, manufatti, vasche ecc)</p> <p>Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 20 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico</p> <p>Quanto alle nuove realizzazioni o potenziamento degli impianti esistenti gli stessi dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SCOP ammessa ed eventuale forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica</p> |



| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|---|--|
| Art. 37 Zone a parco attrezzato | <p>Si elimina il riferimento alla destinazione a verde attrezzato di uso pubblico e si stralcia, nell'elenco delle destinazioni ammesse, l'esclusione di nuovi parchi divertimento, il riferimento agli esistenti per gli specchi destinati alla pesca sportiva.</p> <p>Si modifica l'indicazione dell'altezza massima delle attrezzature per il gioco e lo sport inserendo, per la definizione, il rimando alla convenzione con l'EG del Parco.</p> <p>Si stralchia il riferimento a requisiti per le scuderie e maneggi sostituendolo con il rimando al rispetto delle normative vigenti.</p> <p>Si elimina la parte relativa agli ulteriori ampliamenti di superficie coperta o attrezzata.</p> <p>Si elimina il richiamo alle funzioni definite dal protocollo del 2009 per la sub-zona Città satellite.</p> |
| Art. 38 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata | <p>Si sostituisce il termine "zona di riserva naturale orientata" con "zona di tutela naturalistica", per allineamento con la ridefinizione di tale categoria di azionamento.</p> |
| - | <p>(nuovo articolo 39 – Disposizioni comuni – del Titolo IV Disciplina del Parco naturale)</p> <p>Il comma 39.1 indica le finalità ed elenca le attività e opere vietate, riprendendo sostanzialmente il contenuto di cui all'articolo 12 septies della L.R.16/2007, come introdotto dalla L.R. 7/2011.</p> <p>Per quanto riguarda quelle attinenti alla trasformazione del suolo il divieto riguarda l'apertura ed esercizio dell'attività di cava, di miniera, di discarica, la realizzazione di opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione salvo quanto previsto nelle specifiche zone; trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinietti, di zone umide; esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma; impiantare pioppetti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale; modificare, alterare, trasformare i prati stabili esistenti e individuati nella cartografia di piano.</p> <p>Il comma 39.2 indica le azioni che l'EG incentiva, in sintesi: conservazione e riqualificazione del patrimonio forestale e faunistico; conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; realizzazione dei corridoi ecologici e degli interventi volti alla connessione ambientale – ecologica; restauro degli edifici di particolare valore storico culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; attività culturali nei campi di interesse del Parco nonché la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento ecosostenibile dei manufatti storico-culturali presenti; attività agrituristiche; attività sportive compatibili: acquisizione a patrimonio pubblico delle aree di maggior pregio.</p> <p>Il comma 39.3 definisce gli interventi consentiti ovvero: manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti e realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito piano di settore della viabilità minore; fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopediniali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini.</p> <p>Il comma 39.4 rimanda alla disciplina di zona per quanto non specificatamente previsto dalla disciplina del Parco naturale (art. 39)</p> |
| - | <p>(nuovo articolo 40 – Fontana del Guercio)</p> <p>Si riprende il contenuto del nuovo articolo</p> <p><i>40.1. L'area individuata con dedicata perimetrazione all'interno della disciplina di Piano denominata Riserva Naturale Fontana del Guercio è stata istituita ai sensi della Dcr. III/1801 del 15 novembre 1984.</i></p> <p><i>Il territorio della riserva è disciplinato dal Piano di Gestione approvato con Dgr V/65759 del 28 marzo 1995 a cui si rimanda.</i></p> <p><i>40.2. Il prelievo delle acque di falda dai pozzi circostanti la riserva non deve compromettere il deflusso minimo vitale delle acque all'interno dei fontanili.</i></p> |



| NTA vigenti Articolo | Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale |
|--|--|
| Art. 39 Viabilità minore | <p>(diventa art. 41 – Viabilità)</p> <p>Si elimina la parola “attuativo” riferita al piano di settore e la parola “minore” riferita alla viabilità.</p> <p>Si ridefinisce la viabilità di cui al piano di settore come quella ciclopedenale e della sentieristica e si precisa che rientrano nella rete dei percorsi di fruizione del parco quelli di mountain-bike.</p> <p>Si aggiunge il riferimento ai sentieri con riguardo alle connessioni con le stazioni ferroviarie.</p> <p><i>Si aggiunge la seguente frase.</i></p> <p><i>Ai sensi del c. 1bis della L.r. 5/2017 s.m.i. i percorsi ricompresi nella REL (Rete Escursionistica Lombarda) sono considerati di interesse pubblico. Pertanto, i comuni sono tenuti al recepimento della viabilità minore nella propria strumentazione urbanistica, nello specifico nel Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 9 della L.r. 12/2005 sm.i., al fine di consentirne la realizzazione.</i></p> |
| Art. 40 Parcheggi | <p>(diventa art. 42 – Parcheggi di uso pubblico)</p> <p>Si aggiunge la condizione, per la realizzazione dei parcheggi (realizzati e autorizzati da EG e Comuni), della verifica preliminare d’indisponibilità di aree da adibire a tale funzione; si precisa che si esclude la realizzazione nel Parco naturale e nelle zone di tutela naturalistica (denominazione che sostituisce la precedente di riserva naturale orientata) e si conferma l’esclusione nei SIC. Si aggiungono, quali soggetti attuatori, i privati a seguito di convenzionamento.</p> <p>Si aggiunge la facoltà per l’EG, nel parco regionale e nel perimetro del parco naturale, di autorizzare la sosta temporanea in occasione di eventi aperti al pubblico, escludendo le aree boscate e di brughiera, (nella proposta si dava viceversa indicazione della possibilità solo su aree coltivate) e previa stipula di polizza fideiussoria per garantire interventi di ripristino e misure compensative da definire con apposita disposizione dell’EG.</p> <p>Si stralicia il riferimento all’utilizzo della pavimentazione permeabile al fine di permettere il mantenimento del tappeto erboso.</p> <p>Si aggiunge il seguente comma</p> <p><i>42.3. prevedere qualora possibile la realizzazione di almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico di futura realizzazione; oltremodo prevedere nei parcheggi di nuova realizzazione stalli per la sosta di biciclette corredate eventualmente di depositi e stazione di ricarica elettrica.</i></p> |
| Art. 41 Infrastrutture e servizi pubblici | <p>(diventa art. 43)</p> <p>Si sostituisce il termine “zona di riserva naturale orientata” con “zona di tutela naturalistica”, per allineamento con la ridefinizione di tale categoria di azionamento.</p> <p>Si associano le garanzie alla sola fideiussione, con riguardo agli interventi per linee e reti da realizzare o da potenziare e modificare e alla richiesta stipula di convenzione con l’EG del Parco.</p> <p>Si aggiunge la possibilità di eventuale indennizzo per modifiche dei caratteri ambientali e paesaggistici.</p> |
| Art. 42 Fasce di rispetto | <p>(diventa art. 44)</p> <p>INVARIATO</p> |
| - | <p>(nuovo articolo 45 – Norma transitoria)</p> <p>Si riprende il contenuto del nuovo articolo</p> <p><i>Sino all’approvazione da parte dell’EG del Piano di Indirizzo Forestale del parco delle Groane, vigono i PIF attualmente vigenti salvo che non contrastino con la prevalente disciplina di zona del PTC.</i></p> |

Per quanto attiene agli obiettivi, sia quelli generali, sia quelli specifici delle categorie di zonizzazione del territorio e del parco naturale, come contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTC, gli stessi sono ripresi in modo da ottenere un quadro riassuntivo impostato assumendo, quale riferimento, le componenti ambientali e le attività antropiche. Nelle successive tabelle si evidenziano, con caratteri in verde, le parti modificate o aggiunte, al testo attualmente vigente, dalla Variante del PTC-P. Si annota che il sistema degli obiettivi resta sostanzialmente invariato; le integrazioni hanno un valore rafforzativo e di precisazione applicativa.



Ad ogni obiettivo o gruppo di obiettivi si assegna un codice distintivo: GEN generale; ACQ acqua; SUO suolo, VEG vegetazione (biodiversità); FAU fauna (biodiversità), ARC patrimonio culturale architettonico, archeologico, testimoniale); PAE paesaggio; AGR agricoltura, INS insediamenti; SER servizi, VUR verde pertinenziale, ORT orti familiari e urbani, ANC attività non compatibili, MOB mobilità.

| NTA del PTC – Obiettivi generali e specifici | |
|--|--|
| Codice | Contenuto disciplina - Articolo |
| GEN | <p>Inserire (nei PTC, PM e PGT) previsioni adeguate alla tutela dei valori del Parco nelle fasce per la conservazione degli aspetti paesaggistici. 8.1</p> <p>Rispetto dell’ambiente del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce ogni intervento, pubblico o privato. 17.1</p> <p>Perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio del Parco naturale. 39.1</p> |
| ACQ | Tutela e salvaguardia della qualità delle acque. 13.d |
| SUO | Tutela e salvaguardia della morfologia, orografia e assetto idrogeologico del territorio del parco. 13.c |
| VEG | <p>Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale, nella sua articolazione in boschi, brughiere, siepi boscate, zone umide. 13.a</p> <p>Conservazione e ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie arbustive ed arboree autoctone, privilegiando quelle endemiche e mellifere, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia. (per complessi boscati, aree di rinnovazione spontanea, brughiere). 14.1</p> <p>Mantenimento della biodiversità e conservazione dell’ambiente naturale delle Groane e della Brughiera briantea, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, fontanili, risorgive, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate delle aree a Riserva naturale orientata. 27.1</p> <p>Salvaguardia e potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all’indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti. 27.1</p> |
| FAU | <p>Tutela e salvaguardia della biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali. 13.b</p> <p>Conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico. 15.1.a</p> <p>Conservazione e ripristino degli ambienti naturali utili alla fauna selvatica, attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all’arricchimento del patrimonio faunistico locale, anche attraverso l’interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici. 15.1.b</p> |
| ARC | <p>Tutela e salvaguardia degli edifici e dei giardini di interesse storico. 13.g</p> <p>Preservare i luoghi identitari del Parco legati alla memoria storica e spirito dei luoghi. 20.4</p> <p>Valorizzazione in funzione sociale e accessibilità pubblica, compatibile con le esigenze di tutela, di edifici vincolati, aree verdi, giardini storici, giardini di villa, complessi edificati e pertinenze di particolare interesse storico architettonico. 30.1</p> <p>Recupero dell’archeologia industriale, urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane - Salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale. Attivare nuove funzioni più coerenti con il Parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali. 32.1</p> |
| PAE | <p>Tutela e salvaguardia del paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute nonché nella sua morfologia connotata dai pianalti e terrazzamenti. 13.e</p> <p>Recupero ambientale e paesaggistico, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali, nel caso di riempimenti provenienti da scavi di terreno. 16.1</p> <p>Conservazione e ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico, nelle Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico. 28.1</p> <p>Ripristino e valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa. 28.1</p> |

| NTA del PTC – Obiettivi generali e specifici | |
|--|---|
| Articolo | Contenuto disciplina - Articolo |
| AGR | Tutela e salvaguardia dell'attività agricola nelle sue colture tradizionali e innovative , nel rispetto del paesaggio agrario. 13.f Conservazione e ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera , nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo. 29.1 Valorizzazione dell'attività agricola nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica. 29.1 |
| INS | Ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano. 38.1 |
| SER | Mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG del parco. 36.2 |
| VER | Mantenere le formazioni arboree comprese in ambiti delimitati (parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati), ai fini di preservare la continuità del verde nel parco. 33.1 |
| ORT | Mantenimento degli orti familiari e comunali presenti in area a non specifica vocazione agricola – paesaggistica. 34.1 |
| ANC | Rendere tollerabile, ridurre l'incidenza sui SIC, definire tempi e modalità di un'eventuale cessazione per le attività e insediamenti esistenti incompatibili con il Parco. 21.1 |
| MOB | Inserire (nei PTC, PM e PGT) previsioni adeguate a consentire l'accesso e fruizione del parco e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto. 8.1 |

Allo stesso modo, prendendo in considerazione le modifiche e integrazioni della normativa di PTC proposte con la Variante generale, si identificano e selezionano le principali azioni, intese come indirizzi, divieti, condizioni, forme di controllo, strumenti, attività previste che incidono, direttamente o indirettamente, sulla gestione e gli usi del territorio e sulla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, della biodiversità, del patrimonio culturale e sulla dotazione di servizi. Nelle successive tabelle si riportano, con caratteri in verde, le parti modificate o aggiunte, al testo attualmente vigente, dalla proposta Variante generale.

Ad ogni obiettivo o gruppo di obiettivi si assegna un codice distintivo che si riferisce al titolo – oggetto dell'articolo o alla categoria di zona come definita dal PTC.

| NTA del PTC – Azioni | |
|--|---|
| Azione | Contenuto disciplina - Articolo |
| Ac Aree contigue | Non è consentito, fatte salve le aree urbanizzate o edificate in presenza di titolo abilitativo esistente o le preesistenze ante 1967, la realizzazione di interventi che compromettano gli aspetti paesaggistici e la conservazione dell'ambiente naturale. 8.2 Verifica sui PGT da parte dell'EG del Parco in sede di parere e osservazioni. 8.3 |
| Ba Biodiversità animale | La pesca è comunque vietata nel parco naturale e nella Riserva naturale della Fontana del Guercio. 15.8 |
| Mo Morfologia | Divieto di alterare gli orli di terrazzo morfologico, terrazzamenti, balze e declivi individuati all'interno delle carte geomorfologiche indicate ai Piani di Governo del Territorio; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza. 16.5 |
| Pa Paesaggio | Le insegne per le attività interne al parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei coni ottici indicati all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica , contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzare un armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico. 17.5 |
| Re Recinzioni | Nel Parco naturale , nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono vietate le recinzioni fatte salve le sole recinzioni con pali in legno o materiale eco-compatibile e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti. 19.a Per la tutela di attività esistenti legate all'agricoltura oltre ai vivai, serre, florovivaisti, zone a orti familiari e comunali è comunque ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm. 30. Per quelle esistenti legate a zone edifici, verde privato, spazi privati e pertinenziali, ammessa rete metallica di altezza non superiore a 1,50 m. 19.e – 19.f |
| Ei Edifici e insediamenti esistenti | Individuazione negli elaborati cartografici del PTC degli elementi di carattere storico – culturale per i quali sono ammessi gli interventi di: restauro conservativo e manutenzione ordinaria. Per le cascine, sono altresì ammessi, gli interventi di manutenzione straordinaria e, solo in caso di certificato degrado statico, ristrutturazione edilizia con il vincolo di mantenimento di sagoma e sedime, oltre al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali. 20.4 |
| li Insediamenti e attività incompatibili | Piano di settore per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del Parco. 21.1 Nel territorio del parco è vietato il nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività: (...) ciclocross, attività di crash-test salvo quelle esistenti e regolarmente autorizzate e convenzionate con l'EG in cui siano previste le opere di mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente. 21.2.c Convenzione con l'EG del Parco per disciplinare le opere di mitigazione e compensazione, per ridurre o comunque limitare l'impatto delle attività sull'ambiente e relativo paesaggio, e definire i tempi e le modalità per la cessazione delle attività e gli interventi da eseguirsi obbligatoriamente al fine di riqualificare l'ambiente ed il relativo paesaggio, nel caso di quelle già esistenti soggette ad AUA o AIA, in sede di rinnovo di autorizzazione. 21.3 |
| Ad Siti contaminati e aree degradate | Accordo di programma per la discarica in Mariano Comense che dovrà perseguire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi con usi e funzioni compatibili e adeguate compensazioni a favore del Parco, ammettendo sistemi di regimazione delle acque in aree limitrofe ai soli fini del recupero. 22.5 |
| Cv Cave | Progetto di ripristino ambientale degli ambiti di cava ATeg1 e ATeg16 compatibile con gli indirizzi di pianificazione, programmazione e tutela del parco e da sottoporre ad approvazione dell'EG del parco per verifica di coerenza con il PTC. 22.6 |
| Mc Ripristino, mitigazione, compensazione | Obbligo di eseguire ripristini, mitigazioni o compensazioni per interventi e opere che determinino incrementi di superficie permeabile, di superficie a parcheggio, di carico insediativo, danni o effetti ambientali non ripristinabili o recuperabili. Garanzia con apposita fideiussione. 23.1- 23.2 Compensazione con imboschimento, miglioramento forestale, riqualificazione ambientale o monetizzazione – uso prioritario per citati interventi o per acquisizione di aree di pregio ambientale. 23.3 |



| NTA del PTC – Azioni | |
|--|---|
| Azione | Contenuto disciplina - Articolo |
| TN Zone di tutela naturalistica | (Modifica della denominazione) Aggiunta di otto Zone (includendo la Fontana del Guercio) 27.1 |
| RN Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Possibilità di realizzare mangiaote e ricoveri temporanei atti esclusivamente al ricovero di animali. 28.2.g Consentita fruizione con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedinali e di piste già utilizzate per la mountain bike. 28.6 |
| RA Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Il Piano di settore agricolo individua aree ove potere insediare nuove strutture aziendali compatibilmente con la tutela del paesaggio. 29.2.g Nuova edificazione (ai sensi L.R. 12/2005) consentita anche nel parco naturale. 29.3 Possibilità di utilizzo degli indici edificatori da aree agricole esterne al Parco se dimostrata saturazione capacità edificatoria interna e necessità aziendale. 29.4 Consentite anche la frutticoltura e le colture orticole. 29.6 |
| ZI Zone di interesse storico architettonico | Alle funzioni ammesse si aggiungono quelle culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, sociali, per lo svolgimento delle attività di studio, per il ricovero e cura pubbliche o private di ogni grado, scolastiche pubbliche o private di ogni grado, universitarie, di studio e ricerca. 30.2 Non sono consentiti incrementi volumetrici fuori terra ma ammessi manufatti in sottosuolo se previsti dal piano di settore inherente a tali zone e recupero della SL esistente ma senza modifiche di sagoma e sedime dei fabbricati. 30.3 |
| ZE Zone edificate | Nella sottozona ad assetto definito, il piano di settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una tantum (comprensivi degli incrementi già concessi e di opere condonate), nell'ambito dei fabbricati esistenti per incrementi in altezza fino a 10 m mantenendo invariato il sedime e per adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti. 31.3 Le zone edificate, ricomprese nel Parco Naturale di cui all'art. 39, sono da intendersi esclusivamente quali sotto-zone ad assetto definito. 31.5 |
| VP Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | Sono consentiti impianti per la movimentazione di materiali e la posa di strutture amovibili per riparare i prodotti da eventi atmosferici. 33.2.b Divieto a realizzare depositi di materiali, manufatti di qualunque genere (salvo quelli espressamente ammessi dalla norma) a collocare fuori terra recipienti per la raccolta delle acque. 33.3 Nel Parco Naturale sono vietate: la messa a dimora di specie arboree e arbustive alloctone; la realizzazione di piscine interrate, seminterrate o fuori terra; la realizzazione di ricovero attrezzi. 33.4 |
| OF Zone per orti familiari e comunali | Consentiti ricoveri attrezzi di dimensioni definite e uno per singolo conduttore e recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, come definita dalle stesse norme. 34.2 Vietata la realizzazione: di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salvi quelli espressamente consentiti dalle norme e la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque. 34.3 |
| ZA Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | Sono assentite le strutture di cui alla let. e) comma 1 art. 6 del Dpr. 380/2001 e smi e per il ricovero dei prodotti agricoli e prive di alcuna struttura in muratura, da prevedersi ad integrazione o comunque contigue a strutture aziendali esistenti. 35.3 |
| ZS Zone per servizi | Per complesso scolastico in Senago sono ammesse funzioni scolastiche, universitarie o RSA con incremento massimo del 10% di SL per adeguamenti igienico sanitari. Identificazione di tre nuove sub-zone per servizi del Parco e di tre nuove attrezzature per servizi comprensoriali (Vasche goleinali e di laminazione dei corsi d'acqua Centrali di trasformazione dell'energia elettrica, Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso) con definizione degli interventi ammessi. 36 |



| NTA del PTC – Azioni | |
|---------------------------|--|
| Azione | Contenuto disciplina - Articolo |
| PN Parco naturale | Definizione dei divieti, delle attività incentivate, degli interventi consentiti. 39.1 |
| FG Fontana del Guercio | Il prelievo delle acque di falda dai pozzi circostanti la riserva non deve compromettere il deflusso minimo vitale delle acque all'interno dei fontanili (nella RN Fontana del Guercio) 40.2 |

| NTA del PTC – Azioni | |
|---------------------------------|--|
| Azione | Contenuto disciplina - Articolo |
| Pa Parcheggi ad uso pubblico | <p>Possibilità dell'EG del parco o i Comuni di realizzare e autorizzare parcheggi di 50 posti in zone non ricadenti nel Parco naturale, nelle Zone di tutela naturalistica e nei SIC e previa verifica dell'indisponibilità di aree da adibire a parcheggio nel rispetto della normativa vigente, se in adiacenza a strade e accessi e se non ne deriva danno ambientale e se l'intervento non comporti trasformazione d'uso di aree boscate o di brughiera. 42.1</p> <p>La sosta temporanea è autorizzata per eventi aperti al pubblico, esclusi le aree boscate e a brughiera, previa fidejussione per garantire ripristino dei luoghi e misure compensative da definire con disposizione dell'EG. 42.1</p> <p>Prevedere almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici e prevedere stalli, depositi e stazioni di ricarica elettrica per le biciclette. 42.3</p> |

Per quanto attiene agli elaborati cartografici, nella Tavola 1 – Planimetria di piano, sono delimitate le diverse zone secondo la distinzione definita nell'articolo 26 delle NTA del PTC e inoltre si riporta il confine del parco regionale e del parco naturale e quello dei siti della Rete Natura 2000; la Variante del PTC-P, da una parte, ovviamente, recepisce il nuovo perimetro del Parco e aggiunge la segnalazione della ZSC Fontana del Guercio, dall'altra, identifica le nuove Zone di Tutela Naturalistica e quelle della Zona ad orti familiari e comunali, categoria aggiunta con l'articolo 34.

Con la Variante si aggiunge, inoltre: l'identificazione dei prati stabili (da non modificare, alterare o trasformare – art. 39.1.n); l'identificazione e/o delimitazione delle attività e insediamenti incompatibili, che includono la discarica di Mariano Comense, per i cui ripristini ambientali si rimanda all'Accordo di programma (nuovo comma 5 dell'articolo 22), degli ambiti estrattivi ATEg1 e ATEg16, per i quali si chiede di sottoporre il progetto di ripristino ambientale all'EG del Parco (nuovo comma 6 dell'articolo 22), del campo fotovoltaico e dell'attività di crash-test esistenti; la segnalazione degli elementi di carattere storico culturale intesi come luoghi identitari del Parco da preservare (nuovo comma 4 dell'articolo 20); i tracciati della viabilità di previsione vigente.

In merito all'Atlante, si tratta di documento redatto nell'ambito della costruzione della Variante che raccoglie le proposte di modifica della zonizzazione vigente, come da contributi e istanze avanzate dagli Enti territoriali e da soggetti privati, organizzate in schede secondo l'appartenenza comunale dell'area interessata. In tali schede si riporta stralcio cartografico della zonizzazione attualmente vigente e restituzione di quella proposta dall'Ufficio di Piano, per i comuni facenti già parte del Parco mentre per i nuovi comuni si affianca, alla prima proposta di zonizzazione, la scelta assunta in sede di Proposta di PTC-P. Le schede contengono anche note illustrate delle motivazioni delle scelte effettuate. Alcune schede riguardano l'individuazione della viabilità di previsione nei PTCP o nel PTM che viene recepita dal PTC-P secondo l'indicazione prevalente.

5. CONTESTO AMBIENTALE - SINTESI

5.1 Premessa


La direttiva europea e la normativa nazionale (lettera f, dell'allegato VI del D.lgs 152/2006) sulla VAS, come già evidenziato in sede di scoping, indicano, per l'analisi degli effetti e la valutazione degli impatti, gli aspetti da considerare che corrispondono alle componenti ambientali (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora e fauna), al patrimonio culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico) e alla popolazione correlata alla salute umana.

La costruzione del quadro rappresentativo delle condizioni attuali del territorio del Parco, con particolare riguardo a quello di ampliamento dell'area protetta regionale, tengono conto della citata indicazione e della necessità di assicurare una correlazione con l'architettura del futuro monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle azioni del PTC del Parco e l'interazione con quelli già definiti per il PTR-PPR.

Per quanto attiene alla citata area di ampliamento, questa riguarda:

- un'area, di limitata estensione, ubicata a cavallo del confine tra i Comuni di Arese e di Garbagnate Milanese;
- l'area della Riserva naturale Fontana del Guercio, in Comune di Carugo (CO);
- diverse aree appartenenti ai Comuni di Cantù (CO), Cucciago (CO), Fino Mornasco (CO) e Vertemate con Minoprio (CO);
- l'area del PLIS della Brughiera Briantea, nei Comuni di Cabiate (CO), Carimate (CO), Carugo (CO), Cermenate (CO), Figino Serenza (CO), Lentate sul Seveso (MB), Mariano Comense (CO), Meda (MB) e Novedrate (CO).


In merito all'area in Arese e Garbagnate Milanese, si tratta di una porzione di territorio agricolo, con prevalente conduzione dei terreni a seminativi, chiuso su tre lati da aree urbanizzate, di tipo produttivo (ex Alfa Romeo), sul lato ovest, a servizi (aree verdi e sportive), sul lato a nord, e di tipo residenziale e a servizi (aree verdi), sul lato est. Sul lato sud, invece, pur con la discontinuità determinata dalla presenza di una infrastruttura viaria (viale Alfa Romeo), confina con una zona agricola più estesa, già appartenente al Parco e coincidente con un Corridoio ecologico regionale e provinciale (Dorsale Verde Nord) e con un Varco della REP.



| Legenda (estratto) | |
|---|--|
| <p>Arearie protette (categorie presenti)</p> <p>Riserve naturali regionali</p> <p>Parchi naturali</p> <p>Parchi regionali</p> <p>Parchi locali di interesse sovracomunale</p> <p>Zone di protezione speciale (ZPS)</p> <p>Zone speciali di conservazione e Siti di Importanza Comunitaria (ZSC e SIC)</p> | <p>DUSAf 2015 (principali categorie presenti)</p> <p>Tessuto residenziale</p> <p>Cascine</p> <p>Insediamenti industriali, artigianali, commerciali</p> <p>Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori</p> <p>Parchi e giardini - Impianti sportivi</p> <p>Aree verdi incolte</p> <p>Seminativi semplici</p> <p>Prati permanenti</p> <p>Boschi di latifoglie</p> <p>Cespuglietti</p> |


Per quanto riguarda l'area della già istituita della Riserva naturale Fontana del Guercio, questa interessa la porzione di nord-est del solo Comune di Carugo, con un tratto del perimetro dell'area protetta che coincide con il confine comunale di Brenna (CO) e di Inverigo (CO).

Il territorio della Riserva è in larga misura boschivo e in parte agricolo (seminativo o prato da taglio) e a brughiera, caratterizzato per la presenza di numerose teste di fontanile, confinato sul lato ovest con zone prevalentemente agricole e sul lato est con aree agricole e zone in prevalenza di insediamento residenziale e in misura minore di insediamento produttivo.



Si evidenzia che la L.R. 39/2017, di ampliamento del Parco, stabilisce che la Riserva non è interessata dalla Variante del PTC-P e che per la stessa continua ad applicarsi il Piano di Gestione.

Area di ampliamento nei Comuni di Cantù, Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio



CTR e Aree protette (estratto cartografico dal Geoportale Lombardia)



DUSA 2015 (estratto cartografico dal Geoportale Lombardia)



Con riguardo alle aree di nuova istituzione a Parco in zona comasca, si tratta, in prevalenza, di aree boschive e in buona misura di aree agricole a prato e seminativi, complessivamente di vasta estensione e con una relativa continuità territoriale, che circondano l'abitato di Cantù e quello di Cucciago e che si collocano tra questi insediamenti e quelli di Vertemate e Fino Mornasco.


Il perimetro settentrionale e orientale delle nuove aree protette, in larga parte, si attesta sul confine con i Comuni di Alzate Brianza, Brenna, Casnate con Bernate, Capiago Intimiano, Orsenigo, Senna Comasco, mentre per il restante sviluppo si tratta di aree interne agli stessi Comuni direttamente interessati o a quelli coinvolti per la loro appartenenza al PLIS della Brughiera Briantea, aggregata al Parco, laddove si determina una continuità territoriale e funzionale dell'area protetta.

Per quanto attiene all'area del PLIS della Brughiera Briantea, si riscontra che si tratta di territorio prevalentemente interno ai Comuni direttamente interessati o situato al confine con i Comuni già coinvolti per le nuove aree accorpate al Parco delle Groane in zona comasca; il nuovo perimetro dell'area protetta si attesta lungo il confine di un comune non direttamente coinvolto solo nel caso di Brenna.

In particolare, si nota che le aree del PLIS si chiudono, a sud, sulla vasta area urbanizzata che si estende da Lentate sul Seveso a Mariano Comense, passando per Meda e Cabiate, determinando una discontinuità all'interno dello stesso Parco delle Groane. In tale ambito territoriale, la stretta fascia in territorio di Lentate sul Seveso, situata a ovest di Copreno, ora accorpata al Parco delle Groane, pur con le difficoltà determinate dalla presenza dell'Autostrada Pedemontana e della Superstrada Milano – Meda – Lentate (SS35), consentirebbe di mantenere o ripristinare la connessione tra la zona nord e quella centrale (dove si trova la ZSC Boschi delle Groane) dell'attuale configurazione dell'area protetta regionale.

Le aree appartenenti al PLIS accorpato, in parte, sono agricole e in parte boschive, queste ultime determinate dall'evoluzione della brughiera, ancora presente, verso il querceto o comunque si tratta di formazioni forestali composte, prevalentemente, da latifoglie, a cui si aggiungono le pinete di Pino silvestre.

Area di ampliamento per accorpamento del PLIS Brughiera Briantea



CTR e Aree protette (estratto cartografico dal Geoportale Lombardia)



DUSA 2015 (estratto cartografico dal Geoportale Lombardia)



La trattazione degli aspetti utili a descrivere il contesto, sotto il profilo ambientale, ove possibile, si fonda sull'utilizzo di indicatori in grado di rappresentare efficacemente lo scenario attuale ma anche di fare emergere le eventuali tendenze passate e delineare gli scenari futuri o registrare le effettive variazioni; implicitamente, la descrizione consente di mettere in evidenza le eventuali situazioni che richiedono attenzione, da una parte perché rappresentano beni o risorse da conservare e valorizzare o comunque da utilizzare in forma sostenibile, dall'altra in quanto generatrici di pressioni antropiche o costituenti fattori di rischio.

Il richiamo, nel successivo punto, di alcune informazioni relative ad aspetti ambientali, derivate da dati messi a disposizione da Regione Lombardia e Arpa Lombardia, integra gli elementi di conoscenza contenuti nella Relazione Tecnica che accompagna la Variante generale del PTC del Parco, alla quale si rimanda. In particolare, in tale Relazione si descrive la situazione climatica, la geologia, l'idrografia, l'idrogeologia, la flora e vegetazione, la fauna, gli aspetti socio-economici, le infrastrutture per la fruizione, l'agricoltura, il paesaggio, la selvicoltura, i servizi ecosistemici, i beni culturali architettonici e archeologici.

5.2 Sintesi del quadro ambientale

Si richiamano, per i diversi aspetti ambientali, gli elementi di maggiore interesse.

ARIA



Regione Lombardia con la delibera di Giunta regionale n. 2605 del 30.11.2011, in applicazione del D.Lgs. 13.8.2010, n. 155, ha provveduto ad adeguare la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, definendo la ripartizione secondo zone e agglomerati.

Il territorio del Parco delle Groane, considerando anche l'area di ampliamento, sia nella suddivisione riferita a tutti gli inquinanti con esclusione dell'ozono, sia in quella relativa al solo ozono, ricade in parte nell'agglomerato di Milano e in parte nella Zona A della Pianura di elevata urbanizzazione.

La definizione delle citate zone è riportata nel sottostante riquadro.

| Regione Lombardia – Zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti eccetto l'ozono - Definizioni |
|---|
| <p>Agglomerato di Milano, Agglomerato di Brescia e Agglomerato di Bergamo Individuati in base ai criteri di cui all'Appendice 1 al D.lgs. 155/2010 e caratterizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti; - più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NO_x e COV; - situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); - alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; |
| <p>Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione area caratterizzata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NO_x e COV; - situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); - alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; |

Si riprendono, nei successivi riquadri, le due mappe di zonizzazione del territorio regionale.



Nel documento di ARPA Lombardia “Valutazione modellistica della qualità dell’aria - anno 2019” sono presentate le mappe delle concentrazioni medie annuali di PM₁₀, PM_{2,5}, NO₂ e dell’indice AOT40 per l’ozono ottenute mediante simulazione con il modello FARM integrato con i dati delle stazioni di fondo.


Si riportano, nei successivi riquadri, le mappe relative al territorio delle province di Milano, Monza-Brianza e Como in cui ricade il territorio del Parco delle Groane.


Con riguardo al PM₁₀ si evidenzia che il territorio del Parco ricade nella fascia tra la classe media (25-30) e alta (30-35) su una scala con valore massimo di 40 µg/m³.


In merito al PM_{2,5} si riscontra che il territorio del Parco ricade sostanzialmente nella seconda classe (10-25) tra le quattro definite il cui valore massimo è pari a 35 µg/m³.


Per quanto attiene a NO₂, si constata che il territorio del Parco ricade in prevalenza nella classe medio-bassa (10-30) e media (30-40) sulle cinque utilizzate il cui valore massimo è di 60 µg/m³.

In ultimo, per l’Ozono, si annota che il territorio del Parco si associa alle classi media (24.000-36.000) e medio alta (36.000-48.000) su un valore massimo della classe alta pari a 62.000 µg/m³h.









ACQUA

Per quanto attiene ai corsi d'acqua superficiali naturali, quelli che attraversano il territorio del Parco delle Groane nella zona dell'ampliamento, secondo quanto riportato nelle carte del Geoportale della Lombardia, sono il Torrente Seveso e i tributari Torrente Serenza, Torrente Terrò e Torrente Valle di Brenna – Roggia Vecchia.

In base alle informazioni messe a disposizione sul sito di ARPA Lombardia relative al monitoraggio dei corpi idrici superficiali nel periodo 2014-2019 lo stato ecologico del T. Seveso, nel tratto a nord è SUFFICIENTE mentre in quello successivo verso valle è SCARSO; anche il T. Terrò, nel tratto a sud è classificato come SCARSO.



Per quanto attiene allo stato chimico, riferito allo stesso periodo di monitoraggio, il T. Seveso, per i due tratti considerati e il T. Terrò nel tratto più a sud, sono NON BUONI mentre il T. Serenza, il T. Terrò nel tratto più a nord e il T. Valle di Brenna sono classificati come BUONI.

SUOLO

La pericolosità idraulica, in base alle delimitazioni aggiornate alla revisione al 2020 della cartografia redatta dalla ABD del Po del Piano alluvioni, per quanto attiene al territorio di ampliamento del Parco della Groane, attesta il maggiore coinvolgimento della fascia a lato del T. Serenza e del T. Seveso.

Per quanto attiene al T. Serenza, è interessato il tratto a nord rispetto a Figino Serenza, con classi di pericolosità in prevalenza Alta, e il tratto più a sud, prima della confluenza nel Seveso, con classi in prevalenza di pericolosità Media.

Con riguardo al T. Seveso, il tratto a nord vede la presenza di aree di pericolosità alta e media mentre nel tratto più a sud diminuiscono le aree di pericolosità alta e aumentano quelle di pericolosità bassa, con presenza sempre di aree a pericolosità media.

In merito ai siti contaminati, nel territorio appartenente alla zona di ampliamento del Parco delle Groane, secondo quanto riportato sulle carte del Geoportale Lombardia, sono presenti i seguenti due siti già oggetto di bonifica: ERG Petroli in via per Cucciago in territorio del comune di Fino Mornasco; ex sito industriale Ferriere di Orsenigo, in territorio del comune di Figino Serenza.

PAESAGGIO

Nel territorio di ampliamento del Parco delle Groane ricadono due aree sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), a seguito di dichiarazione del loro notevole interesse pubblico.



La prima area, distinta con il codice SIBA 310, è sottoposta a tutela con D.M. 11.2.1967 in ampliamento di zona già vincolata e riguardante area boschiva e tipica vegetazione in territorio del comune di Cantù.

La seconda area, distinta con il codice SIBA 565, è sottoposta a tutela con D.G.R. 22.7.2009 e riguarda l'ambito dell'Abbazia e del paesaggio agrario in Comune di Vertemate con Minoprio.

Il territorio del Parco delle Groane, in quanto parco regionale, è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice e in aggiunta il vincolo riguarda anche la categoria dei territori coperti da bosco e dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua con relativa fascia di 150 metri sui due lati dalle sponde, in quest'ultimo da riferire al T. Seveso, al T. Serenza, al Valle di Cabiate, al Valle S. Antonino, al valle di Mirabello, al Valle del Descaccio, al T. Terrò, al T. Lozzolo, alla Roggia Vecchia o Roggia Borromeo, alla Valle Gattedo e alla Fontana del Guercio.

Si riportano, nel successivo riquadro, stralci della carta di delimitazione delle due aree vincolate con provvedimento con sovrapposte le altre aree a vincolo paesaggistico e con evidenziata l'area del Parco delle Groane.

Aree a vincolo paesaggistico con provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico – fonte Geoportale Lombardia



6. VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA

6.1 Premessa

Nel presente capitolo si svolge la verifica della coerenza esterna, con riguardo agli obiettivi del PTC del Parco, precisando che l'attenzione si rivolge alle variazioni proposte con la Variante generale, essendo stato già sottoposto a procedura di VAS con esito positivo il vigente Piano.

In sede di scoping si evidenziava che lo schema metodologico procedurale contenuto nell'Allegato 1d della D.G.R. 10.11.2010, n. 9/761, con riguardo alla fase di orientamento del PTC-P, indica come necessaria l'integrazione della dimensione ambientale nel Piano e l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti allo stesso. Per tale motivo, al fine di orientare, in senso ambientale, la redazione della Variante del PTC-P del Parco delle Groane si anticipavano alcuni degli obiettivi ambientali o di sostenibilità di riferimento che si prevedeva di utilizzare anche per condurre la verifica della coerenza esterna. In questa sede, si riprendono tali obiettivi, nazionali e regionali, inclusi quelli di recente identificati per la VAS dell'adeguamento e revisione del PTR (che derivano dalla considerazione del quadro normativo e di programmazione e pianificazione europeo, nazionale e regionale), aggiungendo la considerazione dei piani territoriali di Città Metropolitana e delle Province di Como e di Monza e Brianza, al fine di ottenere un quadro di sintesi.

La verifica è condotta mettendo in relazione gli obiettivi di Piano, individuati in un precedente capitolo del presente Rapporto ambientale, con gli obiettivi ambientali di riferimento. Allo stesso modo, si verifica, nello specifico, la relazione con gli obiettivi di piano del PTM della Città Metropolitana di Milano e dei PTC della Provincia di Monza-Brianza e di Como.

Per la verifica di coerenza esterna si utilizza una matrice che incrocia gli obiettivi assegnando, per ogni caso, una classe di valutazione, tra quelle predeterminate e riferite alle seguenti quattro possibili situazioni:

- coerenza: gli obiettivi del PTC-P sono, di fatto o potenzialmente, identici o sostanzialmente analoghi (■) o comunque presentano elementi d'integrazione, sinergia e/o compatibilità con gli obiettivi ambientali di riferimento (□);
- coerenza incerta: gli obiettivi del PTC-P sottendono un rapporto con gli obiettivi ambientali di riferimento non determinabile e che richiede attenzione nella declinazione in azioni di Piano, che possono essere definite in forma tale da escludere incoerenze e anche consentire di garantire una relazione positiva (□);
- indifferenza: non sussiste una relazione significativa tra gli obiettivi del PTC-P e gli obiettivi ambientali di riferimento (□);
- incoerenza: gli obiettivi del PTC-P sono in evidente contrasto con gli obiettivi ambientali di riferimento o possono determinare incidenze negative sul perseguitamento di questi ultimi (□) o limitarne i risultati (■).

6.2 Obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri in data 2.10.2017, è approvata, dal CIPE, in data 22.12.2017.

Tale Strategia declina, a livello nazionale, i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata, nel 2015, dai Capi di Stato e di Governo, in sede di Nazioni Unite; i quattro principi guida di Agenda 2030 (integrazione, universalità, trasformazione e inclusione) sono assunti e in subordine sono definite le aree di



riferimento, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. In aggiunta, nella SNSvS si considerano anche i Vettori per la sostenibilità (conoscenza comune; monitoraggio e valutazione; istituzioni, partecipazione e partenariati; educazione, sensibilizzazione, comunicazione; efficienza della PA e gestione delle risorse finanziarie pubbliche), intesi come elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

Per ognuna delle aree trattate sono definite le diverse “scelte” e i correlati “obiettivi strategici”; quelli che hanno maggiore attinenza con l’ambito di operatività proprio della pianificazione in area protetta, sono le scelte “Arrestare la perdita di biodiversità”, “Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali” e “Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali”, tutte associate all’area Pianeta.

Gli obiettivi strategici della SNSvS sono correlati con i 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.

Tra i citati obiettivi SDGs, con riguardo all’ambito del Parco delle Groane, tolto per evidenti motivi quello della Protezione del mare, s’individua una possibile maggiore relazione, con la dimensione della pianificazione territoriale delle aree protette, nel caso del n. 15, Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di biodiversità biologica (es. garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi; ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione; introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie).

In subordine, le aree protette sono relazionabili anche agli obiettivi:

- n. 2, Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere una agricoltura sostenibile (es. pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo);
- n. 6 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie (es. proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi);
- n. 13, Combattere il cambiamento climatico (es. rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali).

Nella successiva tabella si riportano alcuni degli obiettivi della SNSvS associati che si ritiene utile assumere quale riferimento per la Variante del PTC-P, e si segnala la corrispondenza con gli obiettivi SDGs dell’Agenda 2030 che si ritengono relazionabili alla dimensione fisica e amministrativa dell’area protetta.

| Obiettivi contenuti nella SNSvS selezionati quali riferimento per la Variante del PTC-P | | | |
|---|--|--|--|
| AREA | AREA D'INTERVENTO | OBIETTIVI SNSvS | OBIETTIVI AGENDA 2030 (relazione con aree protette) |
| Persone P1 | III. Promuovere la salute e il benessere | III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico | |
| Pianeta P2 | I. Arrestare la perdita di biodiversità | I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici | |
| | | I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive | |
| | | I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione | |
| | | I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura | |
| | | I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità | |
| | II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali | II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione | |
| | | II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali | |
| | | II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado | |
| | III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali | III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori | |
| | | III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali | |
| | | III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale | |

6.3 Obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità

La Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), presentata dal MATTM, è approvata dalla Conferenza Stato-Regioni con intesa del 7.10.2010; tale strategia è stata aggiornata, con Revisione intermedia fino al 2020, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26.5.2016. Tale strategia nazionale tiene conto della Strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 COM(2011) 244, approvata dal Consiglio UE nel giugno e dicembre 2011 e dal parlamento UE ad aprile 2012 e della Risoluzione del Parlamento Europeo 2016/0034 del 2.2.2016 sulla revisione intermedia della stessa.



La Struttura della Strategia è articolata su tre temi cardine: Biodiversità e servizi eco sistemicci; Biodiversità e cambiamenti climatici; Biodiversità e politiche economiche. Gli obiettivi strategici, che derivano dalle citate tematiche, tutti da perseguire entro il 2020, sono di seguito riassunti:

- OS1 - Garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici;
- OS2 - Ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali;
- OS3 - Integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

Nella Strategia gli obiettivi sono da perseguire attraverso diverse politiche di settore, individuate in quindici aree di lavoro, per ognuna delle quali sono descritte le minacce e conseguentemente definiti gli obiettivi specifici e le priorità d'intervento. Tra le aree di lavoro si considerano, per la maggiore relazione tra gli obiettivi della Strategia e la pianificazione territoriale dell'area protetta, le seguenti: 1. Specie, habitat, paesaggio; 4. Agricoltura; 5. Foreste. Per ognuna delle citate "aree" si stralciano gli obiettivi specifici di maggiore interesse.

| Obiettivi contenuti nella SNB selezionati quali riferimento per la Variante del PTC-P | |
|--|--|
| AREA | OBIETTIVI SPECIFICI |
| Specie, habitat e paesaggio (specie – habitat) | <p>1. Approfondire la conoscenza e colmare le lacune conoscitive sulla consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat e specie e dei servizi ecosistemici da essi offerti, nonché sui fattori di minaccia diretti ed indiretti;</p> <p>2. (...)</p> <p>3. Favorire la sostenibilità nell'utilizzo delle risorse naturali ed introdurre l'applicazione dell'approccio ecosistemico e del principio di precauzione nella loro gestione.</p> <p>4. Integrare a livello normativo i temi della biodiversità all'interno degli strumenti di pianificazione di scala vasta e di scala locale per garantire il mantenimento del flusso dei servizi ecosistemici e la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>5. Attuare politiche volte a garantire lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie autoctone, anche attraverso la realizzazione di azioni pilota di tutela e di ripristino, in situ ed ex-situ;</p> <p>6. (...) - 7. (...) - 8. (...)</p> <p>9. Attuare politiche volte alla conservazione delle specie migratrici;</p> <p>10. Attuare politiche volte a mitigare l'impatto di infrastrutture sulle specie e sugli habitat;</p> <p>11. (...) - 12. (...)</p> <p>13. Attuare politiche consone a rimuovere e/o mitigare le cause profonde di natura antropica all'origine dei cambiamenti climatici e attuare contemporaneamente una strategia di adattamento volta a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle specie e sugli habitat utilizzati, con particolare riferimento alle specie migratrici ed agli ambienti montani;</p> <p>14. (...)</p> |

| Obiettivi contenuti nella SNB selezionati quali riferimento per la variante del PTC-P | |
|---|---|
| AREA | OBIETTIVI SPECIFICI |
| Specie, habitat e paesaggio (paesaggio) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Attuare politiche volte a ridurre e programmare la percentuale annua di suolo soggetto a modifiche trasformative incentivando programmi di recupero e di trasformazione in aree già urbanizzate; 2. (...) 3. Attuare politiche volte ad integrare a livello normativo i temi della biodiversità all'interno degli strumenti di pianificazione di scala vasta e di scala locale, definendo i contenuti minimi conoscitivi in relazione a questa area tematica; 4. Attuare politiche volte a sviluppare l'integrazione dei diversi livelli di pianificazione del territorio per garantire il mantenimento della biodiversità per il suo valore intrinseco, del flusso dei servizi ecosistemici e la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 5. (...) 6. Sviluppare politiche efficaci di prevenzione dei rischi naturali a rapido innesco (frane, alluvioni, ecc.) e a lento innesco (desertificazione, erosione costiera ecc.), nonché efficaci interventi di mitigazione degli stessi, preservando la resilienza del territorio, favorendo il mantenimento e il recupero di condizioni di naturalità e la responsabilizzazione locale nei confronti dei disastri. |
| Agricoltura | <ol style="list-style-type: none"> 1. (...) 2. Mantenere e, laddove necessario, recuperare i servizi ecosistemici dell'ambiente agricolo in fase di danneggiamento a causa in particolare all'impatto di prodotti chimici, alla perdita di suolo e di biodiversità del suolo, al mantenimento di connettività, all'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua; 3. (...) - 4 (...) - 5 (...) - 6 (...) 7. Favorire il mantenimento degli ecosistemi e del paesaggio rurale attraverso una gestione mirata dei terreni agricoli allo scopo di creare e/o mantenere una sorta di "infrastruttura verde". |
| Foreste | <ol style="list-style-type: none"> 1. (...) - 2 (...) 3. Tutelare le diversità e complessità paesaggistica e biologica degli ecosistemi forestali valorizzarne la connettività ecologica, anche attraverso interventi di rimboschimento svolti secondo criteri moderni e rispettosi della diversità genetica per quanto attiene la scelta del materiale forestale di riproduzione; attuare misure finalizzate all'adozione di sistemi di produzione forestale in grado di prevenire il degrado fisico, chimico e biologico dei suoli forestali; 4. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici migliorando il contributo degli ambienti forestali al ciclo del carbonio attuando sinergie tra gli strumenti d'interventi esistenti; 5. Promuovere il ripristino ed il mantenimento dei servizi ecosistemici delle formazioni forestali con particolare riguardo alla funzione di difesa idrogeologica, di regimazione delle acque e del mantenimento della loro quantità e qualità; 6. Ricostituire il potenziale forestale danneggiato da eventi climatici, fitopatie e incendi con specie autoctone, anche se non a rapido accrescimento; 7. (...) - 8. (...) 9. Promuovere forme di gestione integrata bosco fauna, nella consapevolezza che la fauna selvatica è componente essenziale degli ecosistemi forestali 10. (...) / 14 (...) |

6.4 Obiettivi strategici di adattamento al cambiamento climatico per la Lombardia

La Regione Lombardia, con il supporto della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, ha redatto le Linee Guida per un Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici (PACC, 2012) e con la successiva D.G.R. X/2907 del 12.12.2014 è stata formalizzata la presa d'atto della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), elaborata tenendo conto delle raccomandazioni delle istituzioni europee e della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, quest'ultima approvata con decreto direttoriale n. 86/2015.

In base al quadro definito con la citata Strategia regionale è stato predisposto il "Documento di Azione Regionale sull'Adattamento al Cambiamento Climatico", approvato, con D.G.R. n. X/6028 del 19.12.2016.

Tale Documento, che cita, tra i diversi strumenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di adattamento al cambiamento climatico, i Piani territoriali, individua le sfide adattative e le direttive di

adattamento, da cui discendono le azioni proposte, distinte tra integrate e settoriali, per ognuna delle quali sono individuati gli obiettivi specifici.

Per quanto attiene alle azioni settoriali, queste si riferiscono alle direttive associate a quattro macro-settori, Qualità dell’Aria e Salute Umana, Difesa del Suolo e Risorse Idriche, Turismo e Sport, Agricoltura e Biodiversità. In merito alla biodiversità le azioni individuate sono le seguenti: 1 Rafforzare l’introduzione sistematica del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei piani e nelle pratiche di gestione per garantire le esigenze funzionali degli ecosistemi fluviali; 2 Regolare la pressione venatoria su specie chiave in considerazione dell’aggravamento delle condizioni vitali per tali specie apportate dal cambiamento climatico; 3 Azioni per la biodiversità su ambienti chiave.

Nella successiva tabella si riprendono gli obiettivi specifici, delle citate azioni inerenti alla biodiversità e nel caso della terza anche i “focus prioritari”.

| Documento di azione regionale per l’adattamento al CC in Lombardia – Azioni specifiche per la Biodiversità | |
|--|--|
| Azione | OBIETTIVI SPECIFICI |
| Biodiv. 1 | <ul style="list-style-type: none"> Assicurare il mantenimento o il recupero, dove necessario, della qualità ecologica ed ambientale dei corpi idrici Incrementare la resilienza dei corpi idrici alle implicazioni del mutamento del clima per assicurare la continuità dei servizi ecosistemici da loro forniti Garantire il buono stato ecologico e di qualità dei corpi idrici regionali anche in considerazione al mutamento del clima |
| Biodiv. 2 | <ul style="list-style-type: none"> Identificare le specie e habitat più vulnerabili alle implicazioni del mutamento del clima Garantire la salvaguardia delle specie e gli habitat più vulnerabili ai cambiamenti climatici e le aree rappresentative in termini di biologia della conservazione |
| Biodiv. 3 | <ul style="list-style-type: none"> Garantire la salvaguardia delle specie e gli habitat più vulnerabili ai cambiamenti climatici e le aree rappresentative in termini di biologia della conservazione Garantire il buono stato di salute degli ecosistemi boschivi e la loro capacità di fornire servizi multifunzionali Assicurare l’interconnessione ecologica progressiva tra reti di biotopi per consentire i movimenti di migrazione e diffusione dovuti ai cambiamenti climatici |
| Biodiv. 3.1 | Orientare e supportare azioni di ricostituzione della biodiversità in zone chiave della RER (Rete Ecologica Regionale) e della RVR (Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica), anche promuovendo la progettazione e il consolidamento della Rete Ecologica Comunale |
| Biodiv. 3.2 | Incentivare supportare e valorizzare il mantenimento e l’insediamento di attività agricole (anche in sinergia con il driver turistico e socio-culturale) utili al mantenimento di praterie e zone aperte di alta quota, quali habitat chiave per la sopravvivenza di specie minacciate dal cambiamento climatico. (relazione con progetto LIFE integrato GESTIRE2020, che prevedono la pianificazione e la realizzazione, come best practices, di interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, habitat a fisionomia erbacea e torbiere) |
| Biodiv. 3.3 | Sostenere l’adozione di forme di gestione selvicolturale di tipo naturalistico (...), favorendo l’evoluzione dei soprassuoli vero popolamenti stabili ed equilibrati, con una particolare attenzione al contenimento delle specie invasive e fuori areale |

Nell’Allegato B del Documento di Azione sono elencati gli obiettivi strategici di adattamento al cambiamento climatico per la Regione Lombardia, raggruppati per i citati quattro macrosettori e associati ai diversi impatti individuati; si riportano, nelle successive tabelle, gli obiettivi che si ritiene si relazionano, in maggiore misura, con la sfera d’azione del PTC-P, precisando che il codice numerico è composto dal numero di riferimento dell’impatto e da quello dell’obiettivo.

| Documento di azione regionale per l'adattamento al CC in Lombardia – Obiettivi settoriali (stralcio) | |
|--|--|
| AREA | OBIETTIVI SPECIFICI |
| Difesa del suolo e del territorio | <p>1.4 Garantire l'impiego efficiente degli attuali strumenti per la riduzione ottimale dei rischi esistenti e per la prevenzione dei nuovi rischi (idraulici)</p> <p>4.3 Promuovere tipologie di mobilità sostenibile che riducano al minimo le sollecitazioni sull'ambiente naturale e che siano più resilienti al mutamento del clima.</p> <p>5.1 Migliorare la resilienza degli ecosistemi boschivi agli stressor climatici, Intensificando gli sforzi di manutenzione.</p> <p>5.3 Rinforzare gli attuali sistemi di prevenzione, sorveglianza, controllo e allerta degli incendi boschivi.</p> <p>6.2. Promuovere una gestione sostenibile ed efficiente del territorio e dei suoli regionali, che riduca la loro vulnerabilità e incrementi la loro resilienza.</p> <p>6.3 Potenziare l'integrazione della gestione conservativa dei suoli e le limitazioni del consumo di suolo nelle politiche territoriali.</p> |
| Gestione delle risorse idriche | <p>7.2 Incrementare la resilienza dei corpi idrici alle implicazioni del mutamento del clima per assicurare la continuità dei servizi eco-sistemici da loro forniti</p> <p>7.3 Garantire il buono stato ecologico e di qualità dei corpi idrici regionali anche in considerazione al mutamento del clima</p> |

| Documento di azione regionale per l'adattamento al CC in Lombardia – Obiettivi settoriali selezionati quali riferimento per la variante del PTC-P | |
|--|---|
| AREA | OBIETTIVI SPECIFICI |
| Biodiversità | <p>2.2 Garantire la salvaguardia delle specie e gli habitat più vulnerabili ai cambiamenti climatici e le aree rappresentative in termini di biologia della conservazione</p> <p>4.1 Ridurre la potenziale diffusione di agenti infestanti e specie esotiche</p> <p>5.2 Garantire il buono stato di salute degli ecosistemi boschivi e la loro capacità di fornire servizi multifunzionali</p> <p>5.3 Incoraggiare la gestione sostenibile dei boschi e il coordinamento tra istituzioni, stakeholder e iniziative correlate alle politiche forestali nella definizione d'interventi per l'adattamento e gestione sostenibile degli ecosistemi boschivi</p> <p>5.4 Rinforzare gli attuali sistemi di prevenzione, sorveglianza e controllo degli incendi boschivi</p> <p>6.2 Assicurare l'interconnessione ecologica progressiva tra reti di biotopi per consentire i movimenti di migrazione e diffusione dovuti ai cambiamenti climatici</p> <p>6.3 Armonizzare le politiche di sviluppo territoriale regionali con gli obiettivi conservazionisti anche in considerazione alle implicazioni del mutamento climatico</p> <p>7.2 Assicurare il mantenimento o il recupero, dove necessario, della qualità ecologica ed ambientale dei corpi idrici</p> |
| Salute | 2.1 Promuovere uno stile di vita sano che migliori le capacità adattive e la resilienza delle persone alle sfide climatiche emergenti |
| Agricoltura e zootecnia | <p>2.1 Incrementare la resilienza dei suoli agricoli e forestali di fronte agli stressor climatici futuri</p> <p>2.2 Promuovere una gestione conservativa dei suoli potenziando le loro funzioni</p> <p>2.3. Ampliare le conoscenze sulle caratteristiche dei suoli agricoli lombardi e la loro idoneità per le diverse colture valutando inoltre le possibilità di diversificazione culturale</p> <p>6.3 Assicurare la conservazione dei terreni migliori e più adatti per le colture</p> |
| Turismo e sport | <p>4.1 Salvaguardare il patrimonio paesaggistico e turistico, e ridefinire le misure in atto alla luce delle più recenti analisi scientifiche</p> <p>5.1 Potenziare l'attrattiva turistica in tutte le aree del territorio lombardo a favore della destagionalizzazione dell'offerta (no-regret policy)</p> <p>5.3 Incrementare l'interazione tra le diverse risorse turistiche regionali (centri urbani, aree naturali, settore sportivo-ricreativo e comparto eno-gastronomico) per migliorare l'attrattiva del territorio e compensare eventuali perdite economiche legate ai cambiamenti climatici</p> |



6.5 Obiettivi normativi regionali sulla riduzione del consumo di suolo

La L.R. 28.11.2014, n. 31, sulla riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato, che integra la L.R. 12/2005, all’articolo 1, “Finalità generali”, indica di giungere, entro il 2050, a una occupazione netta di terreno pari a zero. In tale articolo si richiama il necessario rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo e viene individuata, quale finalità da perseguire mediante gli strumenti di governo del territorio, la promozione e non compromissione dell’ambiente, del paesaggio e dell’attività agricola (orientando gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare).

La L.R. 26.11.2019, n. 18, riguardante la rigenerazione urbana e territoriale e il recupero del patrimonio edilizio esistente, che modifica e integra la L.R. 12/2005 e in alcune parti anche la L.R. 31/2014, all’articolo 1 associa il perseguimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile agli interventi di rigenerazione, mediante i quali *“ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione”*.

La definizione di rigenerazione territoriale esplicita le finalità della stessa: risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale e in particolare salvaguardia e ripristino del suolo e delle sue funzioni ecosistemiche e miglioramento della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio e anche dei manufatti agrari rurali tradizionali *“per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali”*.

Il comma 3bis dell’articolo 1 della L.R. 12/2005, riformulato prima dalla L.R. 31/2014 e poi interamente sostituito dalla L.R. 18/2019, promuove “gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale per realizzare (...) un modello di sviluppo territoriale sostenibile”.

Gli obiettivi delle due richiamate leggi regionali possono essere riassunti nei seguenti punti:

- 1. Riduzione del consumo di suolo;
- 2. Non compromissione dell’ambiente, paesaggio e attività agricola negli interventi edilizi;
- 3. Resilienza ambientale e sociale e incremento della biodiversità dell’ambiente urbano, mediante la rigenerazione urbana;
- 4. Salvaguardia e ripristino del suolo e delle sue funzioni ecosistemiche, mediante la rigenerazione territoriale;
- 5. Miglioramento della qualità funzionale, ambientale, paesaggistica ed ecologica del territorio e degli insediamenti, mediante la rigenerazione territoriale;
- 6. Miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione, mediante la rigenerazione territoriale.

6.6 Obiettivi regionali per le aree protette e il Parco delle Groane

Si considerano la L.R. 30.11.1983, n. 86 e la L.R. 16.7.2007, n. 16, gli obiettivi dello Statuto del Parco delle Groane, i criteri istruttori definiti in sede di valutazione della Variante generale del PTC-P del 2012.

Per quanto attiene agli obiettivi normativi regionali, si fa innanzitutto riferimento al regime di tutela (art. 1 L.R. 86/1983) dei Parchi regionali, istituiti per *“esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali”*.



Con riguardo al Parco delle Groane, classificato come “parco forestale” e “parco di cintura metropolitana”, valgono, rispettivamente, le seguenti finalità specifiche (art. 16 L.R. 86/1983):

- tutela, miglioramento e potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l’evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;
- tutela e recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.

Il Parco naturale delle Groane, come da articolo 12 ter della L.R. 16/2007 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), è istituito al fine di perseguire le seguenti finalità:

- a) conservare e incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio, la funzionalità della rete ecologica;
- b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali e agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
- c) promuovere la conservazione e la riqualificazione del territorio nei suoi valori naturalistici e culturali e delle attività agricole ad esso correlate;
- d) promuovere e disciplinare la fruizione sostenibile dell’area ai fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici;
- e) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all’individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

L’articolo 12 septies, della L.R. 16/2007, stabilisce che, all’interno del Parco naturale, “sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”; le attività oggetto di divieto sono elencate nello stesso articolo.

In secondo luogo, si considerano le funzioni attribuite all’Ente di gestione, come contenute nell’articolo 9 della L.R. 16/2007; in particolare, quella di realizzare l’integrale recupero e il potenziamento naturalistico-ambientale del Parco, promuovendo destinazioni a uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica.

Con riguardo agli obiettivi dello Statuto, approvato con D.G.R. 22.12.2011, n. 2719 e D.G.R. 31.5.2013, n. X/204, l’Ente Parco deve tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane e in particolare, anche attraverso l’elaborazione del PTC-P, deve esercitare le competenze per:

- la conservazione degli ambienti naturali;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell’ambiente;
- la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l’ambiente protetto;
- la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;

- la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette.

6.7 Obiettivi di sostenibilità ambientale già individuati nelle precedenti VAS del PTC del Parco

In sede di VAS della Variante generale del PTC-P, quella del 2009 e del 2014, sono individuati, nei rispettivi Documenti di Scoping, gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si ritiene sia utile richiamare, per assicurare una continuità nell’orientamento ambientale per l’impostazione della nuova Variante generale del PTC-P.

Per quanto attiene allo scoping della variante del 2009, per la definizione degli obiettivi si è fatto riferimento ai dieci criteri indicati dalla UE nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”, contestualizzandoli territorialmente e ricavando i seguenti punti:

- 1 Protezione e gestione corretta dei Siti d’importanza comunitaria presenti all’interno del Parco, con riferimento ai piani di gestione approvati;
- 2 Elevazione del livello di protezione ambientale per le aree a maggior vocazione naturalistica (istituzione del parco naturale);
- 3 Promozione di attività agricole sostenibili e poco impattanti, relativamente ai fabbisogni di acqua, arricchimento artificiale dei suoli e prodotti fitosanitari;
- 4 Limitazione massima delle urbanizzazioni all’interno del Parco e riqualificazione delle zone perimetrali come confine naturalmente percepito;
- 5 Promozione di sinergie ed accordi per il recupero delle ville storiche e delle fornaci abbandonate, in accordo con il Piano di settore relativo;
- 6 Riduzione degli impatti paesistici ed ambientali delle principali infrastrutture che attraversano il Parco (ad esempio con schermature o mimetizzazioni);
- 7 Incentivazione delle attività di comunicazione, educazione e fruizione, soprattutto per la popolazione più giovane, nei limiti di sostenibilità degli ambienti naturali, in particolare di quelli d’interesse comunitario.

Per quanto riguarda lo scoping della Variante del 2014, in aggiunta al già citato Manuale UE si è tenuto conto degli obiettivi associati ai settori cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute, gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti, come declinati nell’aggiornamento, al 2007, del Sesto programma comunitario di azione per l’ambiente (2001). Allo stesso tempo, sono richiamati, quali spunti per definire i criteri di sostenibilità, i principi ispiratori della Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia, predisposta dal MATTM e approvata dal CIPE, con delibera n. 57 del 2.8.2002.

La traduzione dei citati obiettivi o principi ha portato a individuare i seguenti obiettivi di sostenibilità:

- 1 Protezione e valorizzazione degli habitat caratteristici;
- 2 Incremento della naturalità dei suoli specialmente per le aree dismesse ed incolte;
- 3 Limitazione della perdita di territorio naturale e seminaturale;
- 4 Potenziamento dei corridoi ecologici, soprattutto quelli secondari, e difesa dei collegamenti ecologici con i territori di frangia, evitandone l’isolamento;
- 5 Rafforzamento dell’identità agricola delle aree con specifica vocazione incentivandone la coltura per evitarne l’urbanizzazione;
- 6 Rafforzamento degli elementi di identificazione del Parco rispetto all’intorno;
- 7 Valorizzazione degli elementi architettonici caratteristici dell’identità storica;



- 8 Incentivazione della riqualificazione delle aree edificate interne al Parco al fine di integrarle con il contesto naturale dell'intorno;
- 9 Limitare la frammentazione e la promiscuità delle destinazioni d'uso;
- 10 Rafforzare le aree di filtro tra il Parco e le zone urbanizzate dell'intorno, comprese le grandi infrastrutture viabilistiche.

In occasione della procedura di VAS della variante generale del PTC del Parco del 2012, con la D.G.R. 25.7.2012, n. IX/3814, sono definiti una serie di criteri che si ritiene possano costituire obiettivi di riferimento anche per la redazione e valutazione della Variante generale del PTC-P 2021. Tali criteri sono sinteticamente riassunti nei successivi punti:

- salvaguardia della biodiversità, attraverso la difesa degli habitat caratteristiche che definiscono la tutela di diverse specie floristiche e faunistiche di grande interesse naturalistico, in particolare endemiche e d'interesse comunitario;
- difesa del suolo, quale risorsa e per le funzioni ambientali ed ecosistemiche;
- controllo dell'urbanizzato, attraverso la deframmentazione, il mantenimento dei varchi attivi di connessione e il miglioramento di quelli in condizioni critiche;
- conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali del paesaggio agrario;
- riqualificazione naturalistica delle zone perimetrali quale elemento d'identità del Parco;
- salvaguardia delle aree agricole;
- previsione di servizi comunali solo se effettivamente presenti e/o necessari;
- tutela e valorizzazione degli elementi storici ed identitari.

6.8 Obiettivi del PTR e obiettivi ambientali di riferimento della VAS del PTR

Per quanto attiene al vigente PTR, nel Documento di Piano (ultima versione del dicembre 2020) sono individuati tre macro-obiettivi, derivati dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea (coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori) e dalla considerazione degli indirizzi e delle politiche della programmazione regionale, in particolare del Programma Regionale di Sviluppo, del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale, dei Piani di settore e della programmazione nazionale e comunitaria.

I tre macro-obiettivi sono i seguenti: Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia (MO1); Riequilibrare il territorio lombardo (MO2); Proteggere e valorizzare le risorse della regione (MO3).

Tali macro-obiettivi vengono declinati in ventiquattro obiettivi di piano che hanno un legame principale anche con più di uno degli stessi o un legame secondario.

Nel presente Rapporto ambientale si considerano gli obiettivi in relazione con il secondo e terzo dei macro-obiettivi del PTR selezionando, tra questi, quelli riconducibili, direttamente o indirettamente, alla dimensione territoriale-ambientale e amministrativa del Parco regionale e naturale delle Groane e al ruolo assegnato al PTC del Parco; si riporta l'elenco degli stessi nel sottostante quadro riprendendo, con la diversa tonalità di verde, l'evidenziazione del legame principale o secondario.

| Obiettivi del PTR e relazione di questi con i Macro-obiettivi 2 e 3 (legame principale o secondario) | | | |
|--|--|---------|---|
| Obiettivi | | MacroOb | |
| | | 2 | 3 |
| 3 | Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l'accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi | ■ | |
| 7 | Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente, la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico | | ■ |
| 8 | Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull'utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque | | ■ |
| 10 | Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo | | ■ |
| 14 | Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat | ■ | ■ |
| 16 | Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attraverso l'utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l'efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti | | ■ |
| 17 | Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata | ■ | ■ |
| 18 | Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l'attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica | | ■ |
| 19 | Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l'identità della Lombardia | | ■ |
| 20 | Promuovere l'integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati | | ■ |
| 21 | Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l'agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio | ■ | ■ |

In sede di procedura di VAS dell'integrazione del PTR per l'adeguamento alla L.R. 31/2014 (approvata con D.C.R. 411 del 19.12.2018), nel Rapporto Ambientale, elaborato adottato con la D.C.R. 23.5.2017, n. X/1523, è individuato un gruppo di obiettivi ambientali di riferimento che delineano l'orizzonte generale di sostenibilità per i contenuti dello stesso PTR.

Tali obiettivi, che sono assunti per effettuare l'analisi di sostenibilità delle specifiche azioni definite dalla stessa integrazione del PTR, derivano dalla lettura del quadro programmatico sovraordinato, ovvero da riferimenti normativi e indicazioni di programmi di settore di livello europeo, nazionale e anche regionale, rapportati ai fattori di analisi presi in considerazione, ovvero: aria e fattori climatici; acqua; suolo; biodiversità; paesaggio e beni culturali; popolazione e salute umana; rumore e vibrazioni; radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; rifiuti; energia; mobilità e trasporti.

Il Rapporto Ambientale rimanda all'Allegato B *"Quadro normativo programmatico in materia ambientale"* del Rapporto preliminare per la VAS della Variante di revisione del PTR, documento approvato con D.G.R. 2131 del

11.7.2014, che contiene, con riguardo alle distinte componenti ambientali (che coincidono con i fattori di analisi sopra richiamati), una breve descrizione dei contenuti, obiettivi o aspetti, di rilevanza per la VAS, di cui agli atti programmatici e normativi di livello internazionale, nazionale e regionale.

Il quadro, restituito nel citato Allegato B, è ripreso nel Rapporto preliminare per la VAS della Variante di revisione del PTR; il Rapporto preliminare contiene una tabella nella quale sono indicati sia i macro obiettivi di sostenibilità (temi chiave per la valutazione), associati alla salute e qualità della vita, al paesaggio, ai cambiamenti climatici, sia gli obiettivi di sostenibilità per il sistema paesistico ambientale, associati al suolo e assetto idrogeologico, all'atmosfera, alle risorse idriche, alla biodiversità, ai beni culturali e paesaggistici.

I riferimenti corrispondono a quelli riportati nell'Allegato C della Proposta di Rapporto Ambientale per la VAS della Variante del PPR, formalizzato con la D.G.R. X/6995 del 31.7.2017, di presa d'atto dei documenti.

Nelle successive tabelle, per ogni tema, si riportano gli obiettivi di sostenibilità individuati dal PTR, in sede di VAS dell'integrazione e della revisione dello stesso Piano.

| Tema | Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per la revisione del PTR | Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento dell'integrazione del PTR |
|--------------------------|---|--|
| ARIA e FATTORI CLIMATICI | <p>AR1 Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente (Strategia tematica UE sull'inquinamento atmosferico)</p> <p>CC1 Contribuire a rendere l'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici [Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 216 def)]</p> <p>CC2 Trasformare l'Unione Europea in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'utilizzo delle risorse, verde e competitiva [VII programma di azione per l'ambiente dell'Unione Europea (2013)]</p> | <p>AF.1 Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e l'ambiente.</p> <p>AF.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra a un livello tale da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico.</p> |
| ACQUA | <p>A1 Evitare il deterioramento dello stato di acque superficiali e sotterranee e proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici, al fine di raggiungere un buon stato ecologico e chimico per i corpi idrici superficiali e un buon stato chimico e quantitativo per i corpi idrici sotterranei [Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE]</p> <p>A2 Ridurre progressivamente l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie [Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE]</p> <p>A3 Agevolare un uso sostenibile delle acque fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili [Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE]</p> | <p>A.1 Proteggere dall'inquinamento, prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali e sotterranee al fine di ottenere un buon stato chimico, ecologico e qualitativo.</p> |
| SUOLO | <p>S1 Proteggere il suolo e garantirne un utilizzo sostenibile, prevenendo l'ulteriore degrado del suolo e mantenendone le funzioni e riportando i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto [Strategia tematica UE per la protezione del suolo COM(2006) 231 def]</p> <p>S2 Istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche (Direttiva 2007/60/CE)</p> | <p>S.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione e al mantenimento della permeabilità.</p> <p>S.2 Contenere il consumo di suolo.</p> |

| Tema | Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per la revisione del PTR | Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento dell'integrazione del PTR |
|--|---|--|
| BIODIVERSITA' | B1 Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile [Strategia tematica UE sulla biodiversità] B2 Gestire in modo sostenibile le foreste, potenziandone al massimo la multifunzionalità [Piano d'azione UE a favore delle foreste] | B.1 Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile. |
| PATRIMONIO CULTURALE BENI CULTURALI - PAESAGGIO | P1 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità (Convenzione Europea del Paesaggio) P2 Assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione [Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42] | P.1 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. P.2 Promuovere la gestione sostenibile e creativa dei paesaggi considerati eccezionali così come dei paesaggi della vita quotidiana del territorio. |
| POPOLAZIONE E SALUTE UMANA | PS1 Proteggere i cittadini da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere, con particolare riferimento all'inquinamento dell'aria e delle acque, all'inquinamento acustico, da sostanze chimiche, da prodotti fitosanitari [(VII programma di azione per l'ambiente dell'Unione Europea (2013))] PS2 Organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato onde raggiungere il livello più alto possibile di protezione della salute [Libro bianco sulla sicurezza alimentare COM(1999) 719 def] PS3 Migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo la città un luogo più sano e piacevole dove vivere, lavorare e investire e riducendo l'impatto ambientale negativo della stessa sull'ambiente nel suo insieme, ad esempio in termini di cambiamenti climatici [Strategia tematica sull'ambiente urbano COM(2005) 718 def] PS4 Prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente (Direttiva Seveso III 2012/18/UE) PS5 Avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo "zero vittime" nel trasporto su strada [Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei Trasporti - per una politica dei Trasporti competitiva e sostenibile COM(2011) 144 def)] | PS.1 Tutelare la salute pubblica e promuovere la qualità della vita. |
| RUMORE E VIBRAZIONI | AR2 Evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale [Direttiva sulla determinazione e sulla gestione del rumore ambientale 2002/49/CE] | RV.1 Prevenire, contenere e abbattere l'inquinamento acustico. |
| RADIAZIONI | AR3 Assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici [Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, l. 22 febbraio 2001, n. 36] | RAD.1 Prevenire, contenere e abbattere l'inquinamento elettromagnetico e luminoso. RAD.2 Prevenire e ridurre l'inquinamento indoor e le esposizioni al Radon. |

| Tema | Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per la revisione del PTR | Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento dell'integrazione del PTR |
|----------------------|---|---|
| RIFIUTI | | RF.1 Prevenire la produzione dei rifiuti e gestirli minimizzando l'impatto sull'ambiente. RF.2 Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili, orientati a un uso efficiente delle risorse. |
| ENERGIA | | E.1 Ridurre i consumi energetici e aumentare l'efficienza energetica di infrastrutture, edifici, strumenti, processi, mezzi di trasporto e sistemi di produzione di energia. E.2 Promuovere sistemi di produzione e distribuzione energetica ad alta efficienza (sistemi a pompe di calore, produzione centralizzata di energia ad alta efficienza generazione distribuita e micro cogenerazione etc.). E.3 Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, mini-eolico, fotovoltaico, solare termico, geo-termia, mini-idroelettrico, biogas). |
| MOBILITÀ E TRASPORTI | | MT.1 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili. MT.2 Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa dell'ambiente. |

6.9 Obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano di Città Metropolitana di Milano

Il Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 11.5.2021, individua, nell'articolo 2 delle NTA, i principi (per la tutela delle risorse rinnovabili, di equità territoriale, inerenti al patrimonio paesaggistico-ambientale) e i dieci obiettivi generali da perseguire attraverso le azioni dello stesso piano.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Obiettivo 1 – Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi internazionali sull'ambiente;
- Obiettivo 2 – Migliorare la compatibilità paesistica-ambientale delle trasformazioni;
- Obiettivo 3 – Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema insediativo;
- Obiettivo 4 – Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse e tessuto consolidato;
- Obiettivo 5 – Favorire l'organizzazione policentrica del territorio metropolitano;
- Obiettivo 6 – Potenziare la rete ecologica;
- Obiettivo 7 – Sviluppare la Rete Verde metropolitana;
- Obiettivo 8 – Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;
- Obiettivo 9 – Tutelare e diversificare la produzione agricola;
- Obiettivo 10 – Potenziare gli strumenti per l'attuazione e gestione del piano.

In sede di VAS del PTM i criteri di sostenibilità ambientale utilizzati per condurre la verifica di coerenza esterna corrispondono a quelli contenuti nei seguenti strumenti: Settimo programma comunitario di azione per

l'ambiente (Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), che elenca nove obiettivi prioritari; Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali (UE 1998), che elenca dieci criteri per lo sviluppo sostenibile; Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, con riguardo agli obiettivi generali dei quattro macro-temi ambientali o settori; Agenda 2030 dell'ONU; Nuova Agenda Urbana per l'Unione Europea Patto di Amsterdam (2016), che indica dodici temi prioritari; Carta di Bologna per l'ambiente - Le Città metropolitane per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2017 dalle quattordici città metropolitane italiane, che individua otto obiettivi di riferimento delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile; Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto nel 2019 al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030, nel quale sono elencati tredici ambiti di riferimento.

Per quanto attiene agli obiettivi della Carta di Bologna, si tratta dei seguenti: 1 Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate su processi naturali; 2 Economia circolare; 3 Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio; 4 Transizione energetica, 5 Qualità dell'aria; 6 Qualità delle acque; 7 Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità; 8 Mobilità sostenibile.

I risultati della valutazione della relazione tra gli obiettivi del PTM e gli obiettivi delle altre strategie citate, evidenzia per il solo caso dell'obiettivo 5 alcune situazioni incerte; tale obiettivo non è strettamente legato alla dimensione della sostenibilità e pertanto non si considera ai fini della determinazione degli obiettivi ambientali di riferimento.

Si ricorda che il PTM, come precisato nell'articolo 7 delle NTA dello stesso Piano, con riguardo al territorio dei parchi, recepisce le indicazioni sugli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza dell'Ente gestore del Parco e coordina, con l'Ente gestore, le previsioni del PTM che ricadono nel territorio di competenza del Parco, fermi restando i casi di prevalenza del PTM in merito alle infrastrutture regolate dall'articolo 18 comma 3 della L.R. 12/2005. Tale relazione determina una duplice necessità di coerenza, in relazione agli aspetti trattati, del PTM rispetto al PTC- del Parco con riguardo alla sfera ambientale e paesaggistica, e viceversa nel caso delle infrastrutture di livello provinciale.

6.10 Obiettivi del PTC della Provincia di Monza e della Brianza

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza è stato approvato con D.C.P. n. 16 del 10.7.2013 (pubblicato sul BURL 43/2013) ed è stato modificato con Variante delle Norme di Piano approvata con D.C.P n. 31 del 12.11.2018 (diventata vigente a seguito della pubblicazione sul BURL SAC n. 1/2019).

Gli obiettivi generali di assetto e tutela del territorio provinciale, come evidenziato nell'articolo 1 delle NTA del PTC, sono riportati nel Documento degli obiettivi che costituisce specifico elaborato del PTCP.

Nel citato Documento gli obiettivi generali sono associati ai seguenti aspetti: struttura socio-economica; uso del suolo e sistema insediativo; sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo; sistema paesaggistico ambientale; ambiti agricoli strategici; difesa del suolo e assetto idrogeologico.

Con riguardo ai citati aspetti si considerano, nel presente Rapporto, quelli di maggiore attinenza con la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile; per ognuno di questi si riprendono ed elencano gli obiettivi generali di maggiore significato per l'orientamento ambientale.

- Uso del suolo e sistema insediativo
 - Contenimento del consumo di suolo
 - Razionalizzazione degli insediamenti produttivi
 - Promozione della mobilità sostenibile
- Sistema paesaggistico ambientale
 - Limitazione del consumo di suolo, promozione della conservazione degli spazi liberi dall’edificato, creazione di una continuità tra gli stessi attraverso il disegno dei corridoi verdi
 - Conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto
 - Promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini
 - Promozione della qualità progettuale
 - Individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio (mobilità ecocompatibile e rapporto percettivo con il contesto)
- Ambiti agricoli strategici
 - Conservazione del territorio rurale
 - Valorizzazione del patrimonio esistente
- Difesa del suolo e assetto idrogeologico
 - Prevenzione, mitigazione e informazione sul rischio di esondazione e di instabilità dei suoli
 - Riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 - Valorizzazione dei caratteri geomorfologici
 - Contenimento del degrado

Si evidenzia, come per altro riportato nell’articolo 3 delle NTA dello stesso PTCP, che fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all’art.18 della L.R. 12/2005, lo stesso non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel PTCP medesimo.

6.11 Obiettivi del PTC della Provincia di Como

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como è stato approvato con D.C.P. n. 59 del 2.8.2006 ed è diventato vigente a seguito della pubblicazione sul BURL in data 20.9.2006.

Nell’articolo 4 delle Norme tecniche del Piano sono elencati i seguenti obiettivi strategici:

- assetto idrogeologico e difesa del suolo;
- tutela dell’ambiente e valorizzazione degli ecosistemi;
- costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione della biodiversità;
- sostenibilità del sistema insediativo mediante la riduzione del consumo di suolo;
- definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;



- introduzione della perequazione territoriale;
- costruzione di un nuovo modello di “governance” urbana.

6.12 Obiettivi ambientali di riferimento

Il complesso e articolato sistema degli obiettivi sintetizzato nei precedenti paragrafi, di Strategia, di Piano o utilizzati per la VAS, è riconsiderato in modo da definire un quadro, riassuntivo e semplificato, degli obiettivi ambientali di riferimento da utilizzare per svolgere la verifica della coerenza esterna degli obiettivi della Variante del PTC del Parco, come già evidenziato tenendo conto che gli stessi sono già consolidati dalle VAS delle precedenti due Varianti generali e che l'attenzione si rivolge alle integrazioni proposte con la nuova Variante generale.

Il quadro di sintesi così definito, tenendo conto che in sede di VAS dell'integrazione del PTR per l'adeguamento alla L.R. 31/2014 e di VAS del PTM della CM di Milano, sono stati presi in considerazione gli obiettivi contenuti in direttive, norme, piani e programmi europei, nazionali e regionali, implicitamente, si intendono inclusi anche quelli di altri documenti e strumenti di settore, non espressamente richiamati nel presente Rapporto ambientale.

Si riporta, nelle successive tabelle, il quadro di sintesi, indicando la relazione con le strategie e i piani illustrati nei precedenti paragrafi, a cui si aggiunge l'annotazione di alcuni altri documenti cardine della programmazione di settore regionale, di cui si è tenuto parimenti conto anche se non sintetizzati nel presente Rapporto ambientale.

**Legenda**

SNSvS obiettivi della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile

SNB obiettivi della Strategia nazionale per la Biodiversità

SRACC obiettivi della Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico

CSRU obiettivi della L.R. 31/2014 e L.R. 18/2019 su consumo di suolo e rigenerazione urbana

PG obiettivi regionali per il Parco delle Groane

VPTC-P obiettivi della VAS del Piano Territoriale del Parco 2009 e 2014

PTR obiettivi del Piano Territoriale Regionale

VPTR obiettivi ambientali di riferimento della VAS del PTR

PTM obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano di Città Metropolitana di Milano

PTCPMB obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Monza e Brianza

PTCPCO obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Como

PRTM obiettivi del Programma regionale della mobilità e dei trasporti (D.C.R. X/1245 del 2016)

PRIA obiettivi del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (D.G.R. 593 del 6.9.2013 e D.G.R. 449 del 2.8.2018)

PTA obiettivi del PTUA Programma di tutela e uso delle acque (D.G.R. n. 6990 del 31.7.2017), elaborato del Piano di tutela delle acque

PEAR obiettivi del Programma energetico ambientale regionale (D.G.R. 3706 del 12.6.2015 e D.G.R. 3905 del 24.7.2015).

| OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO | |
|---|--|
| ARIA E FATTORI CLIMATICI - ENERGIA | |
| AR1. Ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria per la popolazione e la vegetazione (SNSvS P1-III.1; PTR 7 - 17; VPTR; PRIA) | |
| AR2 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra (SNSvS P3-IV.3; PTR 17; VPTR; PRIA; PEAR) | |
| AR3 Aumentare l'efficienza energetica di edifici e infrastrutture e ridurre i consumi energetici (SNSvS P2-III.2 P3-IV.1; PTR 16; VPTR; PRIA, PEAR) | |
| AR4 Aumentare la produzione e uso di energie rinnovabili (SNSvS P3-IV.1, P5; VPTR; PRIA, PEAR) | |
| ACQUA | |
| AC1 Mantenere o migliorare lo stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee (SNSvS P1-III.1 P2-II.3; SRACC; PTR 7 – 16 - 17; VPTR; PTCPMB; PTA) | |
| AC2 Aumentare l'uso sostenibile e plurimo delle acque e ridurre i consumi idrici (SNSvS P2-III.2; PTR 8 – 16 - 17; VPTR; PTM 8; PTA) | |
| AC3 Ridurre il carico inquinante e aumentare la capacità di depurazione (SNSvS P2-II.3; PTR 7 – 17; VPTR) | |
| AC4 Aumentare la resilienza dei corpi idrici al cambiamento climatico per assicurare i servizi ecosistemici forniti (SRACC) | |
| SUOLO | |
| SU1 Contenere - Ridurre il consumo di suolo e conservare le aree agricole e in particolare i terreni più adatti alle colture (SNSvS P2-II.2; SNB; SRACC; CSRU; PG; VPTC-P; PTR 7 – 16 - 17; VPTR; PTM4; PTCPMB; PTCPCO) | |
| SU2 Recuperare il suolo contaminato e ridurre il carico inquinante (SNSvS P1-III.1, P2-II.3; SRACC; CSRU; PG; PTR 7 – 16; VPTR; PTCPMB) | |
| SU3 Ridurre il rischio idraulico e idrogeologico – Ridurre l'impermeabilizzazione (SNSvS P2-III.1; SRACC; PTR 8; VPTR; PTCPMB, PTCPCO) | |
| BIODIVERSITÀ | |
| BI1 Mantenere e aumentare la biodiversità, di specie e habitat, arrestare la diffusione di specie esotiche invasive, favorire l'adattamento al cambiamento climatico, considerare il valore del capitale naturale e rafforzare la funzionalità dei servizi ecosistemici (SNSvS P2-I.1, P2-I.2, P2-I.5, SNB; SRACC; PG; VPTC-P; PTR19; VPTR; PTCPCO) | |
| BI2 Consolidare la rete ecologica mantenere e migliorare varchi e connessioni, ridurre la frammentazione delle connessioni ecologiche – Sviluppare la Rete verde (SNSvS P2-I.4 P2III.4; SNB; SRACC; PG; VPTC-P; PTR 17; PTM 6 – 7; PTCPMB; PTCPCO) | |
| BI3 Proteggere e ripristinare risorse genetiche ed ecosistemi naturali connessi all'agricoltura e garantire la sostenibilità e il mantenimento delle foreste o boschi e le loro diverse funzioni (SNSvS P2-I.4, P2-II.7, SNB; SRACC; PG; VPTR) | |

**Legenda**

SNSvS obiettivi della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile

SNB obiettivi della Strategia nazionale per la Biodiversità

SRACC obiettivi della Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico

CSRU obiettivi della L.R. 31/2014 e L.R. 18/2019 su consumo di suolo e rigenerazione urbana

PG obiettivi regionali per il Parco delle Groane

VPTC-P obiettivi della VAS del Piano Territoriale del Parco 2009 e 2014

PTR obiettivi del Piano Territoriale Regionale

VPTR obiettivi ambientali di riferimento della VAS del PTR

PTM obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano di Città Metropolitana di Milano

PTCPMB obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Monza e Brianza

PTCPCO obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Como

PRTM obiettivi del Programma regionale della mobilità e dei trasporti (D.C.R. X/1245 del 2016)

PRIA obiettivi del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (D.G.R. 593 del 6.9.2013 e D.G.R. 449 del 2.8.2018)

PTA obiettivi del PTUA Programma di tutela e uso delle acque (D.G.R. n. 6990 del 31.7.2017), elaborato del Piano di tutela delle acque

PEAR obiettivi del Programma energetico ambientale regionale (D.G.R. 3706 del 12.6.2015 e D.G.R. 3905 del 24.7.2015)

| OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO | |
|---|--|
| PATRIMONIO CULTURALE - PAESAGGIO | |
| PC1 Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale (SNSvS P2-III.5; PG; VPTC-P; PTR 19; VPTR) | |
| PC2 Salvaguardare e valorizzare gli elementi del paesaggio, anche agrario, e garantire la compatibilità delle trasformazioni e ridurre – mitigare gli impatti (SNSvS P2-III.5; CSRU; SRACC; PG; VPTC-P; PTR 14 – 19 – 20 – 21; VPTR; PTM 2; PTCPMB) | |
| POPOLAZIONE E SALUTE UMANA | |
| PS1 Migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione – Garantire l'accesso ai servizi e la fruizione sociale e turistico-ricreativa sostenibile (CSRU; PG; VPTC-P; PTR 3 – 10 – 18; PTCPMB) | |
| PS2 Bonificare i siti contaminati e ridurre la popolazione esposta (SNSvS P1-III.1; PTR 7 – 17; VPTR) | |
| PS3 Ridurre l'inquinamento acustico e la popolazione esposta al rumore (PTR 7 – 17; VPTR) | |
| PS4 Ridurre l'esposizione della popolazione alle radiazioni e al radon (PTR 7 – 17; VPTR) | |
| PS5 Ridurre la popolazione esposta a rischi industriali (SNSvS P1-III.1 P2-III.1; PTR 8; VPTR) | |
| PS6 Ridurre l'inquinamento luminoso (PTR 7 – 17) | |
| PS7 Ridurre l'incidentalità nella mobilità (PTR 8; VPTR) | |

**Legenda**

SNSvS obiettivi della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile

SNB obiettivi della Strategia nazionale per la Biodiversità

SRACC obiettivi della Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico

CSRÜ obiettivi della L.R. 31/2014 e L.R. 18/2019 su consumo di suolo e rigenerazione urbana

PG obiettivi regionali per il Parco delle Groane

VPTC-P obiettivi della VAS del Piano Territoriale del Parco 2009 e 2014

PTR obiettivi del Piano Territoriale Regionale

VPTR obiettivi ambientali di riferimento della VAS del PTR

PTM obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano di Città Metropolitana di Milano

PTCPMB obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Monza e Brianza

PTCPCO obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Como

PRTM obiettivi del Programma regionale della mobilità e dei trasporti (D.C.R. X/1245 del 2016)

PRIA obiettivi del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (D.G.R. 593 del 6.9.2013 e D.G.R. 449 del 2.8.2018)

PTA obiettivi del PTUA Programma di tutela e uso delle acque (D.G.R. n. 6990 del 31.7.2017), elaborato del Piano di tutela delle acque

PEAR obiettivi del Programma energetico ambientale regionale (D.G.R. 3706 del 12.6.2015 e D.G.R. 3905 del 24.7.2015)

| OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO |
|--|
| AGRICOLTURA |
| AG1 Sostenere e valorizzare le attività agricole per mantenere, migliorare e recuperare le zone aperte erbacee e a brughiera, assicurare i servizi ecosistemici dell'ambiente agricolo e ricomporre il paesaggio – Diversificare le produzioni agricole - Creare e mantenere infrastrutture verdi (SNB; PG; PTR14; PTM9) |
| AG2 Conservare i terreni agricoli più fertili e promuovere le pratiche conservative dei suoli e le forme di adattamento (SRACC; CSRÜ; PG; VPTC-P; PTCPMB) |
| INSEDIAMENTI |
| IU1 Recuperare o riutilizzare le aree degradate, sottoutilizzate o dismesse e gli insediamenti dismessi (SNSvS P2-III.3; SNB; SRACC; CSRÜ; PG; VPTC-P; PTR 16; PTM 4; PTCPMB) |
| IU2 Valorizzare e sviluppare infrastrutture verdi e multifunzionali (SNSvS P2-III.4; SNB; CSRÜ) |
| RIFIUTI |
| RI1 Ridurre la produzione di rifiuti (SNSvS P3-III.5; VPTR) |
| RI2 Aumentare l'uso di materiali riciclabili e il recupero dei rifiuti (SNSvS P3-III.5; PTR 16; VPTR;) |
| MOBILITÀ E TRASPORTI - INFRASTRUTTURE |
| MO1 Potenziare la mobilità dolce e sostenibile, resiliente al mutamento del clima, e favorire il TPL (SNSvS P3-IV.2; SRACC; VPTR; PTM 3; PTCPMB; PRTM; PRIA) |
| INF1. Ridurre gli impatti paesistici e ambientali delle infrastrutture (VPTC-P; VPTR) |

6.13 Esiti della verifica di coerenza esterna con gli obiettivi ambientali di riferimento

Nella successiva tabella si restituisce il risultato della verifica di coerenza tra gli obiettivi del PTC del Parco e gli obiettivi ambientali di riferimento. In merito agli obiettivi del PTC-P si sintetizzano ulteriormente gli stessi, evidenziando, in carattere verde, quelli integrati dalla Variante con la riformulazione del testo delle Norme Tecniche Attuative.



Variante generale del PTC del Parco – Obiettivi generali e specifici del Piano - Sintesi

- 1 - GEN – Tutela, recupero e valorizzazione dei beni nel territorio del Parco e nelle fasce di conservazione paesaggistica limitrofe ai confini del Parco
- 2 – ACQ – Tutela della qualità delle acque
- 3 – SUO - Tutela e salvaguardia morfologica e idrogeologica.
- 4 – VEG – Tutela della biodiversità vegetale - Recupero e diffusione di specie e habitat d’interesse europeo, autoctone, endemiche e melifere
- 5 – FAU – Tutela della biodiversità animale - Mantenimento delle specie selvatiche e degli habitat di specie e creazione di corridoi ecologici
- 6 – ARC – Tutela, recupero e valorizzazione di beni architettonici e archeologici, giardini, luoghi della memoria storica e spirito dei luoghi e loro funzioni sociali e fruizione pubblica
- 7 – PAE – Tutela e recupero del paesaggio nei suoi elementi naturali, seminaturali, morfologici e percettivi
- 8 – AGR – Tutela dell’attività agricola tradizionale e innovativa compatibile e salvaguardia o ripristino del paesaggio agrario e dei valori naturali e seminaturali tradizionali e indirizzo agricolo del paesaggio delle Groane e della Brughiera
- 9 – INS - Ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano.
- 10 – SER - Mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture funzionali al Parco
- 11 – VER – Tutela del verde privato e mantenimento della continuità tra aree con vegetazione
- 12 – ORT – Mantenimento degli orti familiari e comunali presenti
- 13 – ANC – Rendere compatibili o cessare attività e insediamenti esistenti non idonei in area Parco e stipulare convenzioni per le mitigazioni e compensazioni
- 14 – MOB – Rafforzare l’accesso e fruizione del parco – consentire parcheggi e strutture di supporto

Classi di giudizio sulla verifica di coerenza esterna degli obiettivi del PTC-P

- coerenza: piena (█), sinergia e/o compatibilità con gli obiettivi ambientali di riferimento (█);
- coerenza incerta: (█);
- indifferenza: (█);
- incoerenza: contrasto (█), limitazione dei risultati conseguibili (█).

| Verifica della coerenza esterna degli obiettivi del PTC-P | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Obiettivi ambientali di riferimento | Obiettivi del PTC-P | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AR1. Ridurre l'inquinamento - Migliorare la qualità dell'aria | | | | | | | | | | | | | | |
| AR2 Ridurre le emissioni climalteranti | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| AR3 Maggiore efficienza energetica | | | | | | | | | | | | | | |
| AR4 Maggiore uso di FER | | | | | | | | | | | | | | |
| AC1 Migliorare la qualità delle acque | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 13 | |
| AC2 Maggiore uso sostenibile e plurimo delle acque | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| AC3 Ridurre carico dei reflui – Aumentare depurazione | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | |
| AC4 Resilienza dei corpi idrici e servizi ecosistemici | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| SU1 Ridurre il consumo di suolo e conservare aree agricole | 1 | | 2 | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| SU2 Recupere aree contaminate | 1 | | | | | | | | | 9 | | 10 | | |
| SU3 Ridurre il rischio idraulico idrogeologico - Permeabilità | 1 | | | 2 | | | | | | 11 | 12 | 13 | | |
| BI1 Rafforzare biodiversità e servizi ecosistemici | 1 | | | | 2 | 3 | | 6 | | | | | | |
| BI2 Consolidare rete ecologica – verde - Deframmentare | 1 | | | | 2 | 3 | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| BI3 Proteggere diversità geni ed ecosistemi agricoli-boschivi | 1 | | | | 2 | 3 | | | | 10 | | | | |
| PC1 Tutela, recupero e valorizzazione patrimonio | 1 | | | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| PC2 Tutela, recupero, valorizzazione paesaggio | 1 | | | 2 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| PS1 Accesso servizi – Fruizione sociale ricreativa | | | | | | 5 | | | | 11 | | | | |
| PS2 Bonificare siti contaminati | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| PS3 Ridurre inquinamento – esposizione al rumore | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| PS4 Ridurre esposizione a CEM e radon | | | | | | | | | | | | | | |
| PS5 Ridurre esposizione a rischi industriali | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| PS6 Ridurre inquinamento luminoso | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| PS7 Ridurre incidentalità stradale | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| AG1 Valorizzare aree agricola e servizi ecosistemici | 1 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| AG2 Conservare terre fertili – Pratiche conservative | 1 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 | | |
| IU1 Recupero aree degradate e dismesse | 1 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| RI1 Ridurre la produzione di rifiuti | | | | | | | | | | 10 | | 12 | | |
| RI2 Riciclare e recuperare | | | | | | | | | | 11 | | 13 | | |
| MO1 Potenziare mobilità dolce e sostenibile eTPL | | | | | | | | | | 12 | | | | 14 |
| INF1 Ridurre impatti delle infrastrutture | | | | | | | | | | 13 | | | | 1 |

Per la maggior parte degli obiettivi del PTC-P si registrano solo situazioni di coerenza nella relazione con gli obiettivi ambientali di riferimento, con numerosi casi di piena corrispondenza per gli obiettivi relativi alla biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio e in alcuni casi anche per le acque, il suolo e l'agricoltura associata agli agroecosistemi e pratiche conservative.

Le relazioni di coerenza da accertare riguardano gli obiettivi del PTC-P distinti come:



- n. 9 - Ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano, perché se non correttamente interpretato potrebbe dare luogo a interventi di ulteriore consumo di suolo e riduzione di aree agricole e di funzioni ecosistemiche (se non bilanciati), di occupazione di aree libere funzionali alla rete ecologica o a formazione di nuove barriere per saldatura di edificato, o viceversa al recupero di aree dismesse e alla qualificazione paesaggistica per sistemazione di aree degradate;
- n. 10 - Mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture funzionali al Parco, in particolare per quelli di nuova realizzazione tenendo conto delle maggiori pressioni correlate alle attività antropiche connesse, con entità significativamente differenti in relazione a tipo di funzioni e soluzioni progettuali e impiantistiche adottate, o alle trasformazioni del suolo e soprassuolo, variabili in rapporto all'ubicazione e stato attuale;
- n. 14 - Rafforzare l'accesso e fruizione del parco – consentire parcheggi e strutture di supporto, il cui conseguimento comporta nuove realizzazioni, seppur inquadrate come funzionali alle necessità di favorire la fruizione dell'area protetta, che sottraggono suolo, possono aumentar la permeabilità, incidere negativamente sulle connessioni ecologiche o sui terreni agricoli.

Per quanto attiene ai tre casi citati è necessario porre specifica attenzione in sede di analisi delle azioni, previste dalla Variante generale del PTC-P, laddove queste sono funzionali a conseguire i citati obiettivi di Piano; a seconda delle condizioni attuative, è possibile infatti assicurare la coerenza in rapporto agli obiettivi ambientali di riferimento, anche introducendo misure di mitigazione o compensazione finalizzate a tale scopo. Il rimando alle azioni dovrà riguardare sia il contenuto della disciplina, sia la zonizzazione di Piano in relazione alla situazione attuale di uso e copertura del suolo, tenendo conto delle previsioni già in essere degli strumenti di governo del territorio.

Non s'individuano situazioni di certa incoerenza nella relazione tra gli obiettivi del PTC-P e gli obiettivi ambientali di riferimento e non si rende quindi necessaria una riconsiderazione dei primi.

7. VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA

7.1 Premessa

La verifica di coerenza interna è passaggio della procedura VAS contemplato nello Schema A contenuto negli “Indirizzi Generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi (D.G.R. del 13.7.2007) e nello Schema, con riguardo alla Fase 2 di “Elaborazione e redazione” e con esplicita indicazione nel paragrafo 5.11 degli Indirizzi dove si chiede, appunto, la messa in relazione tra gli obiettivi e le linee di azione del Piano o Programma.

Nel presente Rapporto ambientale tale verifica è condotta mettendo a confronto l’insieme delle “azioni” della Variante generale del Piano, come ricavate dalla lettura delle modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche Attuative dello stesso Piano del Parco, con gli obiettivi del PTC-P, assegnando, a ogni relazione, un giudizio sintetico di ordine qualitativo.

Per quanto attiene ai giudizi si assumono, sostanzialmente, le categorie di riferimento già definite per la verifica della coerenza esterna.

Il risultato della verifica di coerenza tra le azioni e gli obiettivi è quindi rappresentato da un giudizio, in termini di:

- coerenza certa, piena o parziale ma comunque significativa ( - , da intendere che la declinazione puntuale in interventi potenzialmente può garantire una relazione di coerenza con gli obiettivi o non causare ricadute tali da configurare una incoerenza);
- indifferenza (, quando non si registra una relazione);
- incoerenza possibile (, da intendere che la declinazione puntuale in interventi potenzialmente può garantire una relazione di incoerenza con gli obiettivi)
- incoerenza certa ()

7.2 Esiti della verifica della coerenza interna tra obiettivi e azioni del PTC-P

Nelle successive tavole si restituisce il risultato della verifica di coerenza tra le azioni della Variante generale del PTC-P, come individuate e sintetizzate nel presente documento, e gli obiettivi del Piano del Parco.

Nel complesso, non si registrano situazioni di incoerenza certa o possibile per tutte le modifiche o integrazioni della normativa proposte dalla Variante generale e al contempo si riscontra, salvo il caso dell’azione relativa alle Zone edificate, almeno una coerenza certa con gli obiettivi del PTC-P. Le “azioni”, nel complesso, sono coerenti con gli obiettivi generali di tutela, recupero e valorizzazione dei beni e si riscontra un maggior numero di relazioni positive con gli obiettivi di Piano riguardanti il suolo, la vegetazione, il paesaggio e l’agricoltura.

Per alcune delle azioni settoriali (Ac, Ii, Cv, Mc) si assegna una coerenza possibile con alcuni obiettivi del PTC-P, in quanto dall’applicazione della disciplina possono derivare effetti indiretti positivi; tali situazioni riguardano, in maggiore misura, la relazione con gli obiettivi di Piano afferenti alla tutela della fauna e in subordine alla vegetazione e all’agricoltura. Le limitazioni di urbanizzazione e edificazione nelle aree contigue (Ac) possono infatti favorire gli obiettivi di conservazione della fauna e del suolo agricolo, così come la ridestinazione funzionale e il recupero dei siti di attività estrattive (Cv) o di altri impianti produttivi e attività (Ii) può tradursi nel recupero di ambienti vegetazionali naturali e di habitat favorevoli alla fauna ed in generale le mitigazioni e compensazioni (Mc) possono favorire la formazione di habitat idonei alle specie animali.

| Variante generale del PTC del Parco – Azioni definite con la variante - Sintesi | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ac – Aree contigue | Re – Recinzioni | | | | | | | | |
| Ba – Biodiversità animale | Ei – Edifici e insediamenti esistenti | | | | | | | | |
| Mo – Morfologia | Ii - Insediamenti e attività incompatibili | | | | | | | | |
| Pa – Paesaggio | Ad - Siti contaminati e aree degradate | | | | | | | | |
| | Cv – Cave | | | | | | | | |
| | Mc – Ripristino, mitigazione, compensazione | | | | | | | | |

| Obiettivi del PTC-P | Verifica della coerenza interna | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Azioni Variante del PTC-P | | | | | | | | | |
| | Ac | Ba | Mo | Pa | Re | Ei | Ii | Ad | Cv | Mc |
| 1 - GEN | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| 2 - ACQ | | | | | | | | | | |
| 3 - SUO | ■ | | ■ | | | | | | ■ | |
| 4 - VEG | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 - FAU | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 - ARC | | | | | | ■ | | | | |
| 7 - PAE | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 - AGR | ■ | | | | ■ | | | ■ | ■ | |
| 9 - INS | | | | | | | | | | |
| 10 - SER | | | | | | | | | | |
| 11 - VER | | | | | ■ | | | | | |
| 12 - ORT | | | | | ■ | | | | | |
| 13 - ANC | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 14 - MOB | | | | | | | | | | |

Per quanto attiene all’azioni riferite alle diverse zone, nel caso della TN si danno giudizi positivi di coerenza per l’istituzione delle nuove zone di tutela naturalistica nell’area di ampliamento, tenendo conto degli obiettivi associati , dei divieti e degli interventi espressamente consentiti e si considera ininfluente la precisazione riferita all’esercizio venatorio in quanto non si determina una scostamento rispetto alla situazione nello stato di fatto, fermo restando la non praticabilità all’interno del Parco naturale e la regolamentazione definita attraverso i Piani faunistico venatori.

Con riguardo alla azione della RN, la disciplina, nel testo integrato dalla Variante generale, che in aggiunta consente solo di realizzare mangiatorie e ricoveri temporanei per il bestiame, per obiettivi e interventi consentiti o viceversa vietati e tenendo conto dei recuperi da mettere in atto per l’area in Senago, si identificano solo situazioni di coerenza.

In merito alla azione RA si conferma la piena coerenza con gli obiettivi relativi all’agricoltura e in generale non si prevedono incoerenze per gli altri obiettivi tenendo conto che resta fermo il principio di garantire, con le linee di indirizzo per l’attività agricola e il Piano di settore che definisce l’EG, il rispetto degli obiettivi generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco.

| Variante generale del PTC del Parco – Azioni definite con la variante - Sintesi | |
|--|------------------------|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | PN – Parco naturale |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | FG Fontana del Guercio |
| ZI – Zone di Interesse architettonico | Pa - Parcheggi |
| ZE – Zone edificate | |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Obiettivi del PTC-P | Azioni Variante del PTC-P | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | TN | RN | RA | ZI | ZE | VP | OF | ZA | ZS | PN | FG | Pa | |
| | 1 - GEN | ■ | | | ■ | | | | | ■ | | ■ | |
| 2 - ACQ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 3 - SUO | | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 4 - VEG | ■ | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| 5 - FAU | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 6 - ARC | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 7 - PAE | | ■ | ■ | | | | ■ | | | ■ | | ■ | |
| 8 - AGR | | | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | | | |
| 9 - INS | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 10 - SER | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | |
| 11 - VER | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 12 - ORT | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 13 - ANC | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - MOB | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | ■ | |

L'azione ZI, integra, conferma e meglio dettaglia le funzioni ammissibili per gli immobili d'interesse storico architettonico, in prevalenza correlate ai servizi, per cui si ha coerenza con l'obiettivo 10 e in parte, tenendo conto delle possibilità di recupero e valorizzazione, con gli obiettivi 1 e 6.

Per quanto attiene all'azione VP si ritiene coerente con l'obiettivo 4 l'aggiunta del divieto all'uso di specie alloctone nel Parco naturale e con l'obiettivo 11 l'integrazione con il divieto a realizzare depositi di materiali e manufatti nelle aree verdi private.

In merito all'azione OF, l'indicazione di coerenza possibile con gli obiettivi 7 e 9 si riferisce alla possibilità di qualificare tali aree con idonee sistemazioni e scelte per quanto attiene ai manufatti di ricovero attrezzi e alle recinzioni, al divieto di realizzare e depositi di materiali o di installare manufatti di altro tipo e la coerenza con l'obiettivo 4 attiene all'indirizzo di privilegiare la messa a dimora di specie autoctone.

L'azione ZA si limita, per quanto attiene alle integrazioni apportate con la Variante, all'assentire strutture per il ricovero dei prodotti agricoli, non realizzate in muratura, con la condizione che siano contigue a strutture



aziendali esistenti; in relazione al citato contenuto si identifica la piena coerenza con l'obiettivo 8 e si escludono situazioni d'incoerenza.

Per quanto riguarda l'azione ZS si tratta di integrazioni che definiscono le funzioni ammesse per l'esistente ex edificio scolastico in Senago e aggiungono tre nuove sub-zone che registrano situazioni già nello stato di fatto (vasche goleinali, stazioni elettriche, depuratori), con una disciplina sostanzialmente coerente con l'obiettivo 2 e 3, tenendo conto del ciclo delle acque e della riduzione del rischio idraulico.

L'azione PN si riferisce al nuovo articolo del Parco naturale e la disciplina relativa, per finalità, divieti e attività incentivate o consentite, delinea una coerenza con gli obiettivi afferenti alle componenti ambientali, al paesaggio e all'agricoltura (nei limiti previsti dalla norma).

L'azione FG si riferisce al nuovo articolo inerente alla Fontana del Guercio che oltre al rimando al Piano della Riserva stabilisce la condizione che i prelievi di acque nelle zone circostanti non devono compromettere il DMV dei fontanili e in tale senso si riconosce una piena coerenza con l'obiettivo 2 sulle acque e una indiretta con il 4 e 5 tenendo conto della relazione tra i fontanili e le specie vegetali e faunistiche degli habitat di zone umide.

Con riguardo all'azione Pa, ovvero l'integrazione normativa di cui all'articolo 42, si assegnano alcuni giudizi incerti ma di probabile esclusione di ricadute che configurano situazioni di incoerenza, con riguardo alla possibilità di realizzare, a fronte della dimostrata indisponibilità di aree da adibire a tale funzione in zone edificate, a servizi e a parco attrezzato, parcheggi ad uso pubblico di limitate dimensioni e collocati a margine della viabilità esistente, in altre zone del Parco. La conferma e l'integrazione normativa definiscono infatti condizioni attuative che escludono ricadute sulle zone di maggiore interesse (Parco naturale, Zone di tutela naturalistica e siti della rete Natura 2000, aree boscate e di brughiera) e danno ambientale e che includono il convenzionamento con i soggetti privati quale ulteriore forma di controllo. Le attribuzioni sono da riferire anche alla sosta temporanea in occasione di eventi, stante l'esclusione delle aree boscate e di brughiera e la previsione di fidejussioni finalizzate a coprire interventi di ripristino e misure compensative, da definire con disposizioni dell'EG

In generale, la verifica degli effetti da parte dell'Ente di gestione del Parco e l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 23 che stabilisce, per gli interventi di trasformazione che determinano impermeabilizzazione del suolo, incremento della superficie a parcheggio, aumento del carico insediativo e danni o effetti ambientali, la stipula di convenzione e l'esecuzione di opere di ripristino e di mitigazione o forme di compensazione economica, consistenti in imboschimento, miglioria forestale o riqualificazione ambientale o per l'acquisizione di aree di pregio ambientale, si ritiene che consentono di mantenere, al minimo, un pari livello di qualità ambientale.

In merito a quanto evidenziato in sede di verifica della coerenza esterna si riconsiderano i quattro obiettivi di Piano rispetto ai quali s'identificano situazioni di coerenza incerta in rapporto agli obiettivi ambientali di riferimento per verificare le "azioni" associate.

L'obiettivo 9 - INS (ricucitura urbanistica e ambientale di aree urbane), per il quale i dubbi di coerenza esterna riguardano gli obiettivi ambientali di riduzione del consumo di suolo, di costruzione della rete ecologica, di tutela del paesaggio e delle aree agricole, di recupero delle aree degradate, non trova riscontri in quanto di nuovo previsto con la Variante se non per le azioni VP e OF; il contenuto della disciplina, di divieto o limitazione degli interventi e manufatti consentiti nelle zone a verde privato e spazi pertinenziali e nelle zone per orti familiari o comunali consente di escludere incoerenze.

L'obiettivo 10 - SER (mantenimento, sviluppo e nuovo insediamenti di servizi del Parco), i cui dubbi di coerenza esterna riguardano gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni inquinanti, del carico di reflui, del consumo di suolo e del suolo contaminato, del rischio idraulico, della produzione di rifiuti, nonché quelli di tutela della biodiversità, del paesaggio, dei terreni agricoli e infine di rafforzamento della rete ecologica, è in relazione con le integrazioni normative distinte come azione Pa per le quali valgono le considerazioni già esposte; in particolare, le esclusioni all'eventuale realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico in aree di maggiore valore naturalistico e per le altre zone le condizioni poste, di verifica preliminare dell'EG del Parco e di definizione di misure mitigative o compensative, si ritengono tali da escludere incoerenze.

L'obiettivo 14 – MOB (accesso e fruizione, parcheggi e strutture di supporto), i cui dubbi di coerenza attengono agli obiettivi ambientali di riduzione del consumo di suolo, del rischio idrogeologico, dell'impatto delle infrastrutture, a quelli di tutela del paesaggio e delle aree agricole, è in relazione con le integrazioni normative distinte come azione Pa, con riguardo all'eventuale realizzazione di parcheggi e pertanto si rimanda alle considerazioni già espresse.

7.3 Proposte di modifiche e integrazioni per garantire una maggiore coerenza

In sede di Proposta del Rapporto ambientale, il quadro derivante dalla verifica della coerenza esterna degli obiettivi e della coerenza interna tra obiettivi e azioni della Proposta di Variante del PTC-P, portava ad avanzare la richiesta di riformulare il divieto alla realizzazione di campi fotovoltaici di cui all'articolo 21.2 come rimando a quanto stabilito dal Piano Energetico Ambientale Regionale con l'identificazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile. La versione della Variante del PTC-P, sostanzialmente, accoglie tale indicazione e nel testo viene fatta salva la produzione da FER non considerandole, in forma generica, attività incompatibili.

Per quanto attiene alle richiamate integrazioni normative riguardanti la possibilità di realizzare parcheggi, in sede di Proposta del Rapporto ambientale si chiedeva di aggiungere i seguenti ulteriori requisiti: provvedere alla piantumazione con individui di specie arboree e arbustive autoctone; mantenere le superfici permeabili e inerbitate o nel caso di pavimentazioni permeabili, non asfaltate, provvedere alla raccolta delle acque di pioggia e al loro trattamento mediante fitodepurazione. Il contenuto del comma 42.2 risponde in parte a quanto richiesto laddove viene chiesto di tenere conto dei filari alberati, delle siepi e delle cortine alberate di contorno dei parcheggi e di evitare la formazione di piazzali e più in generale con l'articolo 23.1, all'incremento di aree a parcheggio si associano modalità di mitigazione e compensazione che includono il nuovo impianto di vegetazione arborea, L'articolo 33, nella parte relativa alla possibilità di realizzare parcheggi in zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, e l'articolo 37 che contempla la stessa possibilità nelle zone a parco attrezzato, stabiliscono che questi devono avere superficie drenante (e alberature, nel secondo caso).

In merito agli obiettivi del PTC-P, in sede di Proposta del Rapporto ambientale si proponeva di integrare gli stessi, nella parte relativa a quelli di ordine generale, di cui all'articolo 13 delle NTA del Piano, con un riferimento alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al mantenimento e rafforzamento dei servizi ecosistemici. Indicativamente potrebbe essere riformulato il primo periodo del citato articolo nel seguente modo: *"Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del parco debbono essere volti a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni di cui appresso, a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici".*

8. ANALISI DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE

8.1 Premessa

L'analisi degli effetti e possibili impatti significativi della Variante generale 2021 è condotta considerando il tipo di ricadute, derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, sull'ambiente, quest'ultimo inteso secondo quanto indicato nell'Allegato VI alla Parte Seconda del Codice, ovvero come biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, paesaggio. A questi si aggiungono gli aspetti sociali ed economici che, assieme a quelli ambientali, sono parte dello sviluppo sostenibile.

Per la definizione dei criteri, associati ai citati aspetti, da utilizzare ai fini della valutazione degli effetti e impatti, si considerano gli obiettivi ambientali di riferimento, già utilizzati in sede di verifica della coerenza esterna, in modo da garantire una relazione logica e da stabilire una correlazione anche con il sistema di monitoraggio degli effetti del PTC del Parco.

Le ricadute ipotizzate sono restituite ricorrendo a giudizi sintetici e di ordine qualitativo sul tipo e caratteristiche dell'effetto determinato dall'applicazione delle NTA e/o dall'attuazione delle previsioni della Variante generale 2021 del PTC del Parco e nel caso di effetti negativi indicando la rilevanza dell'impatto. Lo schema di riferimento è quello sotto riportato.

| Categorie rappresentative degli effetti ambientali (sociali ed economici) derivanti dalle azioni previste dalla Variante generale | | | | | | Rilevanza degli impatti | | |
|---|---|---|----|--|---|----------------------------|---|-------------------|
| Tipo di effetto | | | | | | | | |
| Positivo rilevante | | | | | | Negativo rilevante | | |
| Positivo contenuto (possibile) | | | | | | Negativo contenuto | | |
| Assenza di effetti | | | | | | Indeterminato | | |
| Variazione dell'entità dell'effetto | | | | | | Rilevanza impatto negativo | | |
| ↑ | ↓ | = | ?? | | S | Significativa | I | Non significativa |

Gli effetti si distinguono tra positivi, negativi, nulli (per assenza di effetti) o indeterminati mentre per la variazione, rispetto alla situazione attuale, i casi sono quelli di aumento, diminuzione, invarianza o incertezza.

Gli effetti positivi sono quelli derivanti da azioni che si ritiene danno luogo a variazioni certe della riduzione delle pressioni ambientali o viceversa di miglioramento della qualità ambientale; sono incluse anche la riformulazione o integrazione della disciplina laddove si escludono trasformazioni per nuovi insediamenti o si stabiliscono condizioni stringenti da rispettare e quindi tali da evitare nuove pressioni ambientali con alterazione o perdita di beni e riduzione di servizi (anche ecosistemici). Si distingue il caso di effetti certi e rilevanti da quello di effetti contenuti e/o possibili.

Gli effetti negativi sono intesi come quelli che derivano dalla supposta potenziale variazione in aumento delle pressioni ambientali o in riduzione della qualità dell'ambiente, in particolare quello naturale e agricolo. Anche in tale caso si distinguono gli effetti certi e rilevanti dagli effetti contenuti.

Quando si ritiene che le azioni non producano alcun effetto, con riguardo all'aspetto (parametro) oggetto di considerazione, si assegna un giudizio di assenza di effetti.

Gli effetti indeterminati sono quelli per i quali, allo stato attuale, non è possibile definire il tipo di ricaduta correlata alle azioni di Piano che può essere positiva, negativa o indifferente; in tali casi è necessario (e in parte

già contemplato dalle norme del PTC-P) un controllo da parte dell'EG del Parco sulle scelte localizzative e gli interventi attuativi e sulle mitigazioni e compensazioni da mettere in atto per garantire un bilanciamento, comunque positivo, degli effetti.

Per quanto attiene alla rilevanza dell'impatto, quando l'effetto è negativo si distinguono quelli significativi (S) e quelli non significativi o irrilevanti (I). Nel primo caso s'intende che le pressioni, tenendo conto della situazione attuale del contesto ambientale di riferimento, possono determinare una riduzione della qualità o quantità delle risorse e componenti ambientali, difficilmente mitigabile, o comportano un possibile danno per la salute. Nel secondo caso la non significatività è assegnata quando si prevedono ricadute ma di livello modesto e possono essere messe in atto soluzioni tali da mitigare e compensare gli effetti negativi, ottenendo un bilancio complessivo di sostenibilità positivo o comunque con un livello di compatibilità accettabile.

L'analisi prende in considerazione le tre principali proposte della Variante generale così riassunte: modifiche e integrazioni delle NTA del PTC-P, come sintetizzate nel presente documento; ridefinizione dell'attuale zonizzazione di Piano per alcune limitate porzioni del territorio del Parco, assumendo, quale riferimento, la variazione rispetto allo stato attuale di uso o copertura del suolo; zonizzazione per le parti di territorio di cui all'ampliamento dell'area protetta, anche in tale caso sulla base delle modifiche rispetto allo stato attuale.

8.2 Criteri per la valutazione degli effetti

Per valutare gli effetti sono definiti, tenendo conto degli obiettivi ambientali di riferimento, i criteri considerati per ogni aspetto. Ad ogni aspetto si associano uno o più voci di controllo anche queste derivate, per semplificazione, dagli obiettivi ambientali di riferimento.

Si riporta, nelle sottostanti tabelle, il quadro di riferimento.

| Quadro di riferimento per la valutazione degli effetti ed impatti | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Obiettivi ambientali di riferimento | Aspetti | Criteri |
| AR1. Ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria per la popolazione e la vegetazione AR2 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra - climalteranti AR3 Aumentare l'efficienza energetica di edifici e infrastrutture e ridurre i consumi energetici AR4 Aumentare la produzione e uso di energie rinnovabili | ARIA E FATTORI CLIMATICI ENERGIA | <ul style="list-style-type: none"> Variazione delle emissioni di inquinanti dell'aria e gas climalteranti Variazione dei consumi di energia (e della copertura da FER) Variazioni per mitigazione da assorbimento delle polveri e gas climalteranti |
| AC1 Mantenere o migliorare lo stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee AC2 Aumentare l'uso sostenibile e plurimo delle acque e ridurre i consumi idrici AC3 Ridurre il carico inquinante e aumentare la capacità di depurazione AC4 Aumentare la resilienza dei corpi idrici al cambiamento climatico per assicurare servizi ecosistemici | ACQUA | <ul style="list-style-type: none"> Variazione della qualità dei corpi idrici Variazione dei prelievi e consumi idrici e capacità del riuso delle acque Variazione del carico di reflui |
| SU1 Ridurre il consumo di suolo e conservare le aree agricole e in particolare i terreni più adatti alle colture SU2 Recuperare il suolo degradato o contaminato e ridurre il carico inquinante SU3 Ridurre il rischio idraulico e idrogeologico – Ridurre l'impermeabilizzazione | SUOLO | <ul style="list-style-type: none"> Variazione nel consumo di suolo (land use) Variazione dell'impermeabilizzazione del suolo (land cover) Variazione nella dotazione di infrastrutture per la prevenzione e riduzione del rischio Variazione dei suoli contaminati da bonificare |

| Quadro di riferimento per la valutazione degli effetti ed impatti | | |
|---|--|--|
| Obiettivi ambientali di riferimento | Aspetto | Criteri |
| BI1 Mantenere e aumentare la biodiversità, di specie e habitat, arrestare la diffusione di specie esotiche invasive, favorire l'adattamento al cambiamento climatico, considerare il valore del capitale naturale e rafforzare la funzionalità dei servizi ecosistemici BI2 Consolidare la rete ecologica mantenere e migliorare varchi e connessioni, ridurre la frammentazione delle connessioni ecologiche – Sviluppare la Rete verde BI3 Proteggere e ripristinare risorse genetiche ed ecosistemi naturali connessi all'agricoltura e garantire la sostenibilità e il mantenimento delle foreste o boschi e le loro diverse funzioni | BIODIVERSITÀ | <ul style="list-style-type: none"> Variazione della consistenza e qualità di boschi e brughiera e di altre aree naturali e seminaturali o habitat prioritari e di servizi ecosistemici Variazione degli elementi strutturali e funzionali alle connessioni ecologiche e alla formazione della rete ecologica o rete verde Variazione della diversità e consistenza delle specie faunistiche |
| PC1 Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale PC2 Salvaguardare e valorizzare gli elementi del paesaggio, anche agrario, e garantire la compatibilità delle trasformazioni | PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGIO | <ul style="list-style-type: none"> Variazione nelle condizioni dei beni d'interesse storico architettonico e testimoniale Variazione nella consistenza e qualità degli elementi del paesaggio |
| PS1 Migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione - Garantire l'accesso ai servizi e la fruizione sociale e turistico-ricreativa sostenibile PS2 Bonificare i siti contaminati e ridurre la popolazione esposta PS3 Ridurre l'inquinamento acustico e la popolazione esposta al rumore PS4 Ridurre la popolazione esposta alle radiazioni e al radon PS5 Ridurre la popolazione esposta a rischi industriali PS6 Ridurre l'inquinamento luminoso PS7 Ridurre l'incidentalità nella mobilità | POPOLAZIONE SALUTE UMANA (SOCIO ECONOMICI) | <ul style="list-style-type: none"> Variazione nell'offerta di servizi alla collettività e nelle infrastrutture per la fruizione Variazione dell'esposizione ai rischi antropici Variazione dell'esposizione al rumore Variazione dell'esposizione ai CEM e radon Variazione dell'incidentalità |
| AG1 Sostenere e valorizzare le attività agricole per mantenere, migliorare e recuperare le zone aperte erbacee e a brughiera, assicurare i servizi ecosistemici dell'ambiente agricolo e ricomporre il paesaggio – Diversificare le produzioni agricole - Creare e mantenere infrastrutture verdi | AGRICOLTURA | <ul style="list-style-type: none"> Variazione della consistenza di aree agricole Variazione di servizi ecosistemi legati all'agricoltura Variazione nel consolidamento della rete verde |
| IU1 Recuperare o riutilizzare le aree degradate, sottoutilizzate o dismesse e gli insediamenti dismessi IU2 Valorizzare e sviluppare infrastrutture verdi e multifunzionali | INSEDIAMENTI | <ul style="list-style-type: none"> Variazione per recupero di aree degradate o dismesse Variazione nella dotazione di aree verdi e nel consolidamento della rete verde |
| RI1 Ridurre la produzione di rifiuti RI2 Aumentare l'uso di materiali riciclabili e il recupero dei rifiuti | RIFIUTI | <ul style="list-style-type: none"> Variazione della produzione di rifiuti Variazione nel ricorso a materiali di recupero e riciclabili o certificati (LCA, ecc.) per una economia circolare |
| MO1 Potenziare la mobilità dolce e sostenibile, resiliente al mutamento del clima, e favorire ilTPL INF1 Ridurre gli impatti paesistici e ambientali delle infrastrutture | MOBILITÀ INFRASTRUTTURE | <ul style="list-style-type: none"> Variazione delle infrastrutture per la mobilità dolce Variazione degli impatti da infrastrutture |

8.3 Effetti delle modifiche alle NTA del PTC del Parco

Nelle successive tabelle si mettono in relazione gli aspetti ambientali e gli associati indicatori con le “azioni” della Variante generale del PTC-P relative alle modifiche e integrazioni della disciplina del PTC del Parco.

| Variante generale del PTC del Parco – Azioni definite con la Variante - Sintesi | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ac – Aree contigue | Re – Recinzioni | | | | | | | | |
| Ba – Biodiversità animale | Ei – Edifici e insediamenti esistenti | | | | | | | | |
| MO – Morfologia | Ii - Insediamenti e attività incompatibili | | | | | | | | |
| Pa – Paesaggio | Ad - Siti contaminati e aree degradate | | | | | | | | |
| | Cv – Cave | | | | | | | | |
| | Mc – Ripristino, mitigazione, compensazione | | | | | | | | |

| Aspetti - Voci di controllo | Analisi degli effetti | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Ac | Ba | Mo | Pa | Re | Ei | Ii | Ad | Cv | Mc |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | | | | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | | | | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | | | | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | | | | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | | | | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | | | | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | | | | | | | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | | | | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | | | | | | | | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | | | | | | | |
| Connessione ecologica (Bi2 – INF1) | | | | | | | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | | | | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | | | | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | | | | | | | | | | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | | | | | | | | | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | | | | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | | | | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | | | | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | | | | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | | | | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | | | | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | | | | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | | | | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | | | | | | | |

| Variante generale del PTC del Parco – Azioni definite con la Variante - Sintesi | |
|--|------------------------|
| RO - Riserve naturali orientate | PN – Parco naturale |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | FG Fontana del Guercio |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Pa - Parcheggi |
| ZE – Zone edificate | |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |
| Zs – Zona per servizi | |

| Aspetti – Voci di controllo | Analisi degli effetti | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Azioni Variante del PTC-P | | | | | | | | | | | |
| | TN | RN | RA | ZI | ZE | VP | OF | ZA | ZS | PN | FG | Pa |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | | | | | | | ■ | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | | | | | | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | ■ | | | | | | | | | ■ |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | ■ | | | | | | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | ■ | | | | | | | ■ | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | | | | | | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | ■ | | | | | | | | | ■ | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | | | | | | | ■ | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | ■ | | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | | | | | | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | | | | | | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | | | | | | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | | | | | | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | | | | | | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | ■ | | | | | | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | | | | | | ■ | | ■ | |

Il quadro ottenuto dalla messa in relazione del contenuto delle modifiche alle norme attuative del Piano, come definite dalla Variante del PTC-P, e le voci di controllo riguardanti i diversi aspetti, attesta che non si riscontrano

situazioni che possono determinare effetti negativi e che per la quasi totalità, le “azioni” sono riconducibili a effetti positivi, sia certi che possibili.

Le situazioni incerte riguardano le “azioni” di seguito illustrate.

L’azione RA (art. 29, Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo) in relazione alla possibilità data al piano di settore agricolo d’individuare nuove aree d’insediamento di strutture aziendali e a quella di trasferire quote di edificabilità volumetrica all’interno del Parco, dai terreni esterni al Parco ma interni ai comuni del Parco.

In entrambi i casi, in via generale, nuovi insediamenti o l’ampliamento di quelli esistenti, giustificati da necessità di conduzione agricola e rientranti in quelli ammessi in zona agricola dalla L.R. 12/2005, può comportare un incremento nell’uso delle risorse; la Variante, comunque, provvede a condizionare le scelte del Piano di settore alla compatibilità con la tutela del paesaggio e nel secondo caso l’utilizzo degli indici segue alla dimostrazione delle necessità aziendali e dell’indisponibilità, con riguardo ai volumi generabili dai terreni aziendali interni al Parco, per loro completo utilizzo.

In aggiunta, per ridurre e rendere non rilevanti gli eventuali impatti negativi, possono essere definite soluzioni localizzative che evitano ulteriore frammentazione e riducono il consumo di suolo, soluzioni architettoniche e impiantistiche che consentono di ridurre le necessità idriche e di recuperare le acque meteoriche, di diminuire la richiesta energetica e di utilizzare FER eliminando o contenendo le emissioni climatiche, di ricorrere a materiali riciclati e riciclabili, coerentemente con i principi dell’economia circolare.

Le verifiche sull’entità degli effetti dovranno essere condotte in sede di redazione del citato Piano di settore che potrà meglio assumere e declinare criteri guida per gli interventi, in modo da garantire orientamenti comuni volti alla sostenibilità, così come l’EG può attivare azioni di informazione e sensibilizzazione sulle buone pratiche edilizie e comunque esercitare una azione di controllo in sede di rilascio di autorizzazioni o di pareri di competenza.

L’azione Pa (art. 42, Parcheggi) con riferimento all’aggiunta della possibilità di realizzare parcheggi a uso pubblico in zone diverse da quelle già destinate a tale funzione, in relazione all’eventuale consumo di suolo e maggiore impermeabilizzazione, alla possibile riduzione della copertura con vegetazione arborea e boschiva o disturbo per i corridoi ecologici, alla modifica di elementi strutturali e connotativi del paesaggio delle Groane e della Brughiera.

La norma, pur ammettendo tale possibilità, esclude l’ubicazione nel Parco naturale, nelle Zone di tutela naturalistica e nel territorio dei siti della Rete Natura 2000 e anche la trasformazione di boschi e di brughiera, condiziona la realizzazione alla dimostrazione dell’indisponibilità di aree in altre zone, limita la dimensione e associa la posizione a quella in margine alla viabilità esistente o agli accessi, richiede l’installazione minima di punti di ricarica elettrica e di riservare uno spazio per le biciclette, richiede di tenere conto di filari alberati, di siepi boscate e di cortine alberate e della limitazione del consumo di suolo. In aggiunta, secondo quanto disposto dall’articolo 23, l’incremento delle superfici a parcheggio si associa all’obbligo di mitigazione e/o compensazione secondo l’entità e le modalità definite nel citato articolo.

L’insieme di tali condizioni e in particolare il meccanismo di mitigazione/compensazione si ritiene che consentano di evitare scelte incongrue con le finalità di tutela ambientale e paesaggistica e di bilanciare gli eventuali effetti negativi.

L’indicazione di indeterminatezza degli effetti, che riguardano il suolo (per sottrazione o impermeabilizzazione), e il paesaggio (per modifica di elementi costitutivi o variazioni nell’aspetto percettivo) sono dovute, da una

parte, al fatto che gli interventi sono possibili, non certi, e comunque non attualmente localizzati, dall'altra, che le condizioni poste, assieme alle esclusioni richiamate dovrebbero consentire di evitare o ridurre o comunque compensare, gli eventuali effetti negativi rendendo non rilevanti gli eventuali impatti di segno negativo.

8.4 Effetti delle modifiche alla vigente zonizzazione del PTC del Parco

Nelle tabelle di seguito riportate si presentano le valutazioni sintetiche degli effetti ipotizzati per le singole proposte di modifica della vigente zonizzazione del PTC-P, come ricavate dalla lettura dell'Atlante elaborato dall'Ufficio di Piano. Tali valutazioni si basano sulla considerazione dello stato di fatto delle aree interessate, intese come uso e copertura del suolo, e quindi sulle variazioni e tipi di effetti ipotizzabili per l'applicazione della normativa di PTC-P afferente alle zone di nuova classificazione; è inteso, quindi, che si considerano anche la disciplina di ogni categoria di zonizzazione, come risultante da quanto definito dalla Variante generale che riguarda anche le Norme Tecniche Attuative del Piano.

Nella quasi totalità dei casi la variazione dell'azzonamento deriva da constatazioni dello stato di fatto o dal recepimento di previsioni sovraordinate e per poche situazioni si prevedono effetti negativi o incerti, di entità tale da non dare luogo a impatti significativi e in generale con questi ultimi già bilanciati da contemporanee modifiche di azzonamento di altre aree o bilanciabili da condizioni poste dalle norme del PTC-P, laddove si prevedono convenzioni con l'EG del Parco o forme di mitigazione e compensazione ambientale.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone di tutela naturalistica – ex Riserva Naturale Orientata (Art. 27 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| RN | SOL 10 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| | Vegetazione arborea/bosco – prato – percorso ciclopedonale | | | | | | | | | | |
| Zs | GAR07 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| | Vegetazione arborea/bosco – percorso ciclopedonale | | | | | | | | | | |
| Zs | SOL13 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| | Vegetazione arborea – Rinaturalizzazione ex area CAP | | | | | | | | | | |

La ridefinizione della zonizzazione come Zona di tutela naturalistica (nel PTC-P vigente denominata Riserva naturale orientata), in tutti e tre i casi rafforzativa rispetto alla categoria di zona attuale, riguarda aree già interessate dalla presenza di vegetazione; sono identificati effetti positivi e con variazioni in aumento per la biodiversità e in subordine per il paesaggio e la popolazione (fruizione) considerando che le norme delle TN prevedono il potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide, il contenimento e indirizzo evolutivo di

brughiere e molinietti e il loro potenziamento, la diffusione di specie vegetali tipiche e locali, la conversione a fustaia e tipologie forestali in equilibrio, la fruizione a scopo culturale, educativo, ricreativo, di studio e ricerca, la realizzazione di nuovi sentieri o piste ciclocampestri solo se previste dal piano di settore della viabilità.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico (Art. 28 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| RA | COG13 – SEN06 – SEN07 – SEN09 – SEN19 – SOL01 – SOL04 - SOL07 – SOL08 – SOL08 – Senago 16 – Senago 20 – Senago 22 – Senago 29 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione naturale/bosco – prato | | | | | | | | | | | |
| RA | ARE04 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione naturale - percorso ciclopedenonale | | | | | | | | | | | |
| RA | BOL04 – Senago 23 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea – filare arboreo – prato - area agricola | | | | | | | | | | | |
| RA | LEN01 – SEN08 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Area agricola di previsto imboschimento | | | | | | | | | | | |
| VP | LIM04 (ampliamento del Parco) – LIM05 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea – bosco – prato - area agricola | | | | | | | | | | | |
| ZA | ARE03 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione naturale – Impianto arboreo | | | | | | | | | | | |
| Zs | CEM05 – CES03 – BOL07 – GAR04 – SEN18 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione naturale – vegetazione arborea - prato | | | | | | | | | | | |
| Zs | BOL05 – CES’7 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea – Filare arboreo – Area agricola | | | | | | | | | | | |
| Za | LAZ01 – SEN17 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Prato – Filare arboreo | | | | | | | | | | | |
| Zc | CEM03 – SOL11 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Prato | | | | | | | | | | | |
| Viab | Senago 15 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Vegetazione naturale | | | | | | | | | | | |
| NonAz | BOL22 – SEN10 | = | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Margine di area boschiva – prato – vegetazione naturale | | | | | | | | | | | |

La ridefinizione della zonizzazione come Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico, in tutti i casi rafforzativa rispetto alla categoria di zona attuale, riguarda aree già interessate dalla presenza di vegetazione e in parte aree a prato o aree agricole; sono identificati effetti positivi e con variazioni in aumento per la biodiversità e per il paesaggio e in subordine per la popolazione (fruizione) considerando che le norme di tale zona prevedono la ricostruzione e la riqualificazione del paesaggio, la tutela di particolari ecosistemi o di specie vegetali e faunistiche, la diffusione di specie vegetali tipiche locali, la conversione a fustaia dei boschi, imboschimenti e rimboschimenti, la formazione di prati calpestabili, la fruizione culturale, educativa e ricreativa su percorsi esistenti e la creazione di percorsi ciclopedonali ed equestri previsti dal piano di settore.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | |
| ZE – Zone edificate | PN – Parco naturale |
| ZF – Zone fornaci | |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | Viab - Viabilità |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo (Art. 29 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| ZA | BOL01 | = | = | = | = | = | = | ↑ | = | = | = |
| Area agricola | | | | | | | | | | | |
| ZA | CES12 | = | = | = | = | = | = | ↑ | = | = | = |
| Vegetazione arborea - area agricola - area con manufatti e di deposito pertinenziale a fabbricati esistenti | | | | | | | | | | | |
| Zs | COG09 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea in formazione lineare - prato | | | | | | | | | | | |
| Zs | COG12 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea | | | | | | | | | | | |
| NonAz | BOL25 – BOL26 – BOL28 – BOL29 – BOL30 | = | = | = | = | = | = | ↑ | = | = | = |
| Margine di area agricola | | | | | | | | | | | |
| Viab | BOL1 | = | = | = | = | = | = | ↑ | = | = | = |
| Area agricola | | | | | | | | | | | |
| Viab | Senago 17 – Senago 18 -Senago 19 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea – bosco - prato | | | | | | | | | | | |
| Viab | Senago 24 – Senago 25 – Solaro 34 | = | = | = | = | ↑ | = | ↑ | = | = | = |
| Vegetazione naturale – alberi - prato - incolto – orti familiari – baracche | | | | | | | | | | | |

La ridefinizione della zonizzazione come Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, in tutti i casi rafforzativa rispetto alla categoria di zona attuale, riguarda aree già a conduzione agricola o interessate dalla presenza di vegetazione; sono identificati effetti positivi e con variazioni in aumento per l'agricoltura, tenendo

conto che le norme prevedono una valorizzazione di tale attività in equilibrio con la tutela ambientale e la fruizione pubblica. Si evidenzia che le norme vietano il cambio di destinazione d'uso dei boschi, brughiere, molinietti, aree di rinnovazione spontanea, zone umide e pertanto non si prevedono sostanziali variazioni per tali ambienti naturali, in alcuni casi già presenti; allo stesso modo il mantenimento dei caratteri del paesaggio è garantito in quanto la norma stabilisce la salvaguardia dei principali elementi del paesaggio naturale e rurale e per tale motivo non si prevedono variazioni significative, salvo in alcuni casi dove non si riscontrano utilizzi propriamente agricoli quali depositi e baracche.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone Edificate (Art. 31 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | |
| | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU |
| TN | CEM07 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fabbricato esistente – area di pertinenza | | | | | | | | | | |
| ZA | CES1 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fabbricati esistenti | | | | | | | | | | |
| Zs | BOL08 - CES06 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fabbricati esistenti – aree di pertinenza - deposito materiali | | | | | | | | | | |
| Zc | CEM06 – COG01 – COG02 – COG03 – COG04 – COG05 – COG06 – COG07 – COG08 – MIS01 – MIS02 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fabbricati esistenti | | | | | | | | | | |
| Viab | Senago 15 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Area di pertinenza di fabbricato esistente | | | | | | | | | | |

Le modifiche per attribuzione alle Zone edificate sono determinate, anche quando il passaggio riguarda aree precedentemente classificate come di Riserva naturale orientata (con la Variante ridenominata Zona di tutela naturalistica), dalla constatazione della presenza di fabbricati esistenti e relative aree di pertinenza che non si associano e non consentirebbero l'applicazione della disciplina relativa alle zone attualmente assegnate dal vigente PTC del Parco. In relazione allo stato di fatto non si prevedono variazioni degli effetti; si evidenzia che le zone edificate ricadenti nel Parco naturale sono sotto-zone ad assetto definito per le quali è ammesso l'incremento volumetrico dei fabbricati esistenti solo per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici e la variazione in altezza, fino a quella consentita, senza variare il sedime del fabbricato.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali (Art 33 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | |
| | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU |
| RA | BOL09 – COG14 – COG24 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Verde privato - giardino – area di pertinenza di fabbricato | | | | | | | | | | |
| RA | SOL14 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Verde privato – giardino – Orto familiare | | | | | | | | | | |
| Zs | SEN20 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Verde privato – giardino – strada sterrata – deposito materiali | | | | | | | | | | |
| Zs | CES13 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Verde privato - giardino – area di pertinenza di fabbricato | | | | | | | | | | |
| NonAz | BOL15 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Verde privato | | | | | | | | | | |

Le modifiche per attribuzione alle Zone a verde privato e spazi pertinenziali sono determinate, anche quando il passaggio riguarda aree precedentemente classificate come Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, dalla constatazione che si tratta di giardini o di aree verdi di pertinenza di fabbricati esistenti che non si associano e non consentirebbero l'applicazione della disciplina relativa alle zone attualmente assegnate dal vigente PTC del Parco. In relazione allo stato di fatto non si prevedono variazioni degli effetti, tenendo conto che la norma contempla il mantenimento delle formazioni arboree presenti e che deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone come individuate dal PIF e che per i piazzali di servizio alle imprese devono avere superficie drenante, salvo che per documentate ragioni funzionali o di tutela ambientale e sanitaria. Si evidenzia che nel territorio del Parco naturale si vieta l'impianto di specie alloctone e interventi per realizzare piscine o ricoveri di attrezzi. Nel caso riguardante l'area attualmente non azzonata si assegna e determina l'applicazione della disciplina di zona che corrisponde alla situazione reale rilevata.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone ad orti familiari o comunali (Art. 34 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | |
| | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU |
| RN | LIM06 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Orti familiari - strade | | | | | | | | | | |
| RA | ARE01 - ARE02 - CES08 - GAR02 - LAZ02 - SEN01 - SEN11 - SEN14 - SEN15 - SOL02 - SOL03 - SOL05 - SOL15 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Orti familiari | | | | | | | | | | |
| RA | LIM06 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Orti familiari – strade | | | | | | | | | | |
| RA | GAR03 – SEN13 | | = | = | = | = | ↑ | = | = | = |
| Orti familiari – depositi di materiale | | | | | | | ↑ | | | |
| RA | SEN12 | | = | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = |
| Parcheggio | | | | | | | | | | |
| RA | SOL06 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Orti familiari – prato/vegetazione arborea | | | | | | | | | | |

Le modifiche per attribuzione alla Zona per orti familiari o comunali, nuova categoria di zonizzazione aggiunta dalla Variante del PTC-P, sono determinate, anche quando il passaggio riguarda aree precedentemente classificate come Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico o agricolo, dalla constatazione che si tratta di aree già utilizzate come orto e non di tipo agricolo; in un caso si tratta di area attualmente occupata da un parcheggio la cui ridefinizione della zona consente di ottenere ricadute positive per alcuni profili ambientali. In relazione allo stato di fatto, che s'intende mantenere e consolidare, non si prevedono, nel complesso, variazioni degli effetti, salvo il caso della citta area e di un'altra dove sono presenti depositi di materiale, la cui trasformazione consente di ottenere miglioramenti per il suolo (impermeabilizzazione), per il paesaggio e in parte per la biodiversità, con riguardo ad alcune specie della fauna. Si evidenzia che la norma relativa a tale zona non consente di realizzare depositi di materiale e manufatti, salvo i ricoveri per attrezzi di dimensioni contenute come definite dalla stessa disciplina di Piano; la norma stabilisce che nella messa a dimora di specie vegetali sono da preferire quelle autoctone e che le recinzioni devono essere sollevate da terra (art. 19 e), requisito che evita di creare barriere per la fauna minore.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone per servizi - di interesse del parco, comunali o comprensoriale (Art. 36 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| TN | CEM01 (subordinata alla compensazione con l'area CEM05 attualmente Zs posta in via Groane, riclassificata come RN) | = | = | = | ↓ | = | ↑ | = | = | = | = |
| Prato - Vegetazione arborea | | | | | | | | | | | |
| RN | CER01 (Campo Vallone) | ↑ | = | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = |
| Area motocross | | | | | | | | | | | |
| RN | CES06 (contestuale alla variazione di CES07 da Zs a RN) | = | = | = | ↓ | = | = | = | = | = | ? |
| Vegetazione naturale - banchina stradale | | | | | | | | | | | |
| RN | LIM02 (vasca di laminazione) | = | = | ↑ | ? | = | = | = | = | = | = |
| Vegetazione arborea interclusa in area a parcheggio | | | | | | | | | | | |
| RN | CEM04 – LIM01 – SEN02 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Vasca di laminazione (aree di cantiere) | | | | | | | | | | | |
| RN | SEN05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Isola ecologica esistente – servizi comunali | | | | | | | | | | | |
| RA | BOL02 – BOL06 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Viabilità esistente – parcheggi esistenti | | | | | | | | | | | |
| RA | CES04 – GAR01 – SEN03 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Vasca di laminazione | | | | | | | | | | | |
| RA | BOL10 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fascia laterale al canale colmatore con strada di servizio e area a prato | | | | | | | | | | | |
| Zs | LIM3 – SOL09 (da servizi comunali a comprensoriali) | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Prato – sito per vasca di laminazione prevista – area di pertinenza stazione elettrica esistente | | | | | | | | | | | |
| Za | LAZ03 – LAZ04 (servizi per area urbanizzata) | = | = | ? | ? | ? | = | = | = | = | = |
| Prato | | | | | | | | | | | |
| Viab | Senago 28 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Canale e relative sponde, vegetazione naturale | | | | | | | | | | | |

Le modifiche per attribuzione alla Zona per servizi sono determinate, anche quando il passaggio riguarda aree precedentemente classificate come di Riserva naturale orientata (ridefinita come Zona di tutela naturalistica con la Variante) o Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico o agricolo, dalla constatazione dello stato attuale o di previsioni degli strumenti sovraordinati da recepire o comunali di riconosciuto interesse.

La modifica dell'area CEM01 (attualmente zonizzata come Riserva) riguarda una porzione di estensione limitata (1.251 m^2) corrispondente ad una fascia lungo il perimetro attuale della riserva, a lato di viabilità esistente; la variazione della zonizzazione è subordinata alla contemporanea modifica di azzonamento dell'area attualmente classificata come a servizi (CEM05) e riclassificata come RN, che ha una superficie maggiore (7.580 m^2) ed è costituita da prato e vegetazione naturale. Gli effetti negativi ipotizzati per la biodiversità, si ritiene di limitata incidenza e privi d'impatti significativi, tenendo conto dell'ubicazione dell'area interessata, sono ampiamente compensati dalla contestuale modifica dell'area CEM5 che consente di attuare interventi di qualificazione ambientale con effetti positivi per la biodiversità.

La modifica dell'area CES06 (attualmente zonizzata come RN) riguarda un'area, a lato di strade esistenti, in parte con soprassuolo boschivo e in parte a banchina stradale che sarà interessata da un adeguamento della stessa viabilità; la modifica di zonizzazione di tale area è contestuale alla variazione da Zona a servizi a RN dell'area CES07, in prevalenza a destinazione agricola. L'area CES06 ha una superficie di 1.793 m^2 mentre l'area CES ha una estensione di 1.629 m^2 ; la differenza, in termini quantitativi, è contenuta e inoltre si ritiene che non sarà necessaria l'intera trasformazione dell'area CES06 per l'adeguamento della viabilità e potrà essere mantenuta parte della copertura arborea. Gli effetti negativi sulla biodiversità sono quindi da considerare contenuti e possono essere mitigati con una accurata progettazione e compensati dalla qualificazione e incremento della componente vegetazionale dell'area CES7, in linea con quanto disposto dalla norma di Piano relativa alle Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico.

Per quanto attiene all'area LIM02, che ha una superficie di 2.593 m^2 , si tratta di una modifica derivante da previsione per vasca di laminazione ubicata in corrispondenza di una zona ora adibita a parcheggio e spazio pavimentato, all'interno della quale si incunea la stessa area. Si indicano effetti positivi con riguardo al suolo, da ricondurre alla riduzione del rischio idraulico, ed effetti incerti per la biodiversità in quanto in sede di realizzazione della vasca potrebbe essere mantenuta la vegetazione esistente o compensata non determinando ricadute negative, che sarebbero comunque limitate, considerando la collocazione ed estensione dell'area coinvolta.

In merito alle aree LAZ03 e LAZ04, tra loro confinanti, si tratta, di fatto, di una sola area nel vigente PTC-P designata come Zona a parco attrezzato di progetto che, non essendo stato realizzato l'intervento, viene ridefinita come Zona per servizi d'interesse comunale, non modificando, nella sostanza, le previsioni di destinazione funzionale. Per tale area, attualmente a prato, di dimensione contenuta e in prevalenza confinante con edificato e con un'area classificata come Zona a parco attrezzato, si segnalano come incerti gli effetti sul suolo (impermeabilizzazione), sulla biodiversità (non rilevanti per la limitata presenza di vegetazione) e sul paesaggio (non significativi in rapporto al contesto); si ritiene possibile adottare soluzioni progettuali che consentono di evitare, mitigare o compensare gli eventuali effetti negativi, che si ritengono comunque non d'impatto significativo, e inoltre, le Norme del PTC-P, con l'articolo 23, stabiliscono che in caso di incremento di superficie impermeabile o a parcheggio devono essere attuati ripristini o mitigazioni e/o forme di compensazione.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN – Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato (Art. 37 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | |
| | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU |
| RN | LIM09 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Fabbricati e strutture per la fruizione associate a laghetto con verde di pertinenza (prato e alberi) - area con altri fabbricati e spazi a verde, strade e piazzali | | | | | | | | | | |

La modifica per attribuzione alla Zona a parco attrezzato, anche se il passaggio riguarda area precedentemente classificata come di Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico, è determinata dall'utilizzo in essere della stessa, di fatto già attrezzata per la fruizione ricreativa e sportiva, che trova una corretta corrispondenza nella zona dell'articolo 37. In relazione allo stato di fatto e anche a quanto dettato dal citato articolo che, da una parte, rimanda, per gli interventi, alla stipula di convenzione con l'EG del Parco e previsione di opere di mitigazione ambientale ai sensi dell'articolo 23, dall'altra, definisce precisi limiti e condizioni alle trasformazioni, non si prevedono variazioni degli effetti.

| Zone riservate alla pianificazione comunale orientata (Art. 38 NTA del PTC-P) | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | |
| | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU |
| RA | SOL12 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Baracche – orti familiari – prato - alberi | | | | | | | | | | |
| Viab | Solaro 35 | | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Aree pertinenziali di fabbricato | | | | | | | | | | |

Le due aree oggetto della modifica della categoria di azzonamento sono la SOL12, di ridotta estensione (158 m²) e già interessate dalla presenza di manufatti e utilizzi antropici, e la Solaro 35 che riguarda una fascia in parte edificata e in parte di aree di pertinenza di fabbricati a lato di strada esistente, erroneamente identificata come viabilità. Non si prevedono effetti, stante l'attuale uso delle aree, legati a nuove trasformazioni derivanti dall'assegnazione alla Zona riservata alla pianificazione comunale.

| Categorie della zonizzazione | |
|---|--|
| TN - Zone di tutela naturalistica | Zs – Zona per servizi |
| RN - Zone di riqualificazione ambientale ed indirizzo naturalistico | Za – Zone a parco attrezzato di progetto o consolidato |
| RA - Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo | Zc – Zone riservate alla pianificazione comunale orientata |
| SA – Zone di interesse storico architettonico | PN – Parco naturale |
| ZE – Zone edificate | Viab - Viabilità |
| ZF – Zone fornaci | NonAz – Non azzonato nel vigente PTC-P |
| VP - Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | |
| OF - Zone per orti familiari e comunali | |
| ZA - Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura | |

| Viabilità | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale - Aree interessate dalla modifica | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| RN | BOL16 – Senago30 – Senago 31 – Solaro 37 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Strada esistente | | | | | | | | | | | |
| RA | COG10 – COG11 – Senago 26 – Cogliate 3 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Strada esistente – parcheggio esistente | | | | | | | | | | | |
| Zs | Senago 27 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Strada esistente | | | | | | | | | | | |
| Zc | Solaro 32 – Solaro 33 – Solaro 36 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Strada esistente | | | | | | | | | | | |

Le aree oggetto della modifica della categoria di azzonamento riguardano tutte situazioni correlate alla constatazione della presenza di strade e rotatorie esistenti e in un caso di parcheggio esistente. Non si prevedono effetti correlati a trasformazioni, stante la conferma dell'attuale uso delle aree.

Le modifiche puntuali alla zonizzazione del vigente PTC-P riguardano anche l'aggiunta dell'identificazione cartografica dei "prati stabili" che sono citati nel nuovo articolo 39 delle disposizioni comuni della disciplina del Parco naturale. La norma (39.1.n) stabilisce che tali prati stabili non possono essere modificati, alterati o trasformati e quindi si escludono, per gli stessi, effetti negativi. La variazione riguarda il passaggio dalla attuale categoria di zonizzazione a Riserva orientata (che con la variante prende la denominazione di Zona di tutela naturalistica) o RN, rispettivamente per le aree distinte come COG15, COG16, COG17, COG18, COG19, COG20, COG21, COG22, COG23, COG25, LEN14, MIS03, e come BOL11, BOL12, GAR09.

Modifiche apportate a seguito delle osservazioni

La zonizzazione, rispetto al quadro definito con la Proposta, è stata modificata per alcune aree a seguito della considerazione del contenuto delle osservazioni presentate e verifica della loro coerenza con l'impostazione generale assunta per la redazione della Variante.

Nelle successive tabelle si fornisce il quadro di sintesi della valutazione di tali modifiche, sempre riferita alla ipotizzabile variazione, rispetto allo stato di fatto, determinata dall'applicazione della disciplina della zona attribuita; si considerando, per la valutazione sul tipo degli effetti e loro eventuale rilevanza d'impatto, i diversi fattori (aspetti – voci di controllo) relativi alle componenti e risorse ambientali e alla tutela della salute.


In tabella si segnala la categoria di zona, vigente e da Variante, e si riportano gli stralci comparati della tavola del vigente PTC-P, della versione della Proposta e di quella definita per l'adozione della Variante con estratto di foto dell'aerea tratta dal Geoportale di Regione Lombardia.

| Zona in Arese | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------|-------------------|----------|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante Stato attuale dell'area | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | |
| | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG |
| RA | Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico - RN | | | ↑ | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = |
| Area di cessione al Comune per opere di compensazione ambientale di un PII | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | PTC-P-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | |

La modifica da Zona RA e Zona RN ridefinisce l'indirizzo di qualificazione da quello agricolo al naturalistico in modo da determinare una corrispondenza con le previsioni comunali che associano tale area ad interventi di compensazione ambientale correlate ad un PII; la configurazione del perimetro, rispetto a quello della Proposta, include l'intera citata area e non solo la porzione già a copertura arborea.

| Zona in Bollate | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------|-------------------|----------|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante Stato attuale dell'area | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | |
| | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG |
| RA | Zone per servizi all'agricoltura - ZA | | | ↑ | = | ↑ | ↑ | ↑ | = | = |
| Area associata ad azienda agricola già occupata da fabbricati | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | PTC-P-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | |

La modifica da Zona RA a Zona ZA tiene conto della situazione reale che vede l'area già occupata da fabbricati posti in continuità con quelli preesistenti facenti parte dell'azienda agricola; si determina, in tale modo, una coerenza tra lo stato di fatto e la zonizzazione e contenuto della correlata disciplina del PTC-P.

| Zona in Cesate | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| Stato attuale dell'area | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| Zs | Zone per servizi di interesse comunale - ZS | | | Si conferma la vigente previsione del PTC-P e del PGT già sottoposti a procedura di VAS | | | | | | | | | |
| Orti familiari, area verde e a prato | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | PTC-P-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | | | | |

La modifica, rispetto alla Proposta che prevedeva una variazione con attribuzione in Zona ad orti familiari e comunali (scheda CES02 nell'Atlante) e in Zona di riqualificazione ambientale agricola (scheda CES03 nell'Atlante), riporta le previsioni a quelle del vigente PTC-P ovvero alla Zona per servizi di interesse comunale. Il comune di Cesate, con propria osservazione, evidenzia che nel vigente Piano di Governo del Territorio l'area è definita come "Ambito di Trasformazione urbanistica AP 2" di via Alcide De Gasperi, destinato alla realizzazione di servizi per il tempo libero di raccordo e di ingresso al Parco e in dettaglio, come da previsioni del Piano dei Servizi, possono insediarsi attività di ristorazione, attività ricettive, attività socio culturali, attività sportive e centri di formazione alle politiche ambientali al servizio del Parco delle Groane. In merito all'Ambito AP2, con il Parere motivato finale del vigente PGT sono recepite le osservazioni di ARPA Lombardia che richiede, prima dell'attuazione degli interventi l'indagine ambientale al fine di verificare la qualità dei terreni in relazione alle destinazioni d'uso e la valutazione previsionale di clima acustico in fase di pianificazione attuativa.

| Zona in Limbiate | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| Stato attuale dell'area | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| Zs | Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo - RA | | | = | = | ↑ | = | ↑ | = | ↑ | = | = | |
| Aree coltivate | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | PTC--P-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | | | | |

La zonizzazione, rispetto al vigente PTC-P e alla Proposta di Variante, da Zona per servizi di interesse comunale diventa Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, tenendo conto del fatto che non sono state attuate le previsioni del PGT e dell'uso attuale dell'area che corrisponde, in maggiore misura, alla disciplina di valorizzazione delle aree agricole di cui alla Zona RA. La modifica di previsione, rispetto a quella a Servizi, consente di mantenere la risorsa suolo e preservarne l'uso agricolo con un inquadramento della disciplina che indirizza verso la valorizzazione di tale attività in forme compatibili con l'ambiente e il paesaggio.

| Zona in Limbiate e Solaro | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | | | | | |
| Stato attuale dell'area | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS | AG | IU | RI | MO |
| RN | Zona di tutela naturalistica - TN | | | = | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | = | = | = | = | |
| | Vegetazione arborea e in parte aree aperte e seminativi; uno specchio d'acqua | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PTC-P-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | | | | |

La modifica riguarda una porzione di territorio inclusa nel Parco naturale per la quale si modifica la zonizzazione da Zona di riqualificazione a indirizzo naturalistico a Zona di tutela naturalistica, rafforzando, in tale modo, la disciplina volta alla conservazione e valorizzazione degli ambienti e delle specie naturali. Si tratta di un'area con prevalenza di soprassuolo a bosco di latifoglie, con intercluse aree aperte a prato, e con una porzione a lato di un bacino idrico artificiale composta da vegetazione delle aree umide; è presente un campo a seminativo.

| Zona in Senago | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--|-------------------|----------|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante Stato attuale dell'area | | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | |
| | | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS |
| Za | Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Area di pertinenza di fabbricati esistenti | | | | | | | | | | |
| | | | | PTC-P-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | |

La modifica allarga l'area attorno al fabbricato esistente classificata come Zone a verde privato, rispetto alla vigente destinazione a Zone a parco attrezzato consolidato; la ridefinizione tiene conto dello stato di fatto che vede tale area già impegnata con usi riconducibili alle pertinenze dei fabbricati esistenti. Non si prevedono modifiche, quanto ad effetti ambientali, dato che si tratta, sostanzialmente, di una conferma della situazione in essere, con allineamento sotto il profilo della più consona attribuzione di zona e disciplina corrispondente.

| Zona in Solaro | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--------------|--|-------------------|----------|----|----|----|
| Categoria di zonizzazione attuale e di zonizzazione prevista dalla variante Stato attuale dell'area | | | | | Aspetti – Voci di controllo degli effetti ambientali | | | | | |
| | | | | | AR | AC | SU | BI | PC | PS |
| Zc | Zona per orti familiari e comunali | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Area con usi eterogeni. (orto, prato, vegetazione arborea) | | | | | | | | | | |
| | | | | PTCP-Vigente | Stato attuale | Proposta Variante | Variante | | | |

La modifica consiste in una rettifica per il corretto posizionamento del confine (in corrispondenza dei fabbricati annessi al campo da calcio) tra la Zona riservata alla pianificazione comunale e la Zona ad orti familiari e comunali. Non si prevedono effetti, trattandosi di mero riallineamento del perimetro della zona con variazione di pochi metri.

8.5 Effetti della zonizzazione a Parco naturale e delle aree di ampliamento del Parco

Per l'analisi degli effetti ambientali derivanti dalla zonizzazione a Parco naturale si considera il contenuto della Norme Tecniche Attuative come ridefinite dalla Variante generale, sia quella specifiche della disciplina del Parco naturale, sia quelle delle Zone laddove si fa riferimento a tale Parco (le norme per altro rimandano alla disciplina di zona per quanto non specificato nell'articolo dedicato), mettendole in relazione con gli aspetti ambientali e le singole voci di controllo già considerate.

In merito alla disciplina applicata al territorio del Parco naturale, annotando che resta fermo quanto disposto dalla legge istitutiva (L.R. 7/2011), come per altro precisato nell'articolo 1 delle Norme della Variante del PTC-P, si richiamano le parti che regolano le trasformazioni territoriali o l'uso del suolo e di altre risorse che possono determinare effetti ambientali, positivi o negativi, e nel dettaglio si tratta di quanto disposto:

- dall'articolo 15, che stabilisce il divieto della pesca nel Parco naturale;
- dall'articolo 19, che non consente nel Parco naturale le recinzioni salvo quelle con pali in legno o materiale eco-compatibile e filo metallico ai fini di tutelare le aree di rinnovazione spontanea e gli imboschimenti o per altre esigenze di protezione temporanea di aree d'intervento se autorizzate dall'EG del Parc);
- dall'articolo 20, in merito agli interventi di ampliamento degli insediamenti produttivi e artigianali esistenti e attivi, che sono esclusi nelle aree del Parco naturale;
- dall'articolo 20, relativo alle Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, che consente la nuova edificazione nel Parco naturale ma con concentrazione della volumetria nelle aree indicate dal Piano di settore di indirizzo agricolo
- dall'articolo 31, riguardante le zone edificate, laddove si stabilisce che quelle ricomprese nel Parco naturale sono intese quali sotto-zone di assetto definito, all'interno delle quali sono eventualmente ammessi, dal Piano di settore zone edificate, ampliamenti volumetrici una tantum dei fabbricati esistenti ai fini di adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti e incrementi in altezza entro quella massima ammessa;
- dall'articolo 33, riferito alle zone a verde privato ed a spazi pertinenziali, che vieta, nel Parco naturale, la messa a dimora di specie vegetali alloctone, la realizzazione di piscine e di ricoveri attrezzi;
- dall'articolo 39, che detta le disposizioni comuni per il Parco naturale elencando le attività e opere vietate tra le quali è inclusa la realizzazione di opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione (salvo quanto previsto nelle specifiche zone), la trasformazione o cambio nell'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinietti, di zone umide, l'esercizio dell'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma, l'impianto di pioppetti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale, la modifica, alterazione, trasformazione dei prati stabili esistenti e individuati nella cartografia di piano;
- dall'articolo 39, nella parte in cui esplicita gli interventi consentiti, che includono la manutenzione dei sentieri, delle strade ponderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste secondo quanto previsto dal piano di settore della viabilità minore;

- dall'articolo 42, riguardante i parcheggi di uso pubblico, dove si precisa che la realizzazione degli stessi, in via di eccezione, al di fuori delle Zone edificate, delle Zone per servizi e delle Zone a parco attrezzato, è comunque esclusa nelle aree del Parco naturale e che consente la sosta temporanea in occasione di eventi aperti al pubblico, fatta eccezione per aree boscate e di brughiera, previa fidejussione per interventi di ripristino e misure compensative;
- dall'articolo 43, inerente alle infrastrutture e servizi pubblici, che fatta salva l'applicazione della legge istitutiva del Parco naturale precisa che nel caso di ammissibilità alla posa di linee e di reti o alle modifiche dell'esistente, si esclude comunque il coinvolgimento delle Zone di tutela naturalistica, dei siti Rete Natura 2000 e delle Zone di riqualificazione ambientale a tutela naturalistica.

Si riporta la tabella di sintesi delle valutazioni sugli effetti.

| Zona a Parco naturale - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | ↑ | | | Riqualificazione e incremento di superficie boschiva |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | ↑ | | | Tutela regime delle acque. Risanamento dell'acqua |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | = | | | Divieto di cave, discariche. Ampliamenti edili limitati |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | ↓ | | | Risanamento del suolo |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | ↑ | | | Tutela e riqualificazione di boschi e fauna |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | ↑ | | | Realizzazione di corridoi ecologici |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | ↑ | | | Conservazione del territorio, incluse attività agricole |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | ↑ | | | Restauro degli edifici di valore storico culturale |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ↑ | | | Conservazione del territorio |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | ↑ | | | Manutenzione di piste e sentieri – Uso dei beni |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | ↑ | | | Realizzazione di piste e sentieri |

L'analisi condotta consente di riscontrare che non si prevedono effetti negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P per il territorio del Parco naturale e viceversa che in numerosi casi si tratta di effetti positivi con variazioni in aumento delle prestazioni o condizioni ambientali.

Per l'analisi degli effetti dalla diversa zonizzazione delle aree di ampliamento del Parco, in primo luogo, si considerano i contenuti normativi delle singole categorie di zona e in secondo luogo, per le categorie che possono dare luogo a ricadute negative, si verifica lo stato attuale di copertura o uso del suolo delle aree associate a tali categorie di azionamento.

Si riportano le tabelle di sintesi delle valutazioni sugli effetti.

| Zone di tutela naturalistica (art. 27) - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | ↑ | | | Potenziamento patrimonio boschivo |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | ↑ | | | Divieto di captare o deviare acque e sorgive |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | = | | | Divieto di opere edilizie e manufatti sul suolo e nel sottosuolo. Divieto di cave |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | ↓ | | | Potenziamento patrimonio boschivo |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | ↑ | | | Conservazione ambiente naturale. Rafforzamento boschi e zone umide. Mantenimento brughiere e molinietti. Diffusione specie tipiche locali. Divieto di danneggiare habitat e fauna e introdurre specie non del territorio |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | = | | | Conservazione ambiente naturale. Rafforzamento |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | ↑ | | | Incremento superficie boschiva e passaggio a fustaia |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ↑ | | | Conservazione ambiente naturale. Rafforzamento |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | ↑ | | | Interventi per fruizione educativa e scientifica |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | = | | | Consentite attività ove già presenti |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | ↑ | | | Manutenzione piste e sentieri |

L'analisi condotta consente di riscontrare che non si prevedono effetti negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P per le Zone di tutela naturalistica e viceversa che in numerosi casi si tratta di effetti positivi con variazioni in aumento delle prestazioni o condizioni ambientali.

| Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico (art. 28) - Analisi degli effetti | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | ↑ | | | Imboschimento |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | ↑ | | | Formazione e recupero di laghi, stagni e zone umide |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | Conservazione. Divieto opere edilizie e manufatti |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | ↓ | | | Ripristino e miglioramento del drenaggio |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | ↑ | | | Tutela specie ed ecosistemi. Rimboschimento |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | ↑ | | | Rimboschimento. Recupero stagni e zone umide |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | ↑ | | | Rimboschimento. Conversione a fustaia |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ↑ | | | Conservazione, recupero, ripristino e valorizzazione |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | ↑ | | | Realizzazione di percorsi ciclopedinali ed equestri |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | = | | | Consentito esercizio attività e ricoveri animali |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | ↑ | | | Realizzazione di piste ciclopedinali ed equestri |

L'analisi condotta consente di riscontrare che non si prevedono effetti negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P per le Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico e viceversa che in numerosi casi si tratta di effetti positivi con variazioni in aumento delle prestazioni o condizioni ambientali.

| Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (art. 29) - Analisi degli effetti | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | ↑ | | | Imboschimento |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | ? | I | | Insediamenti in funzione dell'attività agricola |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | = | | | Divieto di modifica di boschi, brughiera, molineto, zone umide |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | = | | | Salvaguardia filari, siepi, fasce boscate, fasce tampone |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | = | | | Salvaguardia filari, siepi, fasce boscate |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | ↑ | | | Recupero e conservazione dei fabbricati rurali |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ↑ | | | Conservazione, ripristino, riqualificazione del paesaggio. Salvaguardia principali elementi del paesaggio |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | | | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | ↑ | | | Valorizzazione attività. Tutela colture. |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

L'analisi condotta consente di riscontrare che non si prevedono effetti negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P per le Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, salvo il caso di eventuali nuovi insediamenti correlati alle necessità agricole; sono numerosi i casi di effetti positivi con variazioni in aumento delle prestazioni o condizioni ambientali.

Per quanto attiene alla realizzazione di nuovi fabbricati, ammessi secondo quanto previsto per le aree agricole dalla L.R. 12/2005, si evidenzia che la norma del PTC-P rimanda al Piano di settore di indirizzo agricolo l'indicazione di dove collocare gli interventi di nuova edificazione e la definizione di criteri per il corretto inserimento paesaggistico. In ogni caso resta ferma la disciplina finalizzata alla conservazione delle zone di interesse naturalistico e salvaguardia degli elementi principali del paesaggio. In generale si ritiene che l'incidenza delle trasformazioni per edificazione di fabbricati a uso rurale sia contenuta e non tale da originare impatti

significativi; in aggiunta, il Piano di settore può assicurare le dovute attenzioni nelle indicazioni localizzative e definire criteri progettuali che consentono di contenere o compensare gli effetti negativi, tenendo altresì conto di quanto disposto dall'articolo 23 in ordine alle mitigazioni e compensazioni per interventi e opere che incrementano la superficie impermeabile.

Con riguardo al consumo di suolo si deve tenere conto dell'eventuale realizzazione di parcheggi di limitata dimensione, secondo quanto previsto dall'articolo 42, che potrebbe determinare ricadute negative per il consumo di suolo agricolo; tenendo conto della eccezionalità della realizzazione in tali Zone e delle limitazioni poste, delle soluzioni progettuali applicabili e delle mitigazioni e compensazioni perseguitibili si ritiene che possano essere ridotti od evitati gli effetti negativi complessivi e che non si determinino impatti significativi.

| Zone di interesse storico architettonico (art. 30) - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | Recupero della SL senza modifiche del sedime dei fabbricati |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | ↑ | | | Tutela e valorizzazione di edifici, giardini e arredi |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ↑ | | | Tutela e valorizzazione di edifici, giardini ed essenze |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | ↑ | | | Favorire valorizzazione sociale e accessibilità pubblica ai beni |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

L'analisi condotta consente di riscontrare che non si prevedono effetti negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P per le Zone di interesse storico architettonico e viceversa che, seppur per pochi casi, si tratta di effetti e variazioni positive; per la precisione le ricadute, in base agli indirizzi della disciplina, attengono alla

conservazione dei beni e loro maggiore fruibilità in forme compatibili e indirettamente al mantenimento e rafforzamento di elementi costitutivi del paesaggio.

| Zone edificate (art. 31) - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climateranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climateranti (AR1 – AR2) | ? | I | Nuove volumetrie edificabili | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | ? | I | Aumento del carico insediativo | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | ? | I | Aumento del carico insediativo | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | ? | I | Aumento del carico insediativo | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | ? | I | Nuove volumetrie edificabili | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | ? | I | Nuove volumetrie edificabili | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | | | | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | | | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | ? | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | ↑ | I | Aumento del carico insediativo | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

L'analisi condotta consente di riscontrare che non si prevedono effetti negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P per le Zone edificate, salvo il caso del possibile aumento della produzione di rifiuti derivanti da un aumento del carico antropico per ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi fabbricati.

Le soluzioni applicabili, sia nella scelta dei materiali edili (riciclati e/o riciclabili), sia nella gestione dei cantieri (separazione dei materiali), così come la predisposizione, nei nuovi edifici, di spazi che favoriscono la differenziazione e successivo recupero dei rifiuti, in linea di massima consentono di ridurre la produzione e favorire una economia circolare. In relazione a quanto evidenziato e alla presumibile contenuta crescita del carico antropico dovuto alle nuove volumetrie, tenendo anche conto dell'incidenza di tali aree sul territorio di ampliamento del Parco e la sostanziale coincidenza con aree già edificate, si ritiene che non si avranno impatti significativi.



Il quadro ottenuto consente, inoltre, di identificare alcune situazioni indeterminate, sempre correlate alla possibilità data di realizzare ampliamenti volumetrici di fabbricati esistenti o nuovi edifici. Le norme del PTC-P rimandano al Piano di settore zone edificate l'individuazione e distinzione tra aree ad assetto definito, dove si consentono ampliamenti una tantum per adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti o aumento in altezza senza modificare il sedime del fabbricato, e aree per la trasformazione, all'interno delle quali possono essere realizzate nuove volumetrie secondo i parametri già definiti dalla stessa norma del PTC-P (art. 31).

La nuova edificazione può dare luogo ad effetti negativi per consumo di suolo e maggiore impermeabilizzazione ma può anche non produrli se si opera con interventi di rigenerazione o se le aree coinvolte sono già interessate da forme di urbanizzazione. In generale, considerati i limiti posti agli interventi edilizi e il fatto che si tratta di contenute aggiunte volumetriche all'esistente o di edificazione sostanzialmente in zone già interessate da edifici e che si contempla (art. 23), per le impermeabilizzazioni e l'incremento del carico insediativo, la mitigazione e compensazione ambientale, si ritiene di poter escludere impatti significativi sul suolo.

In aggiunta, sono segnalati come incerti gli effetti correlati alle emissioni, al consumo energetico e idrico, al carico di reflui prodotti; in tutti e i casi citati le soluzioni costruttive, i materiali, gli impianti consentono di azzerare o ridurre in misura significativa gli effetti negativi riconducibili alle emissioni per climatizzazione e acqua calda (edifici NZEB, produzione o utilizzo di FER), ai consumi idrici (recupero acque piovane, riduttori di flusso, reti duali) e alla produzione di reflui (recupero acque grigie, fitodepurazione).

In ogni caso vale quanto già osservato in merito alla prevista applicazione di opere di mitigazione e forme di compensazione per interventi che determinano un aumento del carico insediativo.

Per quanto attiene alla Zona fornaci e archeologia industriale, di cui si riporta di seguito la tabella di valutazione, l'analisi condotta consente di escludere, in via generale, effetti ambientali negativi derivanti dall'applicazione delle norme del PTC-P; viceversa, effetti positivi sono previsti per i beni storico architettonici e indirettamente anche per il paesaggio, grazie al recupero e valorizzazione degli edifici e aree di pertinenza, e in aggiunta anche per la fruizione, grazie all'incremento di spazi utilizzabili.

Le norme, per altro, prevedono, per ogni intervento, la definizione di idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, rimandando a quanto disposto dall'articolo 23.

| Zone fornaci archeologia industriale - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | ↑ | | | Recupero dei fabbricati, manufatti e spazi annessi |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | ↑ | | | Recupero dei fabbricati, manufatti e spazi annessi |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | ↑ | | | Incremento di spazi e funzioni per la fruizione |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

L'analisi condotta considerando il contenuto delle norme delle Zone a verde privato e spazi pertinenziali porta ad escludere effetti ambientali negativi con impatti rilevanti e in due casi, uno riferito alla biodiversità, per il mantenimento e maggiore dotazione di specie arboree e l'altro associato alle connessioni ecologiche, per la continuità delle aree verdi interne al Parco, si prevedono, seppur limitati, effetti positivi.

Con riguardo all'effetto negativo segnalato si tratta del possibile aumento della superficie impermeabile per la realizzazione di nuove attrezzature, per la realizzazione di parcheggi scoperti nelle misure minime previste dalla normativa di settore e per la realizzazione di ricoveri attrezzi.

La disciplina del PTC-P limita entro il 30% la superficie del lotto di pertinenza che può essere interessata dalle attrezzature e la superficie dei ricoveri attrezzi, assicurando una incidenza contenuta sulla superficie delle aree pertinenziali. In merito ai parcheggi scoperti la norma precisa che questi devono avere superficie drenante, quindi non si prevedono ricadute negative per il suolo, e nel caso dei piazzali esistenti è richiesta la formazione di

cortine alberate per almeno il 10% della superficie del lotto, con effetti positivi, più o meno significativi, sull'aria, sul suolo, sulla biodiversità e sul paesaggio (per mascheramento).

| Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali (art. 33) - Analisi degli effetti | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | ? | I | Realizzazione di attrezzature sportive e di parcheggi scoperti, di ricoveri attrezzi | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | ↑ | | Mantenere le formazioni arboree | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | ↑ | | Preservare la continuità del verde | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | | | | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | | | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

| Zone per orti familiari e comunali (34) - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | | | | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | | | | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | | | | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | ↑ | | | Privilegiare specie autoctone |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | | | | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | | | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

Le Zone per orti familiari e comunali, ovvero le aree funzionali al mantenimento degli stessi in ambiti che non hanno specifica vocazione agricola – paesaggistica, messe in relazione con gli aspetti considerati, mostrano una sostanziale assenza di ricadute, tanto positive quanto negative, salvo un possibile effetto positivo sulla biodiversità.

In tali aree le norme consentono unicamente manufatti di piccole dimensioni (massimo di 10 m²) per il ricovero attrezzi, tali da non comportare effetti apprezzabili sul suolo e sugli equilibri idraulici, e recinzioni sollevate da terra, in modo da garantire uno spazio libero evitando barriere per gli spostamenti della fauna minore, e stabiliscono l'utilizzo privilegiato di specie vegetali autoctone, in modo da evitare la diffusione di specie indigene invasive e al fine di valorizzare il patrimonio vegetale locale. Gli orti, per alcune specie della fauna, costituiscono un ambiente di frequentazione e in tale senso hanno un ruolo, seppur non rilevante, in chiave ecosistemica.

| Zone agricole destinate a servizi per l'agricoltura (art. 35) - Analisi degli effetti | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | ? | I | Aumento del carico per nuova edificazione | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | ? | I | Aumento del carico per nuova edificazione | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | ? | I | Aumento del carico per nuova edificazione | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | ? | I | Aumento del carico per nuova edificazione | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | ? | I | Nuova edificazione | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | ? | I | Nuova edificazione | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | = | | Rispetto del contesto paesaggistico | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | | | | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | ↑ | I | Aumento del carico per nuova edificazione | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

Le Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura sono quelle dove le norme consentono l'edificazione nei limiti di quanto dettato dalla L.R. 12/2005. Per tale motivo, analogamente a quanto già individuato per le Zone edificate, s'ipotizzano effetti negativi dovuti al maggiore carico antropico, con aumento della produzione di rifiuti, e assenza di ricadute negli altri casi, in particolare per il paesaggio tenendo conto della condizione posta dalle norme di conservare i caratteri dello stesso. Per quanto attiene ai rifiuti, considerato che si tratta di aree di estensione limitata e funzionali a soddisfare le esigenze delle aziende agricole, si ritiene che non si aggiungeranno quote significative in termini di produzione e pertanto si giudica irrilevante l'eventuale impatto che ne deriverebbe.

Alcune relazioni sono indicate come incerte per quanto attiene alle emissioni, ai consumi energetici, ai consumi idrici, al carico di reflui, al consumo di suolo e all'impermeabilizzazione che, in generale, potrebbero aumentare a fronte della realizzazione di nuovi edifici ma che, con l'adozione di accorgimenti progettuali, impiantistici e gestionali, possono non dare luogo ad effetti o comunque a impatti di segno negativo non rilevanti. In ogni caso, si ricorda quanto stabilito dall'articolo 23 in ordine a mitigazioni e compensazioni.

Si evidenzia che le norme oltre alla richiesta di attenzione e di rispetto degli aspetti architettonici – paesaggistici e delle relazioni funzionali vedutistiche, richiedono la definizione, in sede progettuale, dell’organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti circostanti.

| Zone per servizi (art. 36) - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell’aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | | | | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | | | | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | | | | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | + | = | | Depuratore comunale |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | + | ? | I | Ammessi ampliamenti di SLP |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | + | ↓ | | Vasche golenali |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | | | | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | + | ↑ | | Realizzazione di servizi e attrezzature |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | | | | |
| Dotazione d’infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

Le Zone per servizi identificano quelli del parco, locali-comunali e sovracomunali, nel terzo caso corrispondenti al Centro Langer e Oasi Lipu, alla Cascina Mordini e al Centro Fontana del Guercio e contemplano alcune vasche golenali e di laminazione dei corsi d’acqua, la sottostazione elettrica e l’impianto di depurazione di Mariano Comense e Lentate sul Seveso. Si tratta, sostanzialmente, del riconoscimento di situazioni di fatto (come quella del depuratore in Fino Mornasco) o di determinazioni sovraordinate e/o comunali; non si aggiungono, quindi, ulteriori e significative previsioni di trasformazioni del suolo.

Le norme del PTC-P ammettono incrementi di superficie lorda di pavimento nelle zone per servizi del Parco e rimandano, per i servizi comprensoriali, al Piano di settore zone edificate e alle disposizioni paesaggistiche, e per i servizi comunali al rispetto delle disposizioni dei Piani dei Servizi dei PGT ed a quelle di settore.

Per le vasche di laminazione sono consentiti interventi di manutenzione e di adeguamento dei manufatti e identica condizione vale per la sottostazione elettrica e per l'impianto di depurazione di Mariano Comense e Lentate sul Seveso per i quali si prevedono anche ampliamenti limitati di SLP (10% per adeguamenti igienico sanitari e tecnologici) ed eventuali ampliamenti per potenziamento sono subordinati alla stipula di convenzioni con l'EG e a misure di mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche. In relazione alle citate disposizioni del PTC-P si ritiene non significativa la ricaduta per eventuale consumo di suolo.

Si individuano effetti positivi per la riduzione del rischio idraulico, grazie alle vasche golenali, e per la dotazione di servizi e infrastrutture d'interesse generale o specifici per la fruizione del Parco.

| Zone a parco attrezzato (art. 37) - Analisi degli effetti | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| Aspetti – Voci di controllo | Effetti – Variazione - Impatto | | | |
| | E | V | I | |
| Mitigazione per assorbimento di polveri e gas climalteranti (AR1) | | | | |
| Emissioni di inquinanti nell'aria e gas climalteranti (AR1 – AR2) | ? | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Consumi di energia (copertura da FER) (AR3 – AR4) | ? | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Qualità dei corpi idrici (resilienza e servizi ecosistemici) (AC1 - AC4) | | | | |
| Prelievi e consumi idrici (riutilizzo delle acque) (AC2) | ? | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Carico di reflui (autodepurazione) (AC3) | ? | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Consumo di suolo (SU1 – INF1) | ? | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Presenza di suoli contaminati (SU2) | | | | |
| Impermeabilizzazione del suolo – Rischio idraulico (SU3 – INF1) | ? | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Biodiversità – varietà e consistenza di specie e habitat (BI1 – INF1) | | | | |
| Connessione ecologica (BI2 – INF1) | | | | |
| Funzionalità dei boschi – Agroecosistemi (BI3) | | | | |
| Condizioni dei beni storico architettonici e testimoniali (PC1) | | | | |
| Consistenza e qualità degli elementi del paesaggio (PC2) | | | | |
| Offerta di servizi e infrastrutture per la fruizione (PS1) | ↑ | | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Esposizione ai rischi antropici (PS2 – PS5) | | | | |
| Esposizione al rumore (PS3) | | | | |
| Esposizione ai CEM (PS4) | | | | |
| Inquinamento luminoso (PS5) | | | | |
| Incidentalità (PS6) | | | | |
| Produzioni agricole (AG1) | | | | |
| Recupero di aree degradate e/o dismesse (IU1) | | | | |
| Produzione di rifiuti (Economia circolare) (RI1) | ↑ | I | Realizzazione di servizi e attrezzature | |
| Dotazione d'infrastrutture per la mobilità dolce (MO1) | | | | |

Le Zone a parco attrezzato comprendono e si distinguono tra quelle consolidate e quelle di progetto.

Nelle zone consolidate sono consentiti interventi edilizi fino alla ristrutturazione e ampliamenti minimi della superficie (15% della SCOP esistente) garantendo una quota di verde permeabile non attrezzato pari al 50% delle superficie libera di cui il 40% a copertura arborea.

Nelle zone di progetto deve essere assicurata una superficie a verde permeabile, attrezzato e non, pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo. Le norme del PTC-P prevedono, per la realizzazione, la stipula di convenzioni con l'EG del Parco, la redazione di apposito piano e l'identificazione delle opere di mitigazione o forme di compensazione; sono inoltre da subito dettate alcune condizioni, quali la pavimentazione drenante e la messa a dimora di alberi per i parcheggi.

L'adeguamento o la realizzazione di nuove attrezzature può comportare, quindi, effetti positivi o negativi per alcuni profili ambientali, a seconda dello stato attuale delle aree interessate e delle modalità di realizzazione e per tale motivo sono identificate alcune situazioni incerte. In generale, stante le condizioni poste dalla normativa del PTC-P e tenendo conto delle soluzioni progettuali e impiantistiche che possono essere adottate, come già richiamate con riguardo alle Zona edificate, si ritiene che gli effetti negativi, già mitigati in partenza e mitigabili e compensabili in sede di convenzione, non daranno luogo ad impatti significativi.

Per quanto attiene al territorio appartenente alla Riserva Naturale Fontana del Guercio, nell'articolo 40 delle Norme della Variante del PTC-P, si precisa che si applica la disciplina del Piano di gestione della stessa e si stabilisce che i prelievi delle acque di falda dai pozzi circostanti non devono compromettere il DMV delle acque dei fontanili.

Il territorio incluso nella Riserva e nella corrispondente ZSC, nelle Tavole di Piano della Variante del PTC-P, è classificato come Zona di tutela naturalistica, fatta eccezione per una porzione distinta come Zona per servizi del Parco, che corrisponde a quella del Centro della Riserva (il Piano di gestione del SIC, tra le azioni gestionali, include quella di “riqualificazione dello stabile dismesso con funzione didattica e fruitiva”), e per la Zona per servizi comunali, situata in corrispondenza della stazione di sollevamento acque reflue di prima pioggia e vasca volano di S. Isidoro, la cui superficie è stata ridotta a seguito delle osservazioni presentate sulla Proposta di Variante del PTC-P.

| Zone ricadenti nella Riserva Fontana del Guercio | | |
|--|-------------------|----------|
| | | |
| Stato attuale | Proposta Variante | Variante |
| | | |
| Stato attuale | Proposta Variante | Variante |

A ridosso dei confini della Riserva e della ZSC, sul lato esterno, è distinta come Zona edificata quella coincide con un fabbricato esistente e relativa pertinenza.



In relazione a quanto indicato dalla normativa e alla zonizzazione, rapportata allo stato dei luoghi, non si prevedono trasformazioni che possono ingenerare effetti negativi e nel caso del Centro si tratta di azione già contemplata dal Piano di gestione della Riserva e ZSC.

L'analisi svolta, in definitiva, consente di evidenziare che eventuali effetti negativi sono ricondotti a un possibile aumento nella produzione di rifiuti per nuovi residenti o ampliamento di attività (funzionali all'agricoltura e relative a servizi) ma si tratta di situazioni contenute e dimensionalmente limitate, tali che non si prevedono impatti di rilievo; analoga considerazione vale per la possibile occupazione di suolo da ampliamenti o nuovi insediamenti agricoli che sono consentiti nelle Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo e nelle Zone per servizi all'agricoltura, coerentemente con le funzioni assegnate alle stesse zone e a quanto stabilito nell'articolo 59 della L.R. 12/2005 in merito agli interventi ammissibili nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici.

Per le aree appartenenti alle categorie di zonizzazione del territorio del Parco distinte come Zone edificate, Zone agricole destinate a servizi per l'agricoltura, Zone a servizi e Zone a parco attrezzato si segnala l'incertezza sui possibili effetti negativi che sono comunque ritenuti di impatto non rilevante, tenendo conto dei dispositivi delle Norme della Variante del PTC-P, dell'entità delle aree interessate e dello stato di fatto di queste.

Per quanto riguarda le Zone edificate, le verifiche effettuate per il territorio dell'ampliamento, sulla base della lettura delle foto aeree disponibili sul Geoportal di Regione Lombardia e della cartografia DUSA 2018, consentono di constatare che le aree così classificate, allo stato attuale, sono già interessate dalla presenza di fabbricati di tipo residenziale, rurale, produttivo agricolo, industriale, artigianale o commerciale e dalle relative pertinenze. Si conferma, pertanto, l'assenza di effetti negativi per le aree di tipo naturale e agricolo o la non significatività degli impatti con riguardo, in particolare, al consumo e impermeabilizzazione del suolo, trattandosi di aree già edificate o urbanizzate. Per quanto attiene alla possibile incidenza sulle componenti aria e acqua, come già evidenziato, le limitazioni poste dalle norme del PTC-P e il rimando ai Piani di settore o alla definizione di misure di mitigazione e compensazione in sede di convenzioni, unitamente alla possibilità di ricorrere a soluzioni costruttive, materiali e impianti che consentono di ridurre o azzerare le emissioni, di contenere i consumi idrici ed energetici o nel secondo caso di coprirli con fonti rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti o di favorirne il recupero e riciclaggio, rendono non rilevanti gli eventuali impatti residui.

In merito alle Zone agricole destinate a servizi per l'agricoltura, sulla base delle verifiche effettuate, si tratta di aree già interessate dalla presenza di fabbricati e relative pertinenze, in maggiore misura quelli produttivi agricoli, o utilizzate come depositi di materiali per attività agricole e talvolta occupate da strutture per il florovivaismo o utilizzate come aree di ricovero di caravan in spazi pertinenziali di insediamenti produttivi agricoli o di fabbricati rurali; tali zone, nella gran parte dei casi, sono ubicate all'interno o a margine delle zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo. Con riguardo alle ricadute correlate alla previsione di destinazione d'uso, a fronte dello stato attuale, si escludono trasformazioni significative, trattandosi sostanzialmente di conferme di destinazioni d'uso già in essere e di aree in gran parte già edificate; in generale valgono le considerazioni prima esposte con riferimento alle zone edificate, anche per quanto attiene alla non rilevanza degli eventuali impatti e alla possibilità di mitigarli e compensarli.

Per quanto attiene alle Zone a parco attrezzato, le aree individuate nel territorio dell'ampliamento rientrano nella sottozona denominata “consolidato”, ovvero aree già destinate a servizi o a funzioni ricreative o sportive o attrezzate; in particolare, sono distinte come tali, l'area a campo golf in territorio di Carimate, l'area con campi da tennis e da calcio in Lentate sul Seveso, l'area con strutture e spazi per equitazione in Cantù e l'area ubicata sulla SP38, sempre in Cantù, l'area del laghetto in territorio di Lentate sul Seveso, l'area sita in via Sant'Agostino in territorio di Mariano Comense e un'area in territorio di Cabiate. In tali casi si tratta di conferme di destinazioni d'uso già in essere e in ogni caso non si prevedono trasformazioni di zone naturali o di terreni agricoli; si escludono, pertanto, ricadute in termini di sottrazione di suolo con perdita di aree con vegetazione o coltivate. Nella gran parte dei casi si tratta di attività in esercizio e quindi non si aggiungono pressioni antropiche riguardanti l'aria e le risorse idriche.

In ultimo, come già evidenziato, l'articolo 42 contempla la possibilità, per l'EG e i Comuni, di realizzare o autorizzare parcheggi per non più di 50 posti, se dimostrata l'assenza di ubicazione nelle aree preposte e osservando determinati requisiti di localizzazione e di realizzazione che consentono di garantire la sostenibilità degli stessi; in particolare viene esclusa l'ubicazione nel Parco naturale, nelle Zone di tutela naturalistica e nelle ZSC e anche in bosco e brughiera.

Si precisa, infine, che le modifiche apportate alla zonizzazione, rispetto alla Proposta della Variante al PTC-P, a seguito della considerazione delle osservazioni pervenute, non incidono sulle considerazioni e valutazioni di cui ai punti precedenti e in dettaglio si tratta dei seguenti casi:

- rettifica del perimetro per una piccola area in territorio di Cantù, con passaggio dalla Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo alla Zona a parco attrezzato e viceversa, in modo da garantire la corrispondenza alla situazione registrata, con presenza di una zona di pertinenza a prato e alberi di strutture esistenti di parco attrezzato, in un caso, e di un campo agricolo coltivato, nell'altro;
- modifica di categoria per una piccola area in territorio di Cantù, con passaggio da Zona di tutela naturalistica a Zona a verde privato, in quanto nello stato di fatto corrispondente a una porzione a prato con alberi di pertinenza di un fabbricato esistente;
- modifica della classificazione per due aree in territorio di Carimate con in un caso passaggio da Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo a Zona a verde privato, in quanto nello stato di fatto si tratta di giardino con piscina in pertinenza di fabbricato esistente e nell'altro caso variazione da Zona a verde privato a Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico, in relazione allo stato di fatto che vede una copertura arborea in continuità con una fascia boschiva già azzonata come Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico;

- modifica della classificazione per un'area ricadente in territorio di Carugo, interna alla Riserva Fontana del Guercio, con passaggio da Zona a servizi a Zona di tutela naturalistica;
- rettifica per una piccola area in territorio di Cuggiono, in modo da tenere conto della fascia di rispetto della linea ferroviaria esistente;
- modifica della classificazione per una piccola area in territorio di Figino, con passaggio da Zona a servizi a Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo, in relazione a stato di fatto che registra la presenza di un campo a seminativi;
- modifica di categoria per una piccola area in territorio di Mariano Comense, da Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo ambientale a Zona edificata, in quanto corrispondente a edificio già esistente e per altro distinto, dallo stesso PTC-P, come Elemento di carattere storico culturale;
- ampliamento del perimetro dell'area associata all'Accordo di Programma inerente alla Discarica di Mariano, in territorio di Mariano Comense, per la corretta corrispondenza con quella identificata dallo stesso accordo, mantenendo la sovrapposizione con la Zona di tutela naturalistica;
- rettifiche del confine del Parco per due piccola aree in territorio di Meda, con riconoscimento come Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico.



9. RELAZIONE CON LA RETE NATURA 2000 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA

9.1 Premessa

L'articolo 6 del D.P.R. 12.3.2003, n. 120, che sostituisce l'articolo 5 del D.P.R. 8.9.1997, n. 357, stabilisce che *“nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”*.

A tale scopo sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza i piani territoriali e deve essere redatto uno studio con contenuti conformi all'Allegato G del D.P.R. 357/1997, documento richiamato anche dalla normativa regionale lombarda.

La procedura di VAS è quindi integrata dalla procedura di VIncA e si redige, quale documento separato, lo Studio di incidenza, in tale caso limitato alla prima fase di valutazione di screening, al quale si rimanda.

9.2 Esiti dello screening

L'analisi condotta mettendo in relazione i contenuti della Variante generale del PTC del Parco con i siti della rete natura 2000 direttamente interessati, consente di constatare che non si prevedono trasformazioni che possano determinare ricadute con impatti negativi sulle specie e sugli habitat presenti e pertanto si ritiene che non si renda necessario passare alla successiva fase di valutazione appropriata.

10. PIANO DI MONITORAGGIO

10.1 Premessa

Il Codice dell'ambiente prevede la predisposizione di un Piano di monitoraggio (introdotto con la Direttiva 2001/42/CE), documento da approvare contestualmente al PTC del Parco.

In dettaglio, l'articolo 18 del decreto legislativo 152/2006 definisce gli scopi del monitoraggio ambientale con la seguente formulazione: *"il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive"*. Al contempo viene precisato che *"il monitoraggio è effettuato dall'Autorità precedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale"*.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio devono essere individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie e si stabilisce che, attraverso i siti web delle Autorità, dell'Agenzia e dell'Istituto prima citati, deve essere data adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e sulle eventuali misure correttive adottate.

Il Rapporto ambientale, come precisato nell'Allegato VI della Parte Seconda del citato decreto, deve fornire una serie di informazioni tra le quali è inclusa la *"descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare"*.

Gli Indirizzi regionali sulla VAS, allo stesso modo, prevedono l'attività di monitoraggio nella fase di attuazione e gestione del Piano.

Tale monitoraggio si indica che deve essere finalizzato a:

- *"garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;"*
- *"fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;"*
- *"permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie."*

10.2 Piano di monitoraggio del vigente PTC del Parco

Il Rapporto ambientale della Variante 2014 del PTC del Parco contiene una lista d'indicatori in un capitolo dedicato, definisce il piano di monitoraggio precisando, da un lato, le finalità dello stesso (individuare tempestivamente gli effetti negativi e adottare le opportune misure di riorientamento), dall'altro, elencando gli indicatori da utilizzare.

Gli indicatori individuati sono i seguenti quindici: 1. Superficie del Parco regionale; 2. Superficie del Parco naturale; 3. Superficie a bosco / superficie territoriale; 4. Superficie urbanizzata / superficie territoriale; 5. Superficie destinata ad attività agricola / superficie territoriale; 6. Superficie destinata ad attività agricola



biologica / superficie territoriale; 7. Superficie occupata da habitat d'interesse comunitario / superficie territoriale; 8. Superficie aree dismesse ed incolte / superficie territoriale; 9. N. di specie arboree autoctone; 10. N. di specie faunistiche protette; 11. Kilometri di percorsi ciclabili e pedonali; 12. Valori di emissione sonora lungo le infrastrutture di attraversamento; 13. N. di edifici storici e caratteristici recuperati o ristrutturati; 14. N. di interventi di riqualificazione degli edifici interni al Parco; 15. N. di iniziative di educazione ambientale promosse dall'Ente Parco.

Nel citato Rapporto, per ogni indicatore, sono inserite le schede identificative, che definiscono: il tipo di dato; l'unità di misura del dato; la reperibilità dei dati; la frequenza temporale di campionamento; la strumentazione necessaria; il personale da impiegare; l'impegno temporale per la raccolta del dato; la localizzazione del punto di campionamento; il modo di acquisizione del dato; il modo di trasmissione del dato; l'attendibilità del dato; il valore e la data dell'ultimo campionamento; il valore obiettivo; le autorizzazioni necessarie, l'eventuale impegno economico.

Per quanto attiene alla restituzione delle informazioni, indipendentemente dalla cadenza temporale di acquisizione dei dati dei singoli indicatori, nel Rapporto si prevede la redazione biennale di una Relazione di monitoraggio, mediante la quale individuare eventuali criticità e conseguentemente definire interventi di correzione e reindirizzo del Piano.

10.3 Proposta d'integrazione del Piano di monitoraggio del PTC-P

Ai fini di rendere maggiormente efficace il monitoraggio si ritiene che agli obiettivi del PTC-P debba corrispondere almeno un indicatore e allo stesso modo gli indicatori devono tenere conto, in generale, delle componenti ambientali di riferimento per la VAS e nello specifico degli aspetti di maggiore interesse per le caratteristiche proprie e le finalità istitutive del Parco delle Groane.

Gli indicatori proposti, inoltre, coprono le diverse funzioni di seguito elencate:

- indicatori descrittivi, che forniscono informazioni sullo stato, le pressioni e le risposte;
- indicatori di processo, che consentono di verificare lo stato di avanzamento nell'attuazione delle azioni;
- indicatori di risultato, che misurano l'efficacia delle azioni in termini di risultati conseguiti rispetto agli obiettivi posti o ai dati dello scenario iniziale di riferimento.

Per quanto attiene agli obiettivi del PTC-P si riprende quanto già sintetizzato nel presente Rapporto e si presenta, nella successiva tabella, il quadro di riferimento.

| Indicatori di monitoraggio | | |
|---|------------------------------------|--|
| <i>Obiettivi del PTC-P</i> | <i>Componenti</i> | <i>Indicatori</i> |
| 1 – GEN Tutela, recupero e valorizzazione dei beni nel territorio del Parco e nelle fasce di protezione paesaggistica limitrofe ai confini del Parco | Suolo Biodiversità Paesaggio | Incidenza degli usi del suolo nell'area contermine |
| 2 – ACQ Tutela della qualità delle acque | Acqua | Qualità delle acque superficiali |
| 3 - SUO Tutela e salvaguardia morfologica e idrogeologica. | Suolo | Elementi morfologici conservati su quelli identificati d'interesse Estensione delle aree permeabili |
| 4 – VEG Tutela biodiversità vegetale - Recupero e diffusione di specie e habitat d'interesse europeo, alloctone, endemiche e melifere | Biodiversità | Estensione dei boschi per tipo forestale Estensione degli habitat per tipo Numero di specie autoctone e alloctone Estensione del rimboschimento e di aree di ripristino degli habitat |
| 5 – FAU Tutela biodiversità animale - Mantenimento delle specie selvatiche e degli habitat di specie e creazione di corridoi ecologici | Biodiversità | Numero di specie autoctone e alloctone Estensione degli habitat di specie obiettivo Interventi di deframmentazione o consolidamento di corridoi ecologici |
| 6 – ARC Tutela, recupero e valorizzazione di beni architettonici e archeologici, giardini, luoghi della memoria storica e spirito dei luoghi e loro fruizione pubblica | Patrimonio culturale | Numero di beni architettonici, storico testimoniali, parchi e giardini o manufatti recuperati o valorizzati con assegnazione di funzioni compatibili e fruitive rispetto a quelli presenti |
| 7 – PAE Tutela e recupero del paesaggio nei suoi elementi naturali, seminaturali, morfologici e percettivi | Paesaggio | Aree degradate oggetto di recupero ambientale e paesaggistico su quelle presenti |
| 8 – AGR Tutela dell'attività agricola tradizionale e compatibile e salvaguardia o ripristino del paesaggio agrario | Agricoltura Suolo | Estensione aree agricole e produzioni biologiche Lunghezza di siepi e filari in aree agricole |
| 9 – INS Ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano | Suolo | Incidenza degli usi del suolo nell'area contermine |
| 10 – SER Mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture funzionali al Parco | Popolazione | Estensione delle aree a servizio del Parco realizzate su quelle previste |
| 11 – VER Tutela del verde privato e mantenimento della continuità tra aree con vegetazione | Biodiversità Suolo | Estensione delle aree a verde privato su quelle presenti |
| 12 – ORT Mantenimento degli orti familiari e comunali presenti | Suolo | Estensione degli orti previsti ed esistenti |
| 13 – ANC Rendere compatibili o cessare attività e insediamenti esistenti non idonei in area Parco e stipulare convenzioni per le mitigazioni e compensazioni | Popolazione Paesaggio | Estensione delle attività non idonee cessate e/o trasferite su quelle presenti Interventi di riqualificazione attuati e opere di compensazione realizzate |
| 14 – MOB Rafforzare l'accesso e fruizione del parco – consentire parcheggi e strutture di supporto | Popolazione | Lunghezza di percorsi per la mobilità lenta e dolce |

10.4 Integrazioni del Rapporto Ambientale

Recepimento del punto 1 lett. g) del d.d.u.o. 11920/2025

Il sistema di monitoraggio verrà eseguito con personale del Parco o con personale esterno prevedendo nel Bilancio del Parco apposite risorse.

Le fonti da cui attingere saranno di volta in volta identificate a seconda della natura del dato tra i soggetti competenti (ISTAT, ISPRA, ARPA, ATS, Regione Lombardia, Parco delle Groane, ecc.)

L'Ente Parco pubblicherà le relazioni di monitoraggio biennali, comprensive dei risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare, sul sito web dell'ente e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art.18 del D.lgs.152/06.

Nella successiva tabella 10.4.a sono elencati gli indicatori con la relativa tipologia, le modalità di calcolo, l'unità di misura e la fonte del dato.

Nella tabella 10.4.b sono individuati specifici indicatori di performance in grado di verificare il contributo dato dalle azioni del Piano al perseguitamento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Tabella 10.4.a Indicatori di performance

| <u>Indicatore</u> | <u>Tipo (qualitativo / quantitativo)</u> | <u>Unità di misura</u> | <u>Modalità di calcolo</u> | <u>Fonte</u> |
|---|--|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Incidenza degli usi del suolo nell'area contermine | quantitativo | ha | Superfici ricavate da indicazioni dei PGT comunali e rilievi territoriali | Parco delle Groane / PGT Comunali |
| Qualità delle acque superficiali | qualitativo | / | / | ARPA |
| Elementi morfologici conservati su quelli identificati d'interesse | quantitativo | n°/n° | n° elementi morfologici conservati/n° elementi morfologici d'interesse | Parco delle Groane |
| Estensione delle aree permeabili | quantitativo | ha | Superficie in differenza tra territorio del parco e aree edificate e stradali | PRG Comunali / DUSAf |
| Estensione dei boschi per tipo forestale | quantitativo | ha | Superfici rilevate da mappe DUSAf / PIF | DUSAf |
| Estensione degli habitat per tipo | quantitativo | ha | Superfici rilevate da Piani di Gestione Regionali | Parco delle Groane |
| Numero di specie autoctone e alloctone | quantitativo | n° | n° specie da ricognizioni del Territorio + PIF + Piani di Gestione | Parco delle Groane |
| Estensione del rimboschimento e di aree di ripristino degli habitat | quantitativo | ha | Superfici rilevate da pratiche e progetti realizzati | Parco delle Groane |

| | | | | |
|--|--------------|-------|---|----------------------------------|
| Estensione degli habitat di specie obiettivo | quantitativo | ha | Superfici rilevate da Piani di Gestione Regionali | Parco delle Groane |
| Interventi di deframmentazione o consolidamento di corridoi ecologici | quantitativo | n° | n° interventi | Parco delle Groane |
| Numero di beni architettonici, storico testimoniali, parchi e giardini o manufatti recuperati o valorizzati con assegnazione di funzioni compatibili e fruttive rispetto a quelli presenti | quantitativo | n°/n° | n° beni recuperati/n° beni presenti | Parco delle Groane |
| Aree degradate oggetto di recupero ambientale e paesaggistico su quelle presenti | quantitativo | n°/n° | n° aree oggetto di recupero/n° aree presenti | Parco delle Groane |
| Estensione aree agricole e produzioni biologiche | quantitativo | ha | Superfici rilevate da banca dati SISCO ed indagini + censimento del Piano di Settore dell'Agricoltura | Parco delle Groane SISCO |
| Lunghezza di siepi e filari in aree agricole | quantitativo | km | Lunghezza rilevata da mappe DUSAf e Rilievi per Piano di Settore Agricolo | Parco delle Groane, DUSAf |
| Estensione delle aree a servizio del Parco realizzate su quelle previste | quantitativo | ha/ha | Sup. aree realizzate/sup. prevista | Parco delle Groane |
| Estensione delle aree a verde privato su quelle presenti | quantitativo | ha/ha | Superfici da rilievi in loco e confronto con PGT Comunali | Parco delle Groane, PGT Comunali |
| Estensione degli orti previsti ed esistenti | quantitativo | ha | Superfici da rilievi in loco e confronto con PGT Comunali | Parco delle Groane, PGT Comunali |
| Estensione delle attività non idonee cessate e/o trasferite su quelle presenti | quantitativo | ha/ha | Sup. attività cessate o trasferite/sup. attività presenti | Parco delle Groane |
| Interventi di riqualificazione attuati e opere di compensazione realizzate | qualitativo | / | / | Parco delle Groane |
| Lunghezza di percorsi per la mobilità lenta e dolce | quantitativo | km | Lunghezza rilevata da SIT + WEB GIS Parco Groane | Parco delle Groane, SIT |

Tabella 10.4.b Indicatori di performance aggiuntivi (Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile)

| <u>Indicatore</u> | <u>Tipo (qualitativo / quantitativo)</u> | <u>Unità di misura</u> | <u>Modalità di calcolo</u> | <u>Fonte</u> |
|--|--|----------------------------|---|---|
| Consumo di suolo annuale | quantitativo | % | Consumo di suolo annuo/consumo di suolo anno precedente*100 | Report SNPA |
| Abusivismo edilizio | quantitativo | n° | Numero di verbali | Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme) |
| Incendi boschivi | quantitativo | n° e ha | N° eventi e sup. boschiva percorsa | Carabinieri Forestali |
| Superficie forestale | quantitativo | % | sup. forestale/sup. totale*100 | ERSAF |
| Aree assoggettate a tutela paesaggistica | quantitativo | % | sup. tutelata/sup. totale*100 | Regione Lombardia DG Territorio e Sistemi Verdi |

10.5 Modifiche del Rapporto Ambientale

Recepimento del punto 1 lett.b) del d.d.u.o. 11920/2025

Il Parere Motivato Finale contiene una condizione che stabilisce che “siano ripristinate all’interno delle NTA misure e criteri per ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull’ambiente e il paesaggio. Nello specifico, si invita a fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell’ambito dei procedimenti di VIA e ad indicare l’Allegato 1 “Elenco specie arboree e arbustive autoctone” come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi”.

Recependo la suddetta condizione è stato ripristinato l’art. 23 nelle NTA, riformulandolo in modo da escludere l’“obbligo compensativo” con le relative quantificazioni finanziarie che avrebbero gravato sui cittadini senza che ci sia una norma di riferimento che possa legittimare tale onere e viene inoltre denominato “Interventi di mitigazione e compensazione”. Sono stati pertanto eliminati i riferimenti all’“Obbligazione compensativa”, sono stati distinti gli interventi di compensazione da quelli di mitigazione ed è stato inserito il riferimento all’Allegato 1 “Elenco delle specie autoctone del Parco”.

Considerato che l'art. 23 e più in generale gli interventi di mitigazione e compensazione sono citati nel Rapporto Ambientale, si ritiene di aggiornare il Rapporto stesso con il presente documento e con delle puntuale precisazioni che esplicitino le modifiche all'articolo intervenute nel corso dell'istruttoria regionale e successivamente a seguito del recepimento delle condizioni del Parere Motivato Finale.

Pertanto, la Tabella contenuta nel “Capitolo 4.3 - I contenuti della variante” nella colonna della descrizione dei contenuti dell'art. 24 (23 con la nuova numerazione) a pagina 45 e la Tabella con gli “Obiettivi Generali e Specifici delle NTA della variante”, nella colonna “Contenuto disciplina - Articolo” a pagina 53, sono sostituite dalle seguenti Tabelle.

Capitolo 4.3 I contenuti della variante (Stralcio della tabella a pagina 45)

| <i>Nta vigenti Articolo</i> | <i>Contenuto delle modifiche proposte con la Variante generale</i> |
|---|---|
| <i>Art. 23 Siti contaminati</i> | |
| <i>Art. 24 Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione</i> | <p>(diventa articolo 23)</p> <p>L'articolo 23 viene riformulato rispetto alla versione della Proposta in modo da meglio precisare il campo di applicazione della norma, che riguarda l'obbligo di opere di ripristino, di mitigazione e forme di compensazione, con una formulazione non più generica di “trasformazioni dell'assetto territoriale” ma dettagliata nei casi di: incremento della superficie impermeabile; incremento della superficie da adibire a parcheggio sia di natura privata che pubblica, compresi quelli interrati; incremento del carico insediativo; danni o effetti ambientali non ripristinabili o recuperabili. Si prevede di stabilire tipologie delle opere, modalità di realizzo e garanzie mediante apposito regolamento o normativa di settore (rispetto alla convenzione indicata nella Proposta) e si prevedono atti unilaterali di obbligo tra EG e proponente in fase di redazione, aggiornamento o per opere non ancora disciplinate.</p> <p>Si aggiunge la richiesta di fideiussione per le opere di mitigazione.</p> <p>Si aggiunge un comma 3, in parte rivisto nella formulazione rispetto a quella della Proposta, che definisce: gli interventi soggetti a compensazione e la misura della stessa non inferiore al 22% del costo degli interventi da computo metrico estimativo; le modalità di corresponsione della stessa mediante imboschimento, miglioria forestale o riqualificazione ambientale con la possibilità, qualora non possibili, di assolvere mediante monetizzazione in misura minima del 25% del costo. Gli introiti sono corrisposti all'EG e da utilizzare in via prioritaria per imboschimento, miglioria forestale o riqualificazione ambientale o acquisto di aree di pregio ambientale.</p> <p><u>Integrazione a seguito del Parere Motivato Finale approvato con d.d.u.o. n. 11920 del 1/9/2025.</u></p> <p>Nel corso dell'istruttoria regionale l'art. 23 Obbligazione compensativa era stato eliminato in quanto tale obbligazione o onere non è previsto dalla normativa vigente. Tra le condizioni del Parere Motivato Finale approvato con d.d.u.o. n. 11920/2025, vi è il “ripristino all'interno delle NTA misure per</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e il paesaggio. Nello specifico, si invita a fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei procedimenti di VIA e ad indicare l'Allegato 1 "Elenco specie arboree e arbustive autoctone" come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi".</p> <p>L'Autorità procedente ha pertanto riformulato l'art. 23 che viene denominato "Interventi di mitigazione e compensazione". Sono stati inoltre eliminati i riferimenti all'"Obbligazione compensativa", sono stati distinti gli interventi di compensazione da quelli di mitigazione ed è stato inserito il riferimento all'Allegato 1 "Elenco delle specie autoctone del Parco".</p> <p>Di tale recepimento se ne dà atto anche nel <i>Capitolo 10.4 Integrazioni del Rapporto Ambientale</i></p> |
| <i>Art. 25 Procedure di verifica e VIA. Usi civici</i> | |


Capitolo 4.3 I contenuti della Variante (Stralcio della tabella a pagina 53)

| NTA del PTC - Azioni | |
|--|--|
| Azione | Contenuto disciplina - Articolo |
| <i>CV Cave</i> | |
| <i>Mc Ripristino, mitigazione, compensazione</i> | <p>Obbligo di eseguire ripristini, mitigazioni o compensazioni per interventi e opere che determinano incrementi di superficie permeabile, di superficie a parcheggio, di carico insediativo, danni o effetti ambientali. Non ripristinabili o recuperabili. Garanzia con apposita fideiussione.</p> <p>23.1-23.2 Compensazione con imboschimento, migliorria forestale, riqualificazione ambientale o monetizzazione – uso prioritario per citati interventi o per acquisizione di aree di pregio ambientale. 23.3</p> <p>A seguito del recepimento delle condizioni del Parere Motivato Finale approvato con d.d.u.o. n. 11920/2025, come meglio specificato nella tabella precedente in corrispondenza dei contenuti dell'Art. 23 delle NTA, si precisa che i ripristini, le mitigazioni o compensazioni, avverranno secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'art. 23 delle NTA del PTC.</p> |
| <i>TN Zone di tutela naturalistica</i> | |

PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

PLANIMETRIA DI PIANO Tavola 1 A



Scala 1 : 10.000

Ottobre 2025

- Confine del Parco regionale delle Groane
- Parco naturale delle Groane (art. 37)
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 (art. 23)

Zona di tutela naturalistica (art. 25)

- Stagno di Lentate - Comune di Lentate sul Seveso
- Boschi di Colognola - Comune di Colognola ai Colli
- Boschi di Andate - Comune di Andate, Cogliate, Bellusco
- Boschi di Caronno Pertusella - Comune di Caronno Pertusella
- Boschi di Colognola e di Cogliate - Comune di Colognola ai Colli
- Col de Re - Comune di Colognola ai Colli, Solza
- Brughiera di Colognola - Comune di Colognola ai Colli
- Foresta di Colognola - Comune di Colognola ai Colli
- Valdell'Brughiera - Comune di Lentate sul Seveso, Novedrate, Meda, Calabate e Merano Comense
- Valdell'Acqua Nera - Comune di Lentate sul Seveso, Novedrate, Meda, Calabate e Merano Comense
- Boschi delle Vivenze e della Spezia - Comune di Cattolica di Brandisio
- Boschi delle Vivenze e della Spezia - Comune di Gemonio
- Boschi delle Vivenze e della Spezia - Comune di Gemonio, Novedrate e Merano Comense
- Portane del Guerzo - Comune di Caviglioglio

Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 26)

- Area in gestione all'interno del Parco

Zone di interesse storico-architettonico (art. 28)

- Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

- Villa Arcana con Crivelli
- Villa Brembilla
- Villa Brivio
- Villa Caviglioglio-Panzica
- Villa Fornaci
- Villa Giustiniani
- Villa Marzoli
- Villa Melzi
- Villa Sforza

Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (art. 27)

Zone edificate (art. 29)

Zone fornaci archeologiche industriali (art. 30)

Zone a verde privato ed a spazi periferici (art. 31)

Zone a orti familiari e comuni (art. 32)

Zone agricole per servizi all'agricoltura (art. 33)

Zone per servizi del parco (art. 34)

- Centro Parco Polivalente
- Campo Verde
- Centro di Otti Lipu
- Caserme Militari
- Centro di Istruzione del Governo

Zone per servizi comprensoriali (art. 34)

- Punto Cognetti di Gattinara Mirese
- Casello autostrada Nord-Ovest
- Autostrada A4
- Linea Stazione Parco Groane
- Accordo di Programma - Procedimento dei corsi d'acqua
- Centri di istruzione dell'energia elettrica
- Punto di approvvigionamento delle acque di Merano Comense e Lentate sul Seveso

Zone per servizi di interesse comunale (art. 34)

Zone a parco attrezzato consolidato (art. 35)

Zone a parco attrezzato di progetto (art. 35)

Zone riservate alla pianificazione comunitare orientata (art. 36)

Prali stabili (art. 37.1 lett. n)

Siti contaminati (art. 20.3)

Accordo di Programma - Disciplina di Mariano (art. 20.5)

Accordo di Programma - Ricordo ferroviario (oss. 44 prot. 1604 del 21.04.2022 del procedimento nazionale di PTC)

Cave attive (art. 29.6)

Campo fotovoltaico (art. 19.2 lett. b)

Pista crash test (art. 19.2 lett. c)


Attività ed insediamenti incompatibili (art. 19)

Elementi di carattere storico culturale (art. 18.3)

Viabilità ciclopedinale in progetto (art. 39)

Infrastrutture viarie esistenti (art. 41)

Opere infrastrutturali prioritarie di interesse regionale in progetto (art. 20 c.4 e 120bis l.r. 1/2005)




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

PLANIMETRIA DI PIANO Tavola 1 B

Inquadramento territoriale



Scala 1 : 10.000

Ottobre 2025

Confine del Parco regionale delle Groane

Parco naturale delle Groane (art. 37)

Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 (art. 23)

27/22000000 Parco delle Groane

37/2000000 Foresta del Guado

Zone di tutela naturalistica (art. 25)

1 Stagno di Laveno - Comune di Laveno-Mombello e Seveso

2 Riserva naturale guidata Bosco della Cava - Comune di Cusio

3 Boschi d'Andrea - Comuni di Melide, Laveno sul Seveso, Cogliate, Besozzo

4 Riserva naturale guidata Bosco della Cava - Comune di Cusio, Cogliate, Besozzo

5 Città dei Re ex Polimerex - Comune di Cusio, Cogliate, Legnano

6 Bosco del Guado - Comune di Besozzo, Cusio, Legnano, Laveno

7 Boschi di Castelazzo - Comune di Besozzo

8 Boschi della Vivenza e della Specola - Comune di Besozzo

10 Vali della Brughiera - Comune di Laveno sul Seveso, Novate, Meda, Calabria e Monza Comune

11 Boschi di Carpena e della Cava Nera - Comune di Laveno sul Seveso, Novate, Meda, Calabria e Monza Comune

12 Valle del Sessera - Comune di Vimercate con Mignago

13 Riserva naturale guidata Bosco della Cava - Comune di Cusio, Cogliate, Besozzo, Laveno

16 Foresta del Guado - Comune di Cusio

Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico (art. 26)

Area in gestione all'interno del Parco

Zone di interesse storico-architettonico (art. 28)

Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

1 Villa Arcivescovile Cusio

2 Villa Arcivescovile Cusio

3 Villa Sommarelli

4 Villa Sommarelli - Comune di Laveno sul Seveso e area verde periferica

5 Villa Sommarelli - Comune di Laveno sul Seveso

6 Villa Sommarelli - Comune di Laveno sul Seveso

7 Chiesa di S. Martino

8 Chiesa di S. Giovanni Battista

9 Chiesa di S. Giovanni Battista

10 Chiesa di S. Giovanni Battista

Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo (art. 27)

Zone edificate (art. 29)

Zone fornaci archeologiche industriali (art. 30)

Zone a verde privato ed a spazi periferiali (art. 31)

Zone a orti familiari e comuni (art. 32)

Zone agricole per servizi all'agricoltura (art. 33)

Zone per servizi del parco (art. 34)

1 Centro Parco Polairese

2 Centro Vallone

3 Centro Vallone - Comune di Città Libia

4 Cascina Modena

5 Cascina Modena - Comune di Guardo

Zone per servizi comprensoriali (art. 34)

1 Ferrovia Operazione - Comune di Manciano

2 Ferrovia Comunale Nord-Est

3 Ferrovia Comunale Nord-Est

4 Irsi Stazione Parco Granta

5 Accordo di Programma - Discarica di Mariano - Comune di Laveno sul Seveso

6 Canale di riacquisto dell'acqua di Mariano e Lentate sul Seveso

7 Impianto di depurazione delle acque di Mariano e Lentate sul Seveso

Zone per servizi di interesse comunale (art. 34)

1 Zone a parco attrezzato consolidato (art. 35)

2 Zone a parco attrezzato di progetto (art. 35)

Zone riservate alla pianificazione comunale orientata (art. 36)

Prati stabili (art. 37.1 let. n)

Siti contaminati (art. 20.3)

Accordo di Programma - Discarica di Mariano (art. 20.5)

Accordo di Programma - Raccordo ferroviario (oss. 44 prot. 1604 del 21.04.2022 del procedimento di variazioni al PTC)

Casi attive (art. 20.6)

Campo fotovoltaico (art. 19.2 let. b)

Pista ciclabile test (art. 19.2 let. c)


Attività ed insediamenti incompatibili (art. 19)

Elementi di carattere storico culturale (art. 18.3)

Viabilità ciclopedonale in progetto (art. 39)

Infrastrutture viabilistiche esistenti (art. 41)

Opere infrastrutturali prioritarie di interesse regionale in progetto (artt. 20 c.c. e 102bis l.r. 12/2005)




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI E TUTELE Tavola 2 A

Inquadramento territoriale



Scala 1 : 10.000


Maggio 2025


- Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050001 Pineta di Cesate
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050002 Boschi delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2020008 Fontana del Guercio
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 07/07/1965
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 22/12/1965
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 02/11/1967
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 05/07/1971
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DGR 22/07/2009

■ Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

- 1 Villa Accanto con Criolla
- 2 Villa Ricotti di Valenza
- 3 Villa Pianezza
- 4 Villa Pianezza - Pineta
- 5 Villa Pianezza
- 6 Villa Pianezza - parco
- 7 Chiesetta di S. Martino
- 8 Villa Pianezza
- 9 Chiesa di S. Giovanni Battista
- 10 Villa Orsi e altri parco

■ Comuni interessati dalle misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee e dalle misure di protezione delle acque sotterranee e delle acque superficiali del bacino del Canale Perfetta, Garbagnate Milanese, Lainate, Milano, Novate Milanese, Orio, Pero, Rio, Senago (art. 239 comma 3 D.lgs. 102/2006), approvate con D.G.R. n. 2462 del 19/11/2019






PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI E TUTELE Tavola 2 C

Inquadramento territoriale



Scala 1 : 10.000


Maggio 2025

- Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050001 Pineta di Cesate
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050002 Boschi delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2020008 Fontana del Guercio
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 07/07/1965
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 22/12/1965
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 02/11/1967
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 05/07/1971
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DGR 22/07/2009

■ Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

- 1 Villa Accanto con Criselli
- 2 Villa Ricotti di Salera
- 3 Villa Piancastelli - Manzùle II e aree verdi pertinenti
- 5 Villa Fiammone
- 6 Villa Piancastelli e pertinenze
- 7 Chiesetta di S. Martino
- 8 Villa Cavigliani
- 9 Chiesa di S. Giovanni Battista
- 10 Villa Orsi e pertinenze

■ Comuni interessati dalle misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee per la protezione delle acque sotterranee del bacino idrografico del fiume Olona e del suo affluente il fiume Riso, Senago (art. 239 comma 5 D.lgs. 162/2006), approvate con D.G.R. n. 2462 del 19/11/2019




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI E TUTELE Tavola 2 D

Inquadramento territoriale



Scala 1 : 10.000

Maggio 2025

■ Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004

■ Parco naturale delle Groane

■ Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050001 Pineta di Cesate

■ Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050002 Boschi del Guerico

■ Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2020008 Fontana del Guerico

■ Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 07/07/1965

■ Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 22/12/1965

■ Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 02/11/1967

■ Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 05/07/1971

■ Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DGR 22/07/2009

■ Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

1 Villa Accanto alle Crivelli

2 Villa Ricotti di Salice

3 Villa Puccini - Pineta di Cesate

4 Villa Fiammante

5 Villa Franchetti

6 Villa Sforza e parco

7 Chiesa di S. Martino


8 Villa Sforza e parco

9 Chiesa di S. Giovanni Battista

10 Villa Orsi e parco

■ Comuni interessati dalle misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee

Canegrate, Caronno Pertusella, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Orio, Pero, Rio, Senago (art. 239 comma 5 D.lgs. 162/2006), approvate con D.G.R. n. 2462 del 18/11/2019



PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

ANALISI E RICOGNIZIONE DEL PAESAGGIO

Tavola 3 A

Inquadramento territoriale



Scala 1: 10.000

Maggio 2025

■ Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004

■ Parco naturale delle Groane

■ Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000

■ Agglomerato urbano

■ Bosco

■ Siepi e filari

■ Rete idrica

■ Complesso rurale e/o azienda agricola

■ Prati stabili

● Elemento di critica

—+— Barriere paesaggistiche

—>— Coni ottici

■ Elementi di primo livello della RER - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Elementi di secondo livello della RER - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Verbi della Rete Ecologica Regionale da teneredeformare - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione - Art. 3 ter l.r. 86/83

—+— Tracciati guida paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale)

■ Strada Panoramica s.s. 233 "Varesina" (Piano Paesaggistico Regionale)

○ Elementi di carattere storico culturale

■ Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

1 Villa Acciari uso Crialli

2 Villa Borsig

4 Villa Borsig

4 Villa Borsig uso Dimanale II e area verde pertinenziale


5 Villa Borsig e parco

6 Villa Borsig e parco

8 Villa Vittorio poi Calvi

10 Villa Grimaldi e parco

12 Villa Orsi e parco



PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

ANALISI E RICOGNIZIONE DEL PAESAGGIO

Tavola 3 B


Inquadramento territoriale



Scala 1 : 10.000

Maggio 2025

- Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs. 42/2004
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000
- Agglomerato urbano
- Bosco
- Stepi e fiori
- Rete idrica
- Complesso rurale e/o azienda agricola
- Prati stabili
- Elemento di criticità
- Barriere paesaggistiche
- Coni ottici
- Elementi di primo livello della RER - Art. 3 ter l.r.86/83
- Elementi di secondo livello della RER - Art. 3 ter l.r.86/83
- Verbi della Rete Ecologica Regionale da tenere/deframmentare - Art. 3 ter l.r.86/83
- Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione - Art. 3 ter l.r.86/83
- Tracciati guida paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale)
- Strada Panoramica s.s. 233 "Varesina" (Piano Paesaggistico Regionale)
- Elementi di carattere storico culturale
- Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004
- Villa Arceno ore Crevaldi
- 2 Villa Arceno
- 3 Villa Bonomo
- 4 Villa Cavigliano
- 5 Villa Cavigliano e parco
- 6 Villa Negriago e parco
- 7 Villa Paganini
- 8 Villa Vianello poi Cagli
- 9 Villa Vianello poi Bettarino
- 10 Villa Orsoni e parco




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

ANALISI E RICOGNIZIONE DEL PAESAGGIO

Tavola 3 C

Inquadramento territoriale



Scala 1: 10.000

Maggio 2025

■ Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004

■ Parco naturale delle Groane

■ Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000

■ Agglomerato urbano

■ Bosco

■ Siepi e filari

■ Rete idrica

■ Complesso rurale e/o azienda agricola

■ Prati stabili

● Elemento di critica

—+— Barriere paesaggistiche

—>— Coni ottici

■ Elementi di primo livello della RER - Art. 3 ter l.r.86/83

■ Elementi di secondo livello della RER - Art. 3 ter l.r.86/83

■ Verbi della Rete Ecologica Regionale da teneredeiamente - Art. 3 ter l.r.86/83

■ Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione - Art. 3 ter l.r.86/83

■ Tracciati guida paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale)

■ Strada Panoramica s.s. 233 "Varesina" (Piano Paesaggistico Regionale)

■ Elementi di carattere storico culturale

■ Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

1 Villa Acciari dei Crociani

2 Villa Borsig

3 Villa Borromeo

4 Villa Cipolla - Parco Diamantale e area verde pertinenziale

5 Villa Giustiniani - parco

6 Villa Giustiniani - parco


7 Villa Vittorio poi Calvi

8 Villa Giustiniani - parco

9 Villa Giustiniani - parco

10 Villa Orsini poi Belotti

11 Villa Orsini poi parco




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

ANALISI E RICONOSCIMENTO DEL PAESAGGIO

Tavola 3 D



Scala 1: 10.000

Maggio 2025

■ Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004

■ Parco naturale delle Groane

■ Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000

■ Agglomerato urbano

■ Bosco

■ Siepi e filari

■ Rete idrica

■ Complesso rurale e/o azienda agricola

■ Prati stabili

■ Elemento di critica

■ Barriera paesaggistica

■ Coni ottici

■ Elementi di primo livello della RER - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Elementi di secondo livello della RER - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Verbi della Rete Ecologica Regionale da teneredifendere - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione - Art. 3 ter l.r. 86/83

■ Tracciati guida paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale)

■ Strada Panoramica s.s. 233 "Varesina" (Piano Paesaggistico Regionale)

■ Elementi di carattere storico culturale

■ Edifici ed aree assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004

■ Villa Acciari con Criuli

■ Villa Acciari con Giardino

■ Villa Borromeo

■ Villa Cattaneo D'Adda


■ Villa Cattaneo a parco

■ Villa Negroni a parco

■ Villa Vittorio poi Carlo

■ Villa Vittorio poi Belcastro

■ Villa Orsini e parco





DECRETO N. 10568

Del 12/07/2023

Identificativo Atto n. 1014

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E DEL PIANO DEL PARCO NATURALE DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE IT2050001 "PINETA DI CESATE", IT2050002 "BOSCHI DELLE GROANE" E IT2020008 "FONTANA DEL GUERCIO" E SULLE CONNESSIONI INDIVIDUATE DALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE.

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 0 pagine di allegati

parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” che, con l’art. 25bis, introduce la disciplina relativa alla Rete Natura 2000 in Regione Lombardia, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e con l’art. 3ter definisce la Rete Ecologica Regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 8/8515 “Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;
- la deliberazione di Giunta regionale 12 luglio 2021, n. XI/5028 “Approvazione del documento “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027” integrato a seguito del parere espresso dalla Commissione Europea”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 16 novembre 2021, n. XI/5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome”, di Trento e di Bolzano”.

VISTE, altresì:

- la legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 “Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane”;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”;
- la legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge

regionale 16 luglio 2007, n. 16 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*) - *Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale*", con la quale è stato istituito il Parco naturale delle Groane;

- la legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 39 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi*). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea" che ha modificato il perimetro del Parco Regionale delle Groane, ricomprensivo il territorio già individuato come PLIS della Brughiera Briantea;
- la deliberazione dalla Giunta regionale 25 luglio 2012 - n. IX/3814 "Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane", con la quale è stato approvato il PTC attualmente vigente.

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2016 che designa, quali zone speciali di conservazione, i siti Natura 2000 IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", situati nel territorio del Parco delle Groane e gestiti dall'Ente gestore del Parco stesso e ne approva le misure di conservazione;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2015, n.10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";

DATO ATTO che il comma 8 dell'art. 25bis della suddetta L.R. 86/1983 stabilisce che la Regione esprima la Valutazione di Incidenza dei piani di competenza regionale nelle fasi di adozione e approvazione dei piani stessi.

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. M1.2023.0043404 del 9 marzo 2023, inviata dall'Ente Parco delle Groane, è pervenuta in Regione Lombardia, alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, l'istanza di approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 86/1983, e la documentazione

della proposta di variante adottata dall'Ente gestore;

- con nota prot. n. M1.2023.0063132 del 6 aprile 2023, inviata dalla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, è stato avviato il procedimento amministrativo;
- con nota prot. T1.2023.0042666 del 6 aprile 2023 della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, è pervenuta alla Struttura Natura e biodiversità l'istanza per la Valutazione di Incidenza della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane sulla rete Natura 2000 e sulla rete ecologica, con l'indicazione che la documentazione allegata all'istanza dell'Ente gestore, inclusi il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza, approvati con la suddetta deliberazione della Comunità del Parco n. 12/2021, è depositata presso gli uffici;
- la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane comprende anche il Piano del Parco naturale, ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 86/1983, e la nuova pianificazione delle aree di recente ricomprese nel Parco delle Groane, ai sensi della suddetta L.R. n. 39/2017.

CONSIDERATO che:

- l'Ente gestore del Parco delle Groane gestisce i siti Natura 2000 IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", interamente ricompresi nel territorio del Parco;
- con riferimento alla Rete Ecologica Regionale, la suddetta D.G.R. n. 10962/2009 individua gran parte del territorio del Parco delle Groane quale Elemento di primo livello;
- l'intero territorio del Parco delle Groane riveste, pertanto, un ruolo strategico per le connessioni ecologiche tra i siti Natura 2000 ricompresi nell'area protetta, e, più in generale rappresenta la principale direttrice di connessione nord-sud del comprensorio a nord di Milano, in cui ricade, essendo attorniato da aree urbanizzate a est e a ovest.

VISTA la documentazione allegata all'istanza, in particolare lo Studio di Incidenza, nonché l'Atlante, che riporta le modifiche puntuali agli azzonamenti, inviato in forma collaborativa dall'Ente gestore su richiesta dei tecnici della Struttura Parchi e aree protette.

RITENUTO di dover procedere alla valutazione di incidenza appropriata con riferimento alle zone speciali di conservazione IT2050001 "Pineta di Cesate",

IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", ai sensi della suddetta D.G.R. n. 5523/2021.

CONSIDERATO che:

- il suddetto PTC adottato dall'Ente gestore prevede la riclassificazione di alcune centinaia di aree, di svariate dimensioni, per le quali viene modificato l'azzonamento e la conseguente regolamentazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- alcune aree del parco poste a breve distanza o adiacenti ai siti Natura 2000, o interposte tra i siti Natura 2000, incluse all'interno di aree considerate Elemento primario della RER, nel PTC adottato dall'Ente gestore vengono riclassificate come Zone edificate (art. 31 delle N.T.A.) o Zone per servizi di interesse comunale (Art. 36), implicando possibili incidenze negative sulla biodiversità e, in particolare, sugli habitat e le specie di interesse comunitario tutelate dai siti della rete Natura 2000;
- l'incremento dell'edificazione, del consumo di suolo e dell'antropizzazione più in generale in ambiti prossimi o adiacenti ai siti Natura 2000, o in ambiti di connessione tra siti, in un contesto di forte urbanizzazione circostante, rischia di frammentare ulteriormente gli ambienti naturali e quelli agricoli, accrescendo notevolmente l'isolamento dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco, impedendo o limitando, in particolare, le connessioni nord-sud che rendono il Parco delle Groane un territorio di importanza focale per il mantenimento della biodiversità nell'intera area metropolitana milanese in senso lato, attraverso il collegamento con le colline del comasco e le aree insubriche.

DATO ATTO che è tutt'ora in corso l'istruttoria regionale della variante al piano da parte degli uffici competenti e che, pertanto, le determinazioni conclusive dell'istruttoria potrebbero comportare modifiche ulteriori alla proposta di variante.

RITENUTO che, nel caso in cui intervenissero modifiche tali da incidere sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle zone speciali di conservazione IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", la competente Struttura Parchi e Aree Protette dovrà verificare la necessità di assoggettare la variante come modificata ad ulteriore valutazione da parte dell'Autorità competente per la VInCA, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, aggiornando le conclusioni del presente atto.

RITENUTO, altresì, di esprimere Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del DPR 357/97 e ss. mm. ii., sulla variante generale al Piano territoriale di coordinamento e del piano del Parco naturale del Parco regionale delle Groane sulle Zone speciali

di conservazione IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", in particolare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario in esse ricompresi, e sulle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, fatto salvo quanto sopra specificato in ordine ad eventuali ulteriori modifiche che dovessero intervenire alla variante di piano come proposta dall'Ente gestore del Parco, a condizione che tutti gli interventi di edificazione, cementificazione o che, comunque, abbiano un effetto sull'aumento della pressione antropica sul territorio, ricadenti in prossimità o nelle adiacenze dei siti Natura 2000, o nelle aree individuate come elementi primari della RER o in prossimità dei varchi tracciati dalla RER siano rigorosamente sottoposti a Valutazione di Incidenza ambientale (VIncA), allo scopo di verificare le incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario tutelate dai siti stessi ed, eventualmente, mettere in atto tutte le misure che consentano di mitigare gli impatti negativi degli interventi.

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo sostenibile e Tutela risorse dell'ambiente.

DATO ATTO, altresì, che l'Istanza di Valutazione di Incidenza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Sistema Informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC), ai termini dell'art. 25bis c.8bis della l.r.86/83, in data 14 giugno 2023.

RITENUTO che, in considerazione di quanto esplicitato nelle "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza in Regione Lombardia" – Allegato A alla D.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", la validità temporale della presente Valutazione d'Incidenza coincide con il periodo durante il quale il piano resta in vigore.

CONSIDERATO che la Valutazione di Incidenza rientra nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023, declinato nel Pilastro 5 "Lombardia Green", Ambito 5.3 "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini", Obiettivo strategico 5.3.5 "Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità".

RICHIAMATO il termine per l'espressione della valutazione di incidenza, pari a sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, stabilito dal D.P.R. 357/97 e ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 14106/2003, che è stato superato per necessità di approfondimenti istruttori, in seno al gruppo di lavoro regionale, riguardanti in particolare le modifiche puntuali degli azzonamenti proposti dalla variante rispetto a quanto

riportato nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente.

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 17/2017.

DECRETA

- a) di esprimere Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del DPR 357/97 e ss. mm. ii., sulla variante generale al Piano territoriale di coordinamento e del piano del Parco naturale del Parco regionale delle Groane sulle Zone speciali di conservazione IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", in particolare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario in esse ricompresi, e sulle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale;
- b) di stabilire che in caso di eventuali ulteriori modifiche che dovessero intervenire alla variante di piano come proposta dall'Ente gestore del Parco tali da incidere sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle zone speciali di conservazione IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio", la Struttura Parchi e Aree Protette dovrà verificare la necessità di assoggettare la variante come modificata ad ulteriore valutazione da parte dell'Autorità competente per la VInCA, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, aggiornando le conclusioni del presente atto;
- c) di stabilire che siano assoggettati a Valutazione di Incidenza gli interventi di edificazione, cementificazione o che, comunque, abbiano un effetto sull'aumento della pressione antropica sul territorio, ricadenti in prossimità o nelle adiacenze dei siti Natura 2000, o nelle aree individuate come elementi primari della RER o in prossimità dei varchi tracciati dalla RER, allo scopo di verificare le incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario tutelate dai siti stessi ed, eventualmente, mettere in atto tutte le misure che consentano di mitigare gli impatti negativi degli interventi;
- d) di stabilire che la validità della presente Valutazione di Incidenza coincida con il periodo durante il quale il piano è in vigore;
- e) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sistema informativo SIVIC, all'indirizzo www.sivic.servizirl.it;
- f) di trasmettere copia del presente decreto alla Struttura Parchi e Aree Protette della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia e all'Ente gestore del Parco delle Groane;
- g) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.



IL DIRIGENTE

FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



DECRETO N. 11920

Del 01/09/2025

Identificativo Atto n. 957

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Oggetto

VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DELLE GROANE –
PARERE MOTIVATO FINALE

L'atto si compone di 13 pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA E VAS

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come recentemente modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l'articolo 4 "Valutazione ambientale dei piani" della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";

VISTI ALTRESI:

- la deliberazione di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. 8/351 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi";
- la deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione delle deliberazioni della Giunta Regionale 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971", (Allegato 1d) "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale - Piano Territoriale di coordinamento del Parco";
- la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia aggiornata con Comunicazione del Presidente alla Giunta regionale del 23/01/2023 che, coniugando gli obiettivi di Agenda 2030 e della Strategia Nazionale secondo le caratteristiche, le esigenze e le opportunità del territorio lombardo e individuando gli obiettivi strategici che la Lombardia, in applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali ai sensi dell'art. 34, c.5 del D.lgs. 152/2006;

RICHIAMATI:

- l'art. 5, comma 1, lettere m-ter) e p) e l'art. 15 c. 1 del D.lgs 152/06 che definiscono il parere motivato come il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base delle attività tecnico - istruttorie svolte in collaborazione con l'autorità procedente e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, nonché sui risultati delle consultazioni transfrontaliere;
- l'art.6, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 152/06, che assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i Piani che sono elaborati per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000, si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza (VIncA);
- l'art.10, comma 2 del D.lgs. 152/06, che comprende la VIncA nella VAS e stabilisce che la valutazione dell'Autorità competente per la VAS dà atto della valutazione d'incidenza;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 22 del 31/10/2019 la Comunità del Parco ha approvato un Documento di Indirizzo per orientare il processo di pianificazione;
- con Delibera del Consiglio di Gestione n. 31 del 29/07/2020, pubblicata sul sito web SIVAS (ID 120066), è stato dato avvio al procedimento di formazione della Variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco, contestualmente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale; con la delibera è stata



Regione Lombardia

individuata l'Autorità procedente e l'Autorità competente, revocando le precedenti Deliberazioni del Consiglio di Gestione n. 52 del 03/09/2018 e n. 87 del 27/11/2019;

- con Deliberazione n. 31 del 29/07/2020 del Consiglio di Gestione si è provveduto, inoltre, a individuare l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS;
- in data 31/07/2020 è stato pubblicato un avviso pubblico, pubblicato su SIVAS, di avvio del procedimento di redazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco allo scopo di acquisire suggerimenti e proposte entro il 25/09/2020;
- con determina n. 167 del 24/09/2020, l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- in data 16/12/2020 è stato messo a disposizione su SIVAS e sul sito web del Parco il Documento di *Scoping* (Rapporto preliminare) e il 21/12/2020 è stata convocata la prima Conferenza di valutazione in modalità asincrona con la richiesta di inviare contributi entro la data del 20/01/2021; il verbale della prima Conferenza e i contributi ricevuti sono stati pubblicati su SIVAS in data 22/02/2021;
- durante la fase di consultazione preliminare (*scoping*) della VAS sono pervenuti n.10 contributi dai seguenti soggetti:

| N. | Prot. | Data | Soggetto |
|----|-------|------------|--|
| 1 | 153 | 15/01/2021 | Brianza Acque |
| 2 | 173 | 18/01/2021 | WWF Lombardia |
| 3 | 189 | 19/01/2021 | Provincia di Monza e Brianza |
| 4 | 202 | 20/01/2021 | MIBACT_SABAP-CO-LC |
| 5 | 217 | 21/01/2021 | ATS Brianza |
| 6 | 218 | 21/01/2021 | Regione Lombardia UTR Brianza |
| 7 | 375 | 01/02/2021 | Comitato "No alla strada nel Parco" |
| 8 | 711 | 19/02/2021 | Parco regionale della Valle del Lambro |
| 9 | 712 | 19/02/2021 | ARPA Lombardia |
| 10 | 713 | 19/01/2021 | SNAM SpA |

- in data 13/08/2021 è stato trasmesso a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati l'avviso di avvio della fase di consultazione pubblica dei documenti della Proposta di Piano e la convocazione per la seconda conferenza di VAS;
- la Proposta di Variante del PTC del Parco e la Proposta di Rapporto Ambientale con relativa Sintesi Non Tecnica e Studio di Incidenza sono state messe a disposizione in data 16/08/2021 sul sito internet dell'Ente Parco e sul sito web SIVAS al fine di acquisire osservazioni entro il 14/10/2021;
- alla data del 10/11/2021, a seguito del periodo di consultazione pubblica per la VAS del Piano sono pervenute n. 74 osservazioni dai seguenti soggetti:

| N. | Prot. | Data | Soggetto |
|----|-------|------------|-------------------|
| 1 | 3557 | 24/08/2021 | Privato |
| 2 | 3558 | 24/08/2021 | Brianza acque srl |
| 3 | 3651 | 06/09/2021 | Privato |
| 4 | 3838 | 21/09/2021 | Privato |
| 5 | 3969 | 04/10/2021 | Privato |
| 6 | 3970 | 04/10/2021 | Privato |
| 7 | 3971 | 04/10/2021 | Privato |



Regione Lombardia

| | | | |
|----|------|------------|--|
| 8 | 4015 | 06/10/2021 | Privato |
| 9 | 4042 | 07/10/2021 | Privato |
| 10 | 4045 | 07/10/2021 | Privato |
| 11 | 4056 | 11/10/2021 | Privato |
| 12 | 4057 | 11/10/2021 | Privato |
| 13 | 4059 | 11/10/2021 | Privato |
| 14 | 4080 | 12/10/2021 | Privato |
| 15 | 4081 | 12/10/2021 | Privato |
| 16 | 4082 | 12/10/2021 | Privato |
| 17 | 4084 | 12/10/2021 | Impulsi Sostenibilità e Solidarietà -Sinistra e Ambiente |
| 18 | 4088 | 12/10/2021 | Privato |
| 19 | 4101 | 12/10/2021 | Privato |
| 20 | 4102 | 12/10/2021 | Privato |
| 21 | 4105 | 12/10/2021 | Privato |
| 22 | 4107 | 12/10/2021 | Privato |
| 23 | 4108 | 12/10/2021 | Privato |
| 24 | 4112 | 13/10/021 | Privato |
| 25 | 4113 | 13/10/021 | Regione Lombardia |
| 26 | 4114 | 13/10/021 | Privato |
| 27 | 4117 | 13/10/021 | Privato |
| 28 | 4124 | 13/10/021 | Privato |
| 29 | 4125 | 13/10/021 | Provincia di Monza e Brianza |
| 30 | 4128 | 13/10/021 | Comune di Milano |
| 31 | 4129 | 13/10/021 | Comune di Meda |
| 32 | 4131 | 13/10/021 | ARPA Lombardia |
| 33 | 4132 | 13/10/021 | Privato |
| 34 | 4141 | 14/10/2021 | Comune di Carimate |
| 35 | 4142 | 14/10/2021 | WWF LOMBARDIA |
| 36 | 4143 | 14/10/2021 | Comune di Mariano Comense |
| 37 | 4144 | 14/10/2021 | Privato |
| 38 | 4145 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 39 | 4146 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 40 | 4147 | 14/10/2021 | Comune di Arese |
| 41 | 4148 | 14/10/2021 | MIBACT |
| 42 | 4149 | 14/10/2021 | Comune di Cantù |
| 43 | 4152 | 14/10/2021 | ATC Canturina |
| 44 | 4153 | 14/10/2021 | Privato |
| 45 | 4154 | 14/10/2021 | Privato |
| 46 | 4156 | 14/10/2021 | Privato |
| 47 | 4157 | 14/10/2021 | Privato |
| 48 | 4159 | 14/10/2021 | Federcaccia |
| 49 | 4161 | 14/10/2021 | Comune di Cesate |
| 50 | 4162 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 51 | 4163 | 14/10/2021 | Privato |
| 52 | 4166 | 14/10/2021 | ATC Brianteo |



Regione Lombardia

| | | | |
|----|------|------------|---|
| 53 | 4167 | 14/10/2021 | Comune di Vertemate |
| 54 | 4172 | 14/10/2021 | RUP UT Parco Groane |
| 55 | 4173 | 14/10/2021 | Privato |
| 56 | 4174 | 14/10/2021 | Privato |
| 57 | 4175 | 14/10/2021 | Comune di Cantù |
| 58 | 4188 | 14/10/2021 | Comune di Bollate |
| 59 | 4194 | 14/10/2021 | Soprintendenza CO-MB-MI |
| 60 | 4195 | 14/10/2021 | Privato |
| 61 | 4197 | 14/10/2021 | Privato |
| 62 | 4189 | 15/10/2021 | Provincia di Como |
| 63 | 6306 | 25/10/2021 | MIC Segretariato Regionale per la Lombardia |
| 64 | 4267 | 21/10/2021 | Privato |
| 65 | 4268 | 21/10/2021 | Privato |
| 66 | 4319 | 26/10/2021 | Comune di Solaro |
| 67 | 4333 | 26/10/2021 | ATS Brianza |
| 68 | 4343 | 27/10/2021 | Privato |
| 69 | 4344 | 27/10/2021 | Comune Cesano Maderno |
| 70 | 4421 | 04/11/2021 | Privato |
| 71 | 4490 | 09/11/2021 | RUP UT Parco Groane- Integrazioni |
| 72 | 4718 | 15/11/2021 | Privato |
| 73 | 4576 | 16/11/2021 | Privato |
| 74 | 4642 | 19/11/2021 | Privato |

- in data 26/10/2021 si è svolta la seconda Conferenza di valutazione per la VAS e il relativo verbale è stato pubblicato su SIVAS;
- in data 03/12/2021 l'Autorità competente per la VAS del Parco, d'intesa con l'Autorità precedente, ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante generale al PTC del Parco;
- con deliberazione della Comunità del Parco n. 17 del 21/12/2021 è stata adottata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- la deliberazione di adozione del Piano e i relativi allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Parco in data 10/01/2022 e messi a disposizione fino al 25/01/2022; sono stati altresì pubblicati su SIVAS e sul sito web del Parco in data 11 gennaio 2022 nonché sui quotidiani nazionali Avvenire e Messaggero in data 19 gennaio 2022;
- l'avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL n. 4 del 26/01/2022;
- a seguito della pubblicazione del Piano sono pervenute, nei 60 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione e quindi entro il termine del 26/04/2022, n. 119 osservazioni concernenti modifiche normative e di azzonamento, rettifica dei confini del Parco, stralcio dal Parco, modifiche alla viabilità e alla mobilità debole, modifiche alla relazione e richieste non riconducibili alle finalità del PTC;
- con deliberazione n. 04 del 22/02/2023 della Comunità del Parco sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni, corrispondenti a n. 308 richieste, di cui n. 100 accolte, n. 60 parzialmente accolte e n. 148 respinte;
- l'Ente Parco delle Groane, con nota prot. n. 943 dell'08/03/2023 acquisita con prot. reg. n. M1.2023.0043404 del 09/03/2023, ha trasmesso alla Regione Lombardia l'istanza di approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane, comprendente la documentazione della proposta di variante adottata dall'Ente gestore;



PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:

- con nota prot. n. M1.2023.0063132 del 6/04/2023, la D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, in qualità di Autorità procedente regionale, ha avviato il procedimento amministrativo per l'approvazione del Piano;
- il Gruppo di lavoro per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti, costituito con Decreto n. 13483 del 13/09/2023 del Dirigente della Struttura Parchi e Aree Protette - UO Parchi, biodiversità e sistema delle conoscenze della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi, si è riunito in data 26/09/2023 e ha fornito i primi contributi il 03/11/2023;
- l'Autorità procedente regionale, con e-mail del 26/02/2025 e del 24/03/2025, ha inviato integrazioni istruttorie e richiesto ulteriori contributi al Gruppo di Lavoro che si è espresso entro il 02/04/2025;
- l'Autorità procedente regionale, con nota prot. n. Z1.2025.0022828 del 10/07/2025, ha comunicato alla U.O. Urbanistica e VAS, in qualità di Autorità competente per la VAS regionale, la conclusione dell'istruttoria regionale e richiesto l'espressione del parere motivato finale;

DATO ATTO CHE l'Autorità competente per la VAS regionale, per l'espressione del parere motivato finale, in data 17/07/2025 ha richiesto ai componenti del Nucleo tecnico regionale VAS di fornire contributi di propria competenza entro il 01/08/2025. Sono pervenuti contributi da:

1. Direzione Generale Ambiente e Clima (e-mail del 21/07/25);
2. ARPA Lombardia (e-mail del 24/07/2025);
3. Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica (e-mail del 30/07/2025);

CONSIDERATO CHE la variante generale al PTC, adottata dall'Ente Parco e poi trasmessa alla Regione per l'approvazione, risulta finalizzata a:

- normare la destinazione d'uso della nuova area del Parco, costituita in gran parte dai territori dell'ex P.L.I.S. della Brughiera Briantea, acquisita a seguito dell'ampliamento approvato con l.r. 39/2017, portando il Parco a raddoppiare di dimensioni;
- valorizzare l'area di ampliamento del Parco, aggiornando per esempio la rete ciclabile e sentieristica;
- aggiornare e correggere la cartografia e le Norme Tecniche anche nei territori già compresi in precedenza nell'area protetta, tenendo conto dello stato di fatto del territorio;
- elaborare una normativa specifica per il Parco Naturale, assente nel PTC vigente;
- individuare, grazie al lavoro di mediazione con i Comuni, compensazioni forestali o economiche per le nuove edificazioni all'interno del Parco e definire norme volte a premiare gli imprenditori agricoli, possessori di terreni sia all'interno che all'esterno del Parco, che scelgono di edificare nelle aree esterne al Parco;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- la variante generale al PTC proposta dall'Ente Parco delle Groane è finalizzata alle aree di ampliamento di cui alla l.r. 39/2017, alla stesura delle norme del Parco naturale e all'adeguamento ed aggiornamento delle norme tecniche, alle rettifiche della disciplina del Parco, di cui alla l.r. 31/1976 e l.r. 7/2011;
- la variante riguarda nello specifico la regolamentazione del Piano del Parco naturale preesistente e di un importante ampliamento dell'area Parco, in un territorio ad elevato valore naturalistico e dalle caratteristiche molto diverse rispetto alle aree del Parco "storico";
- l'intero territorio del Parco delle Groane riveste un ruolo strategico per le connessioni ecologiche tra i siti Natura 2000 ricompresi nell'area protetta (IT2050001 "Pineta di Cesate", IT2050002 "Boschi delle Groane" e IT2020008 "Fontana del Guercio") e rappresenta un elemento primario della



Regione Lombardia

rete ecologica regionale, essendo la principale direttrice di connessione ecologica nord-sud del comprensorio a nord di Milano, in cui ricade, che è attorniato da aree urbanizzate a est e a ovest;

- durante la fase di revisione del Piano dopo la consultazione pubblica, secondo quanto asserito dall'Ente Parco nella delibera di controdeduzioni:
 - sono state accolte le modic平 in linea con gli obiettivi e le finalità del Parco e quelle istanze che richiedevano una modifica/rettifica del confine per adeguarlo allo stato dei luoghi;
 - sono state accolte piccole modifiche alla relazione, laddove coerenti;
 - non sono state accolte le richieste inerenti all'aumento del consumo di suolo ma solo quelle finalizzate al riconoscimento dello stato dei luoghi;
 - non è stato possibile accogliere istanze di stralcio in quanto non consentito dalla L.R. 86/83 che prevede specifico procedimento di rettifica dei confini del Parco con approvazione regionale;
 - per la mobilità debole si è rimandato allo studio di settore che dovrà essere redatto mentre per la viabilità, soprattutto quella a livello locale (particolare riferimento alla Canturina Bis) si rimanda all'istruttoria di Regione Lombardia;
 - non sono state accolte le richieste non riconducibili alle finalità del PTC;
 - è stato modificato il testo dell'art. 23 "Opere di ripristino, mitigazione e compensazione" sulla base delle numerose richieste pervenute e rinominato "Obbligazione compensativa";
 - per quanto riguarda l'attività agricola e ogni altro tipo di trasformazione del territorio, in cui ricadono tutte le diverse tipologie di interventi non ricomprese in quelle già disciplinate dalle NTA, si è ritenuto opportuno rimandare ad un Regolamento, da approvarsi entro 12 mesi dall'approvazione del P.T.C. per la rimodulazione delle compensazioni, fatta eccezione per gli interventi posti in essere da Enti pubblici;
 - è stato introdotto l'art. 46 denominato "Procedura di inserimento nel paesaggio e nel sistema ambientale" per una migliore contestualizzazione degli interventi di particolare incidenza ambientale e paesaggistica;

TENUTO CONTO:

- del parere motivato dell'Autorità competente per la VAS del Parco che ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante generale al PTC e nel quale si afferma che le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione della VAS sono state oggetto di considerazione da parte dell'Autorità precedente, dell'Autorità competente per la VAS e dell'Ufficio di Piano, ai fini della redazione della versione definitiva degli elaborati della Variante al PTC del Parco;
- della Valutazione di Incidenza, espressa dall'Autorità competente per la VInCA di Regione Lombardia con Decreto dirigenziale n. 10568 del 12/07/2023, la quale ha stabilito che dovranno essere assoggettati a Valutazione di Incidenza gli interventi di edificazione, cementificazione o che, comunque, abbiano un effetto sull'aumento della pressione antropica sul territorio, ricadenti in prossimità o nelle adiacenze dei siti Natura 2000 o nelle aree individuate come elementi primari della RER o in prossimità dei varchi tracciati dalla RER, allo scopo di verificare le incidenze sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario tutelate dai siti stessi ed, eventualmente, mettere in atto tutte le misure che consentano di mitigare gli impatti negativi degli interventi;

ESAMINATA la proposta elaborata dall'Autorità precedente regionale con il supporto del Gruppo di Lavoro per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro varianti, che ha apportato modifiche alla variante generale al PTC proposta dal Parco delle Groane per renderla coerente agli indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionali e alle disposizioni di legge in materia;



Regione Lombardia

RILEVATO CHE, a seguito di attente analisi e valutazione della proposta del Parco, l'Autorità procedente regionale ha evidenziato alcune criticità, tra le quali:

- mancanza di profili di legittimità dell'art. 9 "Sanzioni amministrative" e dell'art.23 delle NTA "Obbligazione compensativa";
- nell'art. 14 "Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale" non sono presenti riferimenti alle modalità di monitoraggio riportate nella *Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive* e alla Lista nera delle specie delle quali è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale di cui alla Dgr 2658/2019;
- nell'art. 22 "Siti contaminati, aree degradate e cave" mancano principi e criteri da seguire per gli interventi di bonifica all'interno del Parco e nelle aree limitrofe;
- destinazioni d'uso di aree con caratteristiche che, in base alle scelte di pianificazione fatte dal Parco in altre aree con caratteristiche simili e allo stato di fatto dei luoghi, potrebbero essere classificate diversamente;
- rettifiche ai confini del Parco non indicate nella Relazione Tecnica;
- necessità di modifiche del perimetro del Parco per escludere aree pertinenziali di case private o aziende, per accorpare abitazioni e giardini tagliati in due dal confine, nonché per la realizzazione di rotatorie stradali richieste in deroga alle NTA del PTC del Parco o perché previste da Accordi di Programma già approvati;
- per quanto riguarda le "Zone di interesse storico-architettonico" e gli "Elementi di carattere storico culturale" si è rilevato che queste categorie comprendono indistintamente sia beni immobili e complessi assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 sia beni "minori" di interesse comunale, non assoggettati a specifica tutela ai sensi del medesimo decreto;
- l'art.41 delle NTA consentirebbe la realizzazione di tracciati ciclopedinali indipendentemente dalle normative di zona, configurandosi come una deroga alle NTA, oltre a non fornire certezze su quali infrastrutture l'ente gestore intende realizzare;
- necessità di inserire nella cartografia le infrastrutture strategiche d'interesse regionale e sovraregionale previste nell'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale del 2024 e nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti vigente;

RILEVATO ALTRESÌ CHE per risolvere le criticità della proposta del Parco, con la revisione regionale:

- il testo dell'ex art. 9 "Sanzioni amministrative" è stato cassato e sostituito da un semplice rimando al titolo III della L.R. 86/83;
- negli ex artt. 14 e 15 sono stati inseriti riferimenti alle modalità di monitoraggio riportate nella *Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive* e alla Lista nera delle specie delle quali è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale di cui alla D.g.r. 2658/2019;
- nell'art. 22 "Siti contaminati, aree degradate e cave" e nella relativa cartografia sono stati inseriti i principi e i criteri da seguire per gli interventi di bonifica e una menzione alle "Misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee" approvate con D.g.r. n. 2482/2019;
- è stato stralciato l'art. 23 dalle NTA ritenendo che la definizione delle misure di mitigazione e compensazione da assicurare a tutela del corretto inserimento ambientale viene già operata nell'ambito dell'assoggettamento, ove occorrente, alle specifiche procedure autorizzative di legge (VIA, autorizzazione paesaggistica).
- è stato riformulato l'art. 30 "Zone di interesse storico-architettonico" c. 1 per allineare l'articolato con il contenuto delle tavole 1, in quanto queste ultime non contengono solamente edifici o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma anche altri elementi ritenuti dal Parco di particolare interesse storico-architettonico. Le tavole sono state modificate di conseguenza, distinguendo i beni vincolati ai sensi del Codice dagli altri;
- alcune zone sono state così riclassificate:
 - 7 particelle catastali che includono edifici e relative pertinenze, come "zona edificata", "zona a verde privato e spazi pertinenziali" e, in un caso, come "insediamenti industriali e



Regione Lombardia

commerciali", in quanto in linea con gli azzonamenti proposti per aree simili o perché area attraversata dal passaggio della strada "Canturina Bis";

- 6 aree boschive tra aziende agricole florovivaistiche, come "Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico" in quanto in linea con gli azzonamenti proposti per aree simili e con lo stato di fatto dei luoghi;
- due aree classificate come "zone di tutela naturalistica", come "Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali" e "zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo";
- un'area identificata come "zone agricole per servizi all'agricoltura" è stata riperimetrata;
- un'area prima classificata come "zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo", come "zone a orti familiari e comunali" attestando i confini fra gli azzonamenti su limiti esistenti ed evitando di comprendere solo parte di edifici e spazi pertinenziali;
- un'area classificata come "Zone a parco attrezzato di progetto", come "Zone per servizi di interesse comunale", allineando l'azzonamento sul confine dei giardini delle abitazioni esistenti;
- il giardino privato di una ditta fuori dal confine del Parco, prima classificato come "zone affidate alla pianificazione comunale orientata" e come "Verde privato e spazi pertinenziali" una porzione di un ampio mappale nel Comune di Cogliate, recintato e fuori Parco, mediante allineamento del perimetro alle recinzioni esistenti, prima classificato come "zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo";
- un'area senza alcun azzonamento è stata destinata a "zone per servizi di interesse comunale", come nel PTC vigente;
- una porzione di bosco è stata esclusa dalla parte nord-ovest di un'area destinata a "Zona a orti familiari e comunali" nel comune di Garbagnate milanese, annettendola all'adiacente "Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico";
- un edificio da destinare ad uso pubblico nel Comune di Cesano Maderno all'interno del Parco naturale, prima in area "Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo", come "Zone per servizi di interesse comunale";
- sono state accolte le rettifiche ai confini del Parco non indicate nella Relazione Tecnica in quanto trattasi di specificazioni del perimetro atte a migliorare la rappresentazione dei confini stessi mediante i riferimenti catastali, i confini amministrativi, evitando il frazionamento di edifici o manufatti esistenti;
- è stato rettificato il confine del Parco escludendo giardini privati recintati di case fuori Parco nel Comune di Cantù e l'area pertinenziale di un'azienda nel Comune di Novegrate, abitazioni residenziali tagliate in due dal perimetro del Parco, un parcheggio di pertinenza di un immobile destinato ad attività produttiva che si trova fuori Parco e un'area occupata da un gattile di pertinenza di un'azienda posta fuori dal Parco;
- è stato modificato il perimetro del Parco accogliendo la richiesta di autorizzazione in deroga alle NTA del PTC del Parco per la realizzazione di una rotatoria in via Roma/C.so Europa nel Comune di Solaro;
- è stato rettificato il perimetro del Parco in corrispondenza della rotatoria prevista dall'Accordo di programma per l'area ex Fiat-Alfa Romeo escludendo la parte di rotatoria che ricadeva nel Parco;
- per quanto riguarda la viabilità ciclopedonale è stato riscritto l'ex art. 41 consentendo la realizzazione delle opere che il Parco ha già approvato o per le quali ha già dato parere favorevole all'interno di una Conferenza dei Servizi, apportando le relative modifiche alle NTA e alla cartografia;
- è stato introdotto un nuovo articolo "43bis - Infrastrutture viabilistiche sovracomunali" dedicato specificamente alle opere infrastrutturali prioritarie viabilistiche e per la mobilità e nelle Tavole 1 sono stati inseriti: il tracciato della "Variante agli abitati di Cantù e Mariano Comense con collegamento alla S.P. 32 (c.d. "Canturina Bis")); i perimetri degli invasi di laminazione dei fiumi



Regione Lombardia

Seveso e Pudiga e dei torrenti Guisa e Terrò Certesa non già presenti in cartografia; le opere previste dal "Sistema di trasporto pubblico di collegamento tra l'area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l'area MIND e Milano" che ricadono all'interno del Parco (linea tranviaria e rotatoria). Per le opere infrastrutturali sono stati inseriti i corridoi di salvaguardia urbanistica descritti dall'art. 102 bis della l.r. 12/2005 e dimensionati come riportato nella sezione Strumenti Operativi del PTR al capitolo "Corridoi di salvaguardia urbanistica art. 102 bis l.r. 12/2005. Criteri di applicazione";

TENUTO CONTO dei contributi forniti dai componenti del Nucleo tecnico VAS, i quali hanno proposto di:

- fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei procedimenti di VIA in considerazione della soppressione dell'art. 23 delle NTA "Obbligazione compensativa";
- condividere con i Comuni del Parco, l'elenco di specie ecologicamente idonee (Allegato 1 "Elenco specie arboree e arbustive autoctone"), con la finalità di mettere a disposizione anche dei Comuni, inclusi nei confini del Parco, un riferimento concreto per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi;
- inserire nell'elenco degli strumenti di pianificazione, all'articolo 16 delle NTA, un riferimento all'AQST poiché il Parco delle Groane è interessato dal Contratto di Fiume Seveso, così come proposto: <<Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Seveso", composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un Programma delle Azioni.>>;

CONSIDERATO CHE con la scelta operata durante l'istruttoria regionale di stralciare dalle Norme tecniche l'art. 23 "Obbligazione compensativa" e tutti gli altri riferimenti alle misure di mitigazione e compensazione previste dal Piano controdeditto del Parco e motivate nel Rapporto Ambientale, parte integrante del PTC del Parco, non risulta ottemperato quanto stabilito dall'Allegato VI, lettera g) al Dlgs 152/06, secondo il quale il Rapporto Ambientale deve contenere le <<misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano>>;

VALUTATO CHE:

- nell'ex art. 13 "Oggetto della tutela e della salvaguardia", dopo <<(...) dei valori e delle funzioni di cui appresso:>> non è stato inserito quanto proposto nel cap. 7.3 "Proposte di modifiche e integrazioni per garantire una maggiore coerenza" del Rapporto Ambientale: <<a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici>>;
- la scelta di consentire la ristrutturazione edilizia per le cascine storiche ammalorate staticamente potrebbe comportare il rischio di far perdere la memoria di antiche tecniche strutturali;
- il Piano prevede all'art. 5 delle NTA specifici Piani di settore per i quali potrebbe essere necessario effettuare una VAS qualora dovessero rientrare nell'ambito di applicazione definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3bis del D.lgs. 152/06, in quanto il PTC rimanda ai suddetti Piani di settore: l'indicazione di dove sono ammessi gli interventi di nuova edificazione e la definizione di criteri per il corretto inserimento paesaggistico; la trasformazione o l'eventuale ristrutturazione dei complessi di interesse storico-architettonico e il loro utilizzo funzionale; la realizzazione di parcheggi sotterranei;
- nel Rapporto Ambientale non sono individuate idonee misure per il monitoraggio ambientale del Piano, così come previsto dall'art.18 del Dlgs. 152/06;

RITENUTO CHE le modifiche alla variante generale al PTC del Parco delle Groane, apportate dall'Autorità procedente regionale, possono assicurare che l'attività antropica sia compatibile con



Regione Lombardia

le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che:

- a) siano recepite le prescrizioni della Valutazione d'Incidenza;
- b) siano ripristinate all'interno delle NTA misure e criteri per ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e il paesaggio. Nello specifico, fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei procedimenti di VIA e indicare l'Allegato 1 "Elenco specie arboree e arbustive autoctone" come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi;
- c) sia inserito nell'elenco degli strumenti di pianificazione, all'articolo 16 delle NTA, un riferimento all'AQST poiché il Parco delle Groane è interessato dal Contratto di Fiume Seveso, così come proposto: <<Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Seveso", composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un Programma delle Azioni.>>
- d) nell'ex art. 13 "Oggetto della tutela e della salvaguardia", dopo << (...) dei valori e delle funzioni di cui appresso:>> aggiungere quanto previsto nel Rapporto Ambientale: <<a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici>>;
- e) per le cascine a cui è stato riconosciuto un interesse storico architettonico dalla Soprintendenza, anche se ammalorate dal punto di vista statico, è consigliabile prevedere, oltre al mantenimento e al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali, anche la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali;
- f) per i Piani di settore sia prevista una verifica preliminare di ricaduta nell'ambito di applicazione definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.lgs. 152/06;
- g) per quanto riguarda il monitoraggio ambientale del Piano:
 - sia integrato il sistema di monitoraggio indicando la fonte dei dati da reperire, l'ente che effettuerà il monitoraggio e le relative risorse;
 - per gli indicatori individuati sia specificato per ognuno di essi se sono di tipo qualitativo o quantitativo e per quest'ultimi definita la modalità di calcolo e le unità di misura;
 - siano individuati specifici indicatori in grado di verificare il contributo dato dalle azioni del Piano al perseguitamento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
 - le relazioni di monitoraggio biennali previste dal Piano siano comprensive dei risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare e siano pubblicate sul sito web dell'ente e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art.18 del D.lgs.152/06;

VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", artt.4 e 5 riguardanti i compiti e le responsabilità della dirigenza nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. "Urbanistica e VAS" assegnata all'arch. Stefano Buratti con la D.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento organizzativo 2023";
- la U.O. Urbanistica e VAS svolge le funzioni amministrative afferenti all'Autorità Competente per la VAS regionale durante il procedimento di approvazione della proposta di Piano;
- il parere motivato finale, ex art.15 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, viene formulato dall'Autorità Competente per la VAS regionale in collaborazione con l'Autorità Procedente regionale, in capo alla Struttura "Parchi e Aree Protette" - UO "Parchi, biodiversità e sistema delle conoscenze" della Direzione Generale "Territorio e Sistemi Verdi", ai sensi dell'art. 4 c. 3 quater lett. c) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";



DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- il presente parere viene espresso dall'Autorità competente per la VAS regionale a seguito della conclusione di tutte le consultazioni e dell'invio (con nota prot. n° Z1.2025.0022828 del 10/07/2025) da parte dell'Autorità procedente regionale della proposta di Piano con le modifiche intervenute a seguito della fase di istruttoria regionale;
- il presente parere viene espresso nei termini previsti dall'art. 15, c.1 del D. Lgs. 152/06, e cioè a seguito della conclusione di tutte le consultazioni relative all'istruttoria regionale;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato con D.C.R. n. 42 del 20/06/2023 declinato nell'Obiettivo Strategico 7.3.3 "Migliorare la programmazione strategica sostenibile e l'accountability delle politiche regionali" e nell'Azione 7.3.3.1 "Promuovere la sostenibilità di Piani e Programmi regionali mediante la Valutazione Ambientale Strategica";

Per tutto quanto sopra esposto

D E C R E T A

1. di esprimere parere motivato finale positivo in merito alle modifiche ed integrazioni apportate dall'Autorità procedente regionale alla variante generale al PTC del Parco delle Groane, in quanto si ritiene che esse possano assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, a condizione che:
 - a) siano recepite le prescrizioni della Valutazione d'Incidenza;
 - b) siano ripristinate all'interno delle NTA misure e criteri per ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e il paesaggio. Nello specifico, fornire indicazioni in merito alle opere di compensazione da richiedere nell'ambito dei procedimenti di VIA e indicare l'Allegato 1 "Elenco specie arboree e arbustive autoctone" come riferimento per la scelta delle specie da impiegare per la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione e di aree verdi;
 - c) sia inserito nell'elenco degli strumenti di pianificazione, all'articolo 16 delle NTA, un riferimento all'AQST poiché il Parco delle Groane è interessato dal Contratto di Fiume Seveso, così come proposto: <<Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Seveso", composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un Programma delle Azioni.>>
 - d) nell'ex art. 13 "Oggetto della tutela e della salvaguardia", dopo << (...) dei valori e delle funzioni di cui appresso:>> aggiungere quanto previsto nel Rapporto Ambientale: <<a perseguire la mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ed a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici>>;
 - e) per le cascine a cui è stato riconosciuto un interesse storico architettonico dalla Soprintendenza, anche se ammalorate dal punto di vista statico, è consigliabile prevedere, oltre al mantenimento e al rispetto della tipologia architettonica e dei materiali, anche la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali;
 - f) per i Piani di settore sia prevista una verifica preliminare di ricaduta nell'ambito di applicazione definito dall'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del Dlgs 152/06;
 - g) per quanto riguarda il monitoraggio ambientale del Piano:
 - sia integrato il sistema di monitoraggio indicando la fonte dei dati da reperire, l'ente che effettuerà il monitoraggio e le relative risorse;
 - per gli indicatori individuati sia specificato per ognuno di essi se sono di tipo qualitativo o quantitativo e per quest'ultimi definita la modalità di calcolo e le unità di misura;
 - siano individuati specifici indicatori in grado di verificare il contributo dato dalle azioni del Piano al perseguitento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;



Regione Lombardia

- le relazioni di monitoraggio biennali previste dal Piano siano comprensive dei risultati della valutazione degli impatti e delle eventuali misure correttive da adottare e siano pubblicate sul sito web dell'Ente Parco e su SIVAS, secondo le procedure previste all'art.18 del D.lgs.152/06;
- 2. di stabilire che, ai sensi dell'art.16, comma 1 del dlgs.152/06, il presente parere motivato finale sia trasmesso insieme al Piano alla Giunta regionale per l'approvazione del Piano e che l'accoglimento delle condizioni di cui al precedente punto 1 sia motivato nella Dichiarazione di Sintesi finale, dove saranno contenute le motivazioni relative al loro accoglimento;
- 3. di stabilire che il presente parere sia pubblicato dall'Autorità procedente sul sito web SIVAS di Regione Lombardia (www.sivas.servizirl.it) dopo l'approvazione del Piano, unitamente alla delibera di giunta regionale di approvazione del Piano, alla Dichiarazione di Sintesi finale, alle misure per il monitoraggio e alla copia del BURL dove è comunicata l'avvenuta approvazione del Piano;
- 4. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Struttura "Parchi e Aree Protette" - UO "Parchi, biodiversità e sistema delle conoscenze" della Direzione Generale "Territorio e Sistemi Verdi".

Il Dirigente
STEFANO BURATTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.